



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

Sentenze pubblicate gennaio 2019



Indice

SEZIONE UNITE	3
SEZIONE PRIMA E VI PRIMA.....	14
SEZIONE SECONDA E VI SECONDA.....	47
SEZIONE TERZA E VI TERZA	93
SEZIONE LAVORO E VI LAVORO	120
SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA	155
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	222



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione unite



Sez. U - , **Sentenza n. 2840 del 31/01/2019** (Rv. **652492 - 02**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **RAFFAELE FRASCA.** Relatore: **RAFFAELE FRASCA.**

A. (PAPPALARDO MARISA) contro B. (BERSANO MASSIMO)

Regola giurisdizione

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Ingiunzione di pagamento europea – Opposizione – Richiesta del creditore di prosecuzione secondo la procedura ordinaria – Prosecuzione del giudizio secondo la forma di introduzione dell'azione individuata dal creditore – Litispendenza – Individuazione.

In tema di ingiunzione di pagamento europea ai sensi del Reg. CE n. 1896 del 2006, qualora il debitore ingiunto proponga opposizione a norma dell'art. 16 del Regolamento e il giudizio prosegua nella forma e secondo la disciplina individuate dal creditore nel termine a lui assegnato dal giudice dell'ingiunzione, la litispendenza si determina con riferimento alla data di deposito della domanda di ingiunzione europea.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2006 num. 1896 art. 16, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2006 num. 1896 art. 17

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7075 del 2017 Rv. 643335 - 01, N. 10799 del 2015 Rv. 635365 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 2840 del 31/01/2019** (Rv. **652492 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **RAFFAELE FRASCA.** Relatore: **RAFFAELE FRASCA.**

A. (PAPPALARDO MARISA) contro B. (BERSANO MASSIMO)

Regola giurisdizione

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Ingiunzione di pagamento europea – Opposizione – Richiesta del creditore di prosecuzione secondo la procedura ordinaria – Individuazione della procedura – Spettanza al creditore – Poteri del giudice dell'ingiunzione – Fissazione di un termine al creditore per introdurre la domanda – Inosservanza – Conseguenze.

In tema di ingiunzione di pagamento europea ai sensi del Reg. CE n. 1896 del 2006, qualora l'ingiunzione emessa dal giudice italiano venga opposta dal debitore ingiunto a norma dell'art. 16 del Regolamento e il creditore abbia chiesto, prima dell'emissione dell'ingiunzione, che il processo, in caso di opposizione, prosegua secondo la disciplina della procedura civile ordinaria, l'individuazione di tale procedura, in relazione alla natura della situazione creditoria azionata con la domanda ingiuntiva, spetta non già al giudice, ma allo stesso creditore, che dovrà procedervi nel termine che il giudice dell'ingiunzione dovrà fissare all'atto della comunicazione al creditore della proposizione dell'opposizione, ai sensi dell'art. 17, par. 3, del Regolamento; l'inosservanza di tale termine determina, a norma del comma 3 dell'art. 307 c.p.c., l'estinzione del giudizio.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2006 num. 1896 art. 16, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2006 num. 1896 art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2006 num. 1896 art. 26

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7075 del 2017 Rv. 643335 - 01, N. 10799 del 2015 Rv. 635365 - 01

Sez. **U** - , **Sentenza n. 2755 del 30/01/2019** (Rv. **652570 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ANTONIO ORICCHIO**. Relatore: **ANTONIO ORICCHIO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

B. (MALUCCHI FAUSTO) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 25/05/2018

026011 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Art. 32 (già art. 47) del codice deontologico forense - Revoca del mandato - Obblighi informativi nei confronti del cliente - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

026017 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI In genere.

I doveri di informazione e di comunicazione dell'avvocato nei confronti della persona già assistita persistono sia nell'ipotesi di rinuncia che di revoca del mandato, anche se il codice deontologico della professione forense disciplina solo la prima fattispecie, atteso che la revoca del mandato costituisce, al pari della rinuncia, una soluzione di continuità nell'assistenza tecnica e, pertanto, deve ritenersi fonte dei medesimi obblighi necessari al fine di non pregiudicare la difesa dell'assistito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sanzione dell'ammonizione irrogata dal C.N.F. ad un avvocato che aveva omesso di comunicare al cliente la propria rinuncia al mandato ed il rinvio di udienza, precludendogli una più opportuna difesa a mezzo di memoria istruttoria con eventuale nuovo difensore).

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 3, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 65, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST.

Sez. **U**, **Sentenza n. 2301 del 28/01/2019** (Rv. **652286 - 01**)

Presidente: **AURELIO CAPPABIANCA**. Estensore: **ALBERTO GIUSTI**. Relatore: **ALBERTO GIUSTI**.

D. (FUSCO GIUSEPPE) contro P.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 09/07/2018

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Rapporti di frequentazione del giudice con il difensore della parte nel processo penale - Mancata astensione - Illecito disciplinare - Configurabilità - Limiti e presupposti.

L'inosservanza dell'obbligo di astensione, rilevante in sede disciplinare a norma dell'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006, con riferimento all'ipotesi delle "gravi ragioni di convenienza" prevista dall'art. 36, comma 1, lett. h), c.p.p., è configurabile in tutti i casi in cui si riscontri un rapporto di frequentazione tra il giudice ed il difensore della parte nel processo penale tale da rivelare uno stretto e risalente legame suscettibile di intaccare, per il modo e l'intensità che lo connota, la serenità e capacità del magistrato di essere imparziale, ovvero di ingenerare il sospetto che egli possa rendere una decisione ispirata a fini diversi da quelli istituzionali e diretta, per ragioni private e personali, a favorire o danneggiare i destinatari, mentre non rileva un rapporto di mera collaborazione episodica, in vista di una pubblicazione scientifica o di un convegno di studi, né tanto meno la condivisione, attuale o passata, con modalità contenute ed in via saltuaria, di un'attività di docenza universitaria o parauniversitaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. H

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21974 del 2018 Rv. 650281 - 01, N. 21947 del 2004 Rv. 578083 - 01

Sez. **U** - , **Sentenza n. 2084 del 24/01/2019** (Rv. **652246 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ADRIANA DORONZO**. Relatore: **ADRIANA DORONZO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

P. (PICCINELLI FABIO) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 14/05/2018

026012 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE Consiglio nazionale forense – Giudizi disciplinari - Natura giurisdizionale - Coesistenza con funzioni amministrative – Idoneità ad incidere sull'indipendenza del Consiglio – Esclusione – Fondamento.

In tema di giudizi disciplinari innanzi al Consiglio nazionale forense, i quali hanno natura giurisdizionale, in quanto si svolgono dinanzi ad un giudice speciale istituito dall'art. 21 del d.lgs. lt. n. 382 del 1944 (tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione), la spettanza al Consiglio - in attesa della costituzione, al suo interno, di un'apposita sezione disciplinare ex art. 61, comma 1, della l. n. 247 del 2012 - di funzioni amministrative accanto a quelle propriamente giurisdizionali, non ne menoma l'indipendenza quale organo giudicante, atteso che non è la mera coesistenza delle due funzioni ad incidere sull'autonomia ed imparzialità di quest'ultimo né, tantomeno, sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, quanto, piuttosto, il fatto che quelle amministrative siano affidate all'organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente subordinata, essendo in tale ipotesi (non riscontrabile nella specie) immanente il rischio che il potere dell'organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decr. Legisl. Luogoten. 21/11/1944 num. 382 art. 21, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 61 com. 1, Disp. Trans. e Fin. della Cost. art. 6

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17064 del 2011 Rv. 618541 - 01, N. 11833 del 2013 Rv. 626349 - 01

Sez. **U** - , **Sentenza n. 1415 del 18/01/2019** (Rv. **652245 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Diff.)

R. (DI PORTO ANDREA) contro C. (MAZZOLI PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 28/07/2016

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE Procedimento ex art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 - Decisione della Corte d'appello sul reclamo avverso il provvedimento disciplinare - Ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE In genere.

In tema di procedimento disciplinare nei confronti dei notai, cui si applica l'art. 26 del d. lgs. n. 150 del 2011, il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello, adottata sul reclamo nei confronti del provvedimento disciplinare, deve intendersi ammesso anche per le violazioni di norme processuali riconducibili ai vizi di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in forza di un'interpretazione costituzionalmente orientata ed al fine di garantire la piena tutela delle garanzie primarie del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Costituzione art. 111 com. 7, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 26, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 158, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 158 ter

Massime precedenti Vedi: N. 29717 del 2017 Rv. 646599 - 01, N. 9041 del 2016 Rv. 639768 - 01, N. 7169 del 2010 Rv. 612047 - 01

Sez. U, **Sentenza n. 1416 del 18/01/2019** (Rv. **652232 - 01**)

Presidente: **ANGELO SPIRITO**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

S. (MITARITONNA CESARINA) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 18/06/2018

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Responsabilità disciplinare del magistrato relativa a comportamenti scorretti concretatisi in provvedimenti - Criteri di valutazione - Individuazione - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, ai fini della valutazione delle incolpazioni incentrate sull'adozione di un provvedimento giudiziario, non rileva la correttezza in sé del provvedimento bensì la condotta del magistrato che lo ha adottato, allorché raggiunga un livello di negligenza tale da poter incidere negativamente sui valori tutelati dalla prescrizione disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la condanna disciplinare emessa nei confronti del magistrato componente del collegio del riesame che, in qualità di giudice relatore, violando il grado minimo di diligenza, cura e precisione che si esige nell'esercizio della funzione giurisdizionale, aveva depositato un'ordinanza applicativa della custodia in carcere il giorno prima dell'udienza fissata per la sua discussione, così determinando l'ingiustificata compromissione del diritto di difesa e al contraddittorio dell'indagato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11069 del 2012 Rv. 623234 - 01, N. 20159 del 2010 Rv. 614118 - 01

Sez. U, **Sentenza n. 1416 del 18/01/2019** (Rv. **652232 - 02**)

Presidente: **ANGELO SPIRITO**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

S. (MITARITONNA CESARINA) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 18/06/2018

115063 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Assoluzione per scarsa rilevanza del fatto contestato - Ricorso per cassazione dell'incolpato - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, l'assoluzione con la formula di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, da parte della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, non è tale da escludere qualsiasi effetto svantaggioso per il magistrato assolto ed è, pertanto, idonea a radicare il suo interesse a impugnare la sentenza davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, al fine di ottenere una pronuncia, totalmente liberatoria, di esclusione dell'addebito per insussistenza del fatto o perché il fatto non è a lui attribuibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 29914 del 2017 Rv. 646130 - 01

Sez. **U**, **Sentenza n. 1416 del 18/01/2019** (Rv. **652232 - 03**)

Presidente: **ANGELO SPIRITO**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**.
P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

S. (MITARITONNA CESARINA) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 18/06/2018

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - Contenuto ed ambito di applicazione - Fattispecie.

In materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la causa di giustificazione di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 ha una valenza generale e trova applicazione quando - una volta che sia stata accertata, sul piano oggettivo e soggettivo, la specifica violazione disciplinare contestata - si ritenga che, in una valutazione complessiva della vicenda ed alla luce anche di altri profili caratterizzanti la figura e il percorso professionale del magistrato, il fatto, inteso nella sua globalità (e non, quindi, con riferimento al solo specifico addebito), non raggiunga quel livello di censurabilità tale da legittimare l'irrogazione di una sanzione disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'assoluzione, per scarsa rilevanza del fatto, di un presidente del collegio del riesame che aveva sottoscritto un'ordinanza depositata il giorno prima dell'udienza fissata per la discussione, sul rilievo che, nonostante la grave violazione dell'obbligo di controllo dell'atto processuale, connesso con la funzione presidenziale, tuttavia l'ordinario affidamento nella verosimile correttezza del provvedimento come redatto dal giudice estensore, unitamente al carattere episodico della condotta, legittimava, anche alla luce di un percorso professionale immune da censure, il riconoscimento dell'esimente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17327 del 2017 Rv. 644922 - 01

Sez. **U** - , **Ordinanza n. 1413 del 18/01/2019** (Rv. **652244 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE**.

Relatore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (RIPA DI MEANA VIRGINIA)

Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Opposizione della P.A. ex art. 48 c.p.a. - Mancata contestazione della giurisdizione amministrativa - Declaratoria di inammissibilità - Prosecuzione del procedimento in sede straordinaria - Proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.

150029 RICORSI AMMINISTRATIVI - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - IN GENERE In genere.

In tema di ricorso straordinario al Capo dello Stato, ove l'amministrazione intimata abbia proposto opposizione al ricorso ex art. 48 c.p.a., senza contestare la giurisdizione amministrativa, e il TAR l'abbia dichiarata inammissibile per tardività, rimettendo gli atti all'amministrazione per la prosecuzione del procedimento in sede straordinaria, il regolamento preventivo di giurisdizione, con il quale l'amministrazione deduca in tale sede l'insussistenza della giurisdizione amministrativa – presupposto indefettibile del ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art. 7, comma 8, c.p.a. –, ben può essere proposto fino al momento della pronuncia del parere del Consiglio di Stato che, formando il contenuto sostanziale della conforme decisione giustiziale del Presidente della Repubblica, ne costituisce l'antecedente necessario e segna il momento preclusivo per far valere il difetto del presupposto della decisione.

Riferimenti normativi: DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 8 CORTE COST., DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 10 CORTE COST., DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 14 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 69, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 7 com. 8,

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 48, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374 com. 1, Costituzione art. 111 com. 8

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10414 del 2014 Rv. 630842 - 01

--Massime successive: Vedi

Sez. U - , **Ordinanza n. 1413 del 18/01/2019** (Rv. **652244 - 02**)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.**

Relatore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (RIPA DI MEANA VIRGINIA)

Regola giurisdizione

009027 ANTICHITA' E BELLE ARTI - MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHE Procedura per il conferimento degli incarichi dei direttori dei musei archeologici nazionali - Natura concorsuale - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE In genere.

In tema di nomina dei direttori dei musei archeologici nazionali, la procedura d'interpello per il conferimento dei detti incarichi dirigenziali, sebbene aperta a soggetti esterni e caratterizzata da una pluralità articolata di fasi (la prima, riservata alla selezione dei "curricula"; la seconda, caratterizzata da colloqui, e non da esami orali, per l'individuazione dei candidati dell'ultima fase; quella finale, sfociante nella formazione delle terne di nominativi, nell'ambito delle quali operare la nomina di un solo aspirante all'esito di una scelta conclusiva e fiduciaria del ministro o del direttore generale), ha natura sostanzialmente non concorsuale, avendo la fase finale carattere dominante rispetto all'intero percorso della selezione, sicché, per il principio di concentrazione delle tutele, le relative controversie sono attribuite al giudice ordinario, non potendo frazionarsi la giurisdizione con riferimento alle singole fasi del procedimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63, Decreto Legge 31/05/2014 num. 83 art. 14 com. 2, Legge 29/07/2014 num. 106, Decr. Minist. Presidenza Consiglio Ministri 29/08/2014 num. 171 art. 30 com. 6, DM min. BCT 27/11/2014, DM min. BCT 23/12/2014 art. 10, Costituzione art. 97 com. 4, Costituzione art. 102 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8799 del 2017 Rv. 643562 - 01, N. 31370 del 2018 Rv. 651818 - 01, N. 21060 del 2011 Rv. 618842 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 1251 del 17/01/2019** (Rv. **652243 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:*

GUIDO MERCOLINO.

contro

Regola giurisdizione

013001 ARBITRATO - IN GENERE Controversia deferita a collegio arbitrale ex art. 12 del d.lgs. n. 104 del 2010 - Declinatoria di giurisdizione degli arbitri - Riproposizione della causa dinanzi al giudice amministrativo - Conflitto negativo di giurisdizione - Ammissibilità - Mancata impugnazione del lodo ad opera delle parti - Irrilevanza.

092006 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE In genere.

E' ammissibile il conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal giudice amministrativo, innanzi al quale la causa è stata riassunta a seguito di un lodo arbitrale di declinatoria della

giurisdizione, fondata sulla ritenuta giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lettera e), n. 2, del d.lgs n. 104 del 2010, senza che rilevi l'omessa riproposizione della questione di giurisdizione mediante l'impugnazione del lodo ad opera delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 806, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 12, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E, Decreto Legisl. 15/11/2011 num. 195 art. 1 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 646 del 2018 Rv. 646589 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24153 del 2013 Rv. 627786 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 540 del 11/01/2019 (Rv. 652242 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: PASQUALE D'ASCOLA. Relatore: PASQUALE D'ASCOLA.

T. (PANZAROLA ANDREA) contro C. (MAZZELLA FEDERICO)

Regola giurisdizione

092049 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE Appalti pubblici – Provvedimento di esclusione dalla gara – Incameramento della cauzione – Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Fondamento.

In materia di appalti pubblici, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l'incameramento della cauzione prestata dalla partecipante alla gara, poi esclusa dalla stessa, trattandosi di questione che non attiene alla fase esecutiva del rapporto, mai sorto, ma a quella deliberativa dell'aggiudicazione, in cui si configurano poteri pubblicistici della stazione appaltante, dipendendo la sorte della cauzione dall'adozione del provvedimento amministrativo di esclusione dalla gara, che ne è il presupposto e alla cui legittimità occorre aver riguardo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 374, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. E, Costituzione art. 103 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4425 del 2007 Rv. 595444 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 488 del 10/01/2019 (Rv. 652491 - 01)

Presidente: CAPPABIANCA AURELIO. Estensore: GUIDO MERCOLINO. Relatore: GUIDO MERCOLINO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

E. (MARRAMA CHIARA) contro A. (SIRACUSANO ALESSANDRA)

Dichiara inammissibile, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 08/08/2016

001092 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI Ricorso per cassazione - Censura di omessa pronuncia - Ammissibilità - Esclusione - Istanza di rettificazione - Necessità.

Avverso l'omessa pronuncia del Tribunale superiore delle acque pubbliche il rimedio esperibile non è il ricorso per cassazione, bensì lo specifico rimedio del ricorso per rettificazione al medesimo Tribunale superiore, come disposto dall'art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933 (t.u. delle acque), recante un rinvio recettizio ai casi previsti dall'art. 517 del codice di rito del 1865 ovvero alle seguenti ipotesi: se la sentenza "abbia pronunciato su cosa non domandata", "se abbia aggiudicato più di quello che era domandato", "se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda" e "se contenga disposizioni contraddittorie".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 204

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19448 del 2009 Rv. 609213 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 487 del 10/01/2019 (Rv. 652241 - 01)

Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

D. (FONZO MAURO) contro C.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 30/12/2015

100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE
Notificazione della sentenza a procuratore iscritto all'albo - Validità - Cessazione di fatto dell'attività professionale - Irrilevanza - Decadenza dal termine di impugnazione - Rimessione in termini - Esclusione.

La notifica della sentenza ad un procuratore regolarmente iscritto all'albo è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, conseguendo la perdita dello "ius postulandi" solo alla cancellazione dall'albo, in mancanza della quale non può assumere alcun rilievo, neppure ai fini di una rimessione in termini, la cessazione di fatto dell'attività professionale del difensore, seppure imputabile a gravi ragioni di salute, atteso che tale circostanza non si traduce per l'interessato nell'impossibilità di acquisire conoscenza della sentenza impugnata, della quale può avere notizia dai collaboratori dello studio professionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 30512 del 2018 Rv. 651875 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3702 del 2017 Rv. 642537 - 02

Sez. U - , Ordinanza n. 486 del 10/01/2019 (Rv. 652490 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **ANTONietta SCRIMA.** *Relatore:* **ANTONietta SCRIMA.**

S. (MORBIDELLI GIUSEPPE) contro P.

Regola giurisdizione

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Appalto di opera pubblica – Contraente generale – Azione di responsabilità – Giurisdizione ordinaria o contabile – Criteri di riparto – Fattispecie.

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

In tema d'appalto di opera pubblica, la cognizione dell'azione di responsabilità intentata dall'ente pubblico nei confronti del contraente generale, il quale assume su di sé anche compiti della stazione appaltante, spetta alla giurisdizione della Corte dei conti qualora si assuma che il danno lamentato derivi dalla violazione degli obblighi afferenti all'attività ed alle funzioni svolte dal convenuto come "agente dell'amministrazione pubblica", in ragione del temporaneo rapporto di servizio pubblico sorto per effetto dell'esercizio di quei poteri, mentre spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria nel caso in cui si assuma che il danno derivi dall'inadempimento delle obbligazioni poste a carico del contraente generale come "controparte contrattuale dell'amministrazione pubblica". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile in relazione ad una controversia in cui si prospettava un danno morale, per disservizio e ritardo nella realizzazione dell'opera

pubblica, quale conseguenza di numerose varianti approvate in corso d'opera, asseritamente illegittime ed elaborate con il contributo del contraente generale, rispetto alle quali quest'ultimo aveva all'evidenza agito come affidatario dell'opera, senza esercitare alcuna funzione oggettivamente pubblica).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 102, Costituzione art. 103, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 194, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10231 del 2017 Rv. 643936 - 01, N. 16240 del 2014 Rv. 631800 - 01, N. 26942 del 2014 Rv. 633460 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 329 del 09/01/2019 (Rv. 652085 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.**

Relatore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.**

C. (RECLA JACOPO EMILIO PAOLO) contro A. (ZOPPOLATO MAURIZIO PIERO)

Rigetta e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 24/04/2017

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Concessionario di trasporto locale – Attività di bar ristorazione negli immobili commerciali posti presso le stazioni della metropolitana – Individuazione del contraente – Esiti della procedura di gara - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza – Fondamento.

La controversia riguardante la contestazione della legittimità degli esiti della procedura di gara, volta ad individuare i contraenti per lo svolgimento dell'attività di bar ristorazione da stipularsi da parte del concessionario del trasporto locale (nella specie, l'A.T.M. - Azienda Trasporti Milanese), con riguardo agli immobili commerciali allo stesso concessi dal Comune e posti nella stazione della metropolitana, è devoluta alla giurisdizione dell'A.G.O., atteso che il rapporto tra il concedente ed il concessionario non ha alcun rilievo per il terzo contraente, che resta estraneo a tale primo accordo, trattandosi di mero presupposto del rapporto tra detto terzo ed il concessionario medesimo, risolvendosi in un contratto di diritto privato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Costituzione art. 102, Costituzione art. 103

Annotata

Sez. U - , Sentenza n. 328 del 09/01/2019 (Rv. 652489 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **BIAGIO VIRGILIO.** *Relatore:*

BIAGIO VIRGILIO.

M. (VISONE LODOVICO) contro P. (PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI)

Rigetta, CORTE CONTI III SEZ.GIURISD. CENTR.ROMA ROMA, 12/11/2015

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Arbitro di calcio – Referto di gara non veritiero – Conseguente alterazione del concorso pronostici – Danno subito dal CONI – Azione di responsabilità – Giurisdizione contabile – Sussistenza – Fondamento.

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nell'ipotesi di contenzioso relativo alla redazione di un referto non veritiero da parte di un arbitro di calcio, che abbia cagionato danno al Comitato Olimpico Nazionale, atteso che il direttore di gara, nello svolgimento delle sue funzioni, è investito di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche, risultando perciò inserito, a pieno titolo, nell'apparato organizzativo e nel procedimento di gestione dei concorsi pronostici da parte del CONI - con il connesso impiego di risorse pubbliche - in forza di un

rapporto di servizio in senso lato che, seppure temporaneo e di fatto, è idoneo a configurare la responsabilità contabile.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103 com. 2, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 com. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19891 del 2014 Rv. 634651 - 01, N. 11229 del 2014 Rv. 630736 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione prima e VI prima



Sez. **6 - 1**, **Ordinanza n. 2817 del 31/01/2019** (Rv. **652463 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **GUIDO MERCOLINO**. Relatore: **GUIDO MERCOLINO**.

S. (MURA GIOVANNI ANGELO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 13/04/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Mancanza della videoregistrazione - Obbligo di disporre lo svolgimento dell'udienza - Sussistenza - Obbligo di consentire al richiedente di sostenere il colloquio personale dinanzi al giudice - Insussistenza.

Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all'autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare, pena la violazione del contraddittorio, l'udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, senza che sorga tuttavia l'automatica necessità di dare corso all'audizione il cui obbligo, conformemente alla direttiva 2013/32/CE, grava esclusivamente sull'autorità amministrativa incaricata di procedere all'esame del richiedente; ne consegue che il giudice può decidere in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso il verbale o la trascrizione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Direttive del Consiglio CEE 26/07/2013 num. 32 art. 12, Direttive del Consiglio CEE 26/07/2013 num. 32 art. 14, Direttive del Consiglio CEE 26/07/2013 num. 32 art. 31, Direttive del Consiglio CEE 26/07/2013 num. 32 art. 46

Massime precedenti Conformi: N. 17717 del 2018 Rv. 649521 - 05

Massime precedenti Vedi: N. 32319 del 2018 Rv. 651902 - 01

Sez. **1 -**, **Ordinanza n. 3024 del 31/01/2019** (Rv. **652423 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE**. Relatore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

S. (MAGGI DANIELE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/01/2018

075002 ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE Giudizio elettorale - Impugnazione della dichiarazione di incandidabilità degli amministratori ex art. 143, comma 11, d. lgs n. 267 del 2000 - Delimitazione dell'ambito di indagine del tribunale - Valutazione della legittimità del d.p.r. di scioglimento - Esclusione - Fondamento.

La verifica giudiziale che il tribunale è chiamato a fare in ordine all'accertamento amministrativo sull'incandidabilità degli amministratori degli enti locali, ai sensi dell'art. 143, comma 11, del d. lgs. n. 267 del 2000, attiene alle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dell'organo consiliare, non alla valutazione di legittimità del provvedimento di scioglimento dell'organo, disposto con d.p.r., esulando tale valutazione dal "thema decidendum" - che è costituito dalla verifica della responsabilità degli amministratori dell'ente locale con riferimento alle condotte omissive o commissive che hanno dato causa o siano state concausa dello scioglimento dell'organo consiliare rispetto al quale l'atto di scioglimento costituisce un mero presupposto dell'indagine che il giudice deve effettuare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11

Massime precedenti Vedi: N. 15038 del 2018 Rv. 649124 - 02

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 3017 del 31/01/2019** (Rv. **652548 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**. Relatore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

W. (MASCHIETTO EVA) contro U. (DALMASSO GIOVANNI MARIA)

Rigetta, TRIBUNALE TORTONA, 24/07/2013

159018 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - IN GENERE Società - Finanziamento dei soci - Nozione di cui all'art. 2467 c.c. - Limitazione alla categoria dei contratti di credito - Esclusione - Ragioni.

La nozione di "finanziamento dei soci a favore della società" di cui all'art. 2467 c.c. non comprende i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa norma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati "in qualsiasi forma" e, quindi, ogni atto che comporti un'attribuzione patrimoniale accompagnata dall'obbligo della sua futura restituzione, senza che rilevino la misura della partecipazione sociale e l'eventuale proposizione di azioni giudiziarie volte a recuperare il credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2467

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2953 del 31/01/2019** (Rv. **652623 - 01**)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO**. Estensore: **ALBERTO PAZZI**. Relatore: **ALBERTO PAZZI**.

Y. (PUPETTI IVAN) contro P.

Rigetta, GIUDICE DI PACE PERUGIA, 06/02/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Decreto di espulsione - Nullità per omessa traduzione - Insussistenza della nullità in caso di conoscenza della lingua italiana o di altra lingua nella quale il decreto è tradotto - Accertamento in via presuntiva - Ammissibilità - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.

L'omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall'interessato, o in quella c.d. veicolare, ai sensi dell'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, comporta la nullità del provvedimento espulsivo, salvo che lo straniero conosca la lingua italiana o altra lingua nella quale il decreto è stato tradotto, circostanza accertabile anche in via presuntiva e costituente accertamento di fatto censurabile nei ristretti limiti dell'attuale disposto dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 18123 del 2017 Rv. 645055 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 3016 del 31/01/2019** (Rv. **652422 - 01**)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO**. Estensore: **MAURO DI MARZIO**. Relatore: **MAURO DI MARZIO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

E. (COGNINI PAOLO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 03/08/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Doveri di cooperazione istruttoria - Limitazioni in rapporto agli oneri di allegazione del richiedente.

Il potere-dovere del giudice di accertare, anche d'ufficio, se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine del richiedente protezione internazionale si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano costui a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi dell'art. 14, lett. c), d. lgs. n. 251 del 2007, ovvero se il grado di violenza indiscriminata abbia raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che lo straniero, se rinvio nel Paese o nella regione in questione

correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia, sorge solo dopo che il richiedente abbia adempiuto all'onere di allegare i fatti costitutivi della sua personale esposizione al rischio. Ne deriva che il giudicante non può supplire attraverso l'esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle deficienze probatorie del ricorrente su cui grava, invece, l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto circa l'individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del paese di provenienza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente adempiuto l'obbligo di cooperazione istruttoria da parte della corte territoriale che si era limitata ad acquisire d'ufficio le informazioni sul paese d'origine, previa verifica di credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell'art.3 comma 5 del d.lgs. 251 del 2007 ed aveva considerato il racconto di costui palesemente generico e carente nell'allegazione di fatti specifici).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C

Massime precedenti Conformi: N. 27336 del 2018 Rv. 651146 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3024 del 31/01/2019 (Rv. 652423 - 02)

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. Relatore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

S. (MAGGI DANIELE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/01/2018

075002 ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE Giudizio sulla incandidabilità degli amministratori locali - Rapporti tra lo scioglimento del Consiglio ex art. 143 d.lgs. n.267 del 2000 ed ex art. 141 - Prevalenza dello scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso - Fondamento.

In tema di ineleggibilità degli amministratori degli enti locali, va affermata la natura prevalente dello scioglimento del Consiglio dell'ente locale ai sensi dell'art. 143 Tuel, disposto per il verificarsi di condizionamenti di tipo mafioso, rispetto all'ipotesi di scioglimento per sopravvenuta impossibilità di funzionamento di cui all'art. 141 dello stesso testo normativo, sicché l'eventuale scioglimento disposto in base a tale ultima previsione non impedisce la pronuncia ai sensi della diversa e più grave previsione, proprio per la natura assai rilevante degli interessi in gioco ed il carattere urgente dei provvedimenti che conseguono solo all'accertamento della prima violazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 141, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3029 del 31/01/2019 (Rv. 652410 - 01)

Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: ALBERTO PAZZI. Relatore: ALBERTO PAZZI.

B. (MANNIRONI STEFANO FRANCESCO MARIA) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 07/03/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Controversie in tema di protezione internazionale - Ricorso avverso la decisione della commissione territoriale -Domanda manifestamente infondata - Indisponibilità della videoregistrazione del colloquio - Automatica necessità di audizione del richiedente - Insussistenza.

Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all'autorità giudiziaria, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all'obbligo del giudice di fissare udienza, non consegue automaticamente l'obbligo di procedere all'audizione del richiedente, ove ci si trovi in presenza di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 11, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 com. 1 lett. G

Massime precedenti Vedi: N. 17717 del 2018 Rv. 649521 - 05

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2722 del 30/01/2019 (Rv. 652547 - 01)

Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: STEFANO SCHIRO'. Relatore: STEFANO SCHIRO'.

O. (BENZONI MARTINO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 25/01/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione internazionale - Procedimento di impugnazione della decisione che determina lo Stato competente a decidere sulla domanda - Istanza di sospensiva dell'efficacia del provvedimento - Decreto di rigetto - Omessa pronuncia di decreto modificativo o confermativo o di revoca della precedente pronuncia sull'istanza di sospensiva - Conseguenze - Nullità del procedimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In caso di provvedimento "inaudita altera parte" di rigetto dell'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della decisione dell'Unità Dublino, ex art. 3, comma 3 quater, del d. lgs. n. 25 del 2008, l'omessa pronuncia, nei cinque giorni dalla scadenza del termine per il deposito di note di replica, di nuovo decreto che confermi, modifichi o revochi la decisione assunta con il decreto emesso in via interinale, non determina la nullità del procedimento e del provvedimento finale, non essendo tale nullità prevista dalla norma. (Enunciando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del tribunale che, omettendo di pronunciare nuovo decreto confermativo della pronuncia interinale, aveva riconfermato il rigetto dell'istanza solo con la decisione sul ricorso, depositata oltre i termini previsti per il deposito delle repliche).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Regolam. Comunitario del 2013 num. 604

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2722 del 30/01/2019 (Rv. 652547 - 03)

Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: STEFANO SCHIRO'. Relatore: STEFANO SCHIRO'.

O. (BENZONI MARTINO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 25/01/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione internazionale - Procedimento di impugnazione del provvedimento che determina lo Stato competente a decidere sulla domanda - Omessa produzione da parte del Ministero dell'Interno di documentazione relativa alla procedura amministrativa - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento avverso le decisioni dell'Unità Dublino, determinative dello Stato competente all'esame delle domande di protezione internazionale, non costituisce causa di nullità l'omesso deposito da parte del Ministero dell'Interno della documentazione relativa alla procedura amministrativa che ha dato luogo alla decisione impugnata, poiché l'art. 3, comma 3 quinquies, del d. lgs. n. 25 del 2008, non prescrive che tale deposito debba essere compiuto a pena di nullità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3

Sez. 1 - , **Sentenza n. 2664 del 30/01/2019** (Rv. **652683 - 01**)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: ALDO ANGELO DOLMETTA.

Relatore: ALDO ANGELO DOLMETTA. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

U. (NEVONI ROBERTO) contro S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/11/2016

081293 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATIConcordato fallimentare - Interventi di sostegno pubblico in forma di concessione di garanzia - Privilegio ex art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123 del 1998 - Sussistenza - Ragioni.

In sede fallimentare, gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godono anch'essi del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998, perché le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un disegno unitario, ed occorre comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2745, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 7, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 9 com. 5, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 9 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 21841 del 2017 Rv. 645417 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 2664 del 30/01/2019** (Rv. **652683 - 02**)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: ALDO ANGELO DOLMETTA.

Relatore: ALDO ANGELO DOLMETTA. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

U. (NEVONI ROBERTO) contro S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/11/2016

081060 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE Concordato fallimentare - Interventi di sostegno pubblico - Privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 - Carattere costitutivo della revoca - Esclusione - Ragioni.

La revoca del sostegno pubblico concesso per lo sviluppo delle attività produttive, deliberata ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998, non importa alcuna valutazione discrezionale ed è opponibile alla massa dei creditori, anche se intervenuta dopo che il beneficiario abbia proposto domanda di concordato fallimentare e lo stesso sia stato pure omologato, perché il provvedimento di revoca si limita ad accertare il venir meno di un presupposto previsto in modo puntuale dalla legge, senza che l'atto di revoca possieda alcuna valenza costitutiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 13763 del 2015 Rv. 635849 - 01, N. 4510 del 2018 Rv. 647430 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15867 del 2011 Rv. 618646 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2658 del 30/01/2019** (Rv. **652546 - 01**)

Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: MAURO DI MARZIO. Relatore: MAURO DI MARZIO. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Diff.)

A. (MARIOTTINO FABIO) contro F.

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/01/2016

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Interruzione di diritto del processo ex art. 43 l.fall. - Termine per la riassunzione - Decorrenza - Dalla

conoscenza in forma legale dell'evento interruttivo - Comunicazione del curatore alle parti interessate - Configurabilità.

In caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all'art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo secondo la previsione dell'art. 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 com. 1, Legge Falliment. art. 43 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21375 del 2017 Rv. 645921 - 01, N. 8640 del 2018 Rv. 648573 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7443 del 2008 Rv. 602192 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2722 del 30/01/2019 (Rv. 652547 - 02)

Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: STEFANO SCHIRO'. Relatore: STEFANO SCHIRO'.

O. (BENZONI MARTINO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 25/01/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione internazionale - Procedimento di impugnazione del provvedimento che determina lo Stato competente a decidere sulla domanda - Pronuncia interinale sull'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del provvedimento - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.

Il provvedimento emesso "inaudita altera parte" sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento dell'Unità Dublino, ex art.3, comma 3 quater, del d.lgs. n. 25 del 2008, non è ricorribile per cassazione in quanto privo del carattere della definitività, essendo suscettibile di conferma, modifica o revoca da parte del tribunale con successivo nuovo decreto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3

Sez. 1 - , Sentenza n. 2661 del 30/01/2019 (Rv. 652415 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: LOREDANA NAZZICONE. Relatore: LOREDANA NAZZICONE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

B. (CAMPEGIANI ALBERTO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/09/2016

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Domanda di risoluzione per inadempimento del contratto proposta dall'investitore - Accoglimento - Conseguenze - Reciproci obblighi restitutori - Restituzione del capitale investito da parte dell'intermediario - Restituzione dei titoli e del valore delle cedole da parte dell'investitore - Compensazione - Ammissibilità - Fattispecie.

058263 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE In genere.

Quando sia dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2038 c.c.; i reciproci crediti

vantati dalle parti, ove ne ricorrano i presupposti, possono compensarsi legalmente, ai sensi dell'art. 1243 c.c. (In applicazione del principio, la Corte, cassando la pronuncia impugnata ha prescritto alla Corte d'Appello in sede di rinvio: di valutare le domande restitutorie con riguardo, rispettivamente, alla somma originariamente investita ed alle cedole ed ai titoli oggetto dell'investimento; di verificare se i titoli fossero ancora nella disponibilità degli investitori; di verificare la sussistenza dei presupposti della compensazione nei limiti della coesistenza dei crediti; di statuire sulla domanda risarcitoria con riguardo al danno eventualmente residuo agli investitori dopo aver proceduto alle restituzioni dovute.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 2038

Massime precedenti Vedi: N. 6911 del 2018 Rv. 647762 - 01, N. 6664 del 2018 Rv. 648251 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 2660 del 30/01/2019 (Rv. 652622 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *Relatore:*

LOREDANA NAZZICONE. *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

M. (ANTONUCCI ARTURO) contro B. (SARZI SARTORI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 22/09/2016

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Contratti bancari – Azione per la restituzione di interessi anatocistici – Decorrenza della prescrizione in caso di versamenti solutori – Dalla data del versamento – Eccezione di prescrizione sollevata dalla banca – Onere della prova a carico del cliente.

In materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1422, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27704 del 2018 Rv. 651326 - 01, N. 18144 del 2018 Rv. 649902 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2657 del 30/01/2019 (Rv. 652545 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **CARLO DE CHIARA.**

Relatore: **CARLO DE CHIARA.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)*

F. (LAZZATI MARCELLO) contro U. (DE SENSI VINCENZO)

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE MONZA, 05/03/2013

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Fallimento del terzo datore di ipoteca - Domanda di insinuazione al passivo del creditore ipotecario - Necessità - Ragioni.

I titolari di diritti d'ipoteca sui beni immobili compresi nel fallimento e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, dopo la riforma introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006 devono avvalersi, ai sensi del novellato art. 52, comma 2, l.fall., del procedimento di

verificazione dello stato passivo di cui al capo V della l.fall., prescrivendo oggi il nuovo art. 92 l.fall. che l'avviso circa la facoltà di partecipare al concorso sia comunicato non soltanto ai creditori, ma anche "ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito".

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 com. 2, Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93

Massime precedenti Difformi: N. 18082 del 2018 Rv. 649666 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2458 del 29/01/2019 (Rv. 652462 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.**

Relatore: **MASSIMO FALABELLA.**

S. (GILARDONI MASSIMO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE BRESCIA, 09/03/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 015782/2014 63219801

Massime precedenti Conformi: N. 15782 del 2014 Rv. 632198 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 2472 del 29/01/2019 (Rv. 652682 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.** *Relatore:* **GIULIA IOFRIDA.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)*

M. (GERMANA' ANNALISA) contro B. (CARBONETTI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 14/03/2014

033001 BORSA - IN GENERE Servizi di investimento finanziari - Dichiarazione resa su modulo prestampato dalla banca circa la consapevolezza del conflitto di interessi della banca mandataria - Modalità dell'adempimento degli obblighi informativi a carico degli intermediari - Art. 27 Regolamento Consob n. 11522 del 1998.

Secondo quanto prescritto dall'art. 27 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, il conflitto di interessi nel quale versi la banca mandataria deve essere graficamente evidenziato sui documenti predisposti dall'intermediario attraverso una differenziazione nello stile o nel carattere idonea a renderla evidente rispetto al resto del contratto; non è perciò sufficiente, per ritenere assolto l'obbligo informativo incombente sull'intermediario, la dichiarazione contrattuale resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, circa le informazioni ricevute sull'esistenza di un conflitto di interessi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 4620 del 2015 Rv. 634934 - 01, N. 3658 del 2018 Rv. 646885 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26724 del 2007 Rv. 600330 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2477 del 29/01/2019** (Rv. **652544 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** Estensore: **ROSARIO CAIAZZO.**

Relatore: **ROSARIO CAIAZZO.** P.M. **ZENO IMMACOLATA.** (Conf.)

C. (GIGLIO GAETANO) contro D. (PICCOLO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 10/03/2014

114006 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE Termini per il compimento del collaudo - Possibilità per l'appaltatore di agire per il pagamento - Decorrenza del termine di prescrizione - Fondamento normativo - Art. 5 della l. n. 741 del 1981 - Portata.

In tema di appalti pubblici, l'art. 5 della l. n. 741 del 1981, che è norma di carattere generale applicabile a tutte le procedure di esecuzione di opere pubbliche, nel prevedere i termini entro i quali deve essere compiuto il collaudo, delinea con certezza il periodo superato il quale, perdurando l'inerzia dell'ente committente, quest'ultimo deve ritenersi inadempiente, con la duplice conseguenza che l'appaltatore può agire per il pagamento senza necessità di mettere in mora l'Amministrazione e che, dalla scadenza del predetto termine, inizia a decorrere la prescrizione del credito.

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 17314 del 2011 Rv. 619160 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16740 del 2011 Rv. 619697 - 01, N. 28426 del 2011 Rv. 620965 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 2473 del 29/01/2019** (Rv. **652421 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **MASSIMO FALABELLA.** Relatore:

MASSIMO FALABELLA. P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Diff.)

S. (VITALI PAOLO) contro S. (BAGNARDI ROBERTO MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/10/2015

031063 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - CONTRAFFAZIONE
Uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall'imprenditore concorrente - Appropriazione o contraffazione del marchio - Configurabilità - Tutela del marchio e repressione della concorrenza sleale - Cumulabilità - Sussistenza.

L'attività illecita, consistente nell'appropriazione o nella contraffazione di un marchio, mediante l'uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall'imprenditore concorrente, può essere da quest'ultimo dedotta a fondamento non soltanto di un'azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, ma anche, e congiuntamente, di un'azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità fra i rispettivi prodotti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2958, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 56

Massime precedenti Conformi: N. 16647 del 2008 Rv. 604041 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2479 del 29/01/2019** (Rv. **652621 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** Estensore: **LAURA TRICOMI.** Relatore:

LAURA TRICOMI. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** (Conf.)

C. (MARZIALE LUCIO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/02/2018

075018 ELEZIONI - ELETTORATO - ATTIVO - DIRITTO DI VOTO - LIMITAZIONI - SENTENZA
PENALE Condanna penale passata in giudicato - Pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici - Cancellazione dalle liste elettorali - Irrilevanza della distanza temporale tra la

commissione del reato e l'irrogazione della pena - Irrilevanza della mancata considerazione della pericolosità sociale - Ragioni.

La cancellazione dalle liste elettorali conseguente a condanna penale passata in giudicato è legata alla gravità del reato e, conformemente all'art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione EDU (Grande Camera, sentenza 22 maggio 2011, Scoppola c. Italia, 3) non ha carattere generale ed automatico e non è applicata in modo indiscriminato. Al riguardo, non rileva né la distanza temporale tra la commissione del fatto-reato ed il momento dell'irrogazione della pena, poiché questa scatta, nell'interesse del condannato, al momento della sua definitività sia in relazione alle pene principali che a quelle accessorie, né la mancata considerazione della non ricorrenza della pericolosità sociale, giacché l'estinzione delle pene accessorie è conseguibile mediante la riabilitazione, concedibile in presenza dei differenti requisiti di cui all'art. 179 c.p.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 19, Cod. Pen. art. 20, Cod. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 178, Cod. Pen. art. 179 CORTE COST., Cod. Pen. art. 203 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/03/1967 num. 223 art. 2 com. 1 lett. E, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 3, Costituzione art. 1, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, Costituzione art. 48

Massime precedenti Conformi: N. 788 del 2006 Rv. 588432 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 2461 del 29/01/2019 (Rv. 652420 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **CARLO DE CHIARA.** *Relatore:* **CARLO DE CHIARA.** *P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)*

U. (PETRELLA VINCENZO) contro I. (ACTIS GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 31/01/2012

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Produzione di documenti in appello - Obbligo di esame da parte del giudice - Condizioni - Allegazione delle ragioni di rilevanza - Necessità.

La mera produzione di un documento in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato, ai fini dell'integrazione della ingiustizia della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 8377 del 2009 Rv. 608001 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 2462 del 29/01/2019 (Rv. 652414 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **MARIA ACIERNO.** *Relatore:* **MARIA ACIERNO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)*

B. (MUZI GIOVANNI) contro B. (COPPOTELLI PIERA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/10/2015

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia - Giudizi di opposizione - Art. 1, comma 53, del d.lgs. n. 72 del 2015, entrato in vigore il 26.6.2015 - Obbligo della pubblicità dell'udienza - Applicabilità ai giudizi in corso - Entrata in vigore anteriormente alla proposizione del ricorso per cassazione - Necessità di contestare la violazione dell'obbligo di pubblicità nel ricorso - Sussistenza - Fattispecie.

Nel giudizio di opposizione alle sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia, il vizio dipendente dalla omessa celebrazione dell'udienza pubblica, prevista dall'art. 145, comma 6, del d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), come mod. dall'art. 1, comma 53, del d.lgs. n. 72 del 2015, anche in relazione ai giudizi pendenti, deve essere fatto valere dalla parte interessata entro i termini di cui all'art. 157, comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha giudicato intempestiva la contestazione della nullità dell'udienza perché celebrata in camera di consiglio, invocata dalla parte solo nella memoria conclusionale del ricorso per cassazione, sebbene il ricorso fosse stato introdotto dopo l'entrata in vigore della nuova normativa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 com. 6, Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 1 com. 53, Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 2 com. 5

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2105 del 24/01/2019 (Rv. 652461 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

G. (DE CATERINI PAOLO) contro C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE PERUGIA, 10/04/2018

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Associazione politica non riconosciuta - Ricorso monitorio per il pagamento di contributi ex art. 16, c. 3, l. 515 del 1993 e art. 6 l. n. 195 del 1974 - Causa relativa a diritti di obbligazione - Eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito - Onere di contestazione specifica dei singoli criteri concorrenti e della relativa prova - Sussistenza - Contestazione del "forum destinatae solutionis" - Onere probatorio - Contenuto.

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto da un'associazione politica nei confronti della Camera dei deputati per il pagamento del contributo dovuto a titolo di concorso nelle spese sostenute dai partiti o dai movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante nelle elezioni al Parlamento europeo, venendo in rilievo una controversia relativa a diritti di obbligazione, grava sull'opponente che eccepisca l'incompetenza del giudice adito, l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei criteri concorrenti di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. In particolare, quanto alla contestazione del criterio del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, l'opponente è tenuto a fornire la prova dell'ubicazione della sede legale o di fatto dell'associazione, anche mediante la produzione dello statuto, ovvero con altri elementi inerenti al luogo ove si svolgono le assemblee della formazione politica o dove si assumono le decisioni di rilievo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Legge 10/12/1993 num. 515 art. 16 com. 3, Legge 02/05/1974 num. 195 art. 6

Sez. 1 - , Sentenza n. 2074 del 24/01/2019 (Rv. 652680 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: MAURO DI MARZIO. Relatore: MAURO DI MARZIO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (GATTO ANDREA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/10/2016

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Apparecchiature utilizzate per le intercettazioni telefoniche – Noleggio ad una Procura della Repubblica – Liquidazione del compenso – Applicazione della disciplina di cui all'art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002 – Necessità.

In materia di spese di giustizia, la liquidazione del compenso per il noleggio ad una Procura della Repubblica di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche ed ambientali, intendendosi con ciò la messa a disposizione delle menzionate apparecchiature e, se del caso, del personale addetto al loro funzionamento, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 168 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Riferimenti normativi: DPR 03/05/2002 num. 115 art. 168

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 1717 del 23/01/2019** (Rv. **652287 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **GIACINTO BISOGNI**. Relatore: **GIACINTO BISOGNI**.

C. (MIGLIACCIO LUIGI) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/12/2016

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Giudizi dinanzi al tribunale iniziati dopo il 30 giugno 2014 ed anche anteriori alla modifica dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012 ad opera del d.l. n. 83 del 2015 - Deposito per via telematica anziché con modalità cartacee - Mera irregolarità - Raggiungimento dello scopo - Fattispecie.

Nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell'art. 16 bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012, introdotta dal d.l. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti. (Nella specie, la S.C. ha considerato tempestivo -nel regime vigente alla data successiva del 30 giugno 2014- il reclamo proposto in via telematica e non cartacea, preso in carico dall'ufficio giudiziario, avverso il diniego del Tribunale per i minorenni alla permanenza in Italia del familiare a supporto del figlio minore ex art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16, Decreto Legge 27/06/2015 num. 83, Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1 com. 19 lett. 2, Legge 06/08/2015 num. 132 art. 19, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31

Massime precedenti Conformi: N. 9772 del 2016 Rv. 639888 - 01

Sez. **1 - , Ordinanza n. 1883 del 23/01/2019** (Rv. **652413 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **FRANCESCO TERRUSI**.

Relatore: **FRANCESCO TERRUSI**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

B. (BOCCI ANNALISA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 11/12/2017

002006 ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI Relazioni degli assistenti sociali e degli psicologi - Utilizzo da parte del giudice - Valore indiziario - Violazione del diritto di difesa dei genitori - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, le relazioni degli assistenti sociali e degli psicologi, ancorché non asseverate da giuramento, costituiscono, nel quadro dei rapporti informativi, degli accertamenti e delle indagini da compiere in via sommaria e secondo il rito camerale, indizi sui quali il giudice può fondare il proprio convincimento e la cui valutazione non comporta violazione del diritto di difesa dei genitori, atteso che questi ultimi, nel successivo giudizio di impugnazione della dichiarazione di adottabilità (e già in precedenza nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di adottabilità), hanno diritto di prendere cognizione delle relazioni, nonché di controdedurre e di offrire prova contraria.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17

Massime precedenti Conformi: N. 232 del 2013 Rv. 624638 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 1881 del 23/01/2019** (Rv. **652411 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** Estensore: **MAURO DI MARZIO.** Relatore: **MAURO DI MARZIO.** P.M. **ZENO IMMACOLATA.** (Conf.)

D. (PATARINI ALBERTO) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/07/2013

074005 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA
Inadempimento degli obblighi da parte dell'assegnatario - Precedente presentazione di domanda di cessione in proprietà - Irrilevanza.

In tema di edilizia residenziale pubblica, il potere dell'ente gestore di disporre la decadenza o revoca dell'assegnazione, in caso di inadempienza dell'assegnatario ai suoi obblighi, quale quella di occupare stabilmente l'alloggio e non cederlo a terzi (salva l'ipotesi di preventiva autorizzazione alla locazione in favore dell'assegnatario con patto di futura vendita), deve essere riconosciuto, anche nella disciplina introdotta dalle leggi n. 513 del 1977 e n. 457 del 1978, indipendentemente dalla maturazione dei presupposti per l'acquisto della proprietà e dalla presentazione della relativa domanda, fino a quando non si perfezioni l'acquisto stesso con il trasferimento del bene.

Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513, Legge 05/08/1978 num. 457

Massime precedenti Conformi: N. 3777 del 2000 Rv. 535134 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 1882 del 23/01/2019** (Rv. **652412 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** Estensore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** Relatore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** (Diff.)

G. (CONTALDI MARIO) contro G. (CORONATI RODOLFO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/06/2014

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Funzione assistenziale, compensativa e perequativa - Fattispecie.

Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede ai fini dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, l'applicazione dei criteri contenuti nella prima parte della norma, i quali costituiscono, in posizione equiordinata, i parametri cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio, premessa la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, avrà ad oggetto, in particolare, contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. (Nella specie, la Corte ha confermato la decisione della Corte di merito che, attenendosi ai criteri di cui sopra, ha considerato, nella determinazione dell'assegno, sia il presupposto assistenziale derivante dalla mancanza di attività lavorativa della moglie, sia quello perequativo, valutandone l'apporto al ménage familiare riconnesso alla cura del figlio autistico).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 1874 del 23/01/2019** (Rv. **652681 - 02**)

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. Relatore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)

Z. (BUFFONI BARBARA) contro G. (BORGHI LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/10/2014

138264 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE Prova testimoniale - Modo di deduzione - Requisiti.

L'art. 244 c.p.c., nell'esigere l'indicazione specifica dei fatti sui quali è dedotta la prova testimoniale, pur non imponendo alla parte l'onere di precisare in ogni dettaglio le circostanze articolate nei relativi capitoli, richiede che la specificazione ponga il giudice in grado di stabilire se la prova sia influente e pertinente, consentendo altresì alla controparte di esercitare il diritto alla prova contraria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3716 del 1983 Rv. 428625 - 01, N. 12642 del 2003 Rv. 566364 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 1875 del 23/01/2019** (Rv. **652419 - 01**)

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. Relatore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)

C. (MANTELLI GRAZIA MARIA) contro G. (SIGILLO' ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/02/2016

122029 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IMMAGINE - IN GENERE Fotografie relative alla vita privata di una persona nota - Illecita divulgazione - Pregressa manifestazione di volontà del titolare del diritto di vietarne a chiunque la pubblicazione - Diritto al risarcimento del danno patrimoniale - Fondamento.

Dall'espressa volontà di vietare la pubblicazione di foto relative alla propria vita privata, riferita ad un soggetto molto conosciuto (nella specie un notissimo attore) non discende l'abbandono del diritto all'immagine che ben può essere esercitato, per un verso, mediante la facoltà, protratta per il tempo ritenuto necessario, di non pubblicare determinate fotografie, senza che ciò comporti alcun effetto ablativo e, per altro verso, mediante la scelta di non sfruttare economicamente i propri dati personali, perché lo sfruttamento può risultare lesivo, in prospettiva, del bene protetto. Ne consegue che, nell'ipotesi di plurime violazioni di legge dovute alla pubblicazione e divulgazione di fotografie in dispregio del divieto, non può escludersi il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che ben può essere determinato in via equitativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 96, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 97, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 98, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 152, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101

Massime precedenti Vedi: N. 22513 del 2004 Rv. 578339 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 1874 del 23/01/2019** (Rv. **652681 - 01**)

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. Relatore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)

Z. (BUFFONI BARBARA) contro G. (BORGHI LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/10/2014

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Termini processuali - Computo - Sospensione feriale ex art. 1 l. n. 742 del 1969 - Deroga per le cause inerenti ad obblighi alimentari - Estensione alle cause di separazione giudiziale dei coniugi - Esclusione - Pendenza in fase d'impugnazione anche per le statuizioni in materia di alimenti - Irrilevanza.

La deroga della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui all'art. 1 della l. n. 742 del 1969 prevista per le cause inerenti ad obblighi alimentari, non può essere estesa alle cause di separazione giudiziale dei coniugi, ancorchè pendenti in fase d'impugnazione con riguardo anche alle statuizioni adottate in materia di alimenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 17750 del 2009 Rv. 609412 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 1871 del 23/01/2019** (Rv. **652409 - 01**)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: MASSIMO FALABELLA. Relatore: MASSIMO FALABELLA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

Z. (AURELI STANISLAO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 25/11/2011

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Consegna al creditore, da parte del debitore, di assegno bancario o circolare all'ordine di terzo e da questi girato in bianco - Pagamento del debitore al creditore - Sussistenza - Revocabilità - Condizioni.

171010 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN BIANCO In genere.

In tema di revocatoria fallimentare, la consegna al proprio creditore, da parte del debitore, di un assegno bancario o circolare all'ordine di altro soggetto, e da questi girato in bianco, si presume, salvo prova contraria, che integri pagamento da parte del debitore stesso che abbia operato la consegna ed è come tale revocabile nel concorso dei presupposti di cui all'art. 67 l.fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1992, Cod. Civ. art. 2003, Cod. Civ. art. 2004, Cod. Civ. art. 2008, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 20, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 15688 del 2013 Rv. 627233 - 01, N. 63 del 2012 Rv. 621315 - 01, N. 4089 del 1968 Rv. 337745 - 01, N. 15082 del 2018 Rv. 649570 - 01, N. 6282 del 2016 Rv. 639198 - 01, N. 3665 del 1981 Rv. 414294 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 1665 del 22/01/2019** (Rv. **652408 - 01**)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO**. Estensore: **GUIDO MERCOLINO**. Relatore: **GUIDO MERCOLINO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Diff.)

N. (MAESTRI ANDREA) contro M.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE FERRARA, 14/03/2017

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Provvedimento di espulsione - - Art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1986 - Applicabilità - Condizioni - Effettività dei legami familiari - Sufficienza - Fattispecie.

L'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2007), il quale impone di tenere conto nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza dei legami con il suo Paese di origine, si applica, con valutazione da effettuarsi caso per caso, anche al cittadino straniero che pure non si trovi nella posizione di formale richiedente il ricongiungimento familiare. (In applicazione del principio, la Corte ha cassato con rinvio il provvedimento di rigetto dell'opposizione ad espulsione, pronunciato dal giudice di pace nei confronti dello straniero coniugato con una connazionale regolarmente soggiornante in Italia).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2, Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 14

Massime precedenti Conformi: N. 18689 del 2017 Rv. 645470 - 02

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 1577 del 22/01/2019** (Rv. **652673 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **PIETRO CAMPANILE**. Relatore: **PIETRO CAMPANILE**.

S. (GRANARA DANIELE) contro S. (SANTUCCI ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 26/10/2015

008021 ALIMENTI - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE - SENTENZE DETERMINATIVE Giudizio per l'accertamento di obbligazioni alimentari - Mutamento delle condizioni economiche delle parti intervenute nel corso del giudizio - Rilevanza - Ragioni - Fattispecie.

Nel giudizio relativo alla prestazione di alimenti, stante l'inequivoco tenore dell'art. 440 c.c., occorre tener presenti i mutamenti delle condizioni economiche delle parti verificatesi in corso di causa. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che, ai fini della quantificazione dell'assegno alimentare dovuto dal fratello nei confronti della sorella, aveva tenuto conto dell'attribuzione in favore di quest'ultima di un trattamento pensionistico nonché della percezione di ulteriori somme, vicende intervenute in corso di causa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 433, Cod. Civ. art. 439, Cod. Civ. art. 440

Massime precedenti Conformi: N. 1231 del 1967 Rv. 327734 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15397 del 2013 Rv. 626878 - 01, N. 337 del 1971 Rv. 349856 - 01

Sez. **6 - 1**, **Ordinanza n. 1578 del 22/01/2019** (Rv. **652674 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **GIACINTO BISOGNI**. Relatore: **GIACINTO BISOGNI**.

A. (TATO' MARIA ALESSANDRA) contro C.

Regola competenza

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale - Regolamento di competenza - Criterio stabilito dagli artt. n. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 e n. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Formule applicabili "ratione temporis" – Competenza del tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale – Fattispecie.

E' competente a decidere sul ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale, nel caso in cui il ricorrente non sia presente in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'art. 1 sexies del d.l. n. 416 del 1989, come conv. - in base alla normativa applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 13 del 2017 - il tribunale in composizione monocratica del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, o la sua sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha confermato l'ordinanza del giudice monocratico del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello, il quale aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, non essendo il richiedente asilo ospite presso un centro di accoglienza della Regione ed essendo stato il provvedimento impugnato pronunciato dalla Commissione territoriale di altra Regione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 23577 del 2010 Rv. 615180 - 01, N. 18723 del 2010 Rv. 614426 - 01

Sez. **1 -**, **Ordinanza n. 1465 del 18/01/2019** (Rv. **652406 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **MASSIMO FALABELLA**. Relatore: **MASSIMO FALABELLA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

B. (PUGLIESI MARCO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/04/2016

081107 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE Società in liquidazione – Cancellazione dal registro delle imprese – A seguito di conclusione di procedimento liquidatorio – Fallibilità – Limiti – Possibilità di invocare la manleva in relazione alla posizione debitoria – Sufficienza – Esclusione.

Il fallimento della società cancellata dal registro delle imprese a seguito di conclusione del procedimento di liquidazione in tanto può essere dichiarato in quanto al manifestarsi di un nuovo debito, entro il termine di cui all'art. 10, comma 2, l.fall., non si contrapponga l'emersione di una situazione creditoria idonea ad assicurarne il soddisfacimento. Quest'ultima non può essere, tuttavia, rappresentata dal diritto di manleva eventualmente correlato al debito rimasto insoddisfatto, posto che la garanzia in parola opera solo in conseguenza dell'adempimento, da parte del garantito, dell'obbligazione principale, palesandosi inidonea ad incidere sulla dinamica attuativa della medesima obbligazione, proprio perché suscettibile di rimanere inadempita.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Massime precedenti Vedi: N. 25167 del 2016 Rv. 642141 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 1391 del 18/01/2019** (Rv. **652403 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **MAURO DI MARZIO**. Relatore: **MAURO DI MARZIO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

T. (BISSOCOLI GIOVANNI) contro B. (MARTINI GIAMPIERO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FERRARA, 09/04/2013

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Amministrazione straordinaria- Crediti sorti nel corso della procedura di amministrazione straordinaria - Insinuazione tardiva - Termine di decadenza previsto dall'art. 101, commi 1 e 2, l.fall. - Applicazione - Esclusione.

L'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura di amministrazione straordinaria non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 101, commi 1 e 2, l.fall.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 53, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 101

Massime precedenti Conformi: N. 16218 del 2015 Rv. 636329 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 1389 del 18/01/2019** (Rv. **652402 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **MAURO DI MARZIO**. Relatore: **MAURO DI MARZIO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

F. (MASTURSI LUIGI) contro S. (MURINO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 06/05/2013

138111 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE Fallimento - Data certa - Documenti di trasporto - Rilevanza - Limiti.

Poiché l'art. 2704 c.c. fa discendere la certezza della data della scrittura privata non autenticata rispetto ai terzi, oltre che dalla registrazione ovvero dagli eventi specificamente considerati dalla norma, anche dal verificarsi di un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento, la certezza della data di una fattura, nei riguardi del curatore fallimentare, non può essere desunta dai documenti di trasporto ad essa relativi, ove, a propria volta, non abbiano data certa e non siano quindi opponibili al fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704

Massime precedenti Vedi: N. 17926 del 2016 Rv. 641344 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 1463 del 18/01/2019** (Rv. **652648 - 01**)

Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C.**. Estensore: **GIULIA IOFRIDA**.

Relatore: **GIULIA IOFRIDA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

S. (ZIMATORE VALERIO) contro R. (CALOGERO MARIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 26/03/2013

035002 CALAMITA' PUBBLICHE - CALAMITA' NATURALI - IN GENERE Contributo in favore delle aziende agricole colpite dalle gelate - Regione Calabria – Art. 5, comma 3, d.l. n. 319 del 1987 conv. con l. n. 400 del 1987 - Erogazione - Limiti – Fondo di solidarietà di cui alla l. n. 590 del 1981.

Il diritto soggettivo dell'agricoltore al contributo "una tantum" previsto dall'art. 5, comma 3, del d.l. n. 319 del 1987, conv., con modif., in l. n.400 del 1987, in favore delle aziende agricole colpite dalle gelate nell'annata agraria 1987, erogato dalla regione Calabria, è

subordinato al limite oggettivo dello stanziamento dei fondi, posto che l'art. 7 del citato decreto pone a carico dello Stato un contributo straordinario annuo all'interno del quale vanno reperiti i fondi che le regioni sono autorizzate ad erogare ai coltivatori. Ne consegue che, non essendo previsto a loro carico l'obbligo di reperire direttamente i fondi per far fronte ai danni derivanti dalle calamità naturali, il predetto contributo in tanto può essere versato agli aventi diritto, in quanto vi sia capienza nei fondi messi a disposizione dal Fondo di solidarietà previsto dall'art. 1 della l. n. 590 del 1981 alla regione tenuta all'erogazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/07/1987 num. 319 art. 5 com. 3, Decreto Legge 31/07/1987 num. 319 art. 7 com. 2, Legge 03/10/1987 num. 400, Legge 15/10/1981 num. 590 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 2786 del 2013 Rv. 625030 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 1452 del 18/01/2019 (Rv. 652804 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.** *Relatore:* **GIULIA IOFRIDA.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

O. (VASSALLE ROBERTO) contro C. (LORI MARA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/11/2013

058193 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE Prova dell'esistenza del negozio - Produzione in giudizio della scrittura - Necessità - Ammissione delle parti in ordine all'esistenza del negozio - Irrilevanza - Fattispecie.

Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta "ad substantiam", la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che, in un contratto di intermediazione finanziaria, aveva ritenuto di poter determinare la controprestazione dovuta dal cliente all'investitore in base ad una clausola del contratto, sottoscritta dall'investitore, che rimandava ad un "prospetto allegato riportante l'ammontare delle commissioni..", prospetto mai prodotto, ma la cui esistenza era incontestata tra le parti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/02/1998 num. 58, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2725

Massime precedenti Conformi: N. 26174 del 2009 Rv. 610976 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 1454 del 18/01/2019 (Rv. 652620 - 01)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *Relatore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

F. (DE MARCHI CLAUDIA) contro B. (GIRINO EMILIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/10/2016

058237 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE Irrevocabilità - Limiti – Concorde manifestazione di volontà delle parti idonea a far venir meno la fattispecie estintiva - Configurabilità - Forma.

Sebbene il recesso sia atto irrevocabile dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto notizia ai sensi dell'art. 1334 c.c., ciò non esclude che le parti, nel rispetto dell'autonomia contrattuale, possano far venire meno gli effetti della fattispecie estintiva, ponendo in essere una concorde manifestazione di volontà che, nel caso di contratto in forma scritta "ad substantiam", deve risultare da atto scritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1372 com. 1, Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13090 del 2011 Rv. 617645 - 01, N. 7543 del 2016 Rv. 639491 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1399 del 18/01/2019 (Rv. 652405 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: MASSIMO FALABELLA. Relatore: MASSIMO FALABELLA. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

S. (CAPPELLO PIER LUIGI) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 28/02/2013

081192 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO Revocatoria fallimentare - Cessione di polizze in pegno – Attribuzione dell'equivalente – Computo.

La cessione di polizze di pegno in funzione solutoria di un debito pecuniario scaduto ed esigibile, costituisce mezzo anormale di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, comma 1, n. 2, l.fall.pertanto, in ipotesi di vittorioso esperimento dell'azione revocatoria fallimentare, qualora le polizze anzidette non vengano restituite, si farà luogo all'attribuzione dell'equivalente, consistente, non già nell'originario valore di stima del bene pignoratizio, ma nella differenza tra il valore stimato di quest'ultimo e l'importo dovuto, ai fini dell'estinzione del debito, all'istituto presso il quale il bene in parola risulta essere stato pignorato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 1 lett. 2

Massime precedenti Conformi: N. 4568 del 1982 Rv. 422537 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1394 del 18/01/2019 (Rv. 652404 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: ALBERTO PAZZI. Relatore: ALBERTO PAZZI. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.)

G. (BISCOTTO BRUNO) contro F.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 14/02/2014

081230 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO Decreto di liquidazione del compenso finale - Irrevocabilità - Fondamento.

Il decreto con il quale il tribunale liquida, dopo l'approvazione del rendiconto, il compenso finale al curatore ha natura decisoria e carattere definitivo; esso non è soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 39 l.fall., è impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost. ma non è suscettibile di essere revocato o modificato dall'autorità giudiziaria che lo ha emesso, consumando questa, con la sua adozione, il proprio potere decisionale. (In applicazione del suesposto principio, la S.C. ha annullato il provvedimento con il quale il tribunale, su impulso di parte, aveva modificato un proprio precedente decreto di liquidazione).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3, Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 550 del 1963 Rv. 260731 - 01, N. 22010 del 2007 Rv. 599330 - 01, N. 7591 del 2016 Rv. 639258 - 01, N. 24044 del 2015 Rv. 637711 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 1452 del 18/01/2019** (Rv. **652804 - 02**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **GIULIA IOFRIDA**. Relatore: **GIULIA IOFRIDA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

O. (VASSALLE ROBERTO) contro C. (LORI MARA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/11/2013

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Nullità della clausola determinativa del compenso dell'intermediatore - Applicabilità dell'art. 1419 c.c., comma 2 – Esclusione - Fondamento.

058105 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - PARZIALE In genere.

In tema di intermediazione finanziaria, la nullità della clausola relativa alla determinazione del corrispettivo dovuto all'intermediario, in presenza dei presupposti stabiliti dall'art. 1419 comma 2 c.c., non determina la nullità dell'intero contratto, applicandosi in tal caso, l'art. 23 TUF, norma di carattere speciale, che, proprio a tutela dell'investitore, prevede, in caso di nullità della predetta clausola, che quest'ultimo nulla debba all'intermediario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419 com. 2, Decreto Legisl. 28/02/1998 num. 58 art. 23

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 1466 del 18/01/2019** (Rv. **652407 - 02**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **MASSIMO FALABELLA**. Relatore: **MASSIMO FALABELLA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

V. (FLORIO VINCENZO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/06/2016

081107 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE Agente immobiliare – Fallibilità – Presupposto dell'esercizio dell'impresa – Sussistenza – Nozione di impresa – Elementi identificativi – Scarsità dei beni predisposti – Incidenza - Esclusione.

In tema di fallibilità dell'impresa individuale di mediatore professionale, gli elementi identificativi dell'impresa commerciale di cui all'art. 2082 c.c. sono costituiti dalla professionalità e dall'organizzazione, intesa come svolgimento abituale e continuo dell'attività nonché sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali, al di là della scarsità dei beni predisposti, tanto più quando l'attività non necessiti di mezzi materiali e personali rilevanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9102 del 2003 Rv. 564020 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 1464 del 18/01/2019** (Rv. **652649 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **MASSIMO FALABELLA**. Relatore: **MASSIMO FALABELLA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

B. (SCORZA GIUSEPPE) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AREZZO, 22/12/2011

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Contratto di conto corrente – Rapporti esauriti prima dell'entrata in vigore della l. n. 2 del 2009 – Verifica del superamento del tasso soglia 'anti usura' – Rilevanza della commissione massimo scoperto – Sussiste – Comparazioni da effettuare.

In materia di contratto di conto corrente bancario, ed in riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore al primo gennaio 2010 – data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009 – al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell'interesse praticato in concreto con il "tasso soglia", nonché della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 2008, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Tale operazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta il disposto di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996.

Riferimenti normativi: Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2 com. 1, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 2 bis

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 16303 del 2018 Rv. 649294 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1466 del 18/01/2019 (Rv. 652407 - 01)

Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:*

MASSIMO FALABELLA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

V. (FLORIO VINCENZO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/06/2016

081107 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE Insolvenza - Presupposti - Natura civile o commerciale del debito - Limitazione della garanzia patrimoniale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

Ai fini della sussistenza del presupposto dell'insolvenza, l'ordinamento italiano non distingue tra i debiti di un imprenditore individuale, in ragione della natura civile o commerciale di essi, in quanto non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle obbligazioni contratte, tutte ugualmente rilevanti sotto il profilo dell'esposizione del debitore al fallimento; solo l'alterità soggettiva (ad esempio, in caso di impresa gestita tramite una società di capitale unipersonale) introduce un criterio diverso di imputazione dei rapporti obbligatori, in base al principio dell'autonomia patrimoniale perfetta.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 1, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 8930 del 2012 Rv. 622860 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1234 del 17/01/2019 (Rv. 652672 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.**

Relatore: **MAURO DI MARZIO.**

B. (SANVITALE MARCO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 17/05/2017

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Ricorso alla presunzione e valutazione degli elementi presuntivi - Decisione del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.

In tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1216 del 2006 Rv. 587998 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2019 (Rv. 652671 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **MAURO DI MARZIO.**

Relatore: **MAURO DI MARZIO.**

B. (PECORA FRANCESCO) contro F. (COEN STEFANO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BERGAMO, 25/01/2016

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Sindacato sulla valutazione delle prove - Oneri di allegazione - Limiti - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si allegghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 116

Massime precedenti Conformi: N. 27000 del 2016 Rv. 642299 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 781 del 15/01/2019 (Rv. 652401 - 01)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** Estensore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.**

Relatore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro K.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE FIRENZE, 27/11/2015

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Espulsione - Art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata - Ambito di applicazione - Valutazione caso per caso - Legami familiari - Nozione - Rilevanza - Limiti.

In tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine, si applica - con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost. Tuttavia il giudice del merito è tenuto, onde pervenire all'applicazione della tutela rafforzata di cui al citato art.13, comma 2 bis, a dare conto di tutti gli elementi qualificanti l'effettività di detti legami (rapporto di coniugio,

durata del matrimonio, nascita di figli e loro età, convivenza, dipendenza economica dei figli maggiorenni etc) oltre che delle difficoltà conseguenti all'espulsione, senza che sia possibile, fuori dalla valorizzazione in concreto di questi elementi, fare riferimento ai criteri suppletivi relativi alla durata del soggiorno, all'integrazione sociale nel territorio nazionale, ovvero ai legami culturali o sociali con il Paese di origine.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2, Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115

Massime precedenti Vedi: N. 15362 del 2015 Rv. 637091 - 01, N. 23957 del 2018 Rv. 650406 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 636 del 14/01/2019 (Rv. 652396 - 01)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **MARCO MARULLI.** *Relatore:* **MARCO MARULLI.** *P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)*

G. (SANDULLI PIERO) contro F. (DI MARTINO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/03/2014

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Giudizio di rinvio - "Thema decidendum" - Questioni conoscibili d'ufficio non rilevate nel giudizio di cassazione - Deduzione o esaminabilità - Esclusione - Ragioni.

Il giudice del rinvio è investito della controversia nei limiti segnati dalla decisione di legittimità relativamente alle questioni da essa decise e non può, quindi, riesaminare gli antecedenti logici e giuridici delle stesse. Ne consegue che il giudice di rinvio, in virtù del "dictum" della Corte remittente sulla censura di contraddittorietà di un lodo arbitrale in quanto tenuto ad accertare se, nel risarcimento del danno da risoluzione, si fosse tenuto conto delle anticipazioni effettuate dal committente alla ditta appaltatrice ha, correttamente, ritenuto assorbite, nel rispetto del "thema decidendum" e del giudicato implicito, le questioni sollevate sulla tardività delle riserve e sul quantum risarcitorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 11939 del 2006 Rv. 589566 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 640 del 14/01/2019 (Rv. 652398 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.**

Relatore: **MAURO DI MARZIO.** *P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)*

M. (MARTIGNETTI MARIA) contro R. (CARUGNO CUCCIA RAFFAELLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/09/2015

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Nozione - Distinzione tra violazione e falsa applicazione - Individuazione - Erronea ricognizione della fattispecie concreta - Nozione - Estraneità al vizio della violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio

di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 24155 del 2017 Rv. 645538 - 03, N. 18782 del 2005 Rv. 583680 - 01, N. 195 del 2016 Rv. 638425 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 646 del 14/01/2019 (Rv. 652400 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **EDUARDO CAMPESE.** *Relatore:* **EDUARDO CAMPESE.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

I. (VACCARELLA ROMANO) contro F. (IOFFREDI VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/11/2013

081089 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M. Legittimazione del P.M. ex art. 7, n. 1, l.fall. - Emersione dell'insolvenza solo in casi di procedimento penale - Esclusione - Desumibilità anche da condotte non riconducibili a reato ovvero in relazione a procedimenti penali non aperti - Configurabilità.

Il Pubblico Ministero è legittimato a richiedere il fallimento, ai sensi dell'art. 7, n. 1, l.fall., non solo qualora apprenda la "notitia decoctionis" da un procedimento penale pendente, ma anche ogni qualvolta la decozione emerga dalle condotte specificamente indicate nella norma sopra indicata, le quali non sono necessariamente esemplificative di fatti costituenti reato e non presuppongono come indefettibile la pendenza di un procedimento penale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 69, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 330, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9260 del 2011 Rv. 617671 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 638 del 14/01/2019 (Rv. 652397 - 01)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **MARCO MARULLI.** *Relatore:* **MARCO MARULLI.** *P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)*

G. (VACCARELLA ROMANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/09/2014

141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA Transazioni stipulate dagli enti pubblici - Forma scritta "ad probationem" ex art. 1967 c.c. - Configurabilità - Esclusione - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Fondamento.

Il principio secondo cui la volontà di obbligarsi da parte della P.A. non può desumersi da atti o fatti concludenti, dovendo, per converso, manifestarsi attraverso la forma scritta, trova integrale applicazione anche con riferimento alle transazioni concluse dagli enti pubblici, le quali debbono, a pena di nullità, assumere forma scritta, in quanto prevale, sulla regola generale di cui all'art. 1967 c.c., che richiede, per tale tipo di contratto, detta forma solo "ad probationem", il principio, avente carattere di specialità, secondo il quale i contratti della P.A. richiedono la forma scritta "ad substantiam".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1967

Massime precedenti Conformi: N. 26047 del 2005 Rv. 584841 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 641 del 14/01/2019 (Rv. 652399 - 01)

Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.** **P.M. DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

R. (CESARONI MASSIMO) contro D. (ROMANELLI GUIDO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 07/10/2014

081061 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO Decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di approvazione del piano di riparto predisposto dal liquidatore giudiziale - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Ragioni.

In materia di concordato preventivo, il decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo, avverso il provvedimento del giudice delegato di approvazione del piano, predisposto dal liquidatore e avente ad oggetto le modalità di distribuzione delle somme disponibili in esito alla liquidazione dell'attivo, non è ricorribile per cassazione, avendo esso carattere ordinatorio ed efficacia endoconcorsuale ed essendo sprovvisto del requisito della decisorietà.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 176 com. 1, Legge Falliment. art. 182, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge Falliment. art. 185

Massime precedenti Vedi: N. 6983 del 2018 Rv. 648111 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27073 del 2016 Rv. 641811 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 580 del 11/01/2019 (Rv. 652670 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONIO VALITUTTI.**

Relatore: **ANTONIO VALITUTTI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (LIUZZI MILENA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO LECCE, 04/05/2017

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE Incarichi conferiti da privati a dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Art. 58 d.lgs. n. 29 del 1993 - art. 53, comma 9 del d.lgs. n.165 del 2001 - Obbligo di richiedere l'autorizzazione all'ente di appartenenza e di comunicare i compensi erogati - Inosservanza - Illecito amministrativo - "Locus commissi delicti" - Luogo di conoscenza dell'accettazione dell'incarico - Configurabilità - Fondamento.

L'illecito amministrativo previsto dall'art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993 - che, ai commi 6 e 7, impone ai soggetti pubblici e privati che, comunque, si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato rese da dipendenti pubblici di richiedere l'autorizzazione all'ente di appartenenza e/o di comunicare ai medesimi enti i compensi erogati - deve ritenersi commesso nel luogo in cui il soggetto che ha conferito l'incarico ha avuto conoscenza dell'accettazione da parte del destinatario, in virtù del carattere recettizio della manifestazione della volontà di ricevere un incarico professionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 58 com. 6, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 9, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 58 com. 7

Massime precedenti Conformi: N. 7844 del 2009 Rv. 607724 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9445 del 2009 Rv. 608111 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 402 del 10/01/2019** (Rv. 652572 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **ANTONIO VALITUTTI**.

Relatore: **ANTONIO VALITUTTI**.

R. (BRAMBILLA GIORGIO) contro A. (PASCUCCI ANTONIO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/04/2017

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA'
Impugnazioni - Deduzione di soli vizi di rito - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

L'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito è ammissibile solo qualora i vizi in parola comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c.. Al di fuori di tali casi, l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame, per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito. (In applicazione del predetto principio, la S. C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte d'appello che, a fronte della deduzione da parte degli appellanti del solo vizio della nullità della citazione, anziché sanzionare d'inammissibilità l'appello, aveva dichiarato l'incompetenza per territorio del tribunale di primo grado e affermato la competenza di altro ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24612 del 2015 Rv. 637945 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 403 del 10/01/2019** (Rv. 652669 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **ANTONIO VALITUTTI**.

Relatore: **ANTONIO VALITUTTI**.

B. (NICOLIN DANIELE) contro G. (CIULLINI FRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/10/2017

082296 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - IMPUGNAZIONI Separazione giudiziale - Proposizione dell'appello con citazione - Validità - Condizioni.

In tema di impugnazione della sentenza di separazione personale tra coniugi, l'art. 23 l. n. 74 del 1987, in forza del quale "l'appello è deciso in camera di consiglio", postula l'applicazione del rito camerale con riferimento all'intero giudizio di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del relativo ricorso in cancelleria, nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., costituendo, per converso, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza un momento meramente esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale soltanto all'instaurazione del contraddittorio. Nondimeno, ove l'appello sia stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, la nullità dell'impugnazione non risulta predicabile in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, sempre che l'atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ed il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 com. 12

Massime precedenti Conformi: N. 21161 del 2011 Rv. 619778 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 279 del 09/01/2019** (Rv. **652418 - 01**)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** Estensore: **LOREDANA NAZZICONE.** Relatore:

LOREDANA NAZZICONE. P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Parz. Diff.)

C. (GIACONIA MAURIZIO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/07/2014

138213 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - INVERSIONE Certificato c.d. di "saldaconto" – Efficacia probatoria - Nei confronti del fideiussore - Sussistenza.

In materia di contratti bancari, il certificato di c.d. "saldaconto" è idoneo ad assolvere all'onere della prova dell'ammontare del credito nei confronti del fideiussore, tanto più qualora il contratto di conto corrente contenga una clausola in forza della quale il cliente riconosce che i libri e le altre scritture contabili della banca fanno piena prova verso di lui del debito garantito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2698, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 185 art. 50

Massime precedenti Conformi: N. 25857 del 2011 Rv. 620616 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 278 del 09/01/2019** (Rv. **652070 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **MASSIMO FALABELLA.** Relatore:

MASSIMO FALABELLA. P.M. **ZENO IMMACOLATA.** (Parz. Diff.)

C. (FERRARI GIUSEPPE FRANCO) contro F. (RADAELLI FRANCESCO)

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE PAVIA, 18/10/2016

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Ricorso per ammissione al passivo - Pluralità di domande - Difetto di "causa petendi" per alcune - Inammissibilità dell'intero ricorso - Esclusione - Fattispecie.

Nel giudizio di insinuazione al passivo, l'omessa o assolutamente incerta esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 93, comma 4, l.fall., fermo restando che quando sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale carenza della "causa petendi" delle altre, comporta l'inammissibilità solo di queste ultime e non dell'intero ricorso. (Nella specie la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto del tribunale che aveva parzialmente accolto l'opposizione allo stato passivo in relazione ad una tra più domande, tuttavia inammissibile poiché priva di "causa petendi").

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8077 del 2012 Rv. 622362 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 277 del 09/01/2019** (Rv. **652395 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **MASSIMO FALABELLA.** Relatore:

MASSIMO FALABELLA. P.M. **ZENO IMMACOLATA.** (Conf.)

C. (TARZIA GIORGIO) contro F. (MANCINELLI FILOMENA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/05/2014

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE

- IN GENERE Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Rimesse in conto corrente - Disciplina introdotta col d.l. n. 35 del 2005 - Effetti.

In tema di azione revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 2, lett. b), del r.d. n. 267 del 1942 (nel testo modificato dal d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella l. n. 80 del 2005), prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa e quindi dal fatto che la stessa afferisca a un conto scoperto o solo passivo, ma impone al giudice del merito di verificare la revocabilità del pagamento avendo riguardo alla sua consistenza ed alla sua durevolezza. Pertanto, l'accertamento non può essere surrogato dalla sola quantificazione della differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza e l'importo delle stesse alla data di apertura del concorso, come previsto dal successivo art. 70, comma 3 (nel testo novellato dal cit. d.l. n. 35 del 2005 e modificato, da ultimo, dalla l. n. 169 del 2008), giacché quest'ultima disposizione indica solo il limite massimo dell'importo che il convenuto in revocatoria può essere tenuto a restituire.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 2 lett. B, Legge Falliment. art. 70 com. 3, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35

Sez. 1 - , Ordinanza n. 285 del 09/01/2019 (Rv. 652071 - 01)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

A. (GIRIBALDI GIACOMO ROSARIO) contro I. (CAGLIATA MARINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/03/2013

159040 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE Compenso dell'amministratore - Clausola di gratuità - Legittimità - Fondamento.

Il rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore è di immedesimazione organica e ad esso non si applicano né l'art. 36 Cost. né l'art. 409, comma 1, n. 3) c.p.c.. Ne consegue che è legittima la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2389, Cod. Civ. art. 2475, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 7961 del 2009 Rv. 607490 - 01, N. 19714 del 2012 Rv. 624428 - 01, N. 15382 del 2017 Rv. 644785 - 01, N. 22046 del 2014 Rv. 632774 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1545 del 2017 Rv. 642004 - 03

Sez. 1 - , Ordinanza n. 210 del 08/01/2019 (Rv. 652067 - 01)

Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **EDUARDO CAMPESE.** *Relatore:* **EDUARDO CAMPESE.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

F. (SPAGNUOLO DOMENICO) contro S. (PERICOLI GUGLIELMO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 10/06/2016

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Controversie per la liquidazione dei diritti e degli onorari di avvocato - Trattazione con il procedimento sommario ordinario e non con il procedimento sommario speciale - Ricorso per cassazione "per saltum" senza accordo delle parti - Inammissibilità - Fondamento.

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE In genere.

In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato, nel caso in cui il ricorrente abbia introdotto il giudizio con le forme del rito sommario ordinario, ex art. 702 bis c.p.c., piuttosto che con quelle del rito speciale, di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011, il provvedimento di

primo grado deve essere impugnato con l'appello, ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. non potendo essere proposto ricorso per cassazione "per saltum" se non nel caso di accordo delle parti, e ciò in ragione del consolidato principio di ultrattività del rito che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14, Decreto Legisl. 13/06/1942 num. 794 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 20705 del 2018 Rv. 650484 - 01, N. 12165 del 2011 Rv. 618364 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 211 del 08/01/2019 (Rv. 652068 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: FRANCESCO TERRUSI.

Relatore: FRANCESCO TERRUSI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

V. (VERSACI FRANCESCO) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/06/2014

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Dichiarazione di inammissibilità del reclamo avverso il decreto di revoca del concordato preventivo ex art. 73, c. 3 l. fall. senza contestuale dichiarazione di fallimento - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In materia di concordato preventivo, il decreto con il quale la Corte d'Appello dichiara inammissibile il reclamo avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al concordato stesso, adottato ai sensi dell'art. 173 l.fall., senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.; detto decreto è, infatti, sprovvisto di carattere decisorio, in quanto, non decidendo nel contraddittorio delle parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Legge Falliment. art. 173 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27073 del 2016 Rv. 641811 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 212 del 08/01/2019 (Rv. 652069 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: EDUARDO CAMPESE. Relatore:

EDUARDO CAMPESE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

F. (LUDINI ELIO) contro A.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CHIETI, 13/08/2014

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE Decreto di accoglimento del reclamo ex art. 26 l. fall. avverso il provvedimento del giudice delegato di diniego all'accesso ex art. 90, comma 3, l. fall. al fascicolo del fallimento - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento - Statuizione sulle spese - Ammissibilità del ricorso.

È inammissibile, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., il ricorso per cassazione proposto nei confronti del decreto del tribunale che accoglie il reclamo ex art. 26 l.fall. avverso il provvedimento del giudice delegato di diniego all'accesso, ex art. 90, comma 3, l.fall., al fascicolo del fallimento, trattandosi di provvedimento non decisorio in quanto non incide su un diritto soggettivo dell'istante e non suscettibile di divenire definitivo, contrariamente alla statuizione sulle spese giudiziali che ha ad oggetto posizioni giuridiche soggettive di debito e

credito derivanti da un rapporto obbligatorio autonomo ed avverso la quale non è previsto alcun mezzo di impugnazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21756 del 2015 Rv. 636887 - 01, N. 19509 del 2005 Rv. 585710 - 01, N. 1032 del 2017 Rv. 642781 - 01, N. 19979 del 2008 Rv. 605090 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27073 del 2016 Rv. 641811 - 01, N. 181 del 2001 Rv. 546534 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 204 del 08/01/2019 (Rv. 652417 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MARCO MARULLI.**

Relatore: **MARCO MARULLI. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)**

R. (CASULA MARCELLO) contro A. (ZUCCO FILIPPO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 03/09/2013

074016 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO - IN GENERE Edilizia popolare ed economica – Istanza di assegnazione di alloggio – Accettazione da parte dell'ente gestore – Comunicazione del prezzo – Pagamento integrale – Decesso dell'assegnatario prima della stipula – Erede – Rivendica della proprietà dell'alloggio – Infondatezza della domanda.

In tema di trasferimento in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli eredi dell'assegnatario dell'immobile, che abbia conseguito dall'ente gestore l'accettazione dell'istanza di cessione e pure la comunicazione del prezzo, provvedendo quindi a pagarlo integralmente, ma sia poi deceduto prima della stipula dell'atto di trasferimento della proprietà, non acquisiscono il diritto dominicale sull'alloggio e neppure vantano titolo per conseguirne la cessione a titolo derivativo, perché il trasferimento dell'immobile può avvenire esclusivamente previa verifica della ricorrenza di determinati requisiti, riferibili al solo assegnatario dell'alloggio, ed il diritto ad ottenere la cessione non è perciò trasmissibile, "iure haereditatis", a chi sia succeduto "mortis causa" al soggetto verificato.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 18732 del 2005 Rv. 584163 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17623 del 2017 Rv. 644925 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 208 del 08/01/2019 (Rv. 652543 - 01)

Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO**

PAZZI. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

R. (MAINA PIER CARLO) contro I. (COLOMBINI DAVID)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CUNEO, 30/10/2014

081040 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE Concordato preventivo - Decreto di omologa - Ricorso per cassazione per ragioni attinenti ad entità e rango del credito - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

È inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione avverso il decreto di omologa del concordato preventivo con il quale il creditore contesti l'entità o il rango (privilegiato o chirografario) di un suo credito, come determinato ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della proposta, dovendosi accertare sempre nelle

forme della cognizione ordinaria le ragioni creditorie vantate nei confronti del debitore in concordato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 176 com. 1, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 180

Massime precedenti Vedi: N. 20298 del 2014 Rv. 632470 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione seconda e VI seconda



Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2983 del 31/01/2019** (Rv. **652434 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO CRISCUOLO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

M. (RUNGGALDIER GIOVANNI) contro M. (COLELLA ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 28/02/2014

046053 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - DIVISIONE IN NATURA Area comune a due proprietari - Immobili appartenenti in via esclusiva a ciascuno dei comproprietari - Destinazione dell'area all'accesso agli immobili stessi - Divisibilità dell'area - Criteri - Imposizione a carico dei condividenti dell'obbligo di effettuare modifiche delle loro proprietà esclusive - Divieto - Fondamento.

Al fine di stabilire la divisibilità o meno di un'area comune a due fabbricati appartenenti a diversi proprietari e destinata all'accesso ai fabbricati stessi in due porzioni distinte da attribuire in proprietà esclusiva a ciascuna delle parti, il giudice del merito deve tenere conto della diminuzione del valore complessivo dell'area a seguito della divisione, nonché degli effetti di tale divisione sulla efficienza, funzionalità e comodità dell'accesso ai fabbricati, non potendosi mai imporre a carico di uno o di entrambi i condividenti l'obbligo di procedere a modifiche o variazioni della consistenza, ubicazione o conformazione dei fabbricati in esame, trattandosi di beni non compresi (ed insuscettibili di essere attratti) nell'oggetto della divisione, circoscritta alla sola area comune, che non può incidere sulla struttura dei menzionati fabbricati né comportare l'imposizione di oneri o limitazioni al contenuto dei diritti precedentemente esercitati o comunque spettanti sui medesimi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1112, Cod. Civ. art. 1114

Massime precedenti Conformi: N. 937 del 1982 Rv. 418797 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2988 del 31/01/2019** (Rv. **652435 - 01**)

Presidente: **CORRENTI VINCENZO**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

O. (DI SILVIO ANGELO) contro F. (FANTAUZZI CARLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/07/2014

125017 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE Inosservanza delle distanze legali - Dedotto esercizio del diritto di prevenzione - Conseguenze.

Allorquando il convenuto in azione possessoria - per turbativa del possesso derivante dall'inosservanza della distanza legale rispetto a una preesistente costruzione dell'attore - prospetti la legittimità del proprio operato come conseguenza delle modalità di esercizio del diritto di prevenzione da parte dell'attore stesso, è indispensabile, sia pure ai soli effetti possessori, accertare l'esistenza e i limiti di tale diritto, sicché non comporta violazione del divieto del cumulo del petitorio con il possessorio l'indagine del giudice su detta prevenzione, volta unicamente a stabilire l'estensione delle facoltà rispetto alle quali il possessore può ricevere tutela.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1420 del 1987 Rv. 450882 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 2968 del 31/01/2019** (Rv. **652576 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **UBALDO BELLINI**. Relatore: **UBALDO BELLINI**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Diff.)

C. (LONOCE ANTONINO) contro C. (FRATICELLI GIANNI)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 02/07/2014

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Violazioni al codice della strada - Opposizione per omessa notifica del verbale di contestazione - Termine di proposizione - Individuazione prima e dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011.

In tema di violazioni al codice della strada, l'opposizione con la quale si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa per l'omessa notifica del verbale di contestazione dell'infrazione va proposta, a pena di inammissibilità, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 7 del d.lgs. citato. La stessa opposizione, invece, se presentata in data antecedente, è soggetta al termine di sessanta giorni di cui all'art. 204 bis del codice della strada.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7, Cod. Strada Nuovo art. 204 bis, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 36, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 30774 del 2017 Rv. 647196 - 01, N. 12412 del 2016 Rv. 640411 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2966 del 31/01/2019** (Rv. **652358 - 01**)

Presidente: **CORRENTI VINCENZO**. Estensore: **ANNAMARIA CASADONTE**. Relatore: **ANNAMARIA CASADONTE**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

A. (DE BLASIIIS DARIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 24/09/2013

133204 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA Residenza all'estero del destinatario della notifica - Conoscenza - Notificazione ex art. 143 c.p.c. - Esclusione - Ricerca presso ufficio anagrafico nazionale - Insufficienza - Ricerca presso ufficio consolare di riferimento - Necessità - Fattispecie.

In tema di notificazione di atti giudiziari, in presenza di informazioni circa l'origine estera del destinatario (nella specie, evincibili dall'estremo "Z404M" del codice fiscale, indicante la cittadinanza statunitense del proprietario del bene oggetto di pretesa usucapione), deve essere seguita la procedura di cui all'art. 142 c.p.c., concernente la notificazione "a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica", e non quella prevista dall'art. 143 c.p.c., non vertendosi in ipotesi di notificazione "a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti". Pertanto, rientra nell'ordinaria diligenza esigibile da parte del notificante, quale espressione della lealtà processuale, un'attività di indagine coerente con le informazioni disponibili, da svolgersi, al fine di accertare la nuova residenza, mediante verifiche presso l'ufficio consolare di riferimento di cui all'art. 6 della l. n. 470 del 1988, non essendo, al contrario, sufficiente la ricerca effettuata presso un ufficio anagrafico nazionale privo di qualsiasi correlazione soggettiva col destinatario straniero.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Legge 27/10/1988 num. 470 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 28695 del 2013 Rv. 629352 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 2993 del 31/01/2019** (Rv. **652438 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **STEFANO OLIVA**. Relatore: **STEFANO OLIVA**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

F. (CORTI PIO) contro C. (MARELLI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/12/2013

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Declaratoria di nullità del contratto - Obblighi restitutori - Decorrenza degli interessi - Distinzione fra "accipiens" in buona ed in mala fede.

Nell'ipotesi di nullità di un contratto, la disciplina degli obblighi restitutori tra le parti è mutuata da quella dell'indebito oggettivo, poiché viene a mancare la causa giustificativa delle rispettive attribuzioni patrimoniali. Ne consegue che, ai fini della decorrenza degli interessi, rileva la condizione soggettiva dell'"accipiens" al momento in cui ha ricevuto la prestazione, essendo lo stesso tenuto a restituirli dal giorno del pagamento, se in mala fede, e da quello della domanda giudiziale, se in buona fede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8564 del 2009 Rv. 607950 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 2971 del 31/01/2019** (Rv. **652359 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **STEFANO OLIVA**. Relatore: **STEFANO OLIVA**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Diff.)

G. (CAGGIULA ALFREDO) contro L. (ORLANDO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 06/02/2017

127032 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE Azione di manleva nei confronti dell'assicuratore - Decorrenza del termine - Interpretazione restrittiva - Necessità - Fondamento - Instaurazione giudizio contenzioso - Necessità - Richieste ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.- Irrilevanza - Fondamento.

In tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell'art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Pertanto, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva o per accertamento tecnico preventivo, che mira semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di istanze di risarcimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 bis

Massime precedenti Vedi: N. 17543 del 2018 Rv. 649688 - 01, N. 24733 del 2007 Rv. 600455 - 01, N. 6296 del 2013 Rv. 625508 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2977 del 31/01/2019** (Rv. **652433 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **ROSSANA GIANNACCARI**. Relatore: **ROSSANA GIANNACCARI**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

E. (PILISIU GIOVANNI MARIA) contro B. (ASARA STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SASSARI, 28/11/2014

125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE Prova per testi - Ammissibilità.

La prova degli estremi integratori di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2725

Massime precedenti Conformi: N. 2326 del 1981 Rv. 413063 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2991 del 31/01/2019** (Rv. **652437 - 01**)

Presidente: **CORRENTI VINCENZO**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

M. (AZZALINI GIORGIO) contro M. (PILLER RONER VALERIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/12/2014

125030 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - IN GENERE Cessazione della condotta illecita per iniziativa spontanea dell'autore della medesima - Permanenza dell'interesse della controparte ad ottenere la sentenza - Fondamento - Cessazione della materia del contendere - Ammissibilità - Condizioni.

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE In genere.

In caso di spoglio o turbativa del possesso, la reintegrazione o la cessazione della turbativa, anche se intervenute, per iniziativa spontanea del soggetto attivo, prima che il giudice gliene abbia fatto ordine ai sensi dell'art. 703 c.p.c., non eliminano l'interesse del soggetto passivo ad ottenere una sentenza che, benché non possa contenere quell'ordine, ormai inutile, esamini la fondatezza nel merito dell'azione possessoria, sia ai fini del necessario regolamento delle spese sia per la valutazione dell'eventuale ed accessoria domanda risarcitoria, dovendosi considerare, altresì, che una pronuncia di cessazione della materia del contendere, oltre all'esecuzione spontanea della rimessione in pristino, deve implicare pure il riconoscimento da parte del convenuto della illegittimità del suo operato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1578 del 1987 Rv. 450995 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2991 del 31/01/2019** (Rv. **652437 - 02**)

Presidente: **CORRENTI VINCENZO**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

M. (AZZALINI GIORGIO) contro M. (PILLER RONER VALERIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/12/2014

125035 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - LEGITTIMAZIONE Legittimità del possesso - Irrilevanza - Autorizzazione, rilasciata dalla competente P.A., ad accedere da fondo privato a strada pubblica - Necessità - Esclusione - Conseguenze.

In tema di tutela possessoria, non assumono rilevanza la legittimità dell'esercizio del vantato possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo, quanto piuttosto la mera situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, sicché, ove si controverta in ordine ad una servitù di passaggio su fondo privato per l'accesso alla strada pubblica, rimane estranea al giudizio la presenza o meno di un titolo autorizzativo, rilasciato dalla competente autorità amministrativa stradale, a compiere gli atti che esteriorizzano il possesso di tale servitù. Ne consegue che, anche in mancanza di detto titolo, la domanda possessoria tra privati è ammissibile e, quindi, valutabile nel merito, pure ai fini dell'eventuale condanna al risarcimento dei danni eventualmente prodotti dall'avversa condotta illecita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1140

Massime precedenti Vedi: N. 1040 del 1998 Rv. 512142 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 2970 del 31/01/2019 (Rv. 652432 - 01)

Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)*

F. (GRATTAROLA MASSIMO) contro C. (CATTANEO ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 22/09/2015

113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE Eccezione di compensazione - Proposizione in via subordinata rispetto all'eccezione di prescrizione presuntiva - Conseguenze - Fondamento.

L'eccezione di compensazione dedotta in via subordinata determina il rigetto di quella di prescrizione presuntiva proposta in via principale in quanto costituisce implicita ammissione dell'esistenza del debito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2959, Cod. Civ. art. 1243

Massime precedenti Vedi: N. 21107 del 2009 Rv. 609970 - 01, N. 30058 del 2017 Rv. 646603 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2990 del 31/01/2019 (Rv. 652436 - 01)

Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.** *P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)*

A. (LUPPI ALBERTO) contro R. (MANERBA ANDREA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 28/04/2015

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Decorrenza dalla notificazione del primo gravame - Irritualità del gravame in questione - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

Il termine cd. breve di impugnazione decorre, oltre che dalla notificazione del provvedimento da impugnare, anche da quella del primo gravame contro lo stesso - pur se proposto in maniera irrituale - perché il compimento di tale atto dimostra necessariamente la piena conoscenza della decisione contestata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in un caso concernente un'ordinanza, avente natura sostanziale di sentenza, che aveva deciso su una richiesta di reintegrazione nel possesso statuendo, altresì, sulle spese di lite, che fosse idonea a dare corso al detto termine la notifica di un reclamo, nonostante il rimedio rituale previsto dall'ordinamento fosse l'appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22957 del 2010 Rv. 615533 - 01, N. 2478 del 2016 Rv. 638949 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2976 del 31/01/2019** (Rv. **652360 - 02**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **ROSSANA GIANNACCARI.** Relatore: **ROSSANA GIANNACCARI.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

B. (MARCUSZ MARIO) contro A. (NERI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/10/2014

074030 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - I.A.C.P. - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI
Canone per abitazioni "ex lege" n. 513 del 1977 - Estensione - Autorimessa locata all'assegnatario dell'alloggio con distinto contratto - Spettanza di un autonomo corrispettivo - Sussistenza.

I rapporti locativi stabiliti dagli I.A.C.P. con riguardo a locali con destinazione non abitativa sfuggono alla speciale disciplina dettata dalla l. n. 513 del 1977 in tema di canoni minimi di edilizia residenziale pubblica ed i predetti Istituti possono stipulare corrispettivi di godimento di immobili che non soddisfano le primarie esigenze abitative dei meno abbienti. Pertanto, nel caso in cui agli assegnatari di alloggi popolari sia concessa dall'I.A.C.P., con distinto contratto, la disponibilità di un'autorimessa, è legittima la richiesta dell'Istituto stesso di un autonomo canone per la detenzione di tale locale.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 513 art. 22, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 23

Massime precedenti Conformi: N. 766 del 1998 Rv. 511947 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2976 del 31/01/2019** (Rv. **652360 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **ROSSANA GIANNACCARI.** Relatore: **ROSSANA GIANNACCARI.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

B. (MARCUSZ MARIO) contro A. (NERI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/10/2014

031127 BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - REGIME - IN GENERE
Contratto di locazione - Pertinenze - Esclusione - Condizioni.

Il contratto di locazione immobiliare, se non diversamente convenuto, include anche le pertinenze, con la conseguenza che la specifica esclusione del rapporto pertinenziale tra due porzioni immobiliari ad opera dell'originario proprietario di entrambe non consente di affermare la sussistenza del relativo vincolo, pur ove possa apparire ragionevole l'utilità della cosa accessoria rispetto a quella principale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 1571

Massime precedenti Vedi: N. 3874 del 1997 Rv. 504073 - 01, N. 16914 del 2011 Rv. 618935 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 2969 del 31/01/2019** (Rv. **652577 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **UBALDO BELLINI**. Relatore: **UBALDO BELLINI**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

F. (COSTANTINO GIORGIO) contro A. (MODENESI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/02/2015

058237 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE
Recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. - Caratteristiche - Contratto con pluralità di parti -
Litisconsorzio necessario di tutti i contraenti - Sussistenza - Fondamento.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Il recesso di cui all'art. 1385, comma 2, c.c. costituisce uno speciale strumento di risoluzione di diritto del contratto, collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, analogo a quelli previsti dagli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., che ha in comune con la risoluzione giudiziale non solo i presupposti (l'inadempimento di non scarsa importanza della controparte), ma anche le conseguenze (la caducazione "ex tunc" degli effetti del contratto). Ne consegue che l'azione finalizzata all'accertamento della legittimità del suddetto recesso da un contratto con più parti deve essere esperita, similmente a quella di risoluzione giudiziale, nei confronti di tutti i contraenti, quali litisconsorti necessari, poiché un contratto unico non può divenire inefficace per alcuni dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per altri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1457

Massime precedenti Vedi: N. 19757 del 2005 Rv. 585854 - 01, N. 18266 del 2011 Rv. 618986 - 01, N. 9042 del 2016 Rv. 639727 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 2688 del 30/01/2019** (Rv. **652429 - 02**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **ANTONIO ORICCHIO**. Relatore: **ANTONIO ORICCHIO**. P.M. **DEL CORE SERGIO**. (Diff.)

S. (CARDONI CESARE) contro S. (LO FASO ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/11/2016

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Assicurazione o polizza fideiussoria - Obbligo informativo a carico del terzo beneficiario - Violazione - Esclusione del beneficio assicurativo - Condizioni.

In materia di assicurazione fideiussoria, qualora la comunicazione del fatto o dell'inadempimento del contraente garantito avvenga, da parte del terzo beneficiario, oltre il termine contrattualmente stabilito per tale adempimento, la decadenza del diritto del terzo e l'esclusione del beneficio assicurativo si verificano automaticamente solo se queste conseguenze siano espressamente previste dal contratto di assicurazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1915

Massime precedenti Vedi: N. 1724 del 2016 Rv. 638530 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 2688 del 30/01/2019** (Rv. **652429 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** Estensore: **ANTONIO ORICCHIO.** Relatore: **ANTONIO ORICCHIO.** P.M. **DEL CORE SERGIO.** (Diff.)

S. (CARDONI CESARE) contro S. (LO FASO ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/11/2016

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Assicurazione o polizza fideiussoria - Struttura, natura ed oggetto.

La cd. assicurazione fideiussoria, strutturalmente costruita secondo lo schema del contratto a favore di terzo, costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1724 del 2016 Rv. 638530 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2706 del 30/01/2019** (Rv. **652356 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **GIUSEPPE GRASSO.** Relatore: **GIUSEPPE GRASSO.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

C. (BORETTI GIANLUCA) contro C. (SCALAMBRINO PASQUALE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/03/2015

125008 POSSESSO - ATTI DI TOLLERANZA (PROVA MANCANZA "ANIMUS DOMINI") Onere della prova - Ripartizione.

In base al principio fissato dall'art. 2697 c.c., una volta dimostrata la sussistenza del possesso, spetta a coloro che lo contestano l'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza, i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato ed implicano una previsione di saltuarietà e di transitorietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1144, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17339 del 2009 Rv. 609317 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 2702 del 30/01/2019** (Rv. **652431 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **ANTONIO SCARPA.** Relatore: **ANTONIO SCARPA.** P.M. **DEL CORE SERGIO.** (Conf.)

P. (GASTINI LUCA) contro R. (MACCARRONE DANIELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 20/05/2014

037059 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA' NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - TESTAMENTO Condizione di sanità mentale del testatore - Attestazione del notaio - Contestazione - Querela di falso - Necessità - Esclusione - Fondamento.

168259 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO PER ATTO NOTARILE - PUBBLICO - IN GENERE In genere.

In tema di testamento pubblico, lo stato di sanità mentale del testatore, seppure ritenuto e dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore medesimo, può essere contestato con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso, poiché, ai sensi dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti,

ma nei limiti della sola attività materiale, immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dallo stesso pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 591, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 603

Massime precedenti Conformi: N. 2741 del 1982 Rv. 420615 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 2700 del 30/01/2019 (Rv. 652430 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore: ANTONIO SCARPA. P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)

L. (SIRACUSA VINCENZO) contro L. (FUNDARO' ANTONINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/02/2014

072044 DONAZIONE - IMPUGNAZIONE DELLA DONAZIONE - CONFERMA ED ESECUZIONE VOLONTARIA DI DONAZIONI NULLE Preclusione azione di nullità - Condizioni.

L'esecuzione delle donazioni nulle, disciplinata dall'art. 799 c.c., analogamente a quanto è richiesto, in via generale, dall'art. 1444 c.c. per la convalida dei contratti annullabili, intanto impedisce ai coeredi o aventi causa del donante di fare valere la nullità, da qualunque causa dipendente, in quanto i medesimi, con atti o fatti di contenuto non equivoco, diano volontaria esecuzione alla domanda con la consapevolezza della causa della nullità stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 799, Cod. Civ. art. 1444

Massime precedenti Conformi: N. 2143 del 1964 Rv. 303144 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 2701 del 30/01/2019 (Rv. 652355 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore: ANTONIO SCARPA. P.M. DEL CORE SERGIO. (Diff.)

L. (NARRACCI VITO) contro V. (METTA AURELIO AUGUSTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 29/10/2013

187125 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA COMUNE INDIVISA Contratto stipulato da uno solo dei comproprietari - Validità - Configurabilità.

Il contratto di vendita di un bene in comunione stipulato da uno solo dei comproprietari, nel quale compratore e venditore abbiano, tuttavia, considerato l'immobile come un "unicum" inscindibile, è, comunque, valido, risultando, secondo i principi generali che regolano il regime giuridico della comunione "pro indiviso", meramente inopponibile al comproprietario che non ha preso parte all'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1101, Cod. Civ. art. 1103

Massime precedenti Conformi: N. 4965 del 2004 Rv. 570980 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 2695 del 30/01/2019** (Rv. **652354 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO.** Estensore: **STEFANO OLIVA.** Relatore: **STEFANO OLIVA.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Conf.)

B. (PALERMO GIANFRANCO) contro C. (ROMANO PIETRO)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI ROMA, 29/05/2017

135010 PROFESSIONISTI - GEOMETRI Ricorso per cassazione avverso i provvedimenti disciplinari del Consiglio Nazionale dei Geometri - Legittimazione passiva - Consiglio dell'Ordine territoriale - Sussistenza - Consiglio di disciplina territoriale - Esclusione - Fondamento.

135011 PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE In genere.

Il ricorso per cassazione avverso le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale dei Geometri va proposto, a pena di inammissibilità, nei confronti dell'Ordine territoriale di iscrizione dell'incolpato e non del Consiglio di disciplina territoriale, che non assume la qualità di parte, trattandosi di soggetto che riveste una funzione amministrativa di natura giustiziale, caratterizzata da elementi di terzietà, ma privo di potere autonomo di sorveglianza sugli iscritti all'Ordine, sicché, da un lato, non può essere in lite con questi ultimi, pena la perdita della sua imparzialità, e, dall'altro, non è portatore di alcun interesse ad agire o resistere in giudizio.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16993 del 2017 Rv. 644918 - 02

Sez. 2 - , **Sentenza n. 2704 del 30/01/2019** (Rv. **652575 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **GIUSEPPE GRASSO.**

Relatore: **GIUSEPPE GRASSO.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Diff.)

V. (GERACI OLGA) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/12/2013

184004 USI CIVICI - AFFRANCAZIONI Affrancazione cd. invertita ex art. 9 del r.d. n. 510 del 1891 - Nozione - Differenza da quella ordinaria - Comune - Ruolo - Suoi poteri sul bene affrancato - Limiti - Conseguenze.

In tema di usi civici, nell'affrancazione (o liquidazione) cd. invertita, prevista in favore della popolazione dall'art. 9 del r.d. n. 1510 del 1891, ancora vigente, per le sole provincie ex pontificie, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 7, comma 2, della l. n. 1766 del 1927, a differenza di quella ordinaria - ove è il proprietario del fondo a liberarlo dall'uso civico, affrancando il proprio diritto di proprietà mediante il pagamento di un canone enfiteutico od il rilascio di una parte del possedimento - è la collettività che riscatta, in tutto o in parte, l'immobile, dietro versamento di un canone al proprietario, così realizzandosi il pieno riconoscimento del diritto di uso civico nella nuova forma dell'assegnazione della piena proprietà in capo alla comunità. Pertanto, il comune, qualora il terreno sia stato allo stesso attribuito nella qualità di ente esponenziale (o rappresentativo) degli utenti, è tenuto ad assicurare l'uso civico di destinazione del bene affrancato, al quale non può rinunciare liberamente - soprattutto in maniera tacita in virtù di atti univoci ed incompatibili con la volontà di conservarlo - poiché non gli appartiene, la sua rappresentatività differenziandosi, in questo caso, da quella generale e tipica degli enti territoriali; infatti, il detto comune può essere autorizzato a mutare la menzionata destinazione o le sue modalità di esercizio, laddove le ritenesse non più compatibili con le trasformazioni socio-economiche intervenute, solo attraverso la procedura prevista dalla normativa speciale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il Comune di Vallinfreda avesse tacitamente "sdemanializzato" il fondo mediante atti di cessione gratuita ai privati, i quali vi avevano costruito sopra dei complessi edilizi, non avendo l'ente territoriale il relativo potere).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 03/08/1891 num. 510 art. 9, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 7 com. 2, Legge 24/06/1888 num. 5489 art. 15, Cod. Civ. art. 960, Cod. Civ. art. 971 CORTE COST., Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Civ. art. 823

Massime precedenti Vedi: N. 5891 del 2007 Rv. 595525 - 01, N. 4827 del 2016 Rv. 639183 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2689 del 30/01/2019 (Rv. 652353 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: GIUSEPPE GRASSO. Relatore: GIUSEPPE GRASSO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

D. (PERIFANO ESTER) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/07/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Irragionevole durata del processo amministrativo - Istanza di prelievo - Erronea indicazione della normativa di riferimento - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di irragionevole durata del processo amministrativo, al fine di soddisfare la condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione prevista dall'art. 54 del d.l. n. 112 del 2008, è sufficiente che l'istanza di prelievo sia stata presentata, così segnalandosi l'urgenza del ricorso. Ne consegue che non è di ostacolo alla ritualità della richiesta di prelievo la circostanza che l'istanza sollecitatoria menzioni, anziché l'art. 71 del d.lgs. n. 104 del 2010, il non più vigente art. 51 del r.d. n. 642 del 1907, poiché occorre guardare al contenuto della richiesta senza fermarsi al dato formale dell'articolo di legge in essa menzionato, trattandosi della medesima istanza prevista da due fonti diacroniche.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 71 com. 2, Legge 06/08/2008 num. 133, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 54 com. 2, Regio Decr. 17/08/1907 num. 642 art. 51, Legge 24/03/2001 num. 89

Massime precedenti Vedi: N. 30946 del 2017 Rv. 646613 - 01, N. 30930 del 2018 Rv. 651756 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 2703 del 30/01/2019 (Rv. 652573 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: GUIDO FEDERICO. Relatore: GUIDO FEDERICO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.)

R. (NICOLODI ALESSANDRO) contro F. (PAPINI COSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/02/2013

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Decreto di pagamento non ritualmente comunicato - Conseguenze - Procedura monitoria - Ammissibilità - Opposizione - Disciplina - Fattispecie.

In materia di spese di giustizia, ove manchi la rituale comunicazione del decreto di liquidazione del compenso spettante all'ausiliario, quest'ultimo può legittimamente fare ricorso al procedimento monitorio per munirsi di un titolo esecutivo nei confronti della parte processuale, la quale può proporre opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., contestando, secondo le regole ordinarie, non solo l'"an" ma anche il "quantum" del credito azionato perché, in assenza di una valida comunicazione del menzionato decreto, non decorre il termine previsto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (nel testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2011) per introdurre lo speciale procedimento ivi disciplinato e, di conseguenza, non si verifica alcun effetto preclusivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che, nel rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva ritenuto che la contestazione della misura del compenso, richiesto in via monitoria dall'ausiliario, avrebbe dovuto essere effettuata ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, evidenziando che l'ingiunto non aveva ricevuto una rituale comunicazione del decreto di pagamento e che, pertanto, l'opposizione doveva seguire le regole ordinarie).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 34, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16717 del 2013 Rv. 627101 - 01, N. 25179 del 2013 Rv. 629268 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2712 del 30/01/2019 (Rv. 652357 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)*

C. (D'ONOFRIO MARCO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 05/12/2016

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Indennizzo per equa riparazione - Erronea individuazione della data di notifica della citazione di primo grado - Vizio revocatorio - Configurabilità - Ricorso per cassazione - Esperibilità - Esclusione.

In tema di procedimento per indennizzo per equa riparazione, l'erronea individuazione della data di notifica della citazione di primo grado integra un errore di fatto frutto di una svista materiale concernente una circostanza decisiva non oggetto di contrasto fra le parti e non un'errata valutazione delle risultanze processuali; pertanto, essa rileva quale vizio che, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., può essere fatto valere con la revocazione ordinaria e non con il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4, Legge 24/03/2001 num. 89

Massime precedenti Vedi: N. 8180 del 2009 Rv. 607980 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2486 del 29/01/2019 (Rv. 652387 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.**

M. (OCCHINEGRO RICCARDO) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 09/05/2018

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Errore di calcolo - Nozione - Erronea individuazione del termine di decorrenza per la proposizione dell'impugnazione - Riconducibilità al menzionato errore - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

L'errore di calcolo, emendabile ai sensi dell'art. 287 c.p.c., consiste in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, individuazione ed ordine delle operazioni da compiere esattamente determinati e non contestati. Pertanto, non vi rientra la dedotta erronea individuazione del termine di decorrenza dell'impugnazione che abbia condotto alla dichiarazione di inammissibilità di un gravame, poiché tale ipotesi è riconducibile ad un possibile "error in iudicando", non emendabile con il procedimento di correzione ex art. 391 bis c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una parte che aveva richiesto la correzione dell'errore di calcolo asseritamente consistente nell'inesatta individuazione del "dies a quo" per la proposizione del ricorso in cassazione contro una ordinanza emessa ex art. 348 bis c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23704 del 2016 Rv. 642984 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019 (Rv. 652386 - 03)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO CRISCUOLO.

D. (GIANNINI STEFANO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/11/2016

138022 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO Confessione resa da uno dei litisconsorti necessari - Efficacia nei confronti degli altri - Valutazione del giudice di merito - Insindacabilità in cassazione - Limiti.

La confessione resa da uno dei litisconsorti necessari può essere liberamente apprezzata dal giudice per trarne elementi di convincimento anche nei confronti degli altri, con una valutazione discrezionale che non soggiace al sindacato di legittimità qualora sia motivata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2733, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19963 del 2005 Rv. 584469 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9520 del 2007 Rv. 596562 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2517 del 29/01/2019 (Rv. 652508 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 20/06/2016

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Revoca del decreto di ammissione - Opposizione - Legittimazione passiva - Ministero della Giustizia - Sussistenza - Agenzia delle Entrate - Esclusione - Fondamento.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, unico legittimato passivo nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio è il Ministero della Giustizia, poiché esclusivo titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento stesso; analoga legittimazione non può riconoscersi, invece, all'Agenzia delle Entrate, la quale ha unicamente il compito di trasmettere la dovuta informativa reddituale.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 4266 del 2016 Rv. 639215 - 01, N. 24423 del 2017 Rv. 646753 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019 (Rv. 652386 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO CRISCUOLO.

D. (GIANNINI STEFANO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/11/2016

133204 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA Repubblica di San Marino - Notifica a mezzo posta presso tale stato estero - Convenzione dell'Aja sulla notifica eseguita all'estero - Adesione della Repubblica sanmarinese - Conseguenze - Validità ed efficacia della ratifica - Fondamento.

La notifica a mezzo del servizio postale, quando raggiunga lo scopo di portare a tempestiva conoscenza dell'atto il destinatario, senza violare il diritto di difesa ed al contraddittorio, può essere validamente eseguita presso la Repubblica di San Marino, in quanto la Convenzione dell'Aja, relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari in materia civile e commerciale, adottata il 15 novembre 1965 e resa esecutiva in Italia con legge di ratifica n. 42 del 1981, che prevede espressamente la facoltà di ricorrere a tale modalità di notifica, è stata ratificata anche dalla Repubblica sanmarinese mediante un decreto del 26 febbraio 2002, a firma "Capitani reggenti", mentre il successivo atto con cui la stessa ha dichiarato di opporsi alla possibilità di notifica diretta a mezzo posta non risulta essere stato adottato con legge, ma costituisce un atto meramente amministrativo - peraltro, privo di sottoscrizione - e, perciò, inidoneo a ridurre l'ambito applicativo della suindicata Convenzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Tratt. Internaz. 15/11/1965, Legge 06/02/1981 num. 42, Legge 20/11/1982 num. 890

Massime precedenti Conformi: N. 23290 del 2011 Rv. 619815 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 (Rv. 652507 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.**

S. (DI LASCIO SEBASTIANO) contro D. (MALANDRINO GIANLUIGI)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 14/06/2016

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Testamento - Azioni di nullità ed annullamento - Interesse ad agire - Concretezza ed attualità - Necessità.

In materia testamentaria, l'attore titolare della legittimazione ad esercitare le azioni di nullità ed annullamento non è esentato dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte del medesimo attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare - attraverso la rimozione degli effetti del testamento impugnato - una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 591, Cod. Civ. art. 1421

Massime precedenti Vedi: N. 5420 del 2002 Rv. 553734 - 01, N. 2585 del 1962 Rv. 253841 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 2265 del 28/01/2019 (Rv. 652351 - 02)

Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

G. (BARONE ANSELMO) contro V. (AMORELLI GIAMPIERO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/01/2014

183001 URBANISTICA - IN GENERE Aree di parcheggio - Vincolo di destinazione ex art. 41 sexies l. n. 1150 del 1942 - Natura - Validità della rinuncia al relativo diritto - Esclusione - Conseguenze.

Il vincolo di destinazione impresso agli spazi per parcheggio dall'art. 41 sexies della l. n. 1150 del 1942, secondo il testo introdotto dall'art. 18 della l. n. 765 del 1967, ha natura pubblicistica e, pertanto, non può subire deroghe negli atti privati di disposizione di tali spazi, le cui clausole difformi sono sostituite dalla norma imperativa, essendo i contratti che sottraggano il diritto d'uso sulle aree a questo fine destinate parzialmente nulli, in particolare ove prevedano la rinuncia al detto diritto.

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18, Cod. Civ. art. 1419

Massime precedenti Conformi: N. 5755 del 2004 Rv. 571421 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28345 del 2013 Rv. 629242 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12793 del 2005 Rv. 581954 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 2265 del 28/01/2019 (Rv. 652351 - 03)

Presidente: MATERA LINA. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO CRISCUOLO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

G. (BARONE ANSELMO) contro V. (AMORELLI GIAMPIERO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/01/2014

136302 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE Vendita con riserva di proprietà di area destinata a parcheggio - Conseguenza - Nullità parziale del contratto - Applicabilità dell'art. 1419 c.c. - Diritto dell'alienante al corrispettivo del diritto d'uso sull'area - Soggezione al principio dispositivo - Necessità - Criterio di determinazione quantitativa - Riferimento al prezzo di mercato.

L'integrazione del contenuto del contratto, di cui all'art. 1419, comma 2, c.c., riguarda esclusivamente la clausola che, riservando al venditore la proprietà esclusiva dell'area destinata a parcheggio o di una sua parte, la sottragga alla sua destinazione, che è quella di assicurarne ai condomini l'uso, con la conseguenza che, in ragione di tale meccanismo, la suddetta clausola viene automaticamente sostituita di diritto con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d'uso a favore dell'acquirente di unità immobiliari comprese nell'edificio. Il diritto dell'alienante al corrispettivo del diritto d'uso sull'area non sorge, invece, dalla menzionata norma imperativa, costituendo effetto dell'atto di autonomia privata concluso dall'acquirente delle singole unità immobiliari col costruttore-venditore, e serve ad integrare l'originario prezzo della compravendita, ordinariamente riferentesi solo alle singole unità immobiliari menzionate nel contratto; esso, pertanto, non nasce automaticamente, richiedendosi, in primo luogo, che, secondo il principio dispositivo, costituisca oggetto di apposita domanda, e, in secondo luogo, che, pur nel rispetto delle sue particolari caratteristiche, "in primis" della limitazione legale del diritto di proprietà dell'area, derivante da vincolo di destinazione impressale dalla norma imperativa, sia soggetto alle regole del mercato, presumendosi che, in difetto di pattuizione tra le parti, il prezzo normalmente praticato dall'alienante (ordinariamente imprenditore), al quale occorre riferirsi ai sensi dell'art. 1474, comma 1, c.c., corrisponda, appunto, a quello di mercato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419 com. 2, Cod. Civ. art. 1474 com. 1, Cod. Civ. art. 2907

Massime precedenti Conformi: N. 5160 del 2006 Rv. 587182 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 2265 del 28/01/2019 (Rv. 652351 - 01)

Presidente: MATERA LINA. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO CRISCUOLO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

G. (BARONE ANSELMO) contro V. (AMORELLI GIAMPIERO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/01/2014

031124 BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE Aree di parcheggio - Art. 12, comma 9, l. n. 246 del 2005 - Facoltà di autonoma alienazione rispetto alle altre unità immobiliari - Applicabilità retroattiva alle vendite stipulate prima della sua entrata in vigore - Esclusione - Fondamento.

183001 URBANISTICA - IN GENERE In genere.

In tema di regolamentazione legale delle aree destinate a parcheggio, l'art.12, comma 9, l. n. 246 del 2005, che ha modificato l'art. 41 sexies della l. n. 1150 del 1942, ed in base al quale gli spazi per parcheggio possono essere trasferiti in modo autonomo rispetto alle altre unità immobiliari, riguarda le sole costruzioni non realizzate e quelle per le quali, al momento della sua entrata in vigore, non erano ancora stati stipulati gli atti di vendita di tali unità immobiliari. Infatti, il citato art. 12, comma 9, non ha natura imperativa né effetto retroattivo, poiché, da un lato, si tratta di disposizione non interpretativa, non essendovi incertezza in ordine all'applicazione della normativa precedente, e, dall'altro, le leggi che modificano il modo di acquisto dei diritti reali o il contenuto degli stessi non incidono sulle situazioni maturate prima della loro entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Legge 28/11/2005 num. 246 art. 12 com. 9, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9090 del 2012 Rv. 622653 - 01, N. 21003 del 2008 Rv. 605247 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 2279 del 28/01/2019 (Rv. 652511 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO. Relatore: GIUSEPPE FORTUNATO.

C. (AMAGLIANI ROBERTO) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 15/01/2013

046094 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - IN GENERE Cd. supercondominio - Presupposti di esistenza - Costituzione - Potere degli amministratori - Limiti - Mancata nomina - Rimedi - Conseguenze - Fattispecie.

Il cd. supercondominio viene in essere "ipso iure et facto", ove il titolo non disponga altrimenti, in presenza di beni o servizi comuni a più condomini autonomi, dai quali rimane, tuttavia, distinto; il potere degli amministratori di ciascun condominio di compiere gli atti indicati dagli artt. 1130 e 1131 c.c. è limitato, pertanto, alla facoltà di agire o resistere in giudizio con riferimento ai soli beni comuni all'edificio amministrato e non a quelli facenti parte del complesso immobiliare composto da più condomini, che deve essere gestito attraverso le deliberazioni e gli atti assunti dai propri organi, quali l'assemblea di tutti i proprietari e l'amministratore del cd. supercondominio. Ne consegue che, qualora quest'ultimo amministratore non sia nominato, la rappresentanza processuale passiva compete, in via alternativa, ad un curatore speciale scelto ex art. 65 disp. att. c.c. o al titolare di un mandato "ad hoc" conferito dai comproprietari ovvero, in mancanza, a tutti i titolari delle porzioni esclusive ubicate nei singoli edifici. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che, in un giudizio volto ad ottenere la costituzione di una servitù coattiva di passaggio su una strada interna, comune a due condomini, aveva ritenuto sufficiente la chiamata in giudizio dei loro amministratori e non pure dei condòmini).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1051, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 65

Massime precedenti Vedi: N. 27094 del 2017 Rv. 645955 - 01, N. 6649 del 2017 Rv. 643380 - 01, N. 19558 del 2013 Rv. 627536 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 2273 del 28/01/2019** (Rv. **652428 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **GUIDO FEDERICO**. Relatore: **GUIDO FEDERICO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

S. (TRENTI LAURA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/12/2016

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Richiesta di equa riparazione - Decadenza - Proposizione domanda di mediazione - Efficacia interruttiva della stessa - Rilevanza della sua comunicazione - Sussistenza.

In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, l'istanza di mediazione che preceda la relativa domanda interrompe, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 28 del 2010, il decorso del termine semestrale di decadenza di cui all'art. 4 della l. n. 89 del 2001 dal momento della sua comunicazione alle altre parti e non da quello del suo deposito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 6, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17781 del 2013 Rv. 627247 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2267 del 28/01/2019** (Rv. **652352 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA**. Estensore: **GUIDO FEDERICO**. Relatore: **GUIDO FEDERICO**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

T. (TOLOMEI VIERI DOMENICO) contro C.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/02/2014

113211 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - IN GENERE Rapporto obbligatorio con pluralità di creditori - Presunzione di solidarietà attiva - Sussistenza - Esclusione - Necessità di espressa previsione nel titolo e nella legge - Interesse del debitore, oltre che dei creditori, a negare la solidarietà - Configurabilità.

La solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi"). L'interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori (come si evince dall'art. 1297, comma 2, c.c. limitativo della proponibilità delle eccezioni personali), giacché, nelle ipotesi di solidarietà attiva, il comune debitore non potrebbe opporre, al creditore che gli abbia chiesto l'intera prestazione, le eccezioni personali ad altro creditore e che a questo il debitore medesimo avrebbe potuto, invece, opporre nel caso di obbligazione parziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1297, Cod. Civ. art. 1298

Massime precedenti Conformi: N. 15484 del 2008 Rv. 603441 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2822 del 2014 Rv. 629850 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2270 del 28/01/2019** (Rv. **652427 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **GIUSEPPE GRASSO**. Relatore: **GIUSEPPE GRASSO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

R. (MENEGHEL PAOLO) contro R. (TESTA GABRIELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/09/2016

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Regime processuale dell'astensione e ricusazione - Compatibilità con art. 6 Convenzione

europea diritti dell'uomo, art. 6 Trattato Unione europea e art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - Sussistenza - Fondamento.

In tema d'imparzialità del giudice, le norme interne che attengono all'astensione e alla riconsunzione (artt. 51 e 52 c.p.c.) non contrastano né con l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo né con l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea né con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ma, al contrario, in virtù del novellato art. 111, comma 1, Cost., ad esse è stato impresso un rafforzamento costituzionale, in connessione con l'espansione internazionale del diritto di difesa. Ne consegue la piena compatibilità delle predette norme con la tutela a livello europeo del diritto fondamentale ad un processo equo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13603 del 2011 Rv. 618392 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2270 del 28/01/2019 (Rv. 652427 - 02)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE GRASSO.**

Relatore: **GIUSEPPE GRASSO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)**

R. (MENEGHEL PAOLO) contro R. (TESTA GABRIELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/09/2016

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Violazione dell'obbligo di astensione da parte del giudice - Interesse diretto nella causa - Nullità del provvedimento - Configurabilità - Assenza di un interesse diretto nella causa - Mero motivo di riconsunzione - Omessa proposizione della relativa istanza - Conseguenze.

L'inosservanza dell'obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 1, c.p.c. determina la nullità del provvedimento emesso solo ove il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa che lo ponga nella qualità di parte del procedimento; in ogni altra ipotesi, invece, la violazione di tale obbligo assume rilievo come mero motivo di riconsunzione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza nei termini e con le modalità di legge preclude la possibilità di fare valere il vizio in sede di impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7545 del 2011 Rv. 617510 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 2268 del 28/01/2019 (Rv. 652426 - 01)

Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **UBALDO BELLINI.** *Relatore:* **UBALDO**

BELLINI. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

R. (ARRIGO STEFANO) contro O.

Cassa con rinvio, CONS.NAZ.ARCHITET.PIANIF.PAESAGG.CONSERV. ROMA, 08/06/2017

135011 PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Ricorso - Applicazione dell'art. 342 c.p.c. e del principio di cd. specificità del ricorso - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dagli Ordini professionali, non si applica l'art. 342 c.p.c. sull'atto di appello, in ragione della natura amministrativa e non giurisdizionale che connota la fase del procedimento di competenza dei locali Consigli dell'ordine. Inoltre, in base ad una interpretazione coerente con gli artt. 24 Cost. e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, diretta ad assicurare alle parti in lite una statuizione

sul merito della controversia piuttosto che una pronuncia di mero rito, non opera il principio di cd. specificità del ricorso; tali ricorsi, infatti, introducono un giudizio che non è limitato alla verifica della legittimità del provvedimento, bensì è esteso anche al merito, con la conseguenza che nulla impedisce al competente Consiglio nazionale di prendere in esame, nella sua interezza, la documentazione prodotta nel corso del procedimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Consiglio nazionale degli architetti che aveva dichiarato inammissibile un ricorso, proposto avverso un provvedimento che aveva inflitto la sanzione dell'avvertimento, perché privo della parte in fatto prescritta dall'art. 2 del D.M. 10 novembre 1948).

Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 10/11/1948 art. 2, DM Grazia e Giustizia 10/11/1948 art. 8, Cod. Proc. Civ. art. 342, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15122 del 2013 Rv. 626811 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2126 del 24/01/2019 (Rv. 652216 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.**

S. (TEDESCHI GUIDO UBERTO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 01/12/2017

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Prova - Onere a carico del querelante.

Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 225, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6050 del 1998 Rv. 516554 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 2057 del 24/01/2019 (Rv. 652254 - 01)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)*

C. (MAGLIONE FRANCESCO) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/05/2014

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Presupposti e contenuto.

L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6749 del 2012 Rv. 622515 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2050 del 24/01/2019** (Rv. **652253 - 01**)

Presidente: **CORRENTI VINCENZO**. Estensore: **GIUSEPPE DONGIACOMO**. Relatore: **GIUSEPPE DONGIACOMO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

D. (NAPOLITANO FERNANDO) contro C. (MASSARA FILIPPO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/12/2013

046152 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Disposizioni in tema di sicurezza - Scale - Derogabilità tramite scrittura privata - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

In tema di accessibilità degli edifici e di eliminazione delle barriere architettoniche, le prescrizioni tecniche dettate dall'art. 8 del d.m. n. 236 del 1989 in ordine alla larghezza minima delle rampe delle scale (indicata nella misura di m. 1,20), possono essere derogate mediante scrittura privata poiché l'art. 7 del medesimo d.m. consente, in sede di progetto, di adottare soluzioni alternative alle suddette specificazioni e soluzioni tecniche, purché rispondenti alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Lavori pubblici 14/06/1989 num. 236 art. 7, Decr. Minist. Lavori pubblici 14/06/1989 num. 236 art. 8, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1120

Massime precedenti Vedi: N. 18147 del 2013 Rv. 627307 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2032 del 24/01/2019** (Rv. **652249 - 01**)

Presidente: **CORRENTI VINCENZO**. Estensore: **ANNAMARIA CASADONTE**. Relatore: **ANNAMARIA CASADONTE**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

P. (PACIFICO PASQUALE) contro M. (BUONO GIANPAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/01/2014

125037 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - PROVA DEL POSSESSO Produzione del titolo dello "ius possidendi" - Sufficienza - Esclusione - Rilevanza "ad colorandum" - Configurabilità.

In tema di azione di reintegrazione nel possesso, la produzione del titolo da cui il deducente trae lo "ius possidendi" può solo integrare la prova del possesso, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17567 del 2005 Rv. 583357 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019** (Rv. **652251 - 01**)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO**. Estensore: **GIUSEPPE DONGIACOMO**. Relatore: **GIUSEPPE DONGIACOMO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Parz. Diff.)

S. (GRANZOTTO LAURA) contro V. (CURTI MARA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/07/2013

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Modificazione dell'ammontare del risarcimento conseguente al manifestarsi di danni in corso di causa - Domanda nuova - Esclusione - Ammissibilità.

Non costituisce domanda nuova, e deve ritenersi ammessa nel corso di tutto il giudizio di primo grado e finché non si precisano le conclusioni, la modificazione quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, intesa non esclusivamente come modifica della valutazione economica del danno costituito dalla perdita o dalla diminuzione di valore di una cosa determinata, ma anche come richiesta dei danni, provocati dallo stesso fatto che ha dato origine alla causa, che si manifestano solo nel corso del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16819 del 2003 Rv. 567988 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9453 del 2013 Rv. 626117 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019 (Rv. 652251 - 02)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M. CAPASSO LUCIO. (Parz. Diff.)*

S. (GRANZOTTO LAURA) contro V. (CURTI MARA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/07/2013

100143 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE *Questione giuridica implicante accertamento di un fatto e non esaminata nella sentenza impugnata - Prospettazione della stessa nei gradi precedenti - Necessità - Onere di allegazione e deduzione della parte - Contenuto.*

Ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Conformi: N. 20518 del 2008 Rv. 604230 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15430 del 2018 Rv. 649332 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2037 del 24/01/2019 (Rv. 652250 - 01)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONINO SCALISI.** *Relatore:* **ANTONINO SCALISI.** *P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)*

G. (DE MONTIS ELIO) contro M. (DORE GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 19/11/2013

011024 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO *Proposizione della domanda di risoluzione - Successiva domanda di riduzione del prezzo - Novità della domanda - Esclusione - Fondamento.*

In tema d'appalto, la domanda di riduzione del prezzo in presenza di difetti dell'opera può essere proposta, in luogo di quella originaria di risoluzione per inadempimento, sia nel giudizio di primo grado sia in quello d'appello, giacché, essendo fondata sulla medesima "causa petendi" e caratterizzata da un "petitum" più limitato, non costituisce domanda nuova. Infatti, all'appalto non può essere esteso il principio, dettato per la vendita dall'art. 1492, comma 2, c.c., dell'irrevocabilità della scelta, operata mediante domanda giudiziale, tra risoluzione del contratto e riduzione del prezzo; inoltre, nel caso di inadempimento dell'appaltatore, il divieto di cui all'art. 1453, comma 2, c.c. impedisce al committente, che abbia proposto domanda di

risoluzione, di mutare tale domanda in quella di adempimento, ma non anche di chiedere la riduzione del prezzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492 com. 2, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 24948 del 2007 Rv. 600719 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19825 del 2014 Rv. 632717 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019 (Rv. 652251 - 03)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M. CAPASSO LUCIO. (Parz. Diff.)*

S. (GRANZOTTO LAURA) contro V. (CURTI MARA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/07/2013

103069 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO Redazione del progetto da parte di professionista non iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge - Conseguenze - Esecuzione del detto progetto da parte di altro professionista abilitato su incarico di quello non abilitato - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

135010 PROFESSIONISTI - GEOMETRI In genere.

L'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi dell'art. 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con conseguente non spettanza di alcun compenso per l'attività svolta; in particolare, non rileva in contrario la circostanza che il progetto dell'opera risulti redatto da altro professionista cui quello incaricato si sia al riguardo rivolto, poiché è proprio dal personale possesso del titolo abilitante da parte di quest'ultimo che dipende la validità del negozio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva dichiarato la nullità del progetto predisposto da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri ed architetti, pur se la progettazione e la direzione dei lavori delle strutture in cemento armato erano state poste in essere da un architetto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2231, Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 16, Regio Decr. 16/11/1939 num. 2229 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 3021 del 2005 Rv. 580064 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5871 del 2016 Rv. 639354 - 01, N. 6402 del 2011 Rv. 617184 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2060 del 24/01/2019 (Rv. 652255 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **LORENZO ORILIA.** *Relatore:* **LORENZO ORILIA.** *P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)*

A. (CIOCIANO FLAVIO) contro R.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/06/2014

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Pronuncia su domanda oggetto di rinuncia in primo od in secondo grado - Ultrapetizione - Sussistenza.

Incorre nel vizio di ultrapetizione la sentenza del giudice del merito che pronunci su una domanda sulla quale vi sia stata rinuncia, tanto se intervenuta nel giudizio di primo grado, quanto in quello d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 26733 del 2018 Rv. 650820 - 01, N. 21506 del 2010 Rv. 614818 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2041 del 24/01/2019 (Rv. 652252 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

D. (TARANTINI SALVATORE) contro C. (BORGIA CESARE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PESCARA, 15/04/2015

040086 CIRCOLAZIONE STRADALE - SEGNALETICA STRADALE Violazione dei limiti di velocità - Accertamento mediante "autovelox" - Obbligo di segnalazione della presenza della postazione fissa di rilevamento - Necessità - Postazione collocata su strada intersecata da altra strada - Apposizione della segnalazione preventiva - Individuazione - Onere probatorio - Ripartizione.

254003 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO In genere.

La legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante "autovelox", è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata. Ne consegue, nel caso in cui la postazione anzidetta si trovi su una strada alla quale si acceda da altra strada ad essa intersecantesi, che la preventiva segnalazione, perché possa utilmente spiegare i suoi effetti di avvertimento, deve essere posta a congrua distanza tra tale intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità, gravando sull'amministrazione l'onere di provare siffatta circostanza, ove non altrimenti risultante dal verbale di accertamento dell'infrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 142, Cod. Strada Nuovo art. 201 com. 1, Decreto Legge 20/06/2002 num. 121 art. 4, Legge 01/08/2002 num. 168, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150

Massime precedenti Conformi: N. 680 del 2011 Rv. 616368 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2048 del 24/01/2019 (Rv. 652350 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE GRASSO.**

Relatore: **GIUSEPPE GRASSO.** *P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)*

V. (PROFAZIO GIOVANNI) contro Z. (OLIVA STEFANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/10/2014

138016 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE Natura confessoria dichiarazioni delle parti - Accertamento del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti.

Nel giudizio di cassazione non è consentito sindacare l'accertamento della natura confessoria delle dichiarazioni delle parti compiuto dal giudice di merito, non essendo soggetto a vaglio di legittimità il prodotto della sua attività interpretativa, se non nei limiti in cui è contestabile il vizio di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 2231 del 1991 Rv. 471132 - 01, N. 3524 del 1985 Rv. 441143 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019** (Rv. **652384 - 02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **ALDO CARRATO.** Relatore: **VINCENZO CORRENTI.**

B. (PAPARO ANTONIO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 27/04/2017

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE Accertamento mediante etilometro - Obblighi formali di omologazione a taratura - Adempimento - Necessità - Incidenza sul contenuto del verbale di accertamento - Onere della relativa prova - Soggetto gravato - Fondamento.

In tema di violazione al codice della strada, il verbale dell'accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, l'attestazione della verifica che l'apparecchio da adoperare per l'esecuzione del cd. "alcoltest" è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura; l'onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A. poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 45, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 379

Massime precedenti Vedi: N. 18354 del 2018 Rv. 649460 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019** (Rv. **652384 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **ALDO CARRATO.** Relatore: **VINCENZO CORRENTI.**

B. (PAPARO ANTONIO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 27/04/2017

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE Onere di allegazione ed onere probatorio - Ripartizione tra opponente e P.A.

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/11/1981 num. 689 art. 23, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 1529 del 2018 Rv. 647782 - 02, N. 5122 del 2011 Rv. 617175 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2047 del 24/01/2019** (Rv. **652625 - 02**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **GIUSEPPE FORTUNATO.** Relatore: **GIUSEPPE FORTUNATO.**

M. (CICCARELLI LUCA) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/06/2014

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI Assimilazione dei poteri dei magistrati onorari a quelli dei togati - Sussistenza - Fondamento - Documentazione della situazione legittimante l'intervento del giudice onorario - Necessità - Esclusione.

I giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, con la conseguenza che la nullità della sentenza, per vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, ossia non investita della funzione esercitata. Neppure è richiesto, ai sensi dell'art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941, che sia documentata la situazione legittimante l'assegnazione al giudice onorario del lavoro giudiziario, atteso che il presupposto dell'"impedimento o mancanza dei giudici ordinari", previsto dalla norma, risulta integrato anche dalla mera insufficienza degli organici, essendo attribuita alla magistratura onoraria una funzione suppletiva ed il suo impiego costituendo una misura apprezzabile nell'ottica di un'efficiente amministrazione della giustizia.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 158, Regio Decr. 30/01/1941 num. 42 art. 43 bis com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 22845 del 2016 Rv. 642405 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12644 del 2008 Rv. 603268 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2047 del 24/01/2019** (Rv. **652625 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **GIUSEPPE FORTUNATO.** Relatore: **GIUSEPPE FORTUNATO.**

M. (CICCARELLI LUCA) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/06/2014

082209 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE Comunione legale dei coniugi – Natura - Comunione senza quote – Espropriazione di un bene comune per crediti personali di uno solo dei coniugi - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie.

La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo di essi, di uno o più beni in comunione abbia ad oggetto la "res" nella sua interezza e non per la metà o per una quota; ne consegue che, in ipotesi di divisione, è esclusa l'applicabilità sia della disciplina sull'espropriazione dei beni indivisi (artt. 599 ss. c.p.c.) sia di quella contro il terzo non debitore. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che non era consentito al giudice disporre la separazione, ai sensi dell'art. 600 c.p.c., della quota spettante al coniuge comproprietario non debitore, né circoscrivere la vendita ad una porzione del tutto, poiché si doveva, invece, procedere ex art. 720 c.c. alla vendita o all'attribuzione dell'intero complesso, costituendo esso una singola unità immobiliare in comunione, nel caso in esame non comodamente divisibile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 186, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Cod. Civ. art. 720, Cod. Proc. Civ. art. 599, Cod. Proc. Civ. art. 600, Cod. Civ. art. 177

Massime precedenti Vedi: N. 14093 del 2010 Rv. 613438 - 01, N. 6575 del 2013 Rv. 625462 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 1654 del 22/01/2019** (Rv. **652176 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **GIUSEPPE FORTUNATO.** Relatore: **GIUSEPPE FORTUNATO.**

C. (VALENTINI ALDO) contro B. (STORONI ANTONELLA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 08/11/2013

071078 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE Alienazione di quota effettuata dal successore a titolo universale del coerede - Soggezione a retratto - Esclusione - Fondamento.

L'alienazione di quota effettuata non dal coerede, compartecipe della comunione ereditaria, bensì dal suo successore a titolo universale, non è passibile di retratto successorio, giacché tale istituto costituisce una deroga alla libera disponibilità della quota in costanza di comunione e, pertanto, la relativa previsione va intesa in senso letterale, non potendo il diritto in questione essere esercitato da o verso soggetti diversi dai primi coeredi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732, Cod. Civ. art. 1103

Massime precedenti Conformi: N. 5374 del 1993 Rv. 482301 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 1684 del 22/01/2019** (Rv. **652215 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **GUIDO FEDERICO.** Relatore: **GUIDO FEDERICO.**

C. (APREA ANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 19/10/2017

100061 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA' DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Ammissione patrocinio a spese dello Stato - Revoca disposta non dall'organo collegiale che aveva pronunciato la sentenza passata in giudicato, ma dal solo Presidente del medesimo organo - Opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 - Accoglimento - Conseguenze - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento.

La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta non dall'organo collegiale che aveva pronunciato la sentenza passata in giudicato, ma solo dal suo Presidente, nonostante la legge non attribuisca a quest'ultimo tale potere, è nulla, ricorrendo un vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c. Ne consegue che il giudice dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, rilevata anche in via officiosa la nullità di detta revoca, deve decidere la causa nel merito senza rimetterla al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170

Massime precedenti Vedi: N. 19214 del 2015 Rv. 637084 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 1644 del 22/01/2019** (Rv. **652624 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **GIUSEPPE TEDESCO.** Relatore: **GIUSEPPE TEDESCO.** P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)

T. (NERI FILIPPO) contro C. (PONTECORVO EDOARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/02/2013

060077 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE) - EFFETTI Disposizione contemplante regimi di decadenza - Dichiarazione di illegittimità

costituzionale di tale norma - Conseguenze - Limiti alla retroattività della pronuncia di incostituzionalità - Inoperatività - Fondamento - Fattispecie.

L'efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento emesse dalla Corte costituzionale incontra un limite nelle situazioni consolidate per effetto di intervenute decadenze; tale limite, tuttavia, non opera quando la dichiarazione di illegittimità costituzionale investe proprio la norma che avrebbe dovuto rendere operante la decadenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale, la quale aveva rigettato l'eccezione di estinzione del processo per tardività della notificazione, che era stata spedita a mezzo posta ad alcuni convenuti entro il termine concesso dal giudice per la riassunzione del processo, ma era pervenuta successivamente allo spirare del termine stesso, ritenendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, sulla scissione degli effetti della notifica per il notificante e il suo destinatario, dovesse trovare applicazione anche nel caso in esame, poiché non poteva essere intervenuta alcuna decadenza idonea ad ostacolare la retroattività della decisione, in considerazione della natura della pronuncia della Consulta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5240 del 2000 Rv. 535924 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13970 del 2004 Rv. 575877 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1661 del 22/01/2019 (Rv. 652248 - 01)

Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:*

GIUSEPPE DONGIACOMO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

G. (GALASSO MAURIZIO) contro U.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PARMA, 21/05/2015

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Violazione dei limiti di velocità - Accertamento mediante cd. autovelox - Verbale di contestazione - Indicazione in esso della sussistenza di apposita segnalazione preventiva della presenza del cd. autovelox - Necessità - Esclusione - Condizioni e limiti.

254003 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO In genere.

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità, accertata mediante cd. autovelox, non sia indicato se la presenza dell'apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che, di detta segnaletica, sia stata accertata o ammessa l'esistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 142, Cod. Strada Nuovo art. 201 com. 1, Decreto Legge 20/06/2002 num. 121 art. 4, Legge 01/08/2002 num. 168

Massime precedenti Conformi: N. 680 del 2011 Rv. 616367 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1644 del 22/01/2019 (Rv. 652624 - 02)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:*

GIUSEPPE TEDESCO. P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)

T. (NERI FILIPPO) contro C. (PONTECORVO EDOARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/02/2013

133154 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - IN GENERE Litisconsorzio necessario - Consulenza tecnica d'ufficio - Omessa partecipazione del litisconsorte pretermesso - Conseguenze - Rinnovazione delle operazioni peritali - Necessità.

138060 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE In genere.

Il principio di nullità degli atti processuali compiuti, prima della integrazione del contraddittorio, nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, opera anche riguardo all'espletamento di una consulenza tecnica, con la conseguenza che, qualora il suddetto litisconsorte eccepisca, nei modi indicati dall'art. 157, comma 2, c.p.c., un pregiudizio del proprio diritto di difesa, compete al giudice del merito porvi rimedio tramite la rinnovazione della consulenza medesima, non potendo, in difetto, decidere nei confronti del pretermesso sulla base di quella svolta prima della sua costituzione in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 131 del 1977 Rv. 383629 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16034 del 2002 Rv. 558494 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 1685 del 22/01/2019** (Rv. **652533 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **GUIDO FEDERICO**. Relatore: **GUIDO FEDERICO**.

I. (PUTZOLU DOMENICO) contro T. (OGGIANO STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 22/09/2016

162015 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO Riforma parziale della sentenza impugnata - Effetti - Caducazione della pronuncia sulle spese - Conseguenze - Conferma implicita della prima pronuncia sulle spese - Condizioni e limiti.

In tema di regolamento delle spese di lite, qualora una sentenza d'appello riformi parzialmente una decisione di primo grado che aveva accolto la domanda o le domande, condannando alle spese la parte convenuta, così concretandosi la pronuncia di secondo grado nel rigetto parziale dell'unica domanda o nel rigetto di alcune domande, la conferma nel resto delle statuizioni della sentenza impugnata bene può essere intesa come una implicita valutazione, da parte del giudice d'appello, dell'insussistenza di idonee ragioni per compensare in tutto od in parte le spese, in tal modo giustificandosi che esse restino a carico della parte convenuta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Conformi: N. 15360 del 2010 Rv. 613956 - 01

--Massime successive: Vedi

Sez. 2 - , **Sentenza n. 1636 del 22/01/2019** (Rv. **652247 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CHIARA BESSO MARCHEIS**. Relatore: **CHIARA BESSO MARCHEIS**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

D. (PANARITI PAOLO) contro S. (PALERMO GIANFRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/11/2011

111011 NEGOZI GIURIDICI - DI ACCERTAMENTO Caratteristiche del negozio di accertamento - Riconoscimento e determinazione delle parti sull'esatto confine tra terreni contigui - Soggezione a forma scritta - Necessità - Esclusione.

136074 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - REGOLAMENTO DI CONFINI (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

Il negozio di accertamento è caratterizzato dall'intento di imprimere certezza giuridica ad un precedente rapporto, cui si collega, al fine di precisarne l'esistenza, il contenuto e gli effetti,

rendendo definitive e immutabili situazioni di obiettiva incertezza; in particolare, ove le parti vogliano riconoscere e determinare l'esatto confine tra terreni contigui, il negozio di accertamento non è soggetto a forma scritta, potendosi perfezionare anche verbalmente o mediante attuazione (cd. comportamento concludente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1350

Massime precedenti Conformi: N. 7640 del 2009 Rv. 607777 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1683 del 22/01/2019 (Rv. 652348 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ANTONINO SCALISI. Relatore: ANTONINO SCALISI.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LOCRI

254039 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE Sorpasso in curva con invasione dell'opposta corsia - Violazione delle norme sul sorpasso e di quelle sulla mano da tenere - Concorso formale - Configurabilità - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, l'effettuazione di una manovra di sorpasso in prossimità di una curva con l'invasione dell'opposta corsia di marcia realizza al contempo sia la fattispecie del sorpasso vietato sia quella della circolazione contromano, non sussistendo tra le due violazioni un rapporto di specialità bensì di concorso formale, stante la diversa "ratio" degli artt. 143 e 148 del codice della strada.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 143, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 148

Massime precedenti Vedi: N. 21083 del 2006 Rv. 592612 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1521 del 21/01/2019 (Rv. 652278 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore: ANTONIO SCARPA.

F. (PISTILLI MASSIMO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 21/09/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Domanda proposta durante la pendenza del processo presupposto - Valutazione della ragionevole durata - Criteri - Ulteriore ritardo prevedibile - Rilevanza - Limiti e condizioni.

Ai fini della valutazione della ragionevole durata del processo, ai sensi della l. n. 89 del 2001, ove la domanda di equa riparazione sia proposta durante la pendenza del processo presupposto, il giudice deve prendere in considerazione il solo periodo intercorrente tra il suo promovimento e la proposizione del ricorso per equa riparazione, e non anche l'ulteriore ritardo, futuro ed incerto, suscettibile di maturazione nel prosieguo del primo processo, che potrà essere posto a fondamento di una successiva domanda, a meno che tale ulteriore durata, già verificatasi durante il procedimento per equa riparazione, non denoti una protrazione della medesima violazione e sia stata oggetto di specifica allegazione ad integrazione della originaria domanda.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 8547 del 2011 Rv. 617979 - 01, N. 4693 del 2018 Rv. 650829 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 1527 del 21/01/2019** (Rv. **652347 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **ANTONIO SCARPA.** Relatore: **ANTONIO SCARPA.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (SGUEGLIA ANDREA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 15/12/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Procedimento dinanzi al giudice amministrativo - Concessione della misura cautelare - Interesse del ricorrente al perdurare dello stato di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato - Rilevanza - Valutazione del giudice di merito.

In tema di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89 del 2001, nel testo vigente "ratione temporis", la sospensione in via cautelare dei provvedimenti impugnati, ancorché anticipi tutti gli effetti della sentenza richiesta al giudice amministrativo, è un atto precario e rivedibile, che non incide sul diritto della parte attrice di ottenere la definizione della controversia entro un termine ragionevole, né osta alla configurabilità di un pregiudizio morale, pur se di entità ridotta, dato che il provvedimento cautelare non elimina l'incertezza e la connessa sofferenza per l'attesa della definizione della lite, potendo solo diminuirne l'intensità, in relazione all'aspettativa del conformarsi dell'emananda sentenza alle determinazioni di tipo interinale già adottate dal giudice. Nel caso in cui, nel corso di un procedimento innanzi al giudice amministrativo, sia stata concessa la misura cautelare della sospensione del provvedimento impugnato, è rimesso al giudice del merito di valutare eventualmente se la parte abbia un prevalente interesse a una protrazione indefinita di tale stato di sospensione rispetto a quello relativo alla ragionevole durata, non potendo tale accertamento essere sindacato in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di norme di diritto.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1978 num. 1034 art. 21, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 15200 del 2008 Rv. 603805 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 1520 del 21/01/2019** (Rv. **652277 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **ANTONIO SCARPA.** Relatore: **ANTONIO SCARPA.**

F. (PROSPERINI ALBERTO) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 20/04/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Violazione - Equa riparazione - Principio di unitarietà del processo presupposto - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, il principio della unitarietà del procedimento impone che la durata del giudizio presupposto vada riguardata nel suo complesso e non limitatamente alla singola fase processuale che si sia protratta oltre il rispettivo "standard" di ragionevolezza.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 17634 del 2015 Rv. 636689 - 01, N. 15974 del 2013 Rv. 626995 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 1524 del 21/01/2019** (Rv. **652279 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **ANTONIO SCARPA.** Relatore: **ANTONIO SCARPA.**

C. (GIOVANNELLI GIOVANNI) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/03/2018

133010 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - PROCESSO VERBALE Atti del procedimento civile mancanti - Ricostituzione - Applicazione analogica dell'art. 113 c.p.p. - Ammissibilità - Valore dell'atto ricostituito - Conseguenze in ambito probatorio - Poteri del giudice di merito.

In tema di ricostruzione di atti del processo civile, disposta in applicazione analogica dell'art. 113 c.p.p., all'atto ricostituito va attribuito lo stesso valore formale di quello mancante, con l'efficacia probatoria fino a querela di falso propria dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c., ferme le valutazioni del giudice del merito circa la corrispondenza tra copia utilizzata per la ricostituzione ed originale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 113, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9269 del 2010 Rv. 612492 - 01, N. 9240 del 2009 Rv. 607922 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 1525 del 21/01/2019** (Rv. **652346 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **ANTONIO SCARPA.** Relatore: **ANTONIO SCARPA.**

D. (ESPOSITO MARCO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/11/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Procedimento di equa riparazione - Mancata comparizione delle parti all'udienza innanzi alla corte d'appello - Decreto di non luogo a provvedere - Natura ordinatoria - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento - Diniego di fissazione della nuova udienza - Conseguenze.

In tema di procedimento camerale per equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, ha natura ordinatoria il decreto con il quale la corte d'appello, dopo avere dato atto della mancata comparizione delle parti in camera di consiglio, dichiara "non luogo a provvedere" sulla domanda sicché, essendo privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, non è impugnabile con il ricorso per cassazione, rimedio invece ammissibile avverso il diniego di fissazione della nuova udienza richiesta in fase di riassunzione ai sensi dell'art. 181 c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22154 del 2011 Rv. 620230 - 01, N. 7437 del 2012 Rv. 622609 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 1518 del 21/01/2019** (Rv. **652276 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **ANTONIO SCARPA.** Relatore: **ANTONIO SCARPA.**

B. (BELTRAME ALESSANDRO) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE UDINE, 13/11/2017

133076 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE Qualità di avvocato della parte - Spendita di tale qualità presso il giudice adito - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di giudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale ex art. 82 c.p.c., è onere dell'interessato, che rivesta la qualità di avvocato, specificare a che titolo intenda partecipare al processo, poiché, mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti l'intenzione di operare come proprio difensore ex art. 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva negato la liquidazione delle spese in base alla summenzionata tabella ad un avvocato che, in una controversia avanti al giudice di pace, non aveva dedotto di volere provvedere alla difesa personale, ma si era limitato a qualificarsi in atti, oltre che con il proprio nome, anche con il titolo professionale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23

Massime precedenti Conformi: N. 12680 del 2004 Rv. 574385 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1422 del 18/01/2019 (Rv. 652345 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore: ANTONIO SCARPA.

C. (SARAZ MARCO) contro F. (GEMMA GLORIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/11/2017

046173 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE
Lucernario di pertinenza di un appartamento compreso in un condominio - Comunione - Condizioni - Funzione protettiva od ornamentale - Fattispecie.

In materia di condominio degli edifici, i lucernari di pertinenza delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, anche se inseriti nella facciata dello stabile condominiale, non rientrano fra le parti necessarie o comunque destinate all'uso comune, salvo che, per la peculiare conformazione architettonica del fabbricato, assolvano alla prevalente funzione di proteggere o di rendere esteticamente gradevole l'intero edificio. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva accertato la natura di bene comune di un lucernario di pertinenza di un appartamento sul presupposto che lo stesso contribuisse a formare la struttura architettonica dell'edificio condominiale e non in base al criterio della specifica e prevalente attitudine protettiva o decorativa dell'intero fabbricato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Conformi: N. 6624 del 2012 Rv. 622451 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1186 del 17/01/2019 (Rv. 652163 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore: ANTONIO SCARPA.

C. (MANCINI ANTONIO) contro R. (PERSIO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/11/2015

046110 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE - DALL'AMMINISTRATORE
- Azione per il recupero della somme anticipate dall'amministratore - Rendiconto - Onere della prova - Ripartizione - Fattispecie.

105031 MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE - SPESE E COMPENSO DEL MANDATARIO
In genere.

L'obbligo di rendiconto che, quale mandatario con rappresentanza dei condomini, l'amministratore è tenuto a osservare con riferimento alle somme detenute per conto del condominio, può dirsi adempiuto quando egli abbia fornito la prova, attraverso i necessari documenti giustificativi, non soltanto della somma incassata e dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi funzionali all'individuazione e al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione (nella specie, la S.C., in una fattispecie anteriore all'entrata in vigore della l. n. 220 del 2012, ha confermato la decisione di merito che, sulla base delle prove raccolte nel processo, aveva ritenuto raggiunta la dimostrazione del versamento di una somma di pertinenza del condominio su un conto corrente di gestione intestato all'amministratore e del suo successivo impiego per coprire passività condominiali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1713, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19991 del 2012 Rv. 624285 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 1216 del 17/01/2019 (Rv. 652054 - 01)

Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *Relatore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

C. (MURITI MICHELE) contro S. (URSO MARCELLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/07/2013

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - Regolamento europeo n. 44 del 2001 - Procedimento di concessione della esecutività e di opposizione - Esclusione di particolari forme per il conferimento della procura in favore di difensore straniero - Fondamento - Fattispecie.

In tema di procedimenti di riconoscimento, esecutività e opposizione delle decisioni emesse in materia civile e commerciale in uno Stato membro, disciplinati "ratione temporis" dagli artt. 38 ss. del Regolamento europeo n. 44 del 2001, l'art. 56, della sezione 3 del capo III del cit. regolamento non richiede alcuna legalizzazione o formalità analoga per la validità della procura alle liti rilasciata all'estero, in favore di un difensore straniero, per la richiesta, in Italia, della dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in altro Stato membro, nonché per la difesa all'opposizione nei confronti della medesima, giacché la reciproca fiducia nella giustizia in seno all'Unione europea implica che tali procedimenti si svolgano in modo efficace e rapido. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la procura conferita in Spagna, in favore di un difensore spagnolo, mediante scrittura privata la cui sottoscrizione era stata certificata dal medesimo avvocato, al fine di ottenere, in Italia, la concessione dell'esecutività di un provvedimento del Tribunale di Saragozza, nonché per la difesa nel giudizio di opposizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 38, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 56

Massime precedenti Vedi: N. 16050 del 2018 Rv. 649564 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1184 del 17/01/2019 (Rv. 652344 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONINO SCALISI.** *Relatore:* **ANTONINO SCALISI.**

Z. (ANGELINI MARTINO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TARANTO, 02/03/2017

254022 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE Violazione al codice della strada - Verbale di accertamento di infrazione notificato al solo proprietario del veicolo - Autodichiarazione del conducente di essere alla

guida al fine della decurtazione dei punti dalla patente - Legittimazione del conducente a proporre impugnazione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di violazioni al codice della strada, dopo l'introduzione della c.d. "patente a punti", il soggetto che, con autocertificazione, abbia dichiarato all'Amministrazione procedente di avere preso visione del verbale - che viene notificato al solo proprietario del veicolo in ipotesi di contestazione non immediata - e di essere l'effettivo responsabile della condotta contestata, ha interesse a impugnare il verbale stesso con riferimento alla decurtazione dei punti dalla patente, tenuto conto che tale sanzione viene applicata senza ulteriori notifiche (salva la sola comunicazione dell'avvenuta applicazione della stessa) e che, con riguardo alla anzidetta decurtazione, sussiste la responsabilità esclusiva del conducente, in quanto identificato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente l'interesse a impugnare il verbale di infrazione in capo al conducente che, con dichiarazione resa davanti ai Carabinieri, aveva riconosciuto di trovarsi alla guida del veicolo al momento della presunta violazione e comunicato gli estremi della propria patente ai fini del provvedimento sanzionatorio della decurtazione dei punti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23

Massime precedenti Conformi: N. 30299 del 2011 Rv. 620747 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 975 del 16/01/2019** (Rv. **652302 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

D. (SASSI FRANCESCO) contro C. (SARDO GAETANO)

Cassa e decide nel merito, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 10/03/2017

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Decisione di accoglimento della revocazione di sentenza non definitiva di legittimità - Potere-dovere del giudice di regolare le spese processuali della fase rescindente e della fase rescissoria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In seguito all'accoglimento del giudizio di impugnazione per revocazione di una sentenza non definitiva emessa in sede di legittimità, il giudice della revocazione, definendo l'intero giudizio, è tenuto a regolare le spese non solo della fase rescindente, ma anche di quella rescissoria, ovverosia di quella riguardante l'eliminazione della pronuncia fondata sull'errore, sia di quella in cui si sostituisce quest'ultima con altra decisione. (Nella specie, la S.C. ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di revocazione, in quanto, pur vittorioso con riguardo al giudizio rescindente, era rimasto soccombente in quello rescissorio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17552 del 2015 Rv. 636395 - 01, N. 786 del 1969 Rv. 339107 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 965 del 16/01/2019** (Rv. **652301 - 01**)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO**. Estensore: **GIUSEPPE TEDESCO**. Relatore: **GIUSEPPE TEDESCO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Diff.)

B. (MADONNA ROBERTO) contro A. (PILON LORENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/08/2013

106006 MEDIAZIONE - MEDIATORE PROFESSIONALE - OBBLIGHI Contratto preliminare - Compravendita immobiliare - Obblighi del mediatore - Provenienza dell'immobile da donazione - Circostanza relativa alla valutazione e alla sicurezza dell'affare - Sussistenza - Fattispecie.

In caso di mediazione immobiliare, il mediatore, sia nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in via autonoma, sia nell'ipotesi in cui si sia attivato su incarico delle parti, è tenuto, ai sensi dell'art. 1759 c.c., a riferire ai contraenti la circostanza, conosciuta o conoscibile con l'uso della diligenza da lui esigibile, relativa alla provenienza da donazione del titolo di acquisto del promittente alienante, in quanto afferente alla valutazione e alla sicurezza dell'affare. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la provenienza da donazione del titolo di acquisto della figlia dei promittenti venditori, coniugi tra loro e quindi reciprocamente legittimari in concorso con la figlia, avrebbe reso instabile l'acquisto dei promissari acquirenti, esponendolo all'eventuale azione di riduzione e rendendo difficile l'accesso al credito garantito da ipoteca).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1759, Cod. Civ. art. 1176, Legge 03/02/1989 num. 39

Massime precedenti Vedi: N. 16382 del 2009 Rv. 609185 - 01, N. 8849 del 2017 Rv. 643734 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 815 del 15/01/2019** (Rv. **652300 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **GIUSEPPE TEDESCO**.

Relatore: **GIUSEPPE TEDESCO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

O. (SIRACUSANO NICOLA) contro O. (GIACOBBE GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 11/02/2014

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Occupazione c.d. usurpativa - Legittimazione passiva - Delega del potere espropriativo - Presupposti - Fattispecie.

Nel giudizio di responsabilità da occupazione c.d. usurpativa, la legittimazione passiva spetta all'ente espropriante anche in caso di delega conferita a un soggetto affinché provveda, per suo conto, all'espletamento delle procedure amministrative, tecniche e finanziarie per il perfezionamento delle espropriazioni e occupazioni temporanee, non essendo tale incarico sufficiente a configurare l'istituto della concessione traslativa dell'esercizio delle funzioni pubbliche proprie del concedente e dunque a escludere la legittimazione passiva di quest'ultimo, in assenza di un'espressa previsione normativa che permetta un tale trasferimento di poteri. (Nella specie, il giudice del gravame aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Sicilia, ritenendo che si fosse limitato a finanziare l'opera pubblica, senza assumere dirette responsabilità in merito alla vicenda espropriativa, interamente delegata al Consorzio di Bonifica del Mela, benché l'avesse approvata senza indicare i termini di inizio e fine lavori).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 325, DPR 08/06/2001 num. 327, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Legge 20/03/1865 num. 2248 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 464 del 2006 Rv. 586519 - 01, N. 12260 del 2016 Rv. 640056 - 01, N. 22523 del 2011 Rv. 620396 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 814 del 15/01/2019** (Rv. **652299 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA**. Estensore: **CHIARA BESSO MARCHEIS**. Relatore:

CHIARA BESSO MARCHEIS. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

G. (TURCO MARIA) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TERMINI IMERESE, 03/06/2014

142004 PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Consulente tecnico nominato dal pubblico ministero a norma dell'art. 359 c.p.p. - Liquidazione del compenso - Termine di sei mesi per risposta ai quesiti ex art. 227, comma 4, c.p.p. - Inapplicabilità - Fondamento - Fattispecie.

Il termine massimo di sei mesi per il deposito della relazione peritale ex art. 227, comma 4, c.p.p., riguarda il solo perito nominato dal giudice e non anche il consulente tecnico nominato da pubblico ministero ex art. 359 c.p.p., sia in quanto quest'ultima disposizione non prevede alcun termine, se non quello di conclusione delle indagini ex art. 407 c.p.p., sia in quanto l'art. 73 della norme di attuazione, coordinamento e transitorie del c.p.p. richiama la disciplina del perito ai soli fini del compenso. (Nella specie, il pubblico ministero, nel calcolare il compenso del consulente tecnico, che aveva depositato la relazione dopo oltre un anno dall'ultima proroga concessagli, aveva invece ridotto il numero di vacanze sul presupposto che l'incarico non potesse superare il termine massimo di sei mesi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 227 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 73, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170

Massime precedenti Vedi: N. 4819 del 1997 Rv. 504812 - 01, N. 5431 del 1995 Rv. 492310 - 01, N. 11975 del 2002 Rv. 556816 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 587 del 14/01/2019 (Rv. 652298 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *Relatore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)*

M. (PEDEMONTE MARIA LINA) contro C. (ARPESELLA ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/12/2013

157139 SERVITU' - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO Facoltà di godimento dei beni demaniali - In genere - Immemorabile - Rapporti aventi ad oggetto beni demaniali - Operatività - Usucapione - Differenze - Prova - Onere relativo - Spettanza - Fattispecie.

L'istituto dell'immemorabile, non più applicabile ai rapporti privatistici in quanto abrogato dal codice civile del 1865 e non richiamato in vigore dall'attuale codice civile, è invece operante nei rapporti di diritto pubblico e in particolare in quelli che hanno a oggetto beni demaniali; esso, a differenza dello usucapione, non è un modo di acquisto del diritto, ma costituisce una presunzione di legittimità del possesso attuale, fondata sulla "vetustas", e cioè sul decorso di un tempo talmente lungo che si sia perduta memoria dell'inizio di una determinata situazione di fatto, senza che ci sia memoria del contrario, di modo che la presunzione di corrispondenza dello stato di diritto allo stato di fatto implica che rispetto a quest'ultimo si presuma esistente il titolo legittimo e che, conseguentemente, possa ritenersi la legittimità dell'esercizio di diritti il cui acquisto non sarebbe attualmente possibile da parte di coloro che li esercitano. Perché possa ritenersi realizzata la prova di siffatta situazione, essa deve provenire da soggetti appartenenti ad almeno due generazioni, vale a dire non solo dagli ultracinquantenni della generazione attuale ma anche, secondo il loro ricordo, dai rispettivi genitori. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'istituto dell'immemorabile inapplicabile alla servitù di uso pubblico esercitata su di un terreno di proprietà privata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. Abrog. Disp. Att. e Trans. art. 48

Massime precedenti Conformi: N. 4051 del 1983 Rv. 429002 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 474 del 10/01/2019 (Rv. 652297 - 01)

Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *Relatore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)*

F. (SIMEONE ALESSANDRO) contro F. (MAINI ETTORE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PIACENZA, 12/09/2014

100211 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017309/2017 64490301

Massime precedenti Conformi: N. 17309 del 2017 Rv. 644903 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 482 del 10/01/2019** (Rv. **652053 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA**. Estensore: **LUIGI ABETE**. Relatore: **LUIGI ABETE**. P.M.

PATRONE IGNAZIO. (Diff.)

O. (BISOGLI GIOVANNI BATTISTA) contro C. (GAMBINO AGOSTINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/08/2013

105001 MANDATO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE E DIFFERENZE TRA MANDATARIO E NUNZIO) - Conferimento di incarico unilaterale - Mediazione - Configurabilità - Esclusione - Mandato - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

106001 MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

Il conferimento di un incarico per la ricerca di una persona interessata alla conclusione di un affare a determinate condizioni prestabilite dà luogo a un mandato e non a una c.d. mediazione atipica unilaterale (riguardante una soltanto della parti interessate) o a una mediazione creditizia, allorché il pagamento della provvigione sia svincolato dall'esito dell'operazione, l'attività demandata abbia natura giuridica e sia insussistente il connotato dell'imparzialità. In tal caso, l'incaricato ha l'obbligo e non la facoltà di attivarsi per la conclusione dell'affare e può pretendere il pagamento della provvigione dalla sola parte che gli ha attribuito l'incarico, senza necessità della sua iscrizione all'albo ex art. 2 l. n. 39 del 1989, restando indifferente l'effettiva conclusione dell'affare. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che rientrasse nello schema del contratto di mandato, l'incarico unilaterale conferito dalla ricorrente, nel suo esclusivo interesse, per la vendita di alcune azioni societarie, comprensivo dell'assistenza in sede di redazione dei relativi contratti e per la ricerca di banche e intermediari disponibili all'erogazione dei necessari finanziamenti, valorizzando l'inscindibilità del rapporto in quanto proteso alla realizzazione di un risultato unitario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, DPR 28/07/2000 num. 287 art. 2, Legge 03/02/1989 num. 39, DPR 21/12/1990 num. 452, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 16 com. 1, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 128 sexies com. 1, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 128 sexies com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 16382 del 2009 Rv. 609184 - 01, N. 11656 del 2018 Rv. 648394 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19161 del 2017 Rv. 645138 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 303 del 09/01/2019** (Rv. **652052 - 01**)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO**. Estensore: **GIUSEPPE TEDESCO**. Relatore:

GIUSEPPE TEDESCO. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

D. (RANALLI GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 18/02/2015

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) - Obbligazione solidale ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981 - Giudizio tra il creditore e un condebitore - Sentenza favorevole al secondo - Opponibilità al creditore da parte di altro condebitore - Condizioni - Fattispecie.

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di solidarietà ai sensi dell'art. 6 l. n. 689 del 1981, in virtù del limite apportato dal comma 2 dell'art. 1306 c.c. al principio enunciato nel comma 1, applicabile anche alle obbligazioni fondate su rapporti giuridici pubblicistici, la sentenza pronunciata tra il creditore e

uno dei debitori solidali è opponibile al creditore da parte degli altri, ove ad essi favorevole e non fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa, purché essi non abbiano partecipato al relativo giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito ritenendo che non potesse negare il diritto del ricorrente di avvalersi della sentenza favorevole intervenuta fra l'Amministrazione e il coobbligato in base al rilievo che fra le due cause - quella definita con sentenza passata in giudicato e la presente - non vi fosse litisconsorzio necessario, ma solo facoltativo, mentre avrebbe dovuto verificare se la sentenza passata in giudicato fosse o meno fondata su ragioni personali al coobbligato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 3260 del 1974 Rv. 371789 - 01, N. 2835 del 1980 Rv. 406572 - 01, N. 16560 del 2017 Rv. 644895 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22082 del 2017 Rv. 645324 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019 (Rv. 652214 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **MAURO CRISCUOLO.** Relatore: **MAURO CRISCUOLO.**

I. (CAFARELLI GIUSEPPE) contro D. (VERI' ISOLINA SILVANA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 07/09/2016

011013 APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - IN GENERE Domanda dell'appaltatore di pagamento del corrispettivo - Eccezione del committente di inadempimento ex art. 1667, comma 3, c.c. - Conseguenze in ordine all'onere della prova.

In tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1667 com. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 936 del 2010 Rv. 611262 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019 (Rv. 652214 - 02)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **MAURO CRISCUOLO.** Relatore: **MAURO CRISCUOLO.**

I. (CAFARELLI GIUSEPPE) contro D. (VERI' ISOLINA SILVANA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 07/09/2016

138300 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA' DEI TESTIMONI Testimonianza resa da parenti della parte - Ammissibilità - Verifica dell'attendibilità - Legittimità - Censurabilità in cassazione - Limiti.

In tema di prova testimoniale, l'insussistenza, per effetto della decisione della Corte cost. n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c. non consente al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito - la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata - ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 247 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17630 del 2010 Rv. 614324 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 100 del 04/01/2019** (Rv. **651908 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **ANTONINO SCALISI.**

Relatore: **ANTONINO SCALISI.**

C. (MATTINA LAURA) contro C. (GIANNETTI MARINA)

Rigetta, TRIBUNALE FROSINONE, 01/06/2017

254050 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SOLIDARIETA' Affissioni abusive - Sanzioni amministrative ex art. 24 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Responsabilità solidale di cui all'art. 6, comma 3, l. n. 689 del 1981 - Configurabilità - Limiti e condizioni - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative emesse, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 507 del 1993, per l'affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, la responsabilità solidale della persona giuridica, o dell'ente privo di personalità giuridica - nel caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente degli enti medesimi, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze - consente di includere nell'ambito applicativo della norma non soltanto i soggetti legati alla persona giuridica o all'ente da un formale rapporto organico o di lavoro subordinato, ma anche tutte le ipotesi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all'autore della violazione del materiale pubblicitario) o di avvalimento (inteso come attività della quale il committente profitta); ciò a condizione che l'attività pubblicitaria sia riconducibile all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente o persona giuridica opponente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il principio di cui in massima fosse applicabile anche ad una organizzazione sindacale e che sussistesse la sua responsabilità per l'affissione illecita di una locandina, nonostante la mancata individuazione delle persone fisiche che vi avevano provveduto, perché la detta locandina faceva riferimento ad uno sciopero promosso dalla medesima organizzazione, la sigla della quale era riportata assieme agli estremi della manifestazione che, nell'occasione, si sarebbe tenuta).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6 com. 3, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 12, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 13770 del 2009 Rv. 608426 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 5 del 03/01/2019** (Rv. **652050 - 02**)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** Estensore: **STEFANO OLIVA.** Relatore: **STEFANO**

OLIVA. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

S. (ZOPPINI ANDREA) contro C. (LOPATRIELLO STEFANIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/08/2016

033001 BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Sanzioni amministrative irrogate dalla CONSOB ex art. 193 T.U.F. - Natura sostanzialmente penale - Esclusione - Conseguenze.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

Le sanzioni amministrative irrogate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 58 del 1998 (cd. T.U.F.) non hanno natura sostanzialmente penale sicché, con riferimento alle stesse, non si pone un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo né di applicabilità del successivo art. 7 della medesima Convenzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 193, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 8855 del 2017 Rv. 643735 - 01, N. 31632 del 2018 Rv. 651762 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 5 del 03/01/2019 (Rv. 652050 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: STEFANO OLIVA. Relatore: STEFANO OLIVA. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

S. (ZOPPINI ANDREA) contro C. (LOPATRIELLO STEFANIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/08/2016

159329 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE Obbligo di segnalazione delle irregolarità alla CONSOB - Violazione, da parte della società, di regola di condotta prescritta da norma interna - Rilevanza - Fattispecie.

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, il dovere di controllo dei componenti del collegio sindacale e il correlativo obbligo di segnalazione alla CONSOB hanno ad oggetto anche le violazioni, da parte della società, delle norme di condotta previste da regolamenti interni le quali, benché maggiormente stringenti rispetto a quelle di portata generale poste dalla legge, dalle fonti regolamentari o dai codici di autodisciplina, devono tuttavia ritenersi cogenti per la società medesima, essendo esse adottate all'esito di una scelta del tutto libera che costituisce una volontaria autolimitazione dell'operatore del mercato. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva confermato il giudizio di responsabilità di un componente del collegio sindacale per avere omesso di comunicare alla CONSOB la mancata sottoposizione al consiglio di amministrazione del comunicato stampa concernente l'emissione di un prestito obbligazionario, in contrasto con quanto stabilito da un regolamento interno della società sulla gestione e comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 149

Massime precedenti Vedi: N. 6037 del 2016 Rv. 639053 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 11 del 03/01/2019 (Rv. 651909 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO. Relatore: GIUSEPPE FORTUNATO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

S. (MANCUSO NICOLA) contro O. (CATALANO ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 01/04/2014

011019 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Vizi palesi e riconoscibili - Consegna ed accettazione dell'opera - Effetto sulla responsabilità dell'appaltatore.

In tema di contratto di appalto, la consegna dell'opera e la sua accettazione (anche se presunta ai sensi dell'art. 1665, comma 3, c.c.) liberano l'appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente ex art. 1667 c.c., i quali devono necessariamente essere fatti valere in sede di verifica o collaudo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1665

Massime precedenti Vedi: N. 7969 del 2000 Rv. 537500 - 01, N. 346 del 1970 Rv. 345247 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 7 del 03/01/2019** (Rv. **651985 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** Estensore: **GIUSEPPE FORTUNATO.** Relatore: **GIUSEPPE FORTUNATO.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

P. (COTRONEO ATTILIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/02/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Procedure esecutive individuali e concorsuali - Tempi impiegati per la risoluzione di vicende parallele o incidentali - Computo nella durata complessiva della procedura - Necessità - Tempi di definizione dei reclami e delle successive impugnazioni - Inclusione - Fondamento.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, nella durata complessiva delle procedure esecutive, individuali o concorsuali, devono essere inclusi anche i tempi impiegati per la definizione di vicende processuali parallele o incidentali, irrilevante essendo la natura cognitiva od esecutiva del rimedio azionato. Pertanto, in tale durata devono essere computati pure i reclami e le successive impugnazioni, poiché tutti ineriscono all'unico processo di esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15734 del 2016 Rv. 640574 - 01, N. 28858 del 2011 Rv. 621023 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 12 del 03/01/2019** (Rv. **652051 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **GIUSEPPE DONGIACOMO.** Relatore: **GIUSEPPE DONGIACOMO.** P.M. **SGROI CARMELO.** (Conf.)

C. (ANGELI GIANFRANCO) contro C. (MATARANGOLO FRANCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 04/04/2014

052036 CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITA' ESTERNA - RESPONSABILITA' VERSO TERZI - OBBLIGAZIONI CONSORTILI Consorzio per interventi di ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati dal sisma nelle Regioni Marche ed Umbria - Normativa applicabile - Soggetti gravati dalle relative obbligazioni - Legittimazione passiva.

133184 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - PASSIVA In genere.

I consorzi obbligatori per gli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati dal sisma nelle Regioni Marche ed Umbria, di cui all'art. 3, comma 5, del d.l. n. 6 del 1998, conv. con l. n. 61 del 1998, agiscono sulla base di norme di diritto privato, rispondendo delle obbligazioni da loro assunte sia i singoli consorziati sia il consorzio stesso che le ha contratte, attraverso il suo presidente, nella qualità di mandatario dei medesimi consorziati. Ne consegue che alla responsabilità del consorzio si somma quella dei suoi membri, determinandosi, per effetto di questo vincolo solidale, una duplicità di legittimazioni passive - del consorzio, per l'intero, e del consorziato, nei limiti della sua quota - che opera in via alternativa o cumulativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 2615, Legge Reg. Umbria 12/08/1998 num. 30 art. 7, Decreto Legge 30/01/1998 num. 6 art. 3 com. 5, Legge 30/03/1998 num. 61, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3664 del 2006 Rv. 587515 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 1 del 03/01/2019** (Rv. **652349 - 01**)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** Estensore: **RAFFAELE SABATO.** Relatore: **RAFFAELE SABATO.**

D. (FABBROCCINI MARCELLO) contro N. (PICCOLO PASQUALE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NOLA, 29/10/2012

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. – Impugnazione autonoma – Termine previsto dall'art. 348 ter c.p.c. – Applicabilità – Decorrenza dal rilascio di copia autentica del provvedimento – Sussistenza – Fondamento.

133049 PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE In genere.

Il termine per proporre il ricorso per cassazione, previsto dall'art. 348 ter, comma 3, c.p.c., è applicabile pure all'impugnazione autonoma dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, resa ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e può decorrere anche dal rilascio, da parte della cancelleria, di una copia formale della medesima ordinanza, dovendosi considerare l'estrazione di una copia autentica del provvedimento una forma di conoscenza equipollente della comunicazione di cancelleria, poiché è assistita dagli stessi requisiti di certezza, vertendosi in un'ipotesi in cui tale conoscenza è ottenuta in via formale all'esito di una attività istituzionale regolata dalla legge, che impone l'individuazione del soggetto richiedente e di quello che ritira la copia, nonché l'annotazione della relativa data di rilascio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3067 del 2017 Rv. 642574 - 01, N. 13858 del 2017 Rv. 644530 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 4 del 03/01/2019** (Rv. **652574 - 03**)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** Estensore: **GIUSEPPE GRASSO.** Relatore: **GIUSEPPE GRASSO.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

T. (CONDEMI MARCELLO) contro B. (NAPOLETANO GIUSEPPE GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/04/2016

254012 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE Comunicazione - Incidenza sul perfezionamento del provvedimento sanzionatorio - Esclusione.

In tema di osservanza del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio di cui al d.lgs. n. 58 del 1998, rileva il momento dell'adozione del provvedimento sanzionatorio e non la successiva comunicazione che, seppure necessaria ad altri fini, non integra né perfeziona l'atto, già perfetto in ogni sua parte.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58

Massime precedenti Vedi: N. 13207 del 2006 Rv. 590015 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 4 del 03/01/2019** (Rv. **652574 - 02**)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** Estensore: **GIUSEPPE GRASSO.** Relatore: **GIUSEPPE GRASSO.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

T. (CONDEMI MARCELLO) contro B. (NAPOLETANO GIUSEPPE GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/04/2016

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Commissione per l'Esame delle Irregolarità della Banca d'Italia - Funzione - Natura - Mancata richiesta del parere - Sindacabilità in sede giurisdizionale - Esclusione - Limiti.

Nel procedimento sanzionatorio dinanzi la Banca d'Italia, la Commissione per l'Esame delle Irregolarità è un organo consultivo che non persegue finalità istruttorie necessarie ed è preposto - secondo le disposizioni regolamentari della stessa Banca - allo studio e all'analisi delle questioni che, per complessità, novità e ripercussioni sistemiche, suggeriscano strategie generali e "de futuro". Pertanto, la mancata acquisizione del relativo parere non è sindacabile in sede giudiziaria, ove sia motivatamente esclusa la sussistenza di una situazione che imponga il coinvolgimento di tale Commissione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58, Legge 28/12/2005 num. 262 art. 24

Sez. 2 - , **Sentenza n. 4 del 03/01/2019** (Rv. **652574 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** Estensore: **GIUSEPPE GRASSO.** Relatore: **GIUSEPPE GRASSO.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

T. (CONDEMI MARCELLO) contro B. (NAPOLETANO GIUSEPPE GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/04/2016

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Autorità di garanzia - Equiparazione agli organi di giustizia - Esclusione - Procedimento sanzionatorio ex l. n. 262 del 2005 - Riconducibilità al modello del processo - Esclusione - Sanzioni inflitte dalla Banca d'Italia - Natura penale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Le autorità indipendenti, nello svolgimento delle funzioni di garanzia loro attribuite, perseguono la tutela di interessi collettivi dello Stato-Comunità (quali la libertà del mercato, la tutela del risparmio, il corretto funzionamento della borsa e del sistema creditizio, etc.) e, in taluni casi, di diritti soggettivi individuali (come la tutela della riservatezza) e, nei rispettivi ambiti, esercitano funzioni sanzionatorie, ponendosi quali organi giustiziali, non equiparabili ad organi di giustizia in senso proprio che pronunciano statuizioni giudiziali. Il procedimento sanzionatorio di cui alla l. n. 262 del 2005 non partecipa, quindi, della natura giurisdizionale del processo tipicamente inteso, che è solo quello che si svolge davanti ad un giudice, e le sanzioni applicate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 195 T.U.F. non hanno natura penale, con la conseguenza che non è violato l'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ben potendo l'incolpato esercitare tutti i suoi diritti di difesa nella successiva eventuale fase di opposizione, ove si realizza un pieno sindacato giurisdizionale, fino al vaglio di legittimità.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 262 art. 24, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 ter, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195

Massime precedenti Vedi: N. 4725 del 2016 Rv. 639147 - 01, N. 3656 del 2016 Rv. 638686 - 01, N. 25141 del 2015 Rv. 637852 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4429 del 2014 Rv. 629557 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 9 del 03/01/2019** (Rv. **651986 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **GIUSEPPE FORTUNATO.** Relatore: **GIUSEPPE FORTUNATO.** P.M. **DEL CORE SERGIO.** (Conf.)

B. (BUFO GIUSEPPE) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PER I MINORENNI BARI, 08/01/2014

037081 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - CURATELA - CURATORE E CURATORE SPECIALE - IN GENERE Procedimento ex art. 336 c.c. - Curatore del minore che sia anche avvocato - Cumulo delle due qualifiche - Ammissibilità - Necessità di formale procura a se stesso - Esclusione - Conseguenze.

133076 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE In genere.

Nel procedimento camerale ex art. 336 c.c., il curatore speciale del minore che rivesta anche la qualifica di avvocato può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore ai sensi dell'art. 86 c.p.c., potendo cumulare le due qualifiche - che restano, comunque, distinte - e non avendo necessità del formale conferimento a se stesso della procura alle liti. Ne consegue che il compenso per l'attività difensiva svolta non può essergli negato a causa del mancato deposito della procura, né per il fatto che non siano state osservate le formalità di costituzione di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., essendo il procedimento sottoposto alle forme semplificate del rito camerale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2608 del 1964 Rv. 303922 - 01, N. 14216 del 2010 Rv. 613872 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 8 del 03/01/2019** (Rv. **652006 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** Estensore: **ANTONIO ORICCHIO.** Relatore: **ANTONIO ORICCHIO.** P.M. **DEL CORE SERGIO.** (Conf.)

L. (PRIORESCHI MAURILIO) contro N. (MAZZOLA EMANUELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/11/2016

100256 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA Decorrenza - Esclusione della decadenza per il contumace - Condizioni - Onere probatorio - Contenuto.

In tema di impugnazioni, il contumace può interporre gravame avverso la sentenza che lo abbia visto soccombente dopo la scadenza del termine annuale dalla sua pubblicazione, a condizione che egli dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.) sia della non conoscenza del processo a causa di detta nullità. Il medesimo contumace ha, quindi, l'onere di dimostrare l'esistenza di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data e tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni, senza che, però, possa delinarsi, come effetto della presunzione semplice di mancata conoscenza del processo, l'inversione dell'onere della prova nei confronti di chi eccepisce la decadenza dall'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18243 del 2008 Rv. 605008 - 01, N. 833 del 2007 Rv. 594402 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 9989 del 2008 Rv. 602853 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 4 del 03/01/2019** (Rv. **652574 - 04**)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** Estensore: **GIUSEPPE GRASSO.** Relatore:

GIUSEPPE GRASSO. P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

T. (CONDEMI MARCELLO) contro B. (NAPOLETANO GIUSEPPE GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/04/2016

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Procedimento sanzionatorio di cui al d.lgs. n. 385 del 1993 - Decreto di applicazione della sanzione - Motivazione "per relationem" - Rinvio alla proposta - Ammissibilità - Presupposti - Condivisione da parte del Direttorio della Banca d'Italia delle relative argomentazioni - Conseguenze.

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

Al procedimento per l'irrogazione di sanzioni amministrative per la violazione delle norme del testo unico in materia bancaria e creditizia è applicabile l'art. 3 della l. n. 241 del 1990, sicché il decreto del Direttorio della Banca d'Italia che commina la sanzione può essere motivato "per relationem" mediante il rinvio all'atto che ne contiene la proposta, purché questo sia richiamato nel provvedimento con la precisa indicazione dei suoi estremi e sia reso disponibile agli interessati, secondo le modalità che disciplinano il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione. In particolare, il suddetto Direttorio, ove condivida tale proposta, non è tenuto a ribadire le argomentazioni.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385, Legge 28/12/2005 num. 262 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 389 del 2006 Rv. 588073 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione terza e VI terza



Sez. 3 - , **Sentenza n. 2788 del 31/01/2019** (Rv. **652664 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **PAOLO PORRECA.** Relatore:

PAOLO PORRECA. P.M. **MISTRI CORRADO.** (Diff.)

C. (FIGA' GIACOMO) contro A. (RINALDI MARIANGELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/09/2015

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Danno da lesione del rapporto parentale per le lesioni di non lieve entità patite dal prossimo congiunto - Ricorso alla prova presuntiva del danno - Ammissibilità - Riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta - Fattispecie.

Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, aveva ritenuto non provato il danno non patrimoniale patito dal marito per le lesioni subite dalla moglie a seguito di un intervento chirurgico, senza considerare in particolare, l'entità non lieve delle lesioni personali riportate dalla danneggiata, quantificate al 30%, in conseguenza delle quali le era stato riconosciuto un danno alla vita di relazione, in specie sessuale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17058 del 2017 Rv. 644964 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 2788 del 31/01/2019** (Rv. **652664 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **PAOLO PORRECA.** Relatore:

PAOLO PORRECA. P.M. **MISTRI CORRADO.** (Diff.)

C. (FIGA' GIACOMO) contro A. (RINALDI MARIANGELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/09/2015

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Danno non patrimoniale - Liquidazione forfetizzata dei pregiudizi "ordinari" attraverso i meccanismi tabellari - Ulteriori pregiudizi "peculiari" al caso concreto - Personalizzazione della liquidazione forfettaria - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Conformi: N. 21939 del 2017 Rv. 645503 - 01

--Massime successive: Vedi

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 2778 del 31/01/2019** (Rv. **652294 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **ANNA MOSCARINI.** Relatore: **ANNA MOSCARINI.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (VECCHI MARIA CARLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/12/2015

097001 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - IN GENERE Trattamento sanitario - Responsabilità per contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto - Giudizio risarcitorio - Possibilità di compensare le somme dovute a titolo di indennizzo con quelle determinate a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") - Criteri - Fondamento.

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" In genere.

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), qualora non sia stato corrisposto e tantomeno determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il "lucrum", il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Conformi: N. 14932 del 2013 Rv. 626869 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 2553 del 30/01/2019** (Rv. **652486 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **PAOLO PORRECA.** Relatore: **PAOLO PORRECA.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

S. (STARA SALVATORE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 20/06/2016

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Esecuzione coattiva per recupero spese di giustizia e somme statuite in favore della cassa delle ammende - Procedimento ex art. 227-ter del del d.P.R. n. 115 del 2002 - Formazione del ruolo e notifica della cartella - Necessaria previa notificazione del provvedimento giurisdizionale originante il credito - Esclusione - Condizioni - Fondamento.

In tema di procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla Cassa delle ammende, di cui all'art. 227-ter del d.P.R. n. 115 del 2002, la formazione del ruolo e la notificazione della cartella di pagamento non devono essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non necessaria la preventiva notificazione del provvedimento giurisdizionale in procedimento di riscossione avviato antecedentemente alla stipula della convenzione con Equitalia Giustizia s.p.a., per la quantificazione del credito e la formazione del ruolo, ai sensi dell'art. 227-ter del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla l. n. 69 del 2009).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 ter, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3021 del 2018 Rv. 647938 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 2551 del 30/01/2019** (Rv. **652663 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **PAOLO PORRECA.** Relatore:

PAOLO PORRECA. P.M. **SGROI CARMELO.** (Conf.)

U. (PISANI PAOLO) contro M. (CHIARELLO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 16/03/2016

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
Litisconsorzio necessario - Ordine di integrazione del contraddittorio in appello - Estinzione dell'ente nel momento in cui l'ordine poteva essere eseguito - Inammissibilità dell'appello - Esclusione.

In caso di litisconsorzio necessario, ove non si ottemperi all'ordine di integrazione del contraddittorio, impartito dal giudice di appello, in ragione dell'intervenuta estinzione della società nel momento in cui detto ordine poteva essere eseguito, il gravame non può essere dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 102
CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10980 del 2017 Rv. 643964 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 2551 del 30/01/2019** (Rv. **652663 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **PAOLO PORRECA.** Relatore:

PAOLO PORRECA. P.M. **SGROI CARMELO.** (Conf.)

U. (PISANI PAOLO) contro M. (CHIARELLO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 16/03/2016

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Avviso di ricevimento - Smarrimento o distruzione - Prova - Duplicato - Necessità - Indicazione in esso del soggetto che ha ricevuto il plico - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di notifiche a mezzo posta, in caso di smarrimento o distruzione dell'avviso di ricevimento, l'avvenuta notificazione può essere provata attraverso il duplicato rilasciato dall'Ufficio postale ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 655 del 1982 (non abrogato né modificato, neanche implicitamente, a seguito dell'emenda dell'art. 6 della l. n. 890 del 1982 introdotta dall'art. 1, comma 97-bis, lett. e) della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 461, della l. n. 205 del 2017); in esso deve però essere necessariamente indicato il soggetto che ha ricevuto il plico, al fine di porre il giudice in condizione di verificare in quali esatti termini il recapito dell'atto si sia perfezionato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto idoneo un duplicato recante un timbro con la firma dell'agente addetto al recapito nella colonna riferita alla "consegna a domicilio", sullo spazio previsto per la sottoscrizione del destinatario o della persona abilitata, ma privo di indicazione del soggetto ricevente l'atto e di barratura di alcuna delle caselle).

Riferimenti normativi: DPR 29/05/1982 num. 655 art. 8, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 6, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 97 lett. E

Massime precedenti Vedi: N. 14574 del 2018 Rv. 648777 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 2550 del 30/01/2019** (Rv. **652485 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **PAOLO PORRECA.** Relatore: **PAOLO PORRECA.** P.M. **SGROI CARMELO.** (Conf.)

D. (RIENZI CARLO) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/09/2015

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Infortunio "in itinere" - Rendita Inail per inabilità permanente - Detrazione delle somme corrispondenti all'ammontare del risarcimento - Necessità - Determinazione del "quantum" da detrarre - Fattispecie.

L'importo della rendita per l'inabilità permanente corrisposta dall'INAIL per l'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore va detratto dalle somme in concreto dovute a quest'ultimo, allo stesso titolo, dal terzo responsabile del fatto illecito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva operato la detrazione della rendita riconosciuta dall'INAIL sull'ammontare del risarcimento del danno già ridotto in ragione dell'accertato concorso di colpa del danneggiato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 142

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12566 del 2018 Rv. 648649 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 2544 del 30/01/2019** (Rv. **652483 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **MARILENA GORGONI.** Relatore: **MARILENA GORGONI.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

A. (DELLA MARRA TATIANA) contro E.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 31/03/2017

174125 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE Risarcimento danni da smarrimento del bagaglio - Responsabilità del "vettore contrattuale" e del "vettore operativo" - Fondamento, natura e limiti - Fattispecie.

In materia di trasporto aereo di persone e bagagli, il vettore è responsabile, ai sensi dell'art. 953 cod. nav., dello smarrimento o dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se si sia avvalso di un'impresa esercente i servizi di assistenza a terra (vettore operativo), la cui prestazione non viene resa in esecuzione di un autonomo contratto di deposito, a favore di terzo, concluso con il vettore a beneficio del viaggiatore ma rientra, come attività accessoria, nella complessiva prestazione che forma oggetto del contratto di trasporto, così che il vettore operativo assume la qualifica di ausiliario del vettore contrattuale. Ne deriva che nell'ipotesi di perdita o di avaria del bagaglio nella fase in cui esso risulta affidato al vettore operativo, il viaggiatore proprietario può agire contrattualmente nei confronti del vettore aereo, il quale risponde del fatto colposo del proprio ausiliario ai sensi dell'art. 1228 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità esclusiva del vettore operativo sul presupposto che il bagaglio andato smarrito era stato allo stesso affidato dalla viaggiatrice presso l'aeroporto di partenza e che non ne era stata provata la materiale consegna dal vettore operativo al vettore contrattuale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Navig. art. 953

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21850 del 2017 Rv. 645465 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 2549 del 30/01/2019** (Rv. **652484 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **EMILIO IANNELLO.** Relatore:

EMILIO IANNELLO. P.M. **SGROI CARMELO.** (Diff.)

M. (PICCIOLINI SANDRO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PERUGIA, 13/07/2015

188322 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO Detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 CEDU - Pregiudizio - Rimedio risarcitorio - Disciplina transitoria ex art. 2 del d.l. n. 92 del 2014 - Ricorso anteriormente proposto davanti alla Corte EDU - Termine semestrale di decadenza - Decorrenza.

In tema di detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 CEDU, ove il detenuto abbia già presentato ricorso alla Corte EDU, la domanda risarcitoria di cui all'art. 35-ter della l. n. 354 del 1975, in forza della disciplina transitoria dettata dall'art. 2 del d.l. n. 92 del 2014, può essere proposta entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del suddetto decreto, a condizione che non sia ancora intervenuta una pronuncia sulla ricevibilità del ricorso da parte di detta Corte e che il ricorrente indichi, nel ricorso interno, la data di presentazione del ricorso avanti alla stessa.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter, Decreto Legge 26/06/2014 num. 92 art. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11018 del 2018 Rv. 648270 - 01

Annotata Sez. 3 - , **Sentenza n. 2537 del 30/01/2019** (Rv. **652662 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **FRANCO DE STEFANO.** Relatore:

FRANCO DE STEFANO. P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

G. (CELERE PIERO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/03/2016

071086 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE Sentenza di scioglimento della comunione ex art. 720 c.c. - Capo relativo al conguaglio - Provvisoria esecutività - Condizioni.

In tema di scioglimento della comunione mediante assegnazione ex art. 720 c.c. con determinazione di (o condanna al) conguaglio a carico dell'assegnatario, quest'ultimo capo di sentenza non è suscettibile di esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. e, quindi, di essere azionato come titolo esecutivo prima del passaggio in giudicato della statuizione sull'assegnazione, che ha natura costitutiva, in quanto ad essa legato da nesso di corrispettività ancorché non di stretta sinallagmaticità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2908, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 720, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1656 del 2017 Rv. 642476 - 01, N. 406 del 2014 Rv. 628923 - 01, N. 20961 del 2018 Rv. 650023 - 02, N. 7369 del 2009 Rv. 607307 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4059 del 2010 Rv. 611643 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 2525 del 30/01/2019** (Rv. **652482 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI.** Relatore:

STEFANO GIAIME GUIZZI. P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Diff.)

D. (FABRICATORE CLAUDIO) contro D. (D'AMBROSIO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/05/2014

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Acquisto di quota di un bene oggetto di comunione ereditaria - Mancato rilievo, da parte del notaio rogante, dell'esistenza di

trascrizione di domanda di divisione - Responsabilità professionale - Sussistenza - Fondamento.

Il notaio che, incaricato della stipulazione di un contratto di compravendita di una quota ideale di bene in comunione ereditaria, ometta di accertarsi della sussistenza della trascrizione di una domanda di divisione, viola gli obblighi di buona fede ex art. 1175 c.c., finalizzati a garantire la più ampia tutela possibile alla libertà negoziale delle parti, incorrendo in responsabilità professionale per non aver posto l'acquirente in condizione di valutare pienamente opportunità e convenienza dell'affare all'esito della ponderazione della situazione di litigiosità della "res".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 16990 del 2015 Rv. 636622 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2336 del 29/01/2019 (Rv. 652659 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** Estensore: **FRANCESCA FIECCONI.** Relatore: **FRANCESCA FIECCONI.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Conf.)

G. (MAJO ENRICO) contro E. (CONTE FABRIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/03/2016

100036 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE Mancata riconsegna del fascicolo da parte dell'appellante regolarmente costituitosi - Conseguenze - Improcedibilità dell'impugnazione - Esclusione.

Nel giudizio di appello il mancato deposito del fascicolo da parte dell'appellante ritualmente costituito, nel termine indicato dall'art. 169, comma 2 c. p. c., non consente la dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 27298 del 2005 Rv. 586079 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 2355 del 29/01/2019 (Rv. 652481 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **ENRICO SCODITTI.** Relatore: **ENRICO SCODITTI.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

G. (LOMBARDI SERGIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/01/2016

153006 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - INGIUNZIONE Opposizione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 - Natura di accertamento negativo della pretesa sostanziale - Accertamento dell'illegittimità formale dell'ingiunzione - Potere/dovere del giudice di accertare il rapporto sostanziale - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di ingiunzione fiscale, l'opposizione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 è diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere dall'Amministrazione, con il conseguente potere/dovere del giudice di accertare il rapporto sostanziale nonostante l'accertata illegittimità dell'ingiunzione; pertanto, la pronuncia che abbia accertato tanto l'illegittimità formale dell'ingiunzione quanto l'esistenza della pretesa sostanziale è suscettibile di fondare il giudicato di accertamento mero in ordine a tale pretesa.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3341 del 2009 Rv. 606662 - 01

Annotata Sez. 3 - , **Ordinanza n. 2345 del 29/01/2019** (Rv. **652661 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **EMILIO IANNELLO**. Relatore:

EMILIO IANNELLO. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

P. (BARISON LEONE) contro R. (DAL BORGO ARCANGELO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/03/2016

148036 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA Comportamento del danneggiato - Rilevanza - Fondamento - Incidenza sul nesso causale tra cosa e danno - Valutazione della autonoma idoneità causale del fattore esterno - Criteri - Fattispecie.

In tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva affermato la responsabilità del proprietario di un immobile per il decesso di un minore precipitato da una terrazza, nonostante fosse emerso che il ragazzo, in compagnia di coetanei, tra i quali anche il figlio del proprietario, si era introdotto nella terrazza dell'abitazione, priva di ringhiere di protezione, nonostante l'apertura della porta di accesso richiedesse una particolare manovra che solo chi ne fosse avvertito poteva conoscere e che, altrimenti, avrebbe certamente impedito l'eccesso ad un estraneo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2481 del 2018 Rv. 647935 - 01, N. 21727 del 2012 Rv. 624559 - 01, N. 2477 del 2018 Rv. 647933 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 2350 del 29/01/2019** (Rv. **652480 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **ANTONELLA DI FLORIO**. Relatore:

ANTONELLA DI FLORIO. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FROSINONE, 15/04/2016

113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE Crediti relativi al pagamento di pena pecuniaria ed al risarcimento del danno da inumana o degradante detenzione ex art. 35 ter del d.lgs. n. 354 del 1975 - Compensazione - Ammissibilità - Ragioni.

153001 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE In genere.

188321 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO DEGRADANTE In genere.

188322 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO In genere.

La natura giuridica del credito del Ministero della Giustizia per il pagamento di una pena pecuniaria non preclude la compensazione con il concorrente credito del detenuto per il risarcimento del danno da inumana o degradante detenzione ex art. 35 ter della l. n. 354 del 1975, in quanto il primo rappresenta una mera entrata patrimoniale dello Stato, peraltro suscettibile di riscossione mediante ruolo a seguito dell'estensione operata dal d.lgs. n. 46 del 1999.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 17, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter, Cod. Civ. art. 1241

Massime precedenti Vedi: N. 17277 del 2018 Rv. 649515 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 2348 del 29/01/2019** (Rv. 652479 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **PAOLO PORRECA.** Relatore: **PAOLO PORRECA.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

R. (LUCIANI MASSIMO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/09/2016

075043 ELEZIONI - OPERAZIONI ELETTORALI Elezioni politiche - Tutela risarcitoria rispetto all'operato degli uffici elettorali circoscrizionali - Fatti costitutivi.

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE In genere.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

In tema di elezioni politiche, il definitivo accertamento, in sede di autodichia parlamentare, dell'irregolarità delle operazioni elettorali svolte dagli uffici elettorali circoscrizionali rappresenta un fatto costitutivo della domanda risarcitoria proposta dal candidato dinanzi al giudice civile, il quale, nell'ipotesi in cui la verifica da parte della Giunta delle elezioni si sia conclusa senza un tale accertamento, non può compierlo in via incidentale, trattandosi di prerogativa riservata dalla Costituzione, in via esclusiva, a ciascuna Camera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 66, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 87

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3731 del 2013 Rv. 625210 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 2343 del 29/01/2019** (Rv. 652660 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **MARCO DELL'UTRI.** Relatore: **MARCO DELL'UTRI.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

R. (MARCANTONIO MAURIZIO) contro N. (CENTONZE GAETANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 25/09/2014

138154 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN CASSAZIONE Proponibilità - Condizioni.

Nel giudizio di cassazione, la querela di falso è proponibile limitatamente ad atti del relativo procedimento, come il ricorso o il controricorso, ovvero a documenti producibili ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mentre non può riguardare atti e documenti che il giudice di merito abbia posto a fondamento della sentenza impugnata, in quanto la loro eventuale falsità, se definitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valere come motivo di revocazione. Pertanto, essa può riguardare anche la nullità della sentenza impugnata, con riferimento ai soli vizi della sentenza stessa per mancanza dei suoi requisiti essenziali, di sostanza o di forma, e non anche ove essa sia originata, in via mediata e riflessa, da vizi del procedimento, ovvero dalla eventuale falsità dei documenti posti a base della decisione del giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24856 del 2006 Rv. 593233 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10402 del 2017 Rv. 644013 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 2347 del 29/01/2019** (Rv. **652478 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **EMILIO IANNELLO**. Relatore:

EMILIO IANNELLO. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

A. (IACOVIELLO MONICA) contro B. (GALVAGNO ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/06/2016

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Azione revocatoria ordinaria - Allegazione dell'anteriorità dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito - Esistenza del credito al momento della domanda - Necessità - Ragioni.

Presupposto necessario dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., oltre all'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, è l'esistenza del credito stesso al momento della domanda, trattandosi di condizione dell'azione, la cui inesistenza priverebbe di fondamento l'esigenza di conservazione della garanzia patrimoniale cui l'azione è preordinata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Vedi: N. 21100 del 2004 Rv. 577948 - 01, N. 5081 del 1994 Rv. 486753 - 01, N. 12678 del 2001 Rv. 549698 - 01, N. 762 del 2016 Rv. 638649 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 2519 del 29/01/2019** (Rv. **652293 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **MARIO CIGNA**. Relatore: **MARIO CIGNA**.

C. (CAMMAROTO GIUSEPPE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola sospensione

188322 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO Detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 CEDU di soggetto in stato di custodia cautelare non computabile nella determinazione della pena da espiare - Rimedio pecuniario previsto dall'art. 35 ter, della l. n. 354 del 1975 - Termine di decadenza semestrale - Decorrenza.

In tema di detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 CEDU, il termine semestrale di decadenza per proporre l'azione ex art. 35 ter, comma 3, della l. n. 354 del 1975, decorre dalla cessazione della custodia cautelare anche nel caso in cui, entro tale termine, il processo penale sia ancora pendente, versandosi pur sempre in un'ipotesi di non computabilità della custodia cautelare nella determinazione della pena da espiare.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11018 del 2018 Rv. 648270 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 2331 del 29/01/2019** (Rv. **652658 - 02**)

Presidente: **OLIVIERI STEFANO**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. Relatore:

STEFANO GIAIME GUIZZI. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

I. (RAVERA LUCIO) contro L.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/03/2016

100087 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE Documento in idioma straniero richiamato nel ricorso - Omessa traduzione in lingua italiana - Conseguenze - Inammissibilità - Fondamento.

Nel giudizio di legittimità, il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c. con riferimento ai soli atti processuali in senso stretto, nel caso di produzione di documenti redatti in lingua straniera va conformato alla previsione dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. che impone, in applicazione del principio di specificità, un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, previa traduzione, in italiano, nonché della specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio o accesso a fonti esterne ad esso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 123, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 6093 del 2013 Rv. 625480 - 01, N. 5478 del 2018 Rv. 647747 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2343 del 29/01/2019 (Rv. 652660 - 02)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:*

MARCO DELL'UTRI. *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

R. (MARCANTONIO MAURIZIO) contro N. (CENTONZE GAETANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 25/09/2014

097191 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - IN GENERE Legittimazione sostanziale e processuale della Regione concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti alle sopprese USL - Sussistenza - Normativa regionale - Attribuzione esclusiva della legittimazione in capo alle gestioni liquidatorie - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di trasfusioni.

La legittimazione sostanziale e processuale concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti alla soppressione delle USL spetta, in via concorrente con le gestioni liquidatorie, alle Regioni, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa regionale esclude l'ammissibilità di una attribuzione della legittimazione processuale in capo alle sole gestioni liquidatorie; tale ultima legittimazione, infatti, risponde soltanto a criteri amministrativo-contabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori. (In applicazione del principio, la S.C. ha disatteso le censure della regione ricorrente che deduceva il permanere della legittimazione passiva unicamente in capo alla gestione liquidatoria delle USL e lamentava l'omesso rilievo circa l'insussistenza del rapporto organico di gestione, amministrazione o indirizzo tra la stessa e l'ospedale nel quale erano state effettuate le trasfusioni dannose denunciate dall'originario attore).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2, Legge 11/02/1997 num. 21, Decreto Legge 13/12/1996 num. 630 art. 1, Legge Reg. Puglia 28/12/1994 num. 36 art. 5, Legge Reg. Puglia 06/05/1997 num. 16 art. 20

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10135 del 2012 Rv. 623034 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2331 del 29/01/2019 (Rv. 652658 - 01)

Presidente: **OLIVIERI STEFANO.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:*

STEFANO GIAIME GUIZZI. *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

I. (RAVERA LUCIO) contro L.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/03/2016

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Trasporto marittimo internazionale - Polizza di carico - Valida clausola di deroga della

giurisdizione italiana riportata nel documento - Operatività anche nei confronti dei successivi prenditori del titolo - Sussistenza - Fondamento.

In tema di trasporto marittimo, la clausola derogativa della giurisdizione del giudice italiano che le parti contraenti, nel concorso dei presupposti e dei requisiti fissati dal diritto comune o dal diritto speciale internazionale applicabile al rapporto, abbiano validamente inserito nel contratto e riportato nell'originale negoziabile della polizza di carico, è operante anche nei confronti dei successivi prenditori del titolo secondo la relativa legge di circolazione, senza che si renda, all'uopo, necessaria la ripetizione, ad ogni suo trasferimento, degli adempimenti formali (presupposti della sua validità) fra detti contraenti, in considerazione della stretta connessione fra esecuzione del trasporto e diritto alla consegna della merce che scaturisce dalla polizza in favore del portatore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3568 del 2011 Rv. 615916 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2242 del 28/01/2019 (Rv. 652292 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **COSIMO D'ARRIGO.** Relatore: **COSIMO D'ARRIGO.**

I. (SGROI ANTONINO) contro V. (VIGLIOTTI STELLA)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FOGGIA, 24/11/2016

162033 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCEDIMENTI SPECIALI - INGIUNZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009807/2015 63538601

Massime precedenti Conformi: N. 9807 del 2015 Rv. 635386 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2241 del 28/01/2019 (Rv. 652291 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**

Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**

T. (LEONE GENNARO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 09/01/2017

040021 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE Investimento - Presunzione di responsabilità esclusiva del conducente ex art. 2054, comma 1, c.c. - Superamento - Prova liberatoria - Oggetto - Colpa del pedone investito - Riduzione progressiva della percentuale di colpa presunta - Fattispecie.

In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente in capo al pedone il 60% della colpa nella causazione del sinistro di cui era rimasto vittima, per non aver attraversato utilizzando le strisce pedonali, con conseguente riduzione della percentuale di colpa in capo al conducente del veicolo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24472 del 2014 Rv. 633520 - 01, N. 8663 del 2017 Rv. 643838 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 1893 del 23/01/2019** (Rv. 652510 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **FRANCO DE STEFANO**. Relatore: **FRANCO DE STEFANO**.

C. (VITTORIO SALVATORE) contro R. (SUMA MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/03/2017

100256 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA Mancata conoscenza del processo da parte del convenuto contumace - Notifica della sentenza effettuata personalmente al medesimo – Termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. - Applicabilità - Decorrenza.

In ipotesi di contumacia involontaria, la notifica della sentenza effettuata personalmente al convenuto contumace, in qualunque momento intervenuta, è idonea a far decorrere, dalla data della detta notifica, il termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., laddove solo in caso di omessa notifica della sentenza opera il termine decadenziale lungo di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla conoscenza successivamente acquisita della sentenza, ed assume rilievo la differenza tra nullità ed inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del grado di giudizio al cui esito è stata emessa la sentenza da impugnare, con il conseguente diverso riparto dell'onere probatorio in punto di conoscenza della pendenza della lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 8593 del 2018 Rv. 648223 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14570 del 2007 Rv. 598037 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 1725 del 23/01/2019** (Rv. 652290 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **CHIARA GRAZIOSI**. Relatore: **CHIARA GRAZIOSI**.

F. (BUX MARIANGELA) contro C. (COSTANTINO LIVIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 21/03/2017

148036 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA Caso fortuito – Prevedibilità dell'evento pericoloso - Condizioni - Fattispecie.

In tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità "ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita; ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa. (In applicazione dell'enunciato principio, Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte di merito aveva escluso la responsabilità di un comune per i danni subiti dal conducente di un motociclo - caduto per la presenza sulla strada della cera sparsa dai partecipanti a una processione religiosa -, ravvisando il caso fortuito nella impossibilità di intervenire con immediatezza rispetto a un evento non prevedibile, sottolineando come l'ente pubblico fosse a conoscenza della processione e potesse perciò prevenire il danno, mediante l'apposizione di transenne o di cartelli che segnalassero il pericolo costituito dal manto stradale scivoloso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2481 del 2018 Rv. 647935 - 01, N. 18317 del 2015 Rv. 636857 - 01, N. 11802 del 2016 Rv. 640205 - 01, N. 6703 del 2018 Rv. 648489 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1573 del 22/01/2019 (Rv. 652476 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ENRICO SCODITTI. Relatore: ENRICO SCODITTI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

V. (SAPPA RICCARDO) contro C. (FERRARIS PIETRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/09/2016

097166 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE Sito inquinato - Bonifica spontanea del proprietario non responsabile - Diritto di rivalsa nei confronti del responsabile dell'inquinamento - Condizioni - Applicabilità dell'art. 2055 c.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di bonifica spontanea di sito inquinato, il proprietario ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute, a condizione che sia stata rispettata la procedura amministrativa prevista dalla legge ed indipendentemente dalla identificazione del responsabile dell'inquinamento da parte della competente autorità amministrativa, atteso che, una volta instaurata la causa, tale accertamento ricade nel giudizio di fatto del giudice. Non trova, peraltro, applicazione la regola della responsabilità solidale di cui all'art. 2055 c.c., poiché trattasi di obbligazione "ex lege" di contenuto indennitario, e non risarcitorio derivante dal fatto obbiettivo dell'inquinamento. (In applicazione del principio di cui innanzi, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, escludendo l'applicabilità dell'art. 2055 c.c., aveva determinato l'apporto causale della società convenuta per l'inquinamento del terreno nella misura dei due terzi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1123, Legge 03/04/2006 num. 152 art. 256, Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Decreto Legisl. 19/01/2017 num. 3 art. 7, Legge 03/04/2006 num. 152 art. 244, Legge 03/04/2006 num. 152 art. 245, Legge 04/03/2006 num. 152 art. 311, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17, Legge 03/04/2006 num. 152 art. 253 com. 4, DPR 10/09/1982 num. 915

Massime precedenti Vedi: N. 21887 del 2011 Rv. 619925 - 01, N. 31005 del 2017 Rv. 647067 - 01, N. 2982 del 2012 Rv. 621576 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 1547 del 22/01/2019 (Rv. 652472 - 01)

Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA. Estensore: STEFANO GIAIME GUIZZI.

Relatore: STEFANO GIAIME GUIZZI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)

S. (RICCIO BIAGIO) contro H. (COREA ULISSE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 27/11/2015

058214 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - IN GENERE Condizione sospensiva - Sussistenza ed interpretazione - Accertamento del giudice del merito - Censurabilità in cassazione - Limiti.

L'indagine del giudice del merito diretta ad accertare se un contratto sia stato sottoposto a condizione sospensiva non può essere sindacata in sede di legittimità, se condotta nel rispetto delle regole che disciplinano l'interpretazione dei contratti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 4483 del 1996 Rv. 497599 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1567 del 22/01/2019** (Rv. 652474 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **ANTONELLA PELLECCCHIA.**

Relatore: **ANTONELLA PELLECCCHIA.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (RUSSELLO ANNALISA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/10/2013

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA
Esecuzione di trasfusione con sangue infetto - Assenza di emergenza - Mancanza di adeguata informazione - Contagio - Responsabilità contrattuale del medico - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di patologie conseguenti ad infezioni contratte a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, incorre in responsabilità contrattuale, imputabile anche alla struttura sanitaria, il medico che, in mancanza di una situazione di reale emergenza e senza informare adeguatamente il paziente del rischio obiettivo che tale pratica terapeutica presentava, abbia eseguito una trasfusione di sangue a causa della quale il paziente abbia contratto un'infezione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione ad una trasfusione eseguita nel 1990, cui era conseguito il contagio di un neonato con il virus dell'epatite C, aveva desunto la prova che i genitori, se informati, avrebbero negato il consenso alla terapia dall'assenza di prova della necessità della trasfusione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24074 del 2017 Rv. 645778 - 02, N. 9315 del 2010 Rv. 612440 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 1557 del 22/01/2019** (Rv. 652473 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **MARILENA GORGONI.** Relatore:

MARILENA GORGONI. P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

A. (AGOSTINELLI FLAMINIA) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/10/2016

105031 MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE - SPESE E COMPENSO DEL MANDATARIO
Mandato onorario - Sindaco - Controversia concernente il rimborso di spese legali sostenute in un processo penale per fatti connessi all'incarico - Diritto al rimborso - Condizioni - Fattispecie.

141039 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FUNZIONARI PUBBLICI - ONORARI In genere.

Il sindaco e gli assessori di un comune sono assimilabili ai mandatari, atteso che essi prestano la propria opera per conto dell'ente locale quali rappresentanti politici, ossia a titolo di mandato onorario; ne consegue che, in applicazione dell'art. 1720 c.c., hanno diritto al rimborso, da parte dell'ente, delle spese legali sostenute per difendersi nell'ambito di un procedimento penale per fatti connessi all'incarico, a condizione però che dette spese siano state sostenute in stretta dipendenza dall'adempimento degli obblighi connessi al mandato e rappresentino così il rischio inerente allo svolgimento dell'incarico. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la condotta tenuta dal sindaco del comune di Milano, per la quale era stato incriminato e poi assolto, consista nell'accordarsi con alcuni consiglieri di maggioranza, affinché proponessero emendamenti in bianco per contrastare le iniziative ostruzionistiche della minoranza, fosse riconducibile in via esclusiva all'attività istituzionale, dovendo essere piuttosto qualificata come tecnica diretta a favorire i disegni politici della maggioranza, di cui lo stesso sindaco faceva parte, e trovando dunque nel mandato onorario una mera occasione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1720

Massime precedenti Vedi: N. 8103 del 2013 Rv. 625663 - 01, N. 3737 del 2012 Rv. 621902 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1566 del 22/01/2019** (Rv. 652686 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **ANTONELLA PELLECCIA.**

Relatore: **ANTONELLA PELLECCIA.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (IMPELLUSO MARCO CARMELO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/09/2013

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Emotrasfusioni - Contagio da sangue infetto - Successiva individuazione in sede scientifica dei virus HBV, HIV e HCV - Responsabilità del Ministero della salute - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie relativa a trasfusioni praticate nell'anno 1970. Emotrasfusioni - Contagio da sangue infetto - Successiva individuazione in sede scientifica dei virus HBV, HIV e HCV - Responsabilità del Ministero della salute - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie relativa a trasfusioni praticate nell'anno 1970. Emotrasfusioni - Contagio da sangue infetto - Successiva individuazione in sede scientifica dei virus HBV, HIV e HCV - Responsabilità del Ministero della salute - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie relativa a trasfusioni praticate nell'anno 1970. Emotrasfusioni - Contagio da sangue infetto - Successiva individuazione in sede scientifica dei virus HBV, HIV e HCV - Responsabilità del Ministero della salute - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie relativa a trasfusioni praticate nell'anno 1970. Emotrasfusioni - Contagio da sangue infetto - Successiva individuazione in sede scientifica dei virus HBV, HIV e HCV - Responsabilità del Ministero della salute - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie relativa a trasfusioni praticate nell'anno 1970. Emotrasfusioni - Contagio da sangue infetto - Successiva individuazione in sede scientifica dei virus HBV, HIV e HCV - Responsabilità del Ministero della salute - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie relativa a trasfusioni praticate nell'anno 1970. Emotrasfusioni - Contagio da sangue infetto - Successiva individuazione in sede scientifica dei virus HBV, HIV e HCV - Responsabilità del Ministero della salute - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie relativa a trasfusioni praticate nell'anno 1970. Emotrasfusioni - Contagio da sangue infetto - Successiva individuazione in sede scientifica dei virus HBV, HIV e HCV - Responsabilità del Ministero della salute - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie relativa a trasfusioni praticate nell'anno 1970.

In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Ministero della salute anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul Ministero della salute, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il Ministero della salute responsabile in relazione ad una infezione da epatite C contratta in seguito a trasfusioni risalenti al 1970).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 13/03/1958 num. 296 art. 1, Legge 14/07/1967 num. 592, DPR 24/08/1971 num. 1256, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226, Costituzione art. 32

Massime precedenti Conformi: N. 18520 del 2018 Rv. 649728 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 10291 del 2015 Rv. 636454 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28464 del 2013 Rv. 629132 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1574 del 22/01/2019** (Rv. **652477 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **EMILIO IANNELLO**. Relatore:

EMILIO IANNELLO. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

B. (LEO LANFRANCO ANTONIO) contro B.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 14/03/2016

100179 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME Sentenza non definitiva - Riserva di impugnazione - Inserimento in memoria autorizzata - Deposito - Sufficienza - Esclusione - Necessità della notifica - Fondamento.

La riserva di impugnazione differita di sentenza non definitiva inserita in una memoria autorizzata non produce effetti con il mero deposito, essendo necessario che sia notificata ai procuratori delle parti costituite o personalmente a quelle non costituite, atteso che l'art. 129 disp. att. c.p.c. esprime il principio della necessaria conoscibilità della riserva, laddove una memoria autorizzata può giustificare la presunzione di conoscenza solo in relazione alle questioni a chiarificazione delle quali è stata autorizzata.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 129, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 278 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 361

Massime precedenti Conformi: N. 26777 del 2014 Rv. 633741 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1553 del 22/01/2019** (Rv. **652512 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **FRANCESCA FIECCONI**. Relatore:

FRANCESCA FIECCONI. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

M. (DI CIOLLO FRANCESCO) contro G. (FEDELI VALENTINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/07/2016

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI Danno alla persona - Tabelle di Milano - Loro equiparazione ad una norma di diritto - Esclusione - Criterio guida - Fondamento.

Le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicchè costituiscono un criterio guida e non una normativa di diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 12408 del 2011 Rv. 618048 - 01, N. 17018 del 2018 Rv. 649440 - 01, N. 20895 del 2015 Rv. 637448 - 01, N. 14402 del 2011 Rv. 618049 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1572 del 22/01/2019** (Rv. **652475 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **ENRICO SCODITTI**. Relatore:

ENRICO SCODITTI. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

N. (MONTI ALESSANDRO) contro B. (GAMBERINI ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/11/2016

113053 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE Pagamento mediante assegno bancario - Dichiarazione di ricezione del pagamento - Qualificazione come quietanza in senso tecnico - Esclusione - Mera dichiarazione di scienza di ricezione dell'assegno - Fondamento - Fattispecie.

La dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal

"nomen" che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa del fatto della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo. (Nella specie, la S.C. ha negato la valenza di quietanza liberatoria alla dichiarazione, contenuta nel rogito notarile, di avvenuta dazione di un assegno bancario in corrispettivo della compravendita immobiliare, la quale doveva intendersi avvenuta, in mancanza di diversa volontà delle parti, "pro solvendo" e non "pro soluto").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 2735, Cod. Civ. art. 1198, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2732

Massime precedenti Vedi: N. 18094 del 2015 Rv. 637023 - 01, N. 24690 del 2017 Rv. 645549 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1279 del 18/01/2019 (Rv. 652470 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

F. (STIEVANIN ALESSANDRO) contro A. (BERGAMO LAURA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PADOVA, 21/10/2016

018147 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Terzo trasportato - Assicurazione del responsabile civile non aderente alla convenzione "CARD" - Azione diretta ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 – Configurabilità - Fondamento.

In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto, c.d. CARD, atteso che l'art. 141 del d.lgs. n. 206 del 2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un'ottica di tutela sociale che fa traslare il "rischio di causa" dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141, DPR 18/07/2006 num. 254 art. 4, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 150

Massime precedenti Vedi: N. 16181 del 2015 Rv. 636047 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1279 del 18/01/2019 (Rv. 652470 - 02)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

F. (STIEVANIN ALESSANDRO) contro A. (BERGAMO LAURA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PADOVA, 21/10/2016

138294 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - RISPOSTE DEI TESTIMONI - APPREZZAMENTI E PARERI Azione diretta ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 del terzo trasportato – Soggetti coinvolti nell'incidente - Capacità a testimoniare - Configurabilità – Condizioni – Fattispecie.

Nella controversia instaurata dal terzo trasportato mediante azione diretta ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 non sono incapaci a testimoniare i soggetti coinvolti nel sinistro, ove la compagnia di assicurazioni del trasportante, chiamata a risarcire direttamente il terzo trasportato, non abbia messo in discussione l'incidente quanto al suo reale accadimento in danno dell'attore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'incapacità dei testi per il solo fatto che erano parti coinvolte nel sinistro, senza comparare il

loro interesse al giudizio con quello dell'attrice, terza trasportata, correlato al solo onere di provare la riconducibilità causale delle lesioni lamentate all'occorso, per essere il sinistro indiscusso quanto al suo accadimento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 74 del 1962 Rv. 250131 - 01, N. 16181 del 2015 Rv. 636047 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1271 del 18/01/2019** (Rv. **652468 - 02**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **EMILIO IANNELLO**. Relatore: **EMILIO IANNELLO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

A. (FURNO ERIK) contro G. (CROCE ARMANDO)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/12/2015

132167 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - IN GENERE Pronuncia separata di dispositivo e motivazione - Mancata sottoscrizione del dispositivo - Irrilevanza.

Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice che l'ha pronunciata, la cui mancanza comporta la nullità insanabile e rilevabile d'ufficio ex art. 161, comma 2, c.p.c., deve essere verificata con riferimento alla "sentenza", completa di motivazione e di dispositivo, sicché è irrilevante la sussistenza o meno della sottoscrizione sul dispositivo letto in udienza, ritualmente inserito in un verbale di cui il segretario d'udienza abbia attestato la regolarità formale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4471 del 2011 Rv. 616761 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1278 del 18/01/2019** (Rv. **652469 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **FRANCESCA FIECCONI**. Relatore: **FRANCESCA FIECCONI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

Z. (MASTRANDREA BRUNO BARBATO) contro T. (LUPINACCI SERGIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 11/02/2016

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE "Praesumptio de presunto" – Ammissibilità – Esclusione – Fattispecie.

In tema di prove, è inammissibile la c.d. "praesumptio de praesumpto", non potendosi valorizzare una presunzione come fatto noto per derivarne da essa un'altra presunzione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto insufficiente, ai fini della prova del vizio di origine di un'autovettura dedotto a fondamento di una domanda di risarcimento del danno da prodotto difettoso, il solo argomento presuntivo tratto dal fatto che il vizio era stato denunciato su blog reperibili in internet in relazione allo stesso modello di auto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5045 del 2002 Rv. 553601 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1271 del 18/01/2019** (Rv. **652468 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **EMILIO IANNELLO**. Relatore: **EMILIO IANNELLO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

A. (FURNO ERIK) contro G. (CROCE ARMANDO)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/12/2015

100091 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA PROCURA SPECIALE Deposito separato rispetto al ricorso - Legittimità - Condizioni - Deposito successivo al termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso.

La norma di cui all'art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., nel sancire, a carico del ricorrente, l'onere del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al difensore conferita con atto separato, sanziona, a pena di improcedibilità del ricorso stesso, l'inattività della parte nel termine stabilito (venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso) e, dunque, tanto l'inadempimento assoluto quanto la tardività del richiesto adempimento. Il deposito dei due atti in tempi diversi, legittimo se compiuto, comunque, entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, rende, invece, improcedibile l'impugnazione in caso di deposito della procura successivo alla scadenza di detto termine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10722 del 2002 Rv. 556086 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019** (Rv. **652471 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **ANTONietta SCRIMA**. Relatore: **ANTONietta SCRIMA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

B. (SCOTTI ALBERTO) contro B. (MENNITTI STEFANIA BIANCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 27/11/2015

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Prova della "participatio fraudis" del terzo - Ricorso alle presunzioni semplici - Ammissibilità - Vincolo di parentela tra il disponente ed il terzo - Rilevanza - Fattispecie.

La prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, con riferimento ad una vendita immobiliare posta in essere da due cofideiussori tre mesi dopo l'assunzione dell'obbligazione di garanzia e in favore di altra cofideiubente ad essi legata da vincolo parentale - rispettivamente, sorella e cognata -, aveva ritenuto che il rapporto di parentela avesse valenza soltanto indiziaria e che, quindi, non fosse di per sé idoneo a dimostrare la "scientia damni" del terzo acquirente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Conformi: N. 5359 del 2009 Rv. 607194 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1254 del 18/01/2019** (Rv. **652467 - 01**)

Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**.

Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

C. (FABBRI LUCA) contro S. (CECCHINI MARCELLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 09/05/2016

104330 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Riscatto (diritto di) - In genere – Trasferimento della sola nuda proprietà del bene, con riserva di usufrutto - Disposizioni degli artt. 38 e 39 della legge n. 392 del 1978 - Applicabilità - Fondamento.

Le disposizioni degli articoli 38 e 39 della legge n. 392 del 1978, in tema di prelazione e riscatto in favore del conduttore di immobile urbano ad uso non abitativo, si applicano anche all'ipotesi in cui il locatore alieni la sola nuda proprietà del bene, riservandosene l'usufrutto, potendosi interpretare il riferimento al "proprietario", contenuto nelle richiamate disposizioni, come afferente alla fattispecie della nuda proprietà, la quale non integra una situazione soggettiva diversa rispetto al diritto dominicale, ma rappresenta unicamente l'effetto di una temporanea compressione di talune facoltà connaturate a tale diritto.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 2080 del 1992 Rv. 475830 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 1067 del 17/01/2019** (Rv. **652295 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **MARCO DELL'UTRI**. Relatore: **MARCO DELL'UTRI**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

F. (COSTANTINO BENEDETTO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/05/2016

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Principio della pubblicità dell'udienza – Valenza esclusiva – Esclusione – Fondamento - Fattispecie.

Il principio di pubblicità dell'udienza, per quanto risulti consacrato nell'art. 6 della CEDU ed abbia valore costituzionale, non è assoluto, essendo suscettibile di deroga, tra l'altro, quando il giudice possa adeguatamente risolvere le questioni di fatto o di diritto sottoposte al suo esame in base agli atti del fascicolo ed alle osservazioni delle parti. (Principio affermato con riferimento al procedimento per la verifica dell'ammissibilità di una domanda di risarcimento dei danni in una fattispecie di responsabilità civile dei magistrati, di cui all'art. 5 della l. n. 117 del 1988, "ratione temporis" vigente).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Tratt. Internaz. 16/12/1966, Legge 25/10/1977 num. 881, Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 5371 del 2017 Rv. 643480 - 02, N. 20282 del 2015 Rv. 637341 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1036 del 17/01/2019** (Rv. **652655 - 03**)

Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**.

Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

U. (COTTI MARINO) contro R. (CAMBA ALESSANDRA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 28/09/2015

104045 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - INTERVENTO IN CAUSA - Occupazione abusiva dell'immobile locato da parte di un terzo - Legittimazione del conduttore ad agire direttamente contro il terzo per riottenerne la disponibilità - Sussistenza.

L'art. 1585, comma 2, c.c., che attribuisce al conduttore la legittimazione ad agire contro i terzi che arrechino molestie concernenti il godimento dell'immobile, è analogicamente applicabile ai casi in cui il fatto illecito del terzo, che occupi abusivamente l'immobile concesso in locazione, impedisca l'attuazione di tale rapporto, sicchè egli può agire direttamente contro l'autore dell'illecito per ottenere la disponibilità del bene e/o per il risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1585, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1411 del 1996 Rv. 495982 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1039 del 17/01/2019** (Rv. **652656 - 01**)

Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**.

Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

C. (LA SPINA GIUSEPPE) contro C. (MARCUCCI MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 15/06/2016

043001 COMODATO - IN GENERE Gratuità - "Modus" a carico del comodatario - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

Il carattere gratuito del comodato non viene meno per effetto della apposizione, a carico del comodatario, di un "modus" di consistenza tale da non poter rappresentare un corrispettivo del godimento del bene; al contrario, viene meno ove l'entità dell'onere economico posto a carico del comodatario e la consistenza del vantaggio a carico del comodante assumano natura di reciproci impegni negoziali, connotandosi in termini di vera e propria sinallagmaticità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che erroneamente aveva affermato il carattere irrisorio della esecuzione di opere sulla "res" oggetto del contratto, nonostante lo stesso giudice di appello ne avesse stimato come ingente l'ammontare, e non aveva considerato il contenuto della clausola che, in caso di mancata realizzazione dell'opera, attribuiva al concedente la facoltà di recedere "ipso iure" dal contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1808, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1456

Massime precedenti Vedi: N. 9718 del 1990 Rv. 469347 - 01, N. 3087 del 2010 Rv. 611464 - 01, N. 14120 del 2014 Rv. 631172 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1049 del 17/01/2019** (Rv. **652685 - 01**)

Presidente: **OLIVIERI STEFANO**. Estensore: **FRANCESCA FIECCONI**. Relatore:

FRANCESCA FIECCONI. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

P. (URSINO ANNA MARIA ROSARIA) contro E. (SCOGNAMIGLIO VITTORIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 07/05/2016

171011 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE Spedizione per via postale di titolo di credito munito di clausola di non trasferibilità - Pagamento a soggetto non

legittimato - Negligenza della banca negoziatrice - Rischio generico assunto nell'affidarsi al servizio postale - Concorso di colpa dell'emittente - Esclusione.

In materia di spedizione, per via postale ordinaria, di un titolo di credito pagabile all'ordine, munito della clausola di non trasferibilità, ove il pagamento a soggetto non legittimato sia attribuibile a negligenza della banca negoziatrice, ai fini della valutazione comparativa dell'incidenza o meno della colpa del creditore-emittente nella determinazione del danno, da accertare in concreto e alla luce del principio di "causalità adeguata", non rilevano né il rischio generico assunto dall'emittente nell'affidarsi al servizio postale ordinario, né le modalità con le quali è stato spedito il plico postale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1228, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 83, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 84

Massime precedenti Conformi: N. 1295 del 2017 Rv. 642704 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12477 del 2018 Rv. 648275 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 1043 del 17/01/2019** (Rv. **652657 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI.**

Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI.** P.M. **SGROI CARMELO.** (Conf.)

D. (RICCA BENIAMINO) contro C. (NUCCI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/07/2015

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA
Responsabilità della casa di cura - Acquisizione del consenso informato - Natura contrattuale - Interventi eseguiti in clinica da medico non dipendente di essa - Sussistenza.

In tema di responsabilità di una casa di cura, l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico e si pone come strumentale rispetto a questa, sicché anche per essa la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale, e ciò anche quando l'operatore non sia un suo dipendente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228

Massime precedenti Vedi: N. 10616 del 2012 Rv. 624915 - 01, N. 1620 del 2012 Rv. 621457 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1036 del 17/01/2019** (Rv. **652655 - 01**)

Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA.** Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI.**

Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Conf.)

U. (COTTI MARINO) contro R. (CAMBA ALESSANDRA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 28/09/2015

133137 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - RIMMISSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO Immediata fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni - Diritto delle parti - Esclusione - Fondamentoe.

Nel procedimento ordinario di cognizione, così come l'udienza per le deduzioni istruttorie indicata dall'art. 184 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, non costituisce un momento indefettibile che debba necessariamente precedere la rimessione della causa al collegio, simmetricamente è da escludere che le parti abbiano diritto all'immediata fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni, atteso che l'art. 187 del codice di rito affida alla discrezionalità del giudice l'apprezzamento del "se" la causa "sia matura per la decisione"

senza necessità di assunzione di mezzi di prova, ciò che può avvenire se tra le parti sia insorta controversia solo in punto di diritto relativamente a diritti disponibili delle parti, o se i fatti controversi siano provati attraverso documenti, ovvero quando le parti stesse non abbiano chiesto l'ammissione di prove sui punti controversi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16092 del 2005 Rv. 584859 - 01, N. 2504 del 2002 Rv. 553391 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1070 del 17/01/2019 (Rv. 652444 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **ENRICO SCODITTI.** *Relatore:* **ENRICO SCODITTI.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

C. (BIAGIANTI FABIO) contro P. (DI SALVO SETTIMIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/07/2016

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE Imputabilità del fatto dannoso a più persone - Necessità - Autonomia delle condotte e dei titoli di responsabilità - Ininfluenza.

La responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055, comma 1, c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Conformi: N. 27713 del 2005 Rv. 587380 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1036 del 17/01/2019 (Rv. 652655 - 02)

Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.**

Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)*

U. (COTTI MARINO) contro R. (CAMBA ALESSANDRA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 28/09/2015

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità del contratto - Condizioni - Azione di annullamento, risoluzione o rescissione del contratto - Rilevabilità d'ufficio della nullità - Ammissibilità - Ultrapetizione - Esclusione - Fondamento.

Il giudice può rilevare d'ufficio la nullità di un contratto, a norma dell'art. 1421 c.c., anche ove sia stata proposta domanda di annullamento (o di risoluzione o di rescissione), senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, atteso che in ognuna di tali domande è implicitamente postulata l'assenza di ragioni che determinino la nullità del contratto medesimo. L'efficacia della pronuncia, tuttavia, non può eccedere i limiti della causa, la cui efficacia si deve conformare al perimetro della domanda proposta, potendo tuttavia estendersi all'intero rapporto contrattuale se questa lo investa interamente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1803, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 99

Massime precedenti Conformi: N. 2956 del 2011 Rv. 616615 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1411 del 1996 Rv. 495982 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 1068 del 17/01/2019** (Rv. **652443 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **MARCO DELL'UTRI**. Relatore: **MARCO DELL'UTRI**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

G. (LATTANZIO MAURIZIO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 27/06/2016

148054 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI Domanda risarcitoria contro lo Stato - Art. 2 l. n. 117 del 1988 - Presupposti - Attività di interpretazione di norme interne – Violazione dei principi del contraddittorio processuale e della legalità della pena - Responsabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di responsabilità civile del magistrato, l'art. 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (nella formulazione anteriore alla novella della legge 27 febbraio 2015, n. 18, "ratione temporis" applicabile alla fattispecie), nel fissare i presupposti della domanda risarcitoria contro lo Stato per atto commesso con dolo o colpa grave dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, esclude che possa dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto, con clausola di salvaguardia che non è suscettibile di disapplicazione per ipotetico contrasto con i principi generali affermati nelle pronunce della Corte di Giustizia in tema di responsabilità degli Stati membri per l'attività di propri organi giurisdizionali, difettando, per un verso, il collegamento tra la lesione dei diritti azionati e la violazione delle norme di diritto comunitario - che non interviene a regolare il diritto penale sostanziale degli Stati membri - ed essendo preclusa, per altro verso, la verifica pregiudiziale di compatibilità di una normativa nazionale con i principi della Carta di Nizza, laddove la materia disciplinata dalla normativa nazionale non rientri nell'ambito del diritto dell'Unione. (Principio applicato con riferimento ad un'azione di responsabilità intentata nei confronti di un giudice penale il quale, nel pronunciare una condanna per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., era incorso nella violazione delle prerogative processuali assicurate all'imputato, sul piano comunitario, in relazione alla consumata impossibilità di interloquire sul fatto in relazione al quale era intervenuta la condanna, nonché in relazione all'illegale determinazione della pena).

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 com. 2, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 com. 3, Legge 27/02/2015 num. 18, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 21246 del 2016 Rv. 642949 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1266 del 2018 Rv. 647580 - 01, N. 23979 del 2012 Rv. 625128 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 1002 del 16/01/2019** (Rv. **652093 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **FRANCESCO MARIA CIRILLO**. Relatore: **FRANCESCO MARIA CIRILLO**.

C. (TARTAGLIA ANGELO FIORE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/01/2017

097001 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - IN GENERE Partecipazione ad una missione di natura militare – Adempimento di un dovere di ufficio – Contrazione di una grave malattia - Diritto al risarcimento del danno - Cumulo con l'indennizzo a titolo di speciale elargizione di cui alla legge n. 244 del 2007 - Possibilità di compensare le somme versate a titolo di indennizzo con quelle dovute a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") - Esistenza - Criteri – Fondamento.

Nel caso in cui un militare, a seguito dell'esposizione all'uranio impoverito durante una missione internazionale, abbia contratto una patologia tumorale, dal risarcimento del danno deve essere detratto, in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno", l'indennizzo già erogato ai sensi dell'art. 2, commi 78 e 79, della l. n. 244 del 2007 ("ratione temporis" applicabile), trattandosi di una elargizione avente finalità compensativa ed essendo

posta a carico del medesimo soggetto (Amministrazione statale) obbligato al risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 78, DPR 03/03/2009 num. 37 art. 2, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 1, Legge 25/07/1997 num. 238 art. 1 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 31007 del 2018 Rv. 651941 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12564 del 2018 Rv. 648647 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 668 del 15/01/2019 (Rv. 652679 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO ROSSETTI.

S. (FESTI FIORENZO) contro A. (PASSALACQUA MARCO)

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 15/11/2017

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Sentenza della Corte di cassazione - Contrasto tra formulazione letterale del dispositivo e pronuncia adottata in motivazione - Errore materiale correggibile ex artt. 287 e 391 bis c.p.c. - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

Il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una pronuncia della Corte di cassazione e quanto dichiarato in motivazione, non incidendo sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un'inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità. (Nella specie, la S.C., in accoglimento del ricorso per correzione degli errori materiali, rilevato che in motivazione venivano dichiarati come fondati i primi due motivi di ricorso mentre nel dispositivo si rigettava il primo e si accoglieva il secondo, ha ordinato di completare il dispositivo dell'ordinanza mediante declaratoria di accoglimento sia del primo sia del secondo motivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15321 del 2012 Rv. 623969 – 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 419 del 10/01/2019 (Rv. 652509 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: LINA RUBINO. Relatore: LINA RUBINO.

C. (VITAGLIONE VALENTINA) contro S. (D'ANTONIO PIERLUIGI)

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Querela di falso - Domanda in cui sia parte un magistrato - Devoluzione al foro speciale ex art. 30 bis c.p.c. - Esclusione.

Il giudice competente per territorio a conoscere della querela di falso proposta in via principale, in cui sia parte un magistrato, va individuato secondo i criteri ordinari, di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., senza che possa aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui rapporti giuridici della cui prova si tratta, restando dunque inapplicabile il foro speciale previsto dall'art. 30 bis c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 30 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 47

Massime precedenti Conformi: N. 6851 del 2012 Rv. 622350 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione lavoro e VI lavoro



Sez. L - , **Sentenza n. 2930 del 31/01/2019** (Rv. **652605 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Parz. Diff.)

A. (MORRICO ENZO) contro D. (COSTANTINI CLAUDIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/04/2017

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Rito cd. Fornero - Giudizio di primo grado - Articolazione in due fasi procedimentali - Conseguenze - Ricorso in opposizione - Deposito per via telematica - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado, pur unitario, si articola in due fasi procedimentali e l'introduzione della fase di opposizione richiede un'autonoma costituzione delle parti, come è dimostrato dal fatto che l'art. 1, commi 51 e 53, della l. n. 92 del 2012 preveda a loro carico gli stessi incombenti che caratterizzano l'introduzione del giudizio nel rito del lavoro; ne consegue che il ricorso in opposizione può essere depositato in forma cartacea, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in l. n. 221 del 2012), secondo cui il deposito degli atti processuali delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis, Legge 17/12/2012 num. 221, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 51, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 53, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 22479 del 2016 Rv. 641629 - 01, N. 25086 del 2018 Rv. 650729 - 01, N. 30443 del 2018 Rv. 651680 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 2930 del 31/01/2019** (Rv. **652605 - 02**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Parz. Diff.)

A. (MORRICO ENZO) contro D. (COSTANTINI CLAUDIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/04/2017

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Manifesta insussistenza del fatto - Tutela reintegratoria - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai fini dell'applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, st. lav., come novellato dalla l. n. 92 del 2012, il giudice è tenuto ad accertare che vi sia una evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti giustificativi del licenziamento e, in caso di esito positivo di tale verifica, a procedere all'ulteriore valutazione discrezionale sulla non eccessiva onerosità del rimedio, essendo altrimenti applicabile la sola tutela risarcitoria di cui all'art. 18, comma 5. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, omettendo completamente le suddette verifiche, aveva riconosciuto la tutela reale in favore di una giornalista adibita a un ufficio di corrispondenza all'estero come collaboratrice fissa, sulla base della semplice constatazione che il datore di lavoro non aveva provato il venir meno dell'esigenza di tale figura professionale).

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 7, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1, Cod. Civ. art. 2058

Massime precedenti Conformi: N. 10435 del 2018 Rv. 648343 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 181 del 2019 Rv. 652220 - 01, N. 31496 del 2018 Rv. 652015 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 2942 del 31/01/2019** (Rv. **652607 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **FEDERICO BALESTRIERI**. Relatore: **FEDERICO BALESTRIERI**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

G. (ROMANO GIOVANNI) contro E. (LEMMO GIAN LUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/05/2014

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Comunicazioni di cancelleria a mezzo PEC - Elezione di domicilio digitale presso un determinato avvocato del collegio difensivo - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di comunicazioni di cancelleria, qualora nell'atto sia stato specificato di voler ricevere le comunicazioni esclusivamente presso l'indirizzo PEC di uno dei difensori di fiducia, non è valida la comunicazione effettuata all'indirizzo PEC di altro difensore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato improcedibile l'appello sebbene il decreto di fissazione di udienza, di cui all'art. 435 c.p.c., fosse stato comunicato all'indirizzo PEC di un codifensore diverso da quello indicato).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16, Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33547 del 2018 Rv. 651984 - 01, N. 22892 del 2015 Rv. 637146 - 01, N. 25086 del 2018 Rv. 650729 - 02, N. 18622 del 2016 Rv. 642128 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 2930 del 31/01/2019** (Rv. **652605 - 03**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Parz. Diff.)

A. (MORRICO ENZO) contro D. (COSTANTINI CLAUDIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/04/2017

165013 STAMPA - GIORNALISTA - QUALIFICHE Ufficio di corrispondenza - Presupposti - Fattispecie.

In tema di lavoro giornalistico, ai sensi dell'art. 5 del c.c.n.l. 10 gennaio 1959, reso efficace "erga omnes" con d.P.R. n. 153 del 1961, affinché l'attività di un giornalista corrispondente dall'estero integri lo svolgimento delle mansioni proprie di un "ufficio di corrispondenza", occorre che ricorrano, in analogia con l'attività di redattore, oltre all'elaborazione di notizie, anche la continuità della loro trasmissione, nonché il carattere elaborato e generale delle notizie stesse, provenienti da qualsiasi settore dell'informazione del paese di corrispondenza, restando irrilevante che vi sia o meno una struttura multipersonale e munita di specifici mezzi datoriali. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva negato la qualifica di corrispondente dall'estero in favore di una giornalista che, da sola e priva di una struttura formale di riferimento, curava però quotidianamente da Madrid la elaborazione di informazioni di ogni genere, provenienti da tutta la Spagna, dando copertura a qualsiasi esigenza di partecipazione ad eventi, congressi e conferenze stampa).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 10/01/1959 art. 2, DPR 16/01/1961 num. 153, Contr. Coll. 10/01/1959 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 19199 del 2013 Rv. 628388 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 2933 del 31/01/2019** (Rv. **652606 - 01**)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA**. Estensore: **ROBERTO RIVERSO**. Relatore: **ROBERTO RIVERSO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

D. (SCHITO BENITO) contro I. (CORETTI ANTONIETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 28/01/2013

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Cooperative svolgenti attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli acquisiti da terzi - Qualificabilità come agricole a fini previdenziali - Condizioni.

In tema di inquadramento delle aziende a fini previdenziali, le cooperative svolgenti attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli acquisiti da terzi possono essere qualificate agricole, ai sensi dell'art. 2135 c.c., a condizione che esercitino la loro attività prevalentemente nei confronti dei soci o con prodotti derivanti dai fondi da questi ultimi coltivati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 1, Legge 15/06/1984 num. 240, Legge 31/03/1979 num. 92, Decreto Legge 30/01/1979 num. 20, Legge 05/03/2001 num. 57

Massime precedenti Vedi: N. 14343 del 2005 Rv. 582552 - 01, N. 14293 del 2004 Rv. 575041 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 2677 del 30/01/2019** (Rv. **652569 - 02**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **GUGLIELMO CINQUE**. Relatore: **GUGLIELMO CINQUE**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

L. (MASTROPASQUA NICOLO') contro B. (LUCISANO CLAUDIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 30/03/2017

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori - Decorrenza del termine breve per impugnare - Idoneità.

La notifica della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea far decorrere il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Conformi: N. 20625 del 2017 Rv. 645225 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 2677 del 30/01/2019** (Rv. **652569 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **GUGLIELMO CINQUE**. Relatore: **GUGLIELMO CINQUE**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

L. (MASTROPASQUA NICOLO') contro B. (LUCISANO CLAUDIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 30/03/2017

133073 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA Effetti - Decorrenza - Mancata sostituzione del difensore - Conseguenze - Notifica della sentenza - Al difensore non ancora sostituito - Idoneità.

Ai sensi dell'art. 85 c.p.c., la revoca della procura e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte fino alla sostituzione del difensore, sicché la notifica della sentenza è correttamente eseguita, in siffatta situazione, presso il difensore non ancora sostituito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 325

Massime precedenti Conformi: N. 11504 del 2016 Rv. 640187 - 01

--Massime successive: Vedi

Sez. L - , **Ordinanza n. 2683 del 30/01/2019** (Rv. **652604 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.**

C. (BISAGNA GIORGIO) contro S. (BONDI' GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/07/2014

133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. - Avviso di ricevimento della raccomandata allegato all'atto - Requisiti - Annotazione del fatto impeditivo della conoscibilità - Necessità - Fattispecie.

In tema di adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che l'avviso di ricevimento, relativo alla raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, rechi l'annotazione da parte dell'agente postale dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, senza che sia sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la nullità della notifica di un ricorso introduttivo di primo grado in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, pur allegato all'atto, non risultava compilato nella parte relativa alla mancata consegna del plico al domicilio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 32201 del 2018 Rv. 651828 - 01, N. 24780 del 2018 Rv. 650926 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 2760 del 30/01/2019** (Rv. **652619 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.**

I. (PULLI CLEMENTINA) contro G.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 02/03/2017

129154 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO Accessori del credito - Domanda amministrativa - Condizione di proponibilità della domanda giudiziale - Conseguenze.

La preventiva presentazione della domanda amministrativa degli accessori del credito previdenziale o assistenziale, prevista ex art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. 326 del 2003, a fini deflattivi del contenzioso e di accelerazione delle procedure di liquidazione, costituisce condizione di proponibilità della relativa domanda giudiziale e la sua omissione, attenendo ad un presupposto dell'azione, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, al pari della mancanza della domanda amministrativa relativa alla prestazione principale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 44, Legge 24/11/2003 num. 326, Cod. Proc. Civ. art. 443

Massime precedenti Vedi: N. 19767 del 2017 Rv. 645666 - 01

Sez. **6 - L**, **Ordinanza n. 2361 del 29/01/2019** (Rv. **652617 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **GIULIO FERNANDES**. Relatore: **GIULIO FERNANDES**.

B. (PETRUZZO CARMINE) contro I. (FABBI RAFFAELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/06/2017

129101 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITA' - INVALIDITA' - PROVASTato invalidante - Onere della prova - A carico dell'assicurato - Conseguenze - Onere di sottoporsi alla visita medica disposta in sede di consulenza tecnica di ufficio - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Assenza del difensore all'udienza che ha disposto la visita - Irrilevanza.

In materia di controversie previdenziali, grava sull'interessato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione uno specifico onere di collaborazione, rientrante nell'ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso, consistente nella sottoposizione alla visita medica disposta in sede di consulenza tecnica di ufficio; ne consegue che la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale disposta in fase di appello - anche se instaurato dall'istituto previdenziale a seguito di una sentenza di primo grado fondata su una consulenza svolta in primo grado e favorevole al ricorrente- comporta il rigetto della domanda per difetto di prova. Né l'assenza del periziando alla visita peritale può ritenersi giustificata dalla mancata presenza del suo difensore all'udienza dinanzi alla corte di appello in cui viene disposta la nuova consulenza tecnica di ufficio, poiché le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale si reputano conosciute sia dalle parti presenti che da quelle che avrebbero dovuto esserlo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19577 del 2013 Rv. 628267 - 01

Sez. **L -**, **Sentenza n. 2432 del 29/01/2019** (Rv. **652568 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **ROBERTO RIVERSO**. Relatore: **ROBERTO RIVERSO**.

S. (MUSA DONATO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 18/07/2016

129202 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI Contributi agricoli - Prescrizione - Decorrenza - Scadenza dei termini per il pagamento - Data di presentazione delle denunce da parte del datore di lavoro - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di contributi agricoli, il termine di prescrizione non decorre dalla data di presentazione delle denunce periodiche della manodopera da parte del datore, ma dalla scadenza del termine fissato per legge per il pagamento degli stessi, dal momento che, per il "favor debitoris" costituente la "ratio" di tali previsioni, l'INPS non può esigere il pagamento prima della scadenza e, di conseguenza, non può decorrere la prescrizione, secondo il criterio generale di cui all'art. 2935 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9, Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 6 com. 14, Legge 29/02/1988 num. 48, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 18, Decreto Legisl. 12/11/1998 num. 422 art. 2 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 4636 del 2004 Rv. 570854 - 01, N. 1166 del 2018 Rv. 646803 - 01, N. 21821 del 2011 Rv. 619187 - 01

Sez. **6 - L**, **Ordinanza n. 2362 del 29/01/2019** (Rv. **652618 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **LUIGI CAVALLARO**. Relatore: **LUIGI CAVALLARO**.

A. (CAVALLONE BRUNO) contro R. (VESCI GERARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/12/2016

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA
Processo civile telematico - Redazione della sentenza in formato elettronico - Pubblicazione -
Modalità - Decorrenza del termine cd. "lungo" di impugnazione - Individuazione.

140066 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE
(DEPOSITO DELLA) In genere.

In tema di redazione della sentenza in formato digitale, la pubblicazione, ai fini della decorrenza del termine cd. "lungo" di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 15

Massime precedenti Conformi: N. 24891 del 2018 Rv. 650663 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17278 del 2016 Rv. 641016 - 01

Sez. **L -**, **Sentenza n. 2288 del 28/01/2019** (Rv. **652566 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **ANTONELLA PAGETTA**. Relatore: **ANTONELLA PAGETTA**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Parz. Diff.)

S. (PETRASSI MAURO) contro S. (MORRICO ENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/03/2017

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Condotte disciplinari punite dal c.c.n.l. con sanzione conservativa - Tutela reale di cui all'art. 18, comma 4, st.lav. novellato - Applicabilità - Fattispecie.

In tema di licenziamento disciplinare, ove risulti accertata una condotta inquadrata nell'ambito di quelle punite dal contratto collettivo solo con sanzione conservativa, va riconosciuta la tutela reintegratoria di cui all'art. 18, comma 4, st.lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva invece accordato la tutela indennitaria cd. forte in una ipotesi in cui non era stato investito di censura il presupposto, affermato nella stessa sentenza, della riconducibilità delle condotte contestate nelle previsioni collettive non tipizzate - relative alla trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali, ovvero alla trasgressione dei regolamenti interni - per le quali il contratto collettivo prevedeva la sanzione conservativa).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42

Massime precedenti Conformi: N. 32500 del 2018 Rv. 652034 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25534 del 2018 Rv. 650732 - 01

Annotata Sez. L - , Sentenza n. 2298 del 28/01/2019 (Rv. 652567 - 01)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: FABRIZIO AMENDOLA. Relatore: FABRIZIO AMENDOLA. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

A. (FACCIOTTI LEOPOLDO) contro C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/05/2012

103383 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE Astensione collettiva dalle prestazioni dei lavoratori autonomi - Sanzione amministrativa ex art. 4, comma 4, della l. n. 146 del 1990 - Associazioni ed organismi rappresentativi di categoria - Mancata dissociazione da forme di protesta che non assicurino i servizi pubblici essenziali a tutela dei diritti della persona costituzionalmente presidiati - Responsabilità.

In ipotesi di astensione collettiva dalle prestazioni, indetta dalle associazioni e dagli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, l'art. 4, comma 4, seconda parte, della l. n. 146 del 1990, deve essere interpretato nel senso che costituisce comportamento valutabile dalla Commissione di garanzia, ai fini della deliberazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla disposizione richiamata, ogni condotta, attiva od omissiva, in violazione dei precetti desumibili dalla disciplina che regola tale astensione collettiva, tra cui anche il comportamento omissivo attuato da detti soggetti in violazione del dovere di dissociarsi pubblicamente ed in modo inequivoco da forme di protesta che, inserendosi nella rivendicazione di categoria, siano esercitate senza il rispetto delle misure dirette a garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili nei servizi pubblici essenziali, a tutela dei diritti della persona costituzionalmente presidiati.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1990 num. 146 art. 4 com. 4

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2103 del 24/01/2019 (Rv. 652615 - 02)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: ADRIANA DORONZO. Relatore: ADRIANA DORONZO. (Conf.)

N. (CLEMENTINO GIAMPIERO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/01/2016

138031 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE Scelta del consulente - Potere discrezionale del giudice - Incensurabilità in Cassazione - Ricusazione del consulente - Ammissibilità.

La scelta del consulente tecnico è rimessa al potere discrezionale del giudice, salva la facoltà delle parti di far valere mediante istanza di ricusazione ai sensi degli artt. 63 e 51 c.p.c. gli eventuali dubbi circa la obiettività e l'imparzialità del consulente stesso, dubbi che, ove l'istanza di ricusazione non sia stata proposta, non sono più deducibili mediante il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 63

Massime precedenti Conformi: N. 6039 del 2000 Rv. 536406 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19173 del 2015 Rv. 637120 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2102 del 24/01/2019 (Rv. 652614 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: ADRIANA DORONZO. Relatore: ADRIANA DORONZO.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 04/01/2016

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI

PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Pubblico impiego contrattualizzato - Svolgimento di mansioni superiori - Diritto al compenso - Sussistenza - Legittimità di assegnazione delle mansioni o operatività del nuovo sistema di classificazione del personale - Irrilevanza - Ragioni.

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Costituzione art. 36, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 18808 del 2013 Rv. 628344 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24266 del 2016 Rv. 641968 - 01, N. 28451 del 2018 Rv. 651699 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 2103 del 24/01/2019** (Rv. **652615 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **ADRIANA DORONZO**. Relatore: **ADRIANA DORONZO**. (Conf.)

N. (CLEMENTINO GIAMPIERO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/01/2016

138057 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE Indagini tecniche suppletive o integrative - Richiesta di chiarimenti - Rinnovazione della consulenza - Potere discrezionale del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Condizioni.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o "in toto", le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. L'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici; peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 196

Massime precedenti Conformi: N. 27247 del 2008 Rv. 605391 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22799 del 2017 Rv. 645507 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 1581 del 22/01/2019** (Rv. **652613 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **LUIGI CAVALLARO**. Relatore: **LUIGI CAVALLARO**.

C. (MASINI MARIA STEFANIA) contro A. (CASARINI MAURO)

Regola sospensione

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Impugnazione di sentenza dichiarativa della giurisdizione - Giudizio proseguito dinanzi al giudice che l'ha pronunciata o a cui la causa sia stata rimessa ai sensi dell'art. 353 c.p.c. - Sospensione ex art. 279, comma 4, c.p.c. - Applicabilità - Sospensione ex artt. 295, 337, comma 2, o 367 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

Nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza che ha dichiarato la giurisdizione e quello che sia proseguito davanti al giudice che l'ha pronunciata, o dinanzi al quale la causa sia stata rimessa ai sensi dell'art. 353 c.p.c., l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo giudizio é quella su richiesta concorde delle parti, ai sensi dell'art. 279, comma 4, c.p.c., restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. che quella ex art. 337, comma 2, c.p.c., e senza che sia possibile un'applicazione analogica dell'art. 367 c.p.c., trattandosi di un unico giudizio la cui decisione di merito è condizionata al riconoscimento della giurisdizione da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5894 del 2015 Rv. 635070 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11576 del 2018 Rv. 648273 - 01, N. 10823 del 2014 Rv. 630744 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 1515 del 21/01/2019** (Rv. **652602 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. *Estensore:* **MATILDE LORITO**. *Relatore:* **MATILDE LORITO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

F. (DE LUCA TAMAJO MARCELLO) contro S. (QUATTROMINI GIULIANA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/11/2016

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE Giudice di merito - Valutazione della intera vicenda relativa al licenziamento al fine di accertare un intento elusivo nell'utilizzo della procedura - Ammissibilità - Fattispecie.

In tema di licenziamento collettivo, la cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, qualificata dalla devoluzione alle parti sociali di un controllo preventivo sulla ricorrenza delle ragioni sottese alla procedura di riduzione del personale, non esclude che il giudice possa verificare l'intento elusivo del datore di lavoro nel far ricorso alla procedura in questione, mediante un accertamento di fatto dell'intera vicenda che ha portato al licenziamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva accertato che la totale cessazione dell'attività produttiva - adottata dalla società a giustificazione della mancata adozione di alcun criterio di scelta del personale in eccedenza - non si era in realtà verificata, in quanto la predetta società aveva acquisito ulteriori commesse durante la procedura di mobilità, e, subito dopo la chiusura di quest'ultima, aveva appaltato parte dei lavori a ditte esterne nonché proceduto alla riassunzione di alcuni dipendenti).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223

Massime precedenti Conformi: N. 6385 del 2003 Rv. 562373 - 01

--Massime successive: Vedi

Sez. L - , **Ordinanza n. 1509 del 21/01/2019** (Rv. **652454 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. *Estensore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI**.
Relatore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI**.

C. (TATANGELO EZIO) contro R. (SABETTA MAURO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/09/2013

131019 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE Inefficacia del decreto ingiuntivo - Condizioni - Mancata notifica nei termini di legge o inesistenza della stessa - Necessità - Nullità o irregolarità della notifica eseguita nei termini prescritti -

Opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. - Ammissibilità - Sussistenza - Presunzione di abbandono del titolo - Esclusione - Fondamento.

Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17478 del 2011 Rv. 619448 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 1444 del 18/01/2019** (Rv. **652612 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **LUIGI CAVALLARO**. Relatore: **LUIGI CAVALLARO**.

P. (FILARDO NICOLA) contro A. (FORCINITI DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 29/06/2017

103282 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Impugnazione stragiudiziale del difensore del lavoratore - Validità - Condizioni - Conferimento preventivo di procura - Necessità - Onere di comunicazione o deposito della procura nel termine di cui all'art. 6 della l. n. 604 del 1966 - Esclusione - Limiti.

L'impugnativa stragiudiziale ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 può efficacemente essere eseguita in nome e per conto del lavoratore licenziato dal suo difensore previamente munito di apposita procura, senza che il suddetto rappresentante abbia l'onere di comunicarla o documentarla, nel termine di cui al citato articolo, al datore di lavoro, salvo che questi non gliene faccia richiesta prima della scadenza del termine di sessanta giorni (e comunque prima che il lavoratore agisca in giudizio) ai sensi dell'art. 1393 c.c., applicabile ex art. 1324 c.c. anche agli atti unilaterali.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6, Cod. Civ. art. 1393, Cod. Civ. art. 1324

Massime precedenti Conformi: N. 7866 del 2012 Rv. 623057 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3634 del 2017 Rv. 643087 - 01, N. 23603 del 2018 Rv. 650623 - 01, N. 25118 del 2017 Rv. 645820 - 01, N. 15888 del 2012 Rv. 623967 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 1379 del 18/01/2019** (Rv. **652601 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **FABRIZIO AMENDOLA**. Relatore: **FABRIZIO AMENDOLA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Diff.)

S. (GOMEZ D'AYALA GIULIO) contro D. (ANDREONI PIERPAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/09/2015

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Esercizio del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro - Condizioni - Accertamento del giudice di merito - Sindacato in sede di legittimità - Portata - Fattispecie.

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI In genere.

L'apprezzamento in ordine al superamento dei limiti di continenza e pertinenza stabiliti per un esercizio lecito della critica rivolta dal lavoratore nei confronti del datore costituisce valutazione rimessa al giudice di merito, il quale, nella ricostruzione della vicenda storica, deve enucleare i fatti rilevanti nell'integrazione della fattispecie legale e motivare, rispetto a ciascuno di essi, circa il convincimento che tutti i predetti limiti siano stati rispettati, senza trascurare gli elementi che potrebbero avere influenza decisiva - il cui omesso esame può determinare una lacuna tale da non consentire l'esatta riconduzione del caso concreto alla fattispecie astratta, cagionando un errore di sussunzione rilevante ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. -, nonché delineando l'iter logico che lo ha indotto a maturare detto convincimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, senza procedere alla verifica del rispetto dei limiti di continenza e pertinenza, aveva ritenuto scriminata dal diritto di critica l'affermazione, contenuta in una lettera indirizzata dal lavoratore ai vertici aziendali e agli organi di stampa, che un costoso veicolo della società non veniva utilizzato dai vertici medesimi "al solo fine di far ricorso a ditte esterne").

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21, Costituzione art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 6035 del 2018 Rv. 648414 - 01, N. 22375 del 2017 Rv. 645446 - 01, N. 19092 del 2018 Rv. 649921 - 01, N. 18176 del 2018 Rv. 649797 - 01, N. 143 del 2000 Rv. 532752 - 01, N. 11220 del 2004 Rv. 573633 - 01, N. 21649 del 2016 Rv. 641460 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1093 del 17/01/2019 (Rv. 652611 - 01)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.**

G. (LAZZATI SIMONA) contro S. (BERSANI GIUSEPPE)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/11/2016

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Decisione di merito emessa dal giudice dopo essersi dichiarato incompetente - Impugnazione esperibile - Regolamento necessario di competenza - Fondamento.

La sentenza con cui il giudice di primo grado, dopo avere riconosciuto, nella motivazione, di essere privo del potere di pronunciarsi sulla domanda per incompetenza, abbia, poi, erroneamente, anziché spogliarsi della causa, deciso il merito della stessa, respingendo - in dispositivo - la domanda, è, nondimeno, impugnabile esclusivamente con il regolamento necessario di competenza, posto che essendo la motivazione sul fondo della controversia resa "ad abundantiam" da un giudice che ha esaurito la propria "potestas iudicandi" con la emissione di una pronuncia in rito completamente definitiva della causa dinanzi a sé, anche la statuizione di rigetto, contenuta nel dispositivo, è meramente apparente e, come tale, non solo insuscettibile di passare in cosa giudicata, ma anche in concreto inidonea a incidere sull'individuazione del rimedio impugnatorio esperibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47

Massime precedenti Conformi: N. 19754 del 2011 Rv. 619326 - 01

Sez. **6 - L**, **Ordinanza n. 1076 del 17/01/2019** (Rv. **652610 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **LUIGI CAVALLARO**. Relatore: **LUIGI CAVALLARO**.

A. (GRANATA FABRIZIO) contro I. (CARCAVALLO LIDIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/10/2016

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Procedimento camerale ex art. 380 bis c.p.c. - Controricorso tardivo - Deposito di documenti ex art. 372 c.p.c. - Efficacia - Condizioni.

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI In genere.

Nel procedimento di cui all'art. 380 bis c.p.c., la produzione di documenti, ex art. 372 c.p.c., effettuata dalla parte che abbia depositato tardivamente il controricorso, al quale i predetti documenti siano stati allegati, è valida ed efficace, a condizione che la parte medesima si avvalga della facoltà di presentare memorie in vista dell'adunanza camerale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9093 del 2002 Rv. 555253 - 01, N. 20029 del 2011 Rv. 619239 - 01

Sez. **L -**, **Ordinanza n. 992 del 16/01/2019** (Rv. **652230 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **LUCIA TRIA**. Relatore: **LUCIA TRIA**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

M. (GRATTAROLA MASSIMO) contro A. (GARIBALDI ELIO GIANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/02/2013

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Successione abusiva di contratti di somministrazione a termine - Danno da precarizzazione - Danno presunto - Liquidazione - Criteri.

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) In genere.

In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, il lavoratore ha diritto - in conformità con il canone di effettività della tutela giurisdizionale affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13) e con i principi enunciati dalle Sezioni Unite della S.C. nella sentenza n. 5072 del 2016 a proposito della abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato - al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, che non può farsi comunque derivare dalla "perdita del posto", in assenza di un'assunzione tramite concorso ex art. 97 Cost.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 5 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 22 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31174 del 2018 Rv. 651917 - 01, N. 10951 del 2018 Rv. 648195 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5072 del 2016 Rv. 639066 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 834 del 15/01/2019** (Rv. **652394 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** Estensore: **MATILDE LORITO.** Relatore: **MATILDE LORITO.** P.M. **CELENTANO CARMELO.** (Diff.)

I. (GRATTAROLA MASSIMO) contro T. (BOURSIER NIUTTA CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/01/2017

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Retribuzione - Solidarietà - Riparto interno - Onere della prova a carico del lavoratore - Esclusione.

Il principio della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore, sancita dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative, esonera il lavoratore dall'onere di provare l'entità dei debiti gravanti su ciascuna società appaltatrice convenuta in giudizio quale coobbligata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2, Cod. Civ. art. 1292

Massime precedenti Vedi: N. 17725 del 2017 Rv. 644997 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 840 del 15/01/2019** (Rv. **652564 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO.** Estensore: **ELENA BOGHETICH.** Relatore: **ELENA BOGHETICH.** P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA.** (Conf.)

B. (BARONE GIAN LUIGI) contro R. (MANCINI ERNESTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/10/2013

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Assunzione a termine - Ragioni di carattere produttivo - Specificità della causale giustificativa - Requisiti - Fattispecie.

In tema di rapporto di lavoro subordinato, l'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 - nel testo precedente la modifica introdotta dal d.l. n. 112 del 2008, conv. nella l. n. 133 del 2008 - nel consentire l'apposizione di un termine al contratto di lavoro a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare, nonché la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che il datore di lavoro avesse assolto a tale onere rispetto ad un dipendente RAI, nel cui contratto a termine era contenuta un'indicazione puntuale della particolare attività richiesta al lavoratore nell'ambito del determinato contesto aziendale rappresentato dalla produzione televisiva anche con lo strumento di "internet").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 21 com. 1, Legge 06/08/2008 num. 133

Massime precedenti Conformi: N. 208 del 2015 Rv. 634001 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 77 del 2019 Rv. 652447 - 01, N. 20647 del 2017 Rv. 645606 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 602 del 14/01/2019** (Rv. **652393 - 01**)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

B. (AMATO FELICE) contro I. (CORETTI ANTONIETTA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO, 16/06/2016

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Impugnazione della sentenza limitatamente alle spese processuali - Esito complessivo della lite - Determinazione - Criteri - Fattispecie.

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio. (Nella specie, la S.C. ha disposto la compensazione per reciproca soccombenza delle spese dei gradi di giudizio successivi al primo, in cui la parte era risultata vittoriosa nel merito, promossi solo per motivi relativi alle spese ed accolti parzialmente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 20888 del 2018 Rv. 650435 - 01, N. 9064 del 2018 Rv. 648466 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 521 del 11/01/2019** (Rv. **652227 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **CARLA PONTERIO**. Relatore: **CARLA PONTERIO**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

S. (TITTAFFERRANTE GIANCARLO) contro S. (SILVESTRI PATRIZIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 17/04/2014

103271 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO Risoluzione del rapporto per limiti di età anagrafica del lavoratore - Preavviso - Obbligo - Configurabilità - Fondamento.

Nel lavoro privato, ai fini della risoluzione del rapporto per limiti di età anagrafica del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a comunicare per iscritto il proprio recesso, con osservanza dei termini di preavviso, atteso che il compimento dell'età pensionabile o il raggiungimento dei requisiti per l'attribuzione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte del lavoratore, determinano soltanto il venir meno del regime di stabilità del rapporto (con conseguente recedibilità "ad nutum") ma non anche l'automatica estinzione dello stesso, che, in assenza di un valido atto risolutivo del datore di lavoro, è destinato a proseguire, con diritto del lavoratore alla retribuzione, anche successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 9312 del 2014 Rv. 630615 - 01, N. 13181 del 2018 Rv. 648984 - 02, N. 6157 del 2018 Rv. 647529 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 513 del 11/01/2019** (Rv. 652131 - 01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **LUIGI CAVALLARO**. Relatore: **LUIGI CAVALLARO**. (Conf.)

A. (MARESCA ARTURO) contro D. (GATTO VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 28/02/2017

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Giudizio di appello - Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed effetto devolutivo dell'appello - Contenuto - Ricostruzione, qualificazione dei fatti e applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate - Conferma della sentenza impugnata sulla base di elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice - Fattispecie.

In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice. (Nella specie, il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da perdita di "chance" per la mancata selezione nell'ambito di una procedura finalizzata alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, sulla base del contenuto dell'avviso di reclutamento diffuso in vista della selezione; il giudice d'appello, invece, con decisione confermata dalla S.C., aveva reputato fondata la suddetta domanda, ma sulla base della diversa circostanza di fatto - risultante dagli atti, ancorché non considerata dal primo giudice - che alla partecipante non erano state comunicate le ragioni della sua esclusione dalla procedura selettiva, secondo quanto previsto nel capitolato d'appalto tra il somministrante e l'utilizzatore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20652 del 2009 Rv. 609719 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 511 del 11/01/2019** (Rv. 652130 - 01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **LUIGI CAVALLARO**. Relatore: **LUIGI CAVALLARO**.

C. (RIGANO' GIOSAFAT) contro M. (SALVATI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2017

138123 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - TELEGRAMMA - IN GENERE Prova della spedizione - Presunzione del ricevimento - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

La produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico. (Fattispecie relativa ad impugnazione del contratto a termine spedita dal lavoratore tramite raccomandata con avviso di ricevimento, spettando al datore di lavoro l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto, come nel caso di irregolarità compiutesi nel procedimento di recapito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 24015 del 2017 Rv. 646099 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17204 del 2016 Rv. 641040 - 01, N. 19232 del 2018 Rv. 649874 - 01, N. 23589 del 2018 Rv. 650543 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 572 del 11/01/2019 (Rv. 652132 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: PAOLA GHINOY. Relatore: PAOLA GHINOY. (Diff.)

I. (PULLI CLEMENTINA) contro P. (LOPEZ FRANCESCO SALVATORE)

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE CROTONE, 21/03/2017

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Condizioni di ammissibilità - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.

Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art.287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione nella parte corretta, ritenendo che si fosse fatto ricorso al procedimento di correzione al di fuori dei casi previsti dall'art. 287 c.p.c., in un caso in cui il testo originario del dispositivo dichiarava il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento, condannando l'Inps al pagamento dei relativi ratei, e con il provvedimento di correzione si aggiungeva che il ricorrente era invalido al 100 per cento, con conseguente diritto alla pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971, senza che nella motivazione vi fosse alcun riferimento alla pensione di inabilità, né ai requisiti economici previsti per il riconoscimento del beneficio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 816 del 2000 Rv. 533133 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19601 del 2011 Rv. 619760 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 523 del 11/01/2019 (Rv. 652563 - 01)

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: CARLA PONTERIO. Relatore: CARLA PONTERIO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)

T. (LESCA ADRIANO) contro G. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/05/2015

103282 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Licenziamento verbale - Impugnativa stragiudiziale di cui all'art. 32 della l. n. 183 del 2010 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'azione per far valere l'inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata all'impugnazione stragiudiziale, anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010 all'art. 6 della l. n. 604 del 1966, mancando l'atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, a fronte della domanda di costituzione del rapporto di lavoro proposta ai sensi dell'art. 29, comma 3-bis, del d.lgs. n. 276 del 2003, ha accolto l'eccezione di decadenza ritenendo presuntivamente provato il licenziamento intimato dall'appaltatore per effetto del subentro di altra impresa, in mancanza di un atto scritto di recesso).

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 25561 del 2018 Rv. 650996 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1757 del 1999 Rv. 523770 - 01

Sez. **6 - L**, **Ordinanza n. 506 del 11/01/2019** (Rv. **652609 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. *Estensore:* **GIULIO FERNANDES**. *Relatore:* **GIULIO FERNANDES**.

contro

Regola competenza

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE Individuazione - Riferimento alla sede di effettiva prestazione del servizio - Utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio della stessa amministrazione - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di controversie relative a rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, la disposizione di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c., che radica la competenza per territorio presso il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, va interpretata nel senso che, in caso di utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione, la competenza per territorio va senz'altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, in quanto la "ratio legis" è quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio. (Nella specie, la S.C., risolvendo un conflitto di competenza sollevato dal tribunale davanti al quale il giudizio era stato riassunto in seguito alla declinatoria di competenza del giudice originariamente adito, ha attribuito la competenza a quest'ultimo, in quanto la controversia era stata promossa da una docente di scuola media che, benché fosse stata assegnata, previa procedura di mobilità, ad un determinato ambito regionale, al tempo dell'introduzione della causa svolgeva temporaneamente servizio in una scuola media di una diversa regione.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6458 del 2018 Rv. 647501 - 01

Sez. **L -**, **Sentenza n. 426 del 10/01/2019** (Rv. **652542 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. *Estensore:* **AMELIA TORRICE**. *Relatore:* **AMELIA TORRICE**. *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

P. (MANGO SERGIO) contro U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/04/2016

102097 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE Personale inquadrato nella categoria "Elevate Professionalità" - Artt. 75 e 76 del c.c.n.l. comparto Università 2006-2009 - Attribuzione di incarichi di particolare responsabilità e del relativo trattamento economico - Previa individuazione dell'incarico - Necessità.

In tema di personale inquadrato nella categoria "elevate professionalità", l'attribuzione degli incarichi comportanti particolari responsabilità gestionali di posizioni organizzative complesse ed il correlato diritto a percepire l'indennità di posizione nei termini previsti rispettivamente dagli artt. 75 e 76 del c.c.n.l. comparto Università del 16 ottobre 2009 presuppongono che l'amministrazione abbia previamente individuato gli incarichi che, per le particolari

responsabilità che li connotano, richiedono l'"elevata professionalità" dei dipendenti chiamati a disimpegnarli.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/10/2008 art. 71, Contr. Coll. 16/10/2008 art. 75, Contr. Coll. 16/10/2008 art. 76

Sez. L - , **Sentenza n. 428 del 10/01/2019** (Rv. **652222 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**.

Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

A. (MESITI DOMENICO) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 10/02/2017

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Condotta extralavorativa antecedente all'instaurazione del rapporto - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di licenziamento per giusta causa, il vincolo fiduciario può essere leso anche da una condotta estranea al rapporto lavorativo in atto, benché non attinente alla vita privata del lavoratore e non necessariamente successiva all'instaurazione del rapporto, a condizione che, in tale secondo caso, si tratti di comportamenti appresi dal datore di lavoro dopo la conclusione del contratto e non compatibili con il grado di affidamento richiesto dalle mansioni assegnate e dal ruolo rivestito dal dipendente nell'organizzazione aziendale. (Nella specie, è stato giudicato legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per fatti commessi durante un precedente rapporto lavorativo con la stessa società di riscossione dei tributi, consistenti nell'abusivo accesso al sistema informatico e in varie infedeltà patrimoniali - parzialmente posti alla base di un primo recesso oggetto di transazione novativa - ma della cui complessiva portata il datore di lavoro era venuto a conoscenza solo dopo la seconda assunzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15373 del 2004 Rv. 575321 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 431 del 10/01/2019** (Rv. **652561 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **IRENE TRICOMI**. Relatore: **IRENE TRICOMI**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

G. (GAZIA KATIA) contro I. (CIRIELLO CHERUBINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/02/2017

098238 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE Passaggio diretto di personale tra diverse pubbliche amministrazioni - Principi applicabili - Procedimento disciplinare iniziato dal nuovo datore di lavoro - Potere di sanzionare fatti precedenti la cessione - Sussistenza - Fondamento.

In tema di rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, l'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 16, comma 1, della l. n. 246 del 2005, riconduce espressamente il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della cessione del contratto, di cui all'art. 1406 c.c., nella quale è inquadrabile anche il passaggio a seguito di procedura di mobilità volontaria; ne consegue che la nuova amministrazione datrice di lavoro subentra in tutte le posizioni attive e passive facenti capo alla amministrazione cedente, compreso il potere disciplinare relativo a fatti verificatisi in epoca precedente il trasferimento del lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 1406, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Legge 28/11/2005 num. 246 art. 16 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 10145 del 2018 Rv. 648733 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 427 del 10/01/2019** (Rv. **652221 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**.

Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

P. (ORLANDO - ZON GUSTAVO) contro I. (CIRIELLO CHERUBINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 23/02/2017

078015 ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI Dirigenza medica degli enti previdenziali - Regime delle incompatibilità - Art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Applicabilità - Equiparazione ai dirigenti medici del S.S.N. - Esclusione - Fondamento.

In materia di pubblico impiego privatizzato, il regime delle incompatibilità per la dirigenza medica degli enti previdenziali è quello dettato dall'art. 53, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 e non quello di cui all'art. 4, comma 7, della l. n. 412 del 1991, riferibile alla sola dirigenza medica del S.S.N., atteso che l'art. 13 della l. n. 222 del 1984, che estendeva al personale medico degli enti previdenziali gli istituti normativi previsti per i medici del S.S.N., è divenuto inapplicabile ex art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993, poi trasfuso nell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, a seguito della sottoscrizione del c.c.n.l. 11 ottobre 1996 per la dirigenza degli enti pubblici non economici e del successivo accordo 14 aprile 1997 per il personale medico del comparto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 6, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 7, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 1, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 13, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 47, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 4 com. 7, Contr. Coll. 11/10/1996, Contr. Coll. 14/04/1997, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 72

Massime precedenti Vedi: N. 23522 del 2017 Rv. 646093 - 01, N. 20880 del 2018 Rv. 650094 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 432 del 10/01/2019** (Rv. **652224 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**.

Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

C. (LI VOLTI MARIAMICHAELA) contro G. (AGAMENNONE STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/02/2013

098044 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ASPETTATIVA - IN GENERE Dottorato di ricerca – Trattamento retributivo e previdenziale - Durata - Periodo normale del corso - Proroga del termine per sostenere l'esame finale - Irrilevanza.

In tema di impiego pubblico privatizzato, l'art. 2 della l. n. 476 del 1984, come modificato dall'art. 52, comma 57, della l. n. 448 del 2001, riconosce al dipendente, in caso di ammissione al corso di dottorato di ricerca, il diritto soggettivo ad essere collocato in aspettativa e a conservare il trattamento economico previdenziale e di quiescenza in godimento presso l'amministrazione di appartenenza per il solo periodo di durata normale del corso, senza che abbia rilievo la proroga del termine per sostenere l'esame finale, anche se autorizzata in base al regolamento di ateneo.

Riferimenti normativi: Legge 13/08/1984 num. 476 art. 2, Legge 28/12/2001 num. 441 art. 52 com. 57, Decr. Minist. min. IUR 30/04/1999 num. 224 art. 6, Decr. Minist. min. IUR 30/04/1999 num. 224 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 10695 del 2017 Rv. 644093 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 435 del 10/01/2019** (Rv. **652226 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **FABRIZIO AMENDOLA**. Relatore: **FABRIZIO AMENDOLA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

I. (SCIALDONI LUIGI) contro S. (PARISI TOMMASO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/06/2015

103289 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) Lavoratrice in età pensionabile in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità - Recedibilità "ad nutum" - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

Nei confronti della lavoratrice in età pensionabile ed in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità non è consentito, da parte del datore di lavoro, il recesso "ad nutum", posto che solamente la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia incide sul regime del rapporto di lavoro, come desumibile dall'art. 4, comma 2, della l. n. 109 del 1990, norma insuscettibile di applicazione analogica, che, nell'escludere la tutela reale per i licenziamenti illegittimi nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni aventi i requisiti pensionistici, fa riferimento ai presupposti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (e non di anzianità), solo al verificarsi dei quali il lavoratore ha l'onere di impedire la cessazione del regime di stabilità, entro un certo termine decadenziale, esercitando l'opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 9, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 com. 2, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 all. A art. 1, Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6, Legge 26/02/1982 num. 54

Massime precedenti Vedi: N. 6537 del 2014 Rv. 630087 - 01, N. 3907 del 1999 Rv. 525548 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 449 del 10/01/2019** (Rv. **652562 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **LUCIA TRIA**. Relatore: **LUCIA TRIA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (NASO DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/06/2013

102097 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE Personale insegnante - Graduatorie per il servizio all'estero - Restituzione ai ruoli per incompatibilità o per ragioni di servizio - Esclusione "sine die" da ulteriori destinazioni all'estero - Insussistenza - Fattispecie.

In tema di graduatorie per il servizio all'estero del personale insegnante, in assenza di una specifica previsione di legge o di contratto, la restituzione ai ruoli metropolitani per incompatibilità ovvero per ragioni di servizio non comporta l'esclusione "sine die" da ogni ulteriore destinazione all'estero del dipendente che, in epoca successiva alla suddetta restituzione, sia stato utilmente inserito nelle graduatorie permanenti per classi di concorso che si riferiscono ad attività, competenze linguistiche e contesti geografici diversi. (Nella specie, è stato ritenuto illegittimo il depennamento della lavoratrice dalle graduatorie per l'attività di insegnante di lingua francese, disposto in ragione di un precedente provvedimento di restituzione ai ruoli, per revoca del gradimento da parte dell'autorità estera, riguardante la diversa attività di lettrice di lingua tedesca).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 24/07/2003 art. 109, Contr. Coll. 29/11/2007 art. 113, Contr. Coll. 29/11/2007 art. 120, Contr. Coll. 14/09/2001, Legge 26/05/2000 num. 147 art. 9, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 640

Massime precedenti Vedi: N. 11996 del 2009 Rv. 608322 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10724 del 2002 Rv. 556089 - 01

--Massime successive: Conformi

Sez. L - , **Sentenza n. 430 del 10/01/2019** (Rv. **652223 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **IRENE TRICOMI**. Relatore: **IRENE TRICOMI**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

O. (SFORZA ARTURO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/02/2016

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Risarcimento del danno da atto amministrativo illegittimo - Prescrizione - Termine quinquennale - Conversione nel termine decennale ex art. 2953 c.c. - Sentenza amministrativa - Condizioni - Fattispecie.

127033 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - EFFETTI DEL GIUDICATO In genere.

L'azione di risarcimento del danno da atto amministrativo illegittimo è assoggettata non già al termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c., ma al termine decennale della "actio iudicati" ex art. 2953 c.c., decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza amministrativa che abbia riconosciuto l'illegittimità dell'atto, a condizione però che il danno sia direttamente riferibile a tale illegittimità, il che si verifica quando la lesione della posizione giuridica accertata dal giudice amministrativo costituisce l'oggetto della domanda risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha escluso che ricorresse tale condizione in un caso in cui il danno, lamentato dal pubblico impiegato e consistente nella perdita della pensione, dipendeva da sentenze a lui sfavorevoli della Corte dei conti e risultava dunque collegato solo in via indiretta ad un precedente provvedimento amministrativo di sospensione dal servizio, poi annullato dal giudice amministrativo perché illegittimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 91

Massime precedenti Vedi: N. 2003 del 2017 Rv. 642827 - 01, N. 11800 del 2018 Rv. 648542 - 01, N. 6901 del 2015 Rv. 635239 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25572 del 2014 Rv. 633354 - 01, N. 23397 del 2016 Rv. 641632 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 434 del 10/01/2019** (Rv. **652225 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI**.

Relatore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Diff.)

P. (CONSOLO GIUSEPPE) contro E. (IACOBELLI GIANNI EMILIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/10/2015

103128 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI Trasferimento illegittimo - Rifiuto opposto dal lavoratore - Legittimità - Condizioni - Buona fede - Fattispecie.

In tema di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 c.c., l'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c., alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede e sia accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria, con valutazione rimessa al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se espressa con motivazione adeguata ed immune

da vizi logico-giuridici. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata per avere ritenuto giustificato il rifiuto del lavoratore in virtù di un generico riferimento alla gravità dell'inadempimento datoriale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1460

Massime precedenti Vedi: N. 4709 del 2012 Rv. 622496 - 01, N. 3959 del 2016 Rv. 638851 - 01, N. 11408 del 2018 Rv. 648189 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 271 del 09/01/2019** (Rv. **652453 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**.

Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

M. (GIMIGLIANO MASSIMO) contro R. (STAIANO SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/07/2017

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Procedimento disciplinare - Istituzione "ex novo" ed espressa dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari - Necessità - Esclusione.

In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, non postula l'istituzione "ex novo" dell'ufficio competente, né una sua individuazione espressa, essendo sufficiente, ai fini della legittimità della sanzione, che all'organo che l'ha irrogata sia stato attribuito, in modo univoco e chiaro, il relativo potere, in modo da assicurare quella posizione di terzietà cui è finalizzata la previsione normativa di un apposito ufficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis, Legge Reg. Calabria 19/10/2004 num. 25 art. 50, Legge Reg. Calabria 13/05/1996 num. 7 art. 28, Legge Reg. Calabria 13/05/1996 num. 7 art. 4, Legge Reg. Calabria 07/08/2002 num. 31

Massime precedenti Conformi: N. 22487 del 2016 Rv. 641520 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 265 del 09/01/2019** (Rv. **652539 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **DANIELA CALAFIORE**. Relatore:

DANIELA CALAFIORE. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

P. (MARCEDDU MARCELLO) contro E. (LUCCHI CLEMENTE NICCOLO')

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 19/11/2012

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. - Omessi adempimenti - Nullità - Regolare ricezione della successiva raccomandata di conferma - Effetti - Sanatoria.

In tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, l'omissione di uno degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. (nella specie l'affissione dell'avvenuto deposito del piego presso la casa comunale anziché alla porta dell'abitazione) comporta la nullità della notifica, sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque ricevuto regolarmente la raccomandata di conferma del deposito del piego presso l'ufficio postale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. E, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24, Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19522 del 2016 Rv. 641241 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21071 del 2018 Rv. 650056 - 01, N. 24780 del 2018 Rv. 650926 - 01

Sez. **6 - L**, **Ordinanza n. 393 del 09/01/2019** (Rv. **652608 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **ADRIANA DORONZO**. Relatore: **ADRIANA DORONZO**.

S. (PERRI EUGENIA) contro E. (CIZZA VINCENZO MARIA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CROTONE, 23/07/2015

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione con modalità telematiche - Termini - Fattispecie.

In tema di notificazione con modalità telematica, l'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, della l. n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso notificato con modalità telematiche, in quanto la ricevuta di accettazione risultava generata alle ore 21.01 dell'ultimo giorno utile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 147 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 septies, Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 bis com. 2 lett. B, Legge 11/08/2014 num. 114

Massime precedenti Conformi: N. 21445 del 2018 Rv. 650216 - 01

Sez. **L - , Sentenza n. 267 del 09/01/2019** (Rv. **652540 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **CARLA PONTERIO**. Relatore: **CARLA PONTERIO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

M. (PERLINI ITALICO) contro S. (SODANI TIZIANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/12/2016

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Collegamento economico-funzionale tra imprese - Estensione degli obblighi del rapporto di lavoro alle altre società del gruppo - Esclusione - Codatorialità - Differenze - Conseguenze sul licenziamento collettivo - Fattispecie.

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE In genere.

Il collegamento economico-funzionale tra imprese di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta e non determina "ex se" l'estensione degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro con una di esse alle altre dello stesso gruppo, mentre la codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni in tema di licenziamento collettivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ravvisata una situazione di codatorialità per avere il lavoratore prestato la propria attività indistintamente per più imprese del gruppo, essendo sottoposto ai poteri direttivi della capofila, aveva dichiarato illegittimo il recesso disposto nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo riferita alla singola realtà aziendale invece che all'impresa di gruppo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2359, Cod. Civ. art. 2497, Legge 23/07/1991 num. 223, Legge 28/06/2012 num. 92

Massime precedenti Vedi: N. 7704 del 2018 Rv. 647672 - 01, N. 11166 del 2018 Rv. 648814 - 01, N. 19023 del 2017 Rv. 645256 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 268 del 09/01/2019** (Rv. **652541 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. *Estensore:* **IRENE TRICOMI**. *Relatore:* **IRENE TRICOMI**. *P.M. FRESA MARIO*. (Conf.)

A. (RIZZO NUNZIO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/02/2013

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Procedura di selezione - Omessa valutazione degli aspiranti - Illegittimità - Conseguenze.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'omessa valutazione di tutti gli aspiranti, in violazione della "lex specialis" stabilita dal bando e dei principi di correttezza e buona fede nonché di buon andamento dell'amministrazione, comporta la pronuncia di illegittimità della procedura selettiva svolta e della scelta così effettuata e l'eventuale ordine di rinnovazione della stessa, in virtù dei poteri di accertamento, costitutivi e di condanna, attribuiti al giudice ex art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 4436 del 2018 Rv. 647455 - 01

--Massime successive: Vedi

Sez. L - , **Sentenza n. 264 del 09/01/2019** (Rv. **652538 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. *Estensore:* **DANIELA BLASUTTO**. *Relatore:* **DANIELA BLASUTTO**. *P.M. FRESA MARIO*. (Conf.)

C. (ROCCELLA ARMANDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 28/11/2016

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo anteriore alle modifiche ex d.lgs. n. 150 del 2009 - Svolgimento di ulteriori indagini dopo l'audizione a difesa dell'incolpato - Riconvocazione - Necessità - Esclusione.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2009, l'espletamento da parte dell'Amministrazione di ulteriori attività istruttorie dopo l'audizione a difesa del lavoratore non comporta l'obbligo di disporre la riconvocazione, in difetto di specifica previsione normativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55, Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150

Massime precedenti Vedi: N. 14106 del 2016 Rv. 640464 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 274 del 09/01/2019** (Rv. **652560 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **AMELIA TORRICE**. Relatore: **AMELIA TORRICE**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

P. (SAPIENZA GIULIANA) contro C. (GIUSTOLISI SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 05/11/2012

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - L.r. Sicilia n. 76 del 1995 - Deroga alla l.r. Sicilia n. 45 del 1995 - Esclusione - Divieto di nuove assunzioni ex art. 32 l.r. Sicilia n. 45 del 1995 - Violazione - Conseguenze.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la l.r. Sicilia n. 76 del 1995 non deroga al divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dall'art. 32 della l.r. n. 45 del 1995 ma si pone in linea di continuità sistematica con quest'ultima; ne consegue che, in caso di violazione dei limiti posti dagli artt. 3 e 4 della l.r. n. 76 del 1995 per il ricorso al contratto a tempo determinato da parte dei consorzi di bonifica della Regione Sicilia, non è consentita la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trovando invece applicazione l'art. 2126 c.c. per le prestazioni di fatto, nonché, in caso di abusivo ricorso all'apposizione del termine, la regola generale della responsabilità contrattuale posta dagli artt. 1218 e ss c.c. ed i principi affermati sul riconoscimento del cd. danno comunitario.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 30/10/1995 num. 76, Legge Reg. Sicilia 25/05/1995 num. 45 art. 32, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368, Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70

Massime precedenti Difformi: N. 12242 del 2012 Rv. 623272 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5072 del 2016 Rv. 639066 - 01, N. 11374 del 2016 Rv. 639828 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 186 del 08/01/2019** (Rv. **652450 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **ANTONELLA PAGETTA**. Relatore: **ANTONELLA PAGETTA**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

A. (RIGANO' GIOSAFAT) contro D. (DELL'OGLIO ROSARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/05/2017

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Rito cd. Fornero - Ambito di applicazione - Accertamento della natura subordinata del rapporto - Riconducibilità alle questioni ex art. 1, comma 47, della l. n. 92 del 2012 - Fondamento - Fattispecie.

Il tenore letterale dell'art. 1, comma 47, della l. n. 92 del 2012 - nella parte in cui estende l'applicazione del rito speciale per l'impugnativa dei licenziamenti alle ipotesi in cui debbano essere "risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro" - depone chiaramente nel senso di ricomprendere anche le controversie che presuppongono la necessità di accertamento della natura subordinata del rapporto (nella specie, quale conseguenza della nullità dei contratti a progetto ovvero dell'accertamento della reale natura del rapporto formalmente configurato come autonomo, in relazione ad allontanamento del lavoratore disposto dall'azienda dopo la scadenza dell'ultimo contratto), senza che rilevi l'eventuale mancanza di "copertura contrattuale".

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 47, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 21959 del 2018 Rv. 650494 - 01, N. 30443 del 2018 Rv. 651680 - 01, N. 17775 del 2016 Rv. 641000 - 01, N. 30433 del 2018 Rv. 651712 - 01 Rv. 651712 - 02

Sez. L - , **Sentenza n. 197 del 08/01/2019** (Rv. **652452 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **CARLA PONTERIO**. Relatore: **CARLA PONTERIO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Diff.)

M. (TOTARO PATRIZIA) contro T. (DE FEO DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/04/2015

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Somministrazione di lavoro - Artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003 - Omissione o genericità dell'indicazione della causale - Nullità - Configurabilità - Conseguenze - Costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore - Fattispecie.

In tema di somministrazione di lavoro, ai sensi degli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003, la sanzione di nullità del contratto, prevista espressamente dall'art. 21, ult. comma, per il caso di difetto di forma scritta, si estende anche all'indicazione omessa o generica della causale della somministrazione, con conseguente trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato alle dipendenze del somministratore a contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatore. (Nella specie, è stata ritenuta generica la causale "gestione delle attività di call center in relazione alle esigenze di carattere organizzativo connesse al riassetto societario", in quanto non esplicativa delle ragioni di ricorso al lavoro somministrato né del contenuto del riassetto societario ovvero del periodo temporale di riferimento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 20, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 21, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17540 del 2014 Rv. 632005 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26018 del 2018 Rv. 651047 - 01, N. 21001 del 2014 Rv. 632808 - 01, N. 2963 del 2018 Rv. 647393 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 187 del 08/01/2019** (Rv. **652451 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **ANTONELLA PAGETTA**. Relatore: **ANTONELLA PAGETTA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

A. (MORRICO ENZO) contro C. (PELAGGI ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/08/2014

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Somministrazione di lavoro - Art. 4 del c.c.n.l. Autostrade del 15 luglio 2005 - Sostituzione di lavoratori nel periodo feriale - Onere della prova - Effettiva sostituzione di uno specifico lavoratore - Esclusione.

In tema di somministrazione di lavoro, l'assunzione è consentita, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 276 del 2003 e dell'art. 4, comma 1, lett. c) del c.c.n.l. Autostrade e Trafori del 15 luglio del 2005 - nella parte in cui richiama le medesime causali per le quali è prevista l'assunzione a termine - anche per la sostituzione dei lavoratori assenti per ferie; in tali casi, l'onere della prova datoriale potrà essere assolto con la dimostrazione della coincidenza della assunzione in somministrazione con i periodi indicati nell'art. 2, lett. b) del medesimo c.c.n.l., senza necessità di provare l'effettiva sostituzione di uno specifico lavoratore in relazione a tutto il periodo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 20, Contr. Coll. 15/07/2005 art. 4 com. 1 lett. C, Contr. Coll. 15/07/2005 art. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 23513 del 2017 Rv. 646092 - 01, N. 25918 del 2016 Rv. 642499 - 01, N. 17540 del 2014 Rv. 632005 - 01

--Massime successive: Conformi, Vedi

Sez. L - , **Sentenza n. 181 del 08/01/2019** (Rv. **652220 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **GABRIELLA MARCHESE**. Relatore: **GABRIELLA MARCHESE**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

H. (LANDO GIAMPAOLO) contro G. (FOSSATI CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/03/2017

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Art. 18, comma 7, st.lav. "ratione temporis" applicabile - Manifesta insussistenza del fatto - Nozione - Prova insufficiente - Esclusione - Fattispecie.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'insufficienza probatoria in ordine all'adempimento dell'obbligo di "repêchage" non è suscumbibile nell'alveo della manifesta insussistenza del fatto, contemplata dall'art. 18, comma 7, st.lav., nella formulazione, modificata dalla l. n. 92 del 2012, "ratione temporis" applicabile, che va riferita solo ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio, assenza dei presupposti di legittimità del recesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato la tutela risarcitoria in assenza di una prova sufficiente dell'impossibilità di reperire una missione compatibile con la professionalità dei lavoratori licenziati).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 7, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42, Cod. Civ. art. 2967

Massime precedenti Conformi: N. 16702 del 2018 Rv. 649488 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10435 del 2018 Rv. 648343 - 01

Sez. **6 - L**, **Ordinanza n. 167 del 07/01/2019** (Rv. **652229 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **ADRIANA DORONZO**. Relatore: **ADRIANA DORONZO**.

I. (GIAMMARIA FRANCESCO) contro D. (VESCÌ GERARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/08/2015

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Cassazione con rinvio al giudice di primo ed unico grado - Rinvio cd. prosecutorio - Sentenza - Ricorribilità per cassazione - Necessità - Modifica, nelle more, del regime di impugnazione della decisione cassata - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

Nell'ipotesi di cassazione con rinvio innanzi al giudice di primo ed unico grado, la sentenza del giudice di rinvio (salvo il caso di rinvio cd. restitutorio) è impugnabile in via ordinaria solo con ricorso per cassazione, senza che rilevi l'intervenuta modifica, sopravvenuta nelle more, del regime di impugnabilità della decisione cassata, atteso che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione della sentenza del tribunale, di rigetto dell'opposizione all'esecuzione pronunciata in sede di rinvio "prosecutorio", non trovando applicazione ai giudizi non più pendenti in primo grado l'art. 49 della l. n. 69 del 2009, che ha reintrodotto l'appellabilità di dette sentenze).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 49, Legge 24/02/2006 num. 52 art. 14

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11844 del 2016 Rv. 639945 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 134 del 07/01/2019** (Rv. **652217 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO.** Estensore: **GABRIELLA MARCHESE.** Relatore: **GABRIELLA MARCHESE.** P.M. **PATRONE IGNAZIO.** (Conf.)

E. (BARONI CLEMENTINA) contro C. (VESCI GERARDO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/12/2016

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Ricorso per cassazione - Termine breve ex art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012 - Decorrenza - Art. 133, comma 2, c.p.c. come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. in l. n. 114 del 2014 - Incidenza - Esclusione - Fondamento - Attestazione di cancelleria - Idoneità.

Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione di cui all'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012 - essendo soggetto ad una disciplina speciale, derogatoria delle disposizioni generali sul termine cd. breve di impugnazione, sulla quale non incide la modifica dell'art. 133, comma 2, c.p.c. introdotta dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. in l. n. 114 del 2014, nella parte in cui stabilisce che la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni - decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento integrale, quale risultante dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria con i dati estratti automaticamente dal registro informatico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 62, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 com. 1 lett. 2, Legge 11/08/2014 num. 114

Massime precedenti Vedi: N. 19177 del 2016 Rv. 641386 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 133 del 07/01/2019** (Rv. **652537 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **DANIELA CALAFIORE.** Relatore: **DANIELA CALAFIORE.** P.M. **PATRONE IGNAZIO.** (Conf.)

C. (FUMERO GIULIO) contro A. (PERSIANI MATTIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/02/2016

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti commerciali - Ricongiunzione ex l. n. 45 del 1990 - Modifiche ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico - Riduzione degli oneri di ricongiunzione ex art. 1464 c.c. - Esclusione - Fondamento.

Le modifiche dei criteri di determinazione del trattamento pensionistico di anzianità adottate dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti commerciali non fanno sorgere in capo al contribuente il diritto ex art. 1464 c.c. alla restituzione della maggior somma a suo tempo corrisposta a titolo di onere di ricongiunzione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. n. 45 del 1990, in quanto l'adempimento da parte delle casse privatizzate di cui al d.lgs. n. 509 del 1994 dell'obbligo di conformazione alle prescrizioni legislative in materia di assicurazione obbligatoria, aventi rilievo pubblico, integra un evento estraneo alle prestazioni assunte con la procedura di ricongiunzione e, quindi, non è imputabile al debitore.

Riferimenti normativi: Legge 05/03/1990 num. 45 art. 1 com. 2, Cod. Civ. art. 1464, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509

Massime precedenti Vedi: N. 28253 del 2018 Rv. 651715 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 138 del 07/01/2019** (Rv. **652219 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** Estensore: **GUGLIELMO CINQUE.** Relatore: **GUGLIELMO CINQUE.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

D. (DI RISIO CARMINE) contro P. (FREDIANI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 20/04/2017

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Art. 72 del c.c.n.l. Vetro - Recidiva specifica e recidiva plurima/impropria - Distinzione - Conseguenze.

In tema di licenziamento disciplinare, l'art. 72 del c.c.n.l. Vetro distingue la recidiva specifica per la medesima mancanza, che consente l'immediato licenziamento senza preavviso, dalla recidiva plurima o impropria che, ai fini della legittimità del recesso, richiede, nei dodici mesi precedenti, tre pregresse sospensioni per particolari e tipici illeciti disciplinari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 1363, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7, Contr. Coll. 09/12/2010

Massime precedenti Vedi: N. 13265 del 2018 Rv. 649008 - 01, N. 26815 del 2018 Rv. 651238 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 136 del 07/01/2019** (Rv. **652218 - 01**)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** Estensore: **DANIELA CALAFIORE.** Relatore: **DANIELA CALAFIORE.**

C. (PERSIANI MATTIA) contro Z. (ANTONAZZO FRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/05/2017

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Ragionieri e periti commerciali - Adozione di provvedimenti che impongono un massimale al trattamento pensionistico - Anzianità già maturate - Inammissibilità - Fondamento.

Gli enti previdenziali privatizzati (quale l'Associazione Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali) non possono adottare - in funzione dell'obiettivo, di cui all'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni - provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongono un massimale allo stesso trattamento (quale, nella specie, la delibera 28 giugno 1997 del Comitato dei delegati della Cassa, approvata con decreto 31 luglio 1997 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale) e, come tali, risultino incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata", in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dagli stessi provvedimenti.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509, DM Lavoro e previdenza sociale 31/07/1997

Massime precedenti Vedi: N. 23597 del 2018 Rv. 650619 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17742 del 2015 Rv. 636246 - 01

Sez. **6 - L**, **Ordinanza n. 162 del 07/01/2019** (Rv. **652228 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **PAOLA GHINOY**. Relatore: **PAOLA GHINOY**.

C. (TURTURIELLO SERGIO) contro M.

Regola competenza

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE Domande dei docenti precari di iscrizione nelle graduatorie permanenti in diverse province - Competenza per territorio - Individuazione - Luogo di prestazione dell'attività al momento della domanda - Fondamento.

La competenza per territorio sulla domanda del docente precario volta ad ottenere l'iscrizione nelle graduatorie permanenti costituite in diverse province spetta al tribunale del luogo in cui l'insegnante, al momento dell'introduzione della lite, presta la propria attività lavorativa, in ragione del collegamento funzionale tra il rapporto in essere e la pretesa alla costituzione di quello successivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11762 del 2016 Rv. 640253 - 01, N. 6458 del 2018 Rv. 647501 - 01

Sez. **L -**, **Ordinanza n. 87 del 04/01/2019** (Rv. **652044 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **CARLA PONTERIO**. Relatore: **CARLA PONTERIO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

C. (MUSTI ANDREA) contro 2. (PROIA GIAMPIERO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/12/2016

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Onere di contestazione - Ambito - Fatti ignoti alla parte - Esclusione - Fattispecie.

L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio di impugnativa di licenziamento per crisi aziendale, aveva ritenuto non contestati fatti ignoti al lavoratore, quali la riorganizzazione aziendale con soppressione della sua posizione di lavoro e la redistribuzione delle mansioni ad altro personale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14652 del 2016 Rv. 640518 - 01

Sez. **L -**, **Ordinanza n. 91 del 04/01/2019** (Rv. **652045 - 02**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **IRENE TRICOMI**. Relatore: **IRENE TRICOMI**.

D. (BUDINI DOMENICO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 01/03/2013

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza sanitaria - Applicabilità dell'art. 2103 c.c. - Esclusione - Fondamento.

Nell'ambito della dirigenza sanitaria, non trova applicazione l'art. 2103 c.c. con riferimento al mancato riconoscimento delle mansioni superiori, atteso che l'inapplicabilità di tale disposizione ai dirigenti del pubblico impiego privatizzato, che è sancita in via generale dall'art. 19 del d.lgs.

n. 165 del 2001 e che trova origine nel fatto che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale, è ribadita per la dirigenza sanitaria, inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello, dall'art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 e dall'art. 28, comma 6, del c.c.n.l. 8 giugno 2000.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 28 com. 6, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 24, Legge 19/06/1999 num. 229 art. 13 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 24373 del 2008 Rv. 604960 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21565 del 2018 Rv. 650221 - 01, N. 4621 del 2017 Rv. 643268 - 03, N. 30811 del 2018 Rv. 651752 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 91 del 04/01/2019** (Rv. **652045 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. *Estensore:* **IRENE TRICOMI**. *Relatore:* **IRENE TRICOMI**.

D. (BUDINI DOMENICO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 01/03/2013

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza sanitaria - D.lgs. n. 502 del 1992 - Conferimento di incarico dirigenziale - Atto aziendale - Necessità - Trattamento economico - Presupposti - Dirigenti del SERT - Applicabilità.

In tema di dirigenza sanitaria, la disciplina del d.lgs. n. 502 del 1992 - in base alla quale la previa adozione di un atto aziendale che regoli l'organizzazione e il funzionamento delle unità operative costituisce elemento imprescindibile per il conferimento di un incarico dirigenziale e l'attribuzione del relativo trattamento economico, che la contrattazione collettiva di comparto correla alla tipologia dell'incarico stesso e alla graduazione delle funzioni - si applica anche al Servizio per le tossicodipendenze (SERT).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 com. 1, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 bis, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 ter, Decr. Minist. Sanità 30/11/1990 num. 444 art. 4, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8606 del 2017 Rv. 643751 - 01, N. 27400 del 2018 Rv. 651056 - 01

--Massime successive: Vedi

Sez. L - , **Ordinanza n. 77 del 04/01/2019** (Rv. **652447 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. *Estensore:* **FABRIZIO AMENDOLA**. *Relatore:* **FABRIZIO AMENDOLA**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

G. (PIZZUTO SABINA) contro I. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 06/02/2015

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Indicazione della causale giustificativa - "Picchi produttivi" - Sufficienza - Fattispecie.

Nei contratti di lavoro a tempo determinato, soddisfa il requisito di specificità la causale giustificativa che faccia riferimento a "picchi produttivi", ossia alla intensificazione dell'attività, quando sia accompagnata da altri dati di conoscenza che consentano la individuazione della ragione organizzativa ed il controllo della sua effettività, nonché del rapporto di causalità con l'assunzione. (Fattispecie in cui l'apposizione del termine - richiamata la previsione dell'art. 61 del c.c.n.l. per i lavoratori dei porti - era stata giustificata da particolari punte di attività in dipendenza di commesse che si erano avute nel porto di Gioia Tauro, così come suffragato dalla natura delle mansioni affidate e dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, nonché dalla durata di essa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368, Contr. Coll. 26/07/2005, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 21001 del 2014 Rv. 632808 - 01, N. 208 del 2015 Rv. 634001 - 01, N. 2680 del 2015 Rv. 634282 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 86 del 04/01/2019** (Rv. **652536 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. *Estensore:* **CARLA PONTERIO**. *Relatore:* **CARLA PONTERIO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

L. (ELEFANTE FABIO) contro T. (PARLATORE STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/04/2014

103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE Accordo interconfederale del 27 aprile 1995 - Licenziamento del dirigente per processo di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale - Indennità supplementare - Spettanza.

103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO In genere.

L'indennità supplementare al trattamento di fine rapporto prevista per i dirigenti di azienda dall'accordo interconfederale del 27 aprile 1995 deve essere riconosciuta al dipendente nel caso in cui il licenziamento sia obiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, al di là della motivazione formalmente adottata dal datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 27/04/1995, Legge 15/07/1966 num. 604

Massime precedenti Vedi: N. 12628 del 2000 Rv. 540417 - 01, N. 27199 del 2018 Rv. 651292 - 01, N. 16498 del 2009 Rv. 609709 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 80 del 04/01/2019** (Rv. **652448 - 01**)

Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. *Estensore:* **CARLA PONTERIO**.

Relatore: **CARLA PONTERIO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

C. (MARAZZA MAURIZIO) contro C. (CHIUSOLO STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/03/2017

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Giudizio pregiudicante - Sentenza di primo grado non passata in giudicato - Sospensione del giudizio pregiudicato - Necessità - Esclusione - Sospensione facoltativa - Art. 337 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla

causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ma può essere disposta, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 c.p.c.; il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, infatti, qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo alla società cessionaria, con decorrenza dalla data della cessione di azienda, operato in separato giudizio con sentenza non definitiva, ma dotata di provvisoria efficacia esecutiva, consentisse di escludere in capo alla società cedente la qualifica di parte datoriale alla data di intimazione del licenziamento, successiva a quella della cessione, e di ritenere perciò l'inefficacia del recesso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112

Massime precedenti Conformi: N. 26251 del 2017 Rv. 646764 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 83 del 04/01/2019 (Rv. 652449 - 01)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *Relatore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *P.M. MATERA MARCELLO.* (Conf.)

U. (FORGIONE MARIA CRISTINA) contro E. (MANDELLI RICCARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/01/2016

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Rito cd. Fornero - Opposizione - Termine breve per la proposizione del reclamo - Decorrenza - Dalla comunicazione di cancelleria a mezzo PEC - Individuazione indirizzo PEC del difensore - Modifica art. 125 c.p.c. "ratione temporis" applicabile - Indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi - Necessità - Diverso indirizzo risultante dall'atto - Irrilevanza -.

Nel rito cd. Fornero, il termine breve per proporre reclamo contro la sentenza che decide il ricorso in opposizione decorre dalla comunicazione di cancelleria della sentenza a mezzo PEC, comunicazione che, dopo le modifiche apportate al comma 1 dell'art. 125 c.p.c. dalla l. n. 114 del 2014, di conversione del d.l. n. 90 del 2014 (applicabile "ratione temporis"), deve avvenire all'indirizzo PEC del difensore risultante da pubblici elenchi o da registri accessibili alla pubblica amministrazione, restando irrilevante l'eventuale indicazione nell'atto di un diverso indirizzo PEC.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 bis, Legge 11/08/2014 num. 114, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies, Legge 17/12/2012 num. 221, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 58, Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125

Massime precedenti Vedi: N. 6059 del 2018 Rv. 647388 - 02, N. 25948 del 2018 Rv. 651000 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23620 del 2018 Rv. 650466 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 22 del 03/01/2019** (Rv. **652446 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **ROSSANA MANCINO.** Relatore: **ROSSANA MANCINO.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

C. (OLDRINI ALESSIO) contro I. (PULLI CLEMENTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 20/02/2013

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Domanda di mero accertamento del grado di invalidità - Inammissibilità - Fondamento.

È inammissibile la domanda di accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità finalizzata a fruire di prestazioni previdenziali o assistenziali, non essendo proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può formare oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e, quindi, nella sua interezza.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 8, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9013 del 2016 Rv. 639682 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 21 del 03/01/2019** (Rv. **652445 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO.** Estensore: **GUGLIELMO CINQUE.** Relatore: **GUGLIELMO CINQUE.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

P. (MARESCA ARTURO) contro D. (DI TOSTO ROSELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 11/06/2016

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Danni derivanti da demansionamento e dequalificazione del lavoratore dipendente - Prova - Onere del lavoratore - Presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.

Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione. (Nella specie, è stato considerato provato il danno lamentato dalla vice direttrice di un ufficio postale, che, dopo essere stata assegnata a mansioni di minore ampiezza, era stata vittima di condotte obiettivamente mortificanti, tra cui l'estromissione dalla commissione esaminatrice per un concorso interno e la sua sostituzione con un dipendente dell'area operativa, il parallelo avanzamento in carriera di dipendenti di qualifica inferiore, il silenzio datoriale in risposta alle sue richieste di adeguamento delle mansioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25743 del 2018 Rv. 651145 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17214 del 2016 Rv. 640920 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione tributaria e VI tributaria



Sez. 5 - , Ordinanza n. 2906 del 31/01/2019 (Rv. 652376 - 01)

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE. Estensore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO. Relatore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO. P.M. DE RENZIS LUISA.(Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (RIZZO ROSARIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 28/02/2011

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Omessa tempestiva trasposizione dei dati registrati su supporto informatico sul registro cartaceo - Diritto alla detrazione - Sussistenza - Fondamento.

In materia di IVA, in conformità al principio di neutralità dell'imposizione, l'omessa trasposizione nel termine di legge, su supporto cartaceo, del registro delle fatture annotate su supporto informatico, non esclude che il contribuente possa ottenere il rimborso o la detrazione dell'imposta versata sugli acquisti, ove lo stesso dimostri la sussistenza dei relativi presupposti sostanziali.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/06/1994 num. 357 art. 7 com. 4, Legge 08/08/1994 num. 489, Legge 18/10/2001 num. 383 art. 8, Cod. Civ. art. 2215, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 18, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 22, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25

Massime precedenti Vedi: N. 3586 del 2016 Rv. 639032 - 01, N. 19938 del 2018 Rv. 649829 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2877 del 31/01/2019 (Rv. 652589 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: ROBERTA CRUCITTI. Relatore: ROBERTA CRUCITTI. P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (MONTI ROBERTO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 14/02/2011

178532 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE Redditi di impresa - Rinuncia della società partecipante ai crediti nei confronti della partecipata - Copertura delle perdite della partecipata - Deduzione da parte della partecipante - Limiti - Principi generali in tema di ineducibilità dei costi.

In tema di IRPEG, ai sensi dell'art. 61, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, nella formulazione applicabile "ratione temporis", che consente la deduzione delle rinunce ai crediti nei confronti della società partecipata, effettuate a copertura di perdite di quest'ultima, per la parte che eccede il suo patrimonio netto risultante dopo la copertura, non possono essere portati in deduzione dalla società partecipante i valori non fiscalmente deducibili della partecipata, atteso che un costo fiscalmente ineducibile a carico della società partecipata (e perciò recuperato a tassazione) non può divenire deducibile per la società partecipante, con conseguente mancata applicazione (di fatto) della normativa fiscale, solo in virtù dell'avvenuta integrale copertura, da parte sua, della perdita della partecipata.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 61 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 1949 del 2015 Rv. 634260 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2902 del 31/01/2019** (Rv. **652517 - 01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** Estensore: **GIANCARLO TRISCARI.**

Relatore: **GIANCARLO TRISCARI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (PARATORE SALVATORE)

Cassa e decide nel merito, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE FIRENZE, 12/12/2011

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE Operazioni svolte da fiduciaria in base a mandato dei clienti - Determinazione del "pro rata" - Criteri.

In tema di IVA, nel regime della l. n. 1966 del 1939 (applicabile "ratione temporis", anteriore all'entrata in vigore della l. n. 1 del 1991), nel caso di operazioni di disposizione di titoli eseguite da una società fiduciaria su mandato dei propri clienti, per verificare se le stesse rientrano o meno nel calcolo della percentuale detraibile (cd. "pro rata"), non occorre considerare l'attività definita dall'atto costitutivo come oggetto sociale, bensì quella effettivamente svolta dall'impresa, dovendosi tenere conto a tal fine del volume d'affari della contribuente.

Riferimenti normativi: Legge 23/11/1939 num. 1966 art. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 5, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 com. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13 com. 2 lett. B

Massime precedenti Conformi: N. 11267 del 2001 Rv. 549073 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2860 del 31/01/2019** (Rv. **652781 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.**

Relatore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)**

D. (SAGLIOCCO GIORGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO.)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 18/01/2011

180083 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE Soggetti obbligati al pagamento dei tributi evasi - Individuazione - Fattispecie.

In materia di tributi doganali, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento CE n. 2144 del 1987 e degli artt. 3 e 4 del Regolamento CE n. 1031 del 1988 (applicabili "ratione temporis", le cui prescrizioni sono state successivamente recepite dagli artt. 201, comma 3 e 202, comma 3 del Regolamento CE n. 2913 del 1992), sono tenuti all'adempimento non solo i soggetti che hanno sottratto la merce al controllo doganale, ma anche, in solido, quanti hanno concorso alla sottrazione della merce a tale controllo. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che, tra gli obbligati al pagamento dei tributi doganali evasi, vi fosse anche il pubblico ufficiale addetto al servizio di dogana che, mediante false attestazioni, aveva agevolato l'ingresso nel territorio dello Stato di merce di contrabbando).

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 38, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 41, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 56, Regolam. Consiglio CEE 13/07/1987 num. 2144 art. 2 com. 1, Regolam. Consiglio CEE 18/04/1988 num. 1031 art. 3, Regolam. Consiglio CEE 18/04/1988 num. 1031 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201 com. 3, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 202 com. 3, Direttive del Consiglio CEE 30/07/1968 num. 312 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 685 del 1999 Rv. 522618 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2861 del 31/01/2019** (Rv. **652375 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.**

Relatore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** (Conf.)

B. (PAGLIANI GIORGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 22/11/2012

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Motivazione "per relationem" - Rinvio a precedenti di merito - Legittimità - Fondamento.

La motivazione "per relationem" della sentenza, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione delle controversie, l'utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 17640 del 2016 Rv. 640819 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2862 del 31/01/2019** (Rv. **652333 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.**

Relatore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** (Conf.)

C. (DE FUSCO TOMMASO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 24/07/2014

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI "Reverse charge" - Violazione degli obblighi sostanziali - Conseguenze sul diritto alla detrazione - Fattispecie.

279433 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - MODALITA' In genere.

In tema d'IVA, le operazioni di cessione compiute in regime d'inversione contabile (cd. "reverse charge"), ancorché effettuate sotto l'apparente osservanza dei requisiti formali, sono indetraibili in caso di violazione degli obblighi sostanziali, ove venga meno la corrispondenza, anche soggettiva, dell'operazione fatturata con quella in concreto realizzata, con conseguente inesistenza dell'obbligo di corrispondere l'imposta indicata in fattura. (Fattispecie relativa ad operazioni di cessione di rottami, qualificate come soggettivamente inesistenti in quanto rese da una mera cartiera).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 com. 7, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 com. 8, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 35

Massime precedenti Vedi: N. 7576 del 2015 Rv. 635176 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2870 del 31/01/2019** (Rv. **652275 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **FABIO ANTEZZA.**

Relatore: **FABIO ANTEZZA.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

P. (CAMILLI FLAVIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 09/02/2011

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Cartella di pagamento ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Decadenza - Art. 1 del d.l. n. 106 del 2005 - Deroga alla disciplina dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Esclusione - Conseguenze.

In tema di notificazione delle cartelle di pagamento emesse a seguito di liquidazione delle dichiarazioni dei contribuenti, la disciplina della relativa decadenza di cui all'art. 1, comma 5-bis del d.l. n. 106 del 2005, conv. in l. n. 156 del 2005, non costituisce una deroga rispetto a quella prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, trattandosi, invece, di una disciplina transitoria che, pertanto, non viola gli artt. 1, comma 1, e 3, comma 3, della l. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), disposizioni che, peraltro, non hanno una valenza superiore rispetto a quella della legge ordinaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1, Legge 31/07/2005 num. 156, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 1, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 29845 del 2017 Rv. 646572 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2878 del 31/01/2019** (Rv. **652335 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **FRANCESCO FEDERICI.** Relatore:

FRANCESCO FEDERICI. P.M. **DEL CORE SERGIO.** (Conf.)

G. (SQUARCIA EMANUELE) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 31/05/2011

154100 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 023260/2018 65068801

Massime precedenti Conformi: N. 23260 del 2018 Rv. 650688 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2894 del 31/01/2019** (Rv. **652336 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **FRANCESCO FEDERICI.** Relatore:

FRANCESCO FEDERICI.

V. (LOGOZZO MAURIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/11/2011

178511 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE Plusvalenza da cessione di terreni edificabili a destinazione agricola - Opzione per la tassazione sostitutiva - Possibilità per l'Amministrazione di determinare la plusvalenza secondo gli ordinari criteri - Sussistenza - Fondamento.

In tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni edificabili con destinazione agricola, la scelta del contribuente di aderire al regime speciale agevolativo di cui all'art. 7 della l. n. 448 del 2001 non impedisce al cedente di alienare il bene ad un prezzo inferiore a

quanto dichiarato a tal fine, ferma restando la possibilità dell'Amministrazione di calcolare la plusvalenza secondo i criteri ordinari previsti dall'art. 68 del d.P.R. n. 917 del 1986.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 7 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68

Massime precedenti Vedi: N. 24310 del 2016 Rv. 641758 - 01, N. 29184 del 2017 Rv. 646520 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2859 del 31/01/2019 (Rv. 652332 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.**

Relatore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)**

C. (CERQUETTI ROMANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 25/03/2010

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 16, comma 3, l. n. 289 del 2002 - Verifica sulla ritualità e fondatezza del ricorso del contribuente - Necessità - Esclusione.

In tema di condono, è ammessa la definizione agevolata delle liti pendenti non dichiarate inammissibili con sentenza definitiva e potenzialmente idonee a consentire il sindacato sul provvedimento impositivo, indipendentemente dal preventivo riscontro della ritualità e fondatezza del ricorso.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 12619 del 2016 Rv. 640024 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2912 del 31/01/2019 (Rv. 652338 - 01)

Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **RICCARDO GUIDA.** *Relatore:*

RICCARDO GUIDA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (IACOBELLI GIANNI EMILIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 15/04/2011

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Conclusioni - Requisito di forma-contenuto - Esclusione - Fondamento - Limiti.

Il ricorso per cassazione deve essere corredato, a pena di inammissibilità, dall'indicazione dei "motivi per i quali si chiede la cassazione" (art. 366, comma 1, c.p.c.), sicché l'esplicita enunciazione delle conclusioni non è un requisito essenziale di forma-contenuto dell'atto, ove si desuma con certezza, dal contenuto del ricorso, la volontà dell'impugnante di ottenere l'annullamento della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2869 del 31/01/2019** (Rv. **652334 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **FABIO ANTEZZA.**

Relatore: **FABIO ANTEZZA. P.M. VISONA' STEFANO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MANCINI FULVIO ROCCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 19/10/2011

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata liti pendenti ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 - IVA - Applicabilità - Fondamento.

La disciplina in materia di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti di cui all'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, è applicabile anche all'IVA, in ragione del rinvio operato dalla stessa norma all'art. 16 della l. n. 289 del 2002, non implicando una rinuncia dell'Amministrazione all'accertamento dell'imposta, bensì la definizione di una controversia in corso, in funzione deflattiva, garantendo la riscossione di un credito tributario incerto, sulla base di un trattamento paritario tra contribuenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 com. 12, Legge 15/07/2011 num. 111, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3676 del 2010 Rv. 611632 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2901 del 31/01/2019** (Rv. **652337 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** Estensore: **PAOLO DI MARZIO.** Relatore: **PAOLO DI MARZIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 01/04/2011

177379 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE Appello dell'amministrazione finanziaria - Sottoscrizione da parte del funzionario - Difetto di legittimazione processuale - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Conseguenze.

In tema di processo tributario, il difetto di legittimazione della sottoscrizione dell'atto di appello da parte del funzionario di un ufficio periferico dell'Agenzia delle entrate, anche ove non sia esibita in giudizio una specifica delega, non è rilevabile d'ufficio, trattandosi di circostanza che deve essere eccepita dal contribuente, dovendosi in mancanza presumere che l'atto provenga dal soggetto legittimato e ne esprima la volontà.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1999 num. 300 art. 66

Massime precedenti Vedi: N. 27570 del 2018 Rv. 651070 - 01, N. 6691 del 2014 Rv. 630527 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2893 del 31/01/2019** (Rv. **652516 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **FRANCESCO FEDERICI.** Relatore: **FRANCESCO FEDERICI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (GRASSOTTI AMEDEO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 09/07/2012

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Pagamento - Sospensione ex art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997 - Applicabilità - Condizioni.

L'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 158 del 2015) può sospendere il pagamento del rimborso del credito IVA richiesto dal contribuente, qualora vanti un controcredito derivante da contestazione o da irrogazione di sanzioni, nei limiti della somma risultante dall'atto impositivo, ovvero, in caso di contenzioso, dell'importo accertato in sede giurisdizionale, pur in assenza di giudicato, sicché, ove l'atto impositivo venga annullato in sede giurisdizione, anche mediante una pronuncia non definitiva, dovranno ritenersi caducate le ragioni per il permanere della sospensione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 23, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 16, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis

Massime precedenti Vedi: N. 16535 del 2010 Rv. 614096 - 01, N. 8295 del 2014 Rv. 630144 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 2848 del 31/01/2019 (Rv. 652373 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *Relatore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (ROMAGNOLI ILARIA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 14/03/2011

178542 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI Comunione familiare montana - Esenzione IRPEG - Spettanza - Condizioni.

In tema di imposta sul reddito, la "comunione familiare montana" rientra tra gli enti gestori del demanio collettivo esenti dall'IRPEG ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986 (ora art. 74 del medesimo decreto, applicabile "ratione temporis") purché svolga in via esclusiva attività di interesse collettivo ed il godimento del territorio oggetto della stessa spetti all'intera collettività e non ai soli partecipanti della comunione.

Riferimenti normativi: Legge 03/12/1971 num. 1102 art. 10 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74, Legge 20/11/2017 num. 168, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 05/01/1996 num. 3

Massime precedenti Vedi: N. 11755 del 2009 Rv. 608399 - 01, N. 29185 del 2017 Rv. 646289 - 01, N. 1382 del 2004 Rv. 569696 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2853 del 31/01/2019 (Rv. 652374 - 01)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **GIANLUCA GRASSO.** *Relatore:* **GIANLUCA GRASSO.** *P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)*

A. (VULCANO MARIA SONIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/04/2012

279394 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE Responsabilità solidale del cessionario ex art. 60 bis d.P.R. n. 633 del 1972 - Effettività dell'operazione - Necessità - Conseguenze.

L'art. 60-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel contemplare la responsabilità solidale del cessionario in caso di mancato versamento dell'IVA da parte del cedente per le cessioni dei beni individuati dal d.m. 22 dicembre 2005, qualora siano effettuate a prezzi inferiori al valore normale, presuppone - a differenza dell'art. 21, comma 7, del medesimo decreto, che concerne l'emissione di fatture per operazioni inesistenti - l'effettività dell'operazione, sia sul piano oggettivo che soggettivo, sicché è consentito al cessionario portare in detrazione l'imposta non versata dal cedente e per la quale è stato chiamato al pagamento come obbligato solidale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 bis, DM min. EFI 22/12/2005

Massime precedenti Vedi: N. 17171 del 2018 Rv. 649402 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2634 del 30/01/2019 (Rv. 652273 - 01)

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE. Estensore: RICCARDO GUIDA. Relatore: RICCARDO GUIDA.

M. (LUCISANO CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 30/03/2012

178485 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI Beni oggetto dell'attività d'impresa - Destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore - Imputabilità ai ricavi.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, applicabile "ratione temporis", i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa vanno compresi tra i ricavi se destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 53 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 12329 del 2006 Rv. 590485 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2580 del 30/01/2019 (Rv. 652588 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: GIACOMO MARIA NONNO. Relatore: GIACOMO MARIA NONNO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 16/08/2011

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative in materia tributaria - Cartella di pagamento - Impugnazione del socio illimitatamente responsabile - Principio del "favor rei" - Applicabilità - Condizioni.

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ove il socio illimitatamente responsabile abbia impugnato la sola cartella di pagamento, quale unico atto notificatogli per debiti sociali, gli atti presupposti non possono considerarsi definitivi, con la conseguenza che, nell'ipotesi di successione normativa, trova applicazione la legge sopravvenuta più favorevole, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 11645 del 1991 Rv. 60605 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2595 del 30/01/2019** (Rv. **652715 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **GIAN ANDREA CHIESI**.

Relatore: **GIAN ANDREA CHIESI**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 25/10/2010

180078 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE Dazi doganali - Qualità della merce - Nozione - Ricomprensione dell'origine della stessa - Fondamento - Conseguenze - Difformità/falsità della dichiarazione doganale in relazione all'origine della merce - Sanzione prevista dall'art. 303 del TULD - Applicabilità.

In tema di dazi doganali, la qualità di una merce rappresenta il coacervo degli elementi distintivi di essa e ricomprende tra i medesimi anche il dato di origine, che assume una connotazione del tutto pregnante sia in relazione alle caratteristiche del bene a fini civilistici, sia in relazione alla correttezza delle dichiarazioni doganali in funzione della circolazione delle merci e dell'efficienza dei controlli, tanto più in considerazione delle eventuali preferenze tariffarie a taluni prodotti originari di Paesi in via di sviluppo accordate dall'Unione europea; ne consegue che la sanzione prevista dall'art. 303 del TULD riguarda ogni ipotesi di difformità o falsità della dichiarazione doganale in ordine ai suoi elementi essenziali, afferenti, cioè, oltre che a valore, quantità, qualità delle merci, anche, all'origine delle merci stesse, atteso che il comma 3 della norma in esame non pone distinzioni di fattispecie e che il comma 1 menziona le difformità di qualità da interpretarsi estensivamente (e non analogicamente) come comprensive, anche, delle diversità di origine.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 11 com. 4, Legge 26/04/2012 num. 44

Massime precedenti Conformi: N. 14042 del 2012 Rv. 623866 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2599 del 30/01/2019** (Rv. **652331 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **GIAN ANDREA CHIESI**.

Relatore: **GIAN ANDREA CHIESI**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 17/01/2011

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Disciplina di cui all'art. 1 d.P.R. n. 443 del 1997 - Diniego di rimborso senza riconoscimento di alcun credito spettante - Conseguenze - Disconoscimento del credito e preclusione del suo utilizzo in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale.

In tema di IVA, la disposizione di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 443 del 1997 prevede la possibilità di portare in detrazione il credito per il quale non è stato accordato il rimborso in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, purché, contestualmente al diniego di rimborso, l'Amministrazione provveda alla "indicazione del credito spettante" al contribuente: ne deriva che, se il provvedimento di diniego di rimborso non contenga alcuna indicazione circa l'ammontare del credito perché l'Ufficio ne abbia disconosciuto l'esistenza, nessun credito potrà essere portato in detrazione dal contribuente nei successivi anni di imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30, DPR 10/11/1997 num. 433 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 11368 del 2012 Rv. 623247 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 2555 del 30/01/2019** (Rv. **652370 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA.** Estensore: **PAOLA D'OVIDIO.** Relatore: **PAOLA D'OVIDIO.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Diff.)

C. (ZANASI MARCO) contro G. (CASSANDRO ANTONELLA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 29/04/2013

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Avviso di accertamento – Contenuto.

In tema di ICI, l'avviso di accertamento non può limitarsi a contenere indicazioni generiche sul valore del terreno, ma, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, deve indicare, a pena di nullità, a quale presupposto la modifica del valore dell'immobile debba essere ricondotta, con specifico riferimento ai parametri indicati dall'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 12658 del 2016 Rv. 640073 - 01, N. 25709 del 2016 Rv. 641948 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2638 del 30/01/2019** (Rv. **652274 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **ANDREINA GIUDICEPIETRO.**

Relatore: **ANDREINA GIUDICEPIETRO.** P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (DI SALVO MAURIZIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 11/01/2012

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006242/2017 64348101

Massime precedenti Conformi: N. 6242 del 2017 Rv. 643481 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2570 del 30/01/2019** (Rv. **652780 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **ROBERTO SUCCIO.**

Relatore: **ROBERTO SUCCIO.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (Conf.)

D. (SAGLIOCCO GIORGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 18/01/2011

180083 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE Tributi o diritti risultati evasi per accertata non veridicità della dichiarazione d'importazione - obbligo di pagamento - soggetti passivi.

180085 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - TARIFFA DOGANALE - IN GENERE In genere.

E' obbligato al pagamento dei tributi e diritti doganali evasi anche l'effettivo proprietario della merce, ossia il soggetto in nome o per conto del quale sia stata effettuata l'operazione di importazione, e non soltanto colui che abbia materialmente presentato la merce in dogana rendendo la relativa dichiarazione o posto in essere l'attività fraudolenta o illegittima in virtù della quale la merce importata sia stata indebitamente sottratta ai vincoli doganali, atteso che presupposto dell'obbligazione tributaria è la destinazione delle merci al consumo entro il territorio doganale, e che detta obbligazione sorge a carico di chi abbia realizzato (da solo o con altri) l'immissione della merce al consumo.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 38, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 41, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 56

Massime precedenti Conformi: N. 1924 del 1984 Rv. 434003 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2585 del 30/01/2019 (Rv. 652371 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **ROBERTO SUCCIO.**

Relatore: **ROBERTO SUCCIO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)**

V. (VERSACE RAFFAELE) contro D.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 09/11/2011

177346 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - MEMORIE DIFENSIVE E DOCUMENTI - IN GENERE Tardiva costituzione del resistente rispetto al termine ex art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992 - Conseguenze.

Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32

Massime precedenti Conformi: N. 6734 del 2015 Rv. 635139 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2602 del 30/01/2019 (Rv. 652372 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **SALVATORE LEUZZI.** *Relatore:*

SALVATORE LEUZZI. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

V. (BASILAVECCHIA MASSIMO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 15/11/2010

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Redditi di impresa - Ricavi per prestazioni "extra-budget" di strutture convenzionate con il servizio sanitario nazionale - Principio di competenza - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di determinazione del reddito di impresa, il generale principio di competenza non trova applicazione rispetto ai ricavi delle strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale per prestazioni "extra-budget", ossia eseguite in aggiunta a quelle suscettibili di essere compensate in base ad una convenzione, essendo gli stessi privi dei requisiti di certezza della loro esistenza e determinabilità dell'ammontare finché non ne siano effettuati il riconoscimento e la quantificazione secondo le modalità stabilite dalla convenzione medesima.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 18237 del 2012 Rv. 624228 - 01, N. 28671 del 2018 Rv. 651102 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 2387 del 29/01/2019** (Rv. **652329 - 01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** Estensore: **MARCELLO MARIA FRACANZANI.**

Relatore: **MARCELLO MARIA FRACANZANI.** P.M. **MASTROBERARDINO**

PAOLA.(Conf.)

M. (MAISTO GUGLIELMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/06/2011

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE Operazioni infragruppo - Disciplina del "transfer pricing" - Prestito - Applicabilità agli interessi - Fondamento e conseguenze.

In tema di reddito d'impresa, la disciplina del "transfer pricing" prevista dall'art. 110 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), opera anche nell'ipotesi di prestito ad una società del gruppo, fattispecie nella quale, essendo il costo rappresentato dal saggio di interesse, questo deve essere determinato in relazione al prezzo normale di mercato, ossia al tasso mediamente praticato nel tempo e nel luogo dell'operazione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 45 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110, Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27018 del 2017 Rv. 646176 - 01, N. 13387 del 2016 Rv. 640134 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2417 del 29/01/2019** (Rv. **652714 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** Estensore: **PAOLA D'OVIDIO.** Relatore: **PAOLA**

D'OVIDIO. P.M. **GIACALONE GIOVANNI.** (Conf.)

V. (CICALA CURZIO) contro M.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 17/04/2013

279293 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - OGGETTO DELL'IMPOSTA - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) Imposta di successione - Beneficio di cui all'art. 3, comma 4 ter, d.lgs. n. 346 del 1990 - Presentazione di dichiarazione specifica unitamente alla dichiarazione di successione - Necessità - Fondamento.

In materia di imposta di successione, la dichiarazione con la quale il contribuente si impegna a proseguire l'esercizio dell'attività di impresa del "de cuius", ovvero a detenerne il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dal trasferimento, da presentarsi contestualmente alla dichiarazione di successione, costituisce condizione di ammissione al godimento del beneficio di cui all'art. 3, comma 4 ter, del d.lgs. n. 346 del 1990, stante la necessità della collaborazione del contribuente in relazione a circostanze non altrimenti conosciute o conoscibili dall'Amministrazione ed alle quali la legge ricollega detto beneficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 3 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 8009 del 2013 Rv. 626085 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2407 del 29/01/2019** (Rv. **652330 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **PAOLO BERNAZZANI.** Relatore:

PAOLO BERNAZZANI. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (BALSAMO BARBARA)

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, 09/03/2012

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO

DIPENDENTE - IN GENERE Irpef - Redditi da lavoro dipendente - Licenziamento illegittimo - Indennità commisurata alla retribuzione non percepita - Redditi sostituiti o perduti - Equiparabilità - Conseguenze.

In tema di IRPEF, l'indennità commisurata alla retribuzione non percepita disposta a titolo di risarcimento del danno dalla sentenza che, ai sensi dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, dichiara l'illegittimità del licenziamento, è equiparabile ad emolumenti arretrati i quali, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, devono essere assoggettati alla stessa tassazione dei redditi sostituiti o perduti, atteso che l'annullamento del licenziamento ripristina il rapporto di lavoro con effetto "ex tunc", lasciandone inalterata la continuità.

Riferimenti normativi: Legge 20/04/1970 num. 300 art. 18, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16

Massime precedenti Vedi: N. 23666 del 2011 Rv. 619650 - 01, N. 20482 del 2013 Rv. 627983 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 2392 del 29/01/2019 (Rv. 652587 - 01)

Presidente: **DI IASI CAMILLA.** Estensore: **PAOLA D'OVIDIO.** Relatore: **PAOLA D'OVIDIO.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

L. (MANIGLIA GIUSEPPE) contro C. (SOTTOCORNOLA BARBARA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/03/2012

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Capacità del bene di produrre reddito - Rilevanza - Esclusione - Contrasto con l'art. 53 Cost. - Manifesta infondatezza - Fondamento.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, in riferimento all'art. 53 Cost., nella parte in cui non prevedono che, per gli immobili insuscettibili di utilizzazione, l'ICI non sia dovuta o sia dovuta in misura ridotta atteso che l'imposta non è correlata all'idoneità del bene a produrre reddito, ovvero alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, sicché detta idoneità risulta irrilevante ai fini impositivi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 12272 del 2017 Rv. 644137 - 02, N. 14820 del 2010 Rv. 613709 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2251 del 28/01/2019 (Rv. 652281 - 01)

Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** Estensore: **MARIA ENZA LA TORRE.** Relatore: **MARIA ENZA LA TORRE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 01/02/2017

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Condono cd. tombale - Estinzione dell'obbligazione tributaria - Pagamento di eventuali sanzioni sull'obbligazione originaria - Necessità.

In tema di condono cd. tombale, l'effetto estintivo dell'obbligazione di pagamento ai sensi dell'art. 9-bis della l. n. 289 del 2002 è ricollegato all'integrale versamento del dovuto, che comprende necessariamente, oltre al residuo importo a titolo di imposta, anche quello di eventuali sanzioni calcolate sull'intera obbligazione tributaria originaria.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 bis

Massime precedenti Vedi: N. 14373 del 2017 Rv. 644426 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2148 del 25/01/2019** (Rv. **652211 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **GIACOMO MARIA**

NONNO. Relatore: **GIACOMO MARIA NONNO.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (Conf.)

M. (CAMILLI MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 28/10/2010

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi preferenziali - Invalidazione del certificato di origine della merce - Conseguenze.

Il recupero "a posteriori" dei dazi preferenziali non versati può essere motivato dall'Amministrazione soltanto in ragione dell'invalidazione, da parte dell'autorità emittente del Paese di esportazione, del certificato di origine delle merci, in quanto tale certificato è l'unico titolo di legittimazione che consente di fruire dello specifico regime doganale previsto in relazione all'origine del prodotto.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 26, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 80

Massime precedenti Vedi: N. 14036 del 2012 Rv. 623912 - 01, N. 24439 del 2013 Rv. 628661 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2195 del 25/01/2019** (Rv. **652327 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO.** Estensore: **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.**

Relatore: **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (NODARO PIERO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 01/02/2011

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notifica degli atti di impugnazione - Seconda notifica non andata a buon fine - Ulteriore notifica nel rispetto della metà del cd. termine breve - Ammissibilità.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

La notifica degli atti di impugnazione deve ritenersi correttamente effettuata nel caso in cui anche il secondo tentativo non sia andato a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, allorché lo stesso sia stato effettuato, con esito positivo, entro la metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., decorrenti dalla data della consegna della relata negativa del primo tentativo di rinnovo della notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20700 del 2018 Rv. 650482 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14594 del 2016 Rv. 640441 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 2142 del 25/01/2019** (Rv. **652269 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **GRAZIA CORRADINI**. Relatore: **GRAZIA CORRADINI**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

B. (FERRARA FIERRO ANTONIO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 23/09/2011

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Appello - Nullità della notifica - Omesso rilievo - Conseguenze in sede di legittimità - Fondamento.

In tema processo tributario, ove il giudizio di appello sia proseguito nonostante l'invalidità della notifica dell'atto introduttivo, la Corte di cassazione, a cui la questione venga dedotta, deve dichiarare la nullità ed annullare con rinvio la sentenza, dal momento che detta nullità, la quale, a differenza della inesistenza, non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, può essere sanata con effetto retroattivo mediante la rinnovazione della notifica del gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18104 del 2018 Rv. 649804 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640604 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2161 del 25/01/2019** (Rv. **652270 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **ANTONELLA DELL'ORFANO**. Relatore: **ANTONELLA DELL'ORFANO**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

S. (CATERINO ALFONSO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 31/01/2012

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Pagamento della prima rata e prestazione della garanzia - Valenza - Presupposti di efficacia del concordato - Configurabilità - Conseguenze.

In materia tributaria, ai fini del perfezionamento della procedura di accertamento con adesione del contribuente, il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia non costituiscono una semplice modalità di esecuzione della procedura ma un presupposto fondamentale e imprescindibile di efficacia della stessa, completandosi in tal modo la fattispecie del concordato; conseguentemente, quando essi difettino, la procedura del concordato con adesione non si perfeziona e la pretesa tributaria permane nella sua integrità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 8, Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 9

Massime precedenti Conformi: N. 26681 del 2009 Rv. 610861 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 2138 del 25/01/2019** (Rv. **652326 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **ANTONIO MONDINI**. Relatore: **ANTONIO MONDINI**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

S. (VULCANO MARIA SONIA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 19/09/2012

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN

GENERE Gradi di merito - Possibilità dell'Ufficio di stare direttamente in giudizio - Sussistenza - Contestazione della qualità del delegato - Limiti.

Nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione, adottato ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. n. 300 del 1999, sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi per ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore, senza necessità di una speciale procura, salvo che ne sia eccepita e provata la non appartenenza all'ufficio ovvero l'usurpazione del potere.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 66

Massime precedenti Vedi: N. 27570 del 2018 Rv. 651070 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2155 del 25/01/2019** (Rv. **652213 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **FRANCESCO FEDERICI**. Relatore: **FRANCESCO FEDERICI**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (TORCHIA ANSELMO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 17/10/2011

178485 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI Accertamento del maggior valore di immobile compravenduto - Modifiche di cui alla l. comunitaria 2008 - Effetti - Determinazione del valore secondo i parametri OMI - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

Nell'ipotesi di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili, la reintroduzione, con effetto retroattivo, della presunzione semplice, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), che ha modificato l'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, sopprimendo la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del prezzo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dall'art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, non impedisce al giudice tributario di fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purché dotato dei requisiti di precisione e di gravità, elemento che non può, tuttavia, essere costituito dai soli valori OMI, che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di "presumptio de presunto".

Riferimenti normativi: Legge 07/07/2009 num. 88 art. 24 com. 5, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 3, Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9474 del 2017 Rv. 643928 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11439 del 2018 Rv. 648075 - 02

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2206 del 25/01/2019** (Rv. **652328 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **ANTONELLA DELL'ORFANO**. Relatore: **ANTONELLA DELL'ORFANO**. P.M. **TASSONE KATE**. (Conf.)

G. (MALATTIA BRUNO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 17/12/2012

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Processo tributario - Compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni - Presupposti - Fattispecie.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erranee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva fondato la compensazione delle spese sulla asserita situazione di difficoltà della contribuente nella conoscenza effettiva dell'atto impositivo, in quanto notificato nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15, Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6059 del 2017 Rv. 643329 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2153 del 25/01/2019 (Rv. 652212 - 01)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: FRANCESCO FEDERICI. Relatore: FRANCESCO FEDERICI. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

E. (FANTOZZI AUGUSTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 03/03/2011

178475 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI Redditi d'impresa - Immobili non strumentali né riconducibili ai beni-merce - Individuazione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di redditi d'impresa, i beni immobili non strumentali né riconducibili ai beni-merce agli effetti dell'art. 57 (ora 90) del d.P.R. n. 917 del 1986 - che prevede l'indeducibilità dei relativi costi ed il concorso alla formazione del reddito secondo la disciplina sui redditi fondiari - vanno individuati in ragione della loro natura e della destinazione all'attività di produzione o di scambio oggetto dell'attività d'impresa. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva escluso la strumentalità di numerosi cespiti appartenenti ad un'impresa commerciale, operante nel settore immobiliare, in quanto locati a terzi, senza approfondire se gli stessi fossero, in tutto o in parte, destinati alla vendita).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 57, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 90, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 34 com. 4, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 37 com. 4

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2180 del 25/01/2019 (Rv. 652272 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: GIANCARLO TRISCARI. Relatore: GIANCARLO TRISCARI. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (MARONGIU GIOVANNI)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 08/11/2010

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Condono tombale - Istanza presentata da imprenditore individuale - Estensione degli effetti ai soci di fatto - Esclusione - Fondamento.

La domanda di condono cd. tombale dell'imprenditore individuale non determina l'estensione degli effetti sananti alla società di fatto che abbia omesso la presentazione della dichiarazione, a ciò ostando la differente qualificazione ed il diverso trattamento fiscale dei redditi rispettivamente prodotti nonché l'art. 9, comma 14, lett. c), della l. n. 289 del 2002, che

esclude l'applicabilità del condono nell'ipotesi di omessa presentazione di tutte le dichiarazioni relative al settore di riferimento della definizione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 14 lett. C, Cod. Civ. art. 2247

Massime precedenti Vedi: N. 14858 del 2016 Rv. 640666 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2175 del 25/01/2019 (Rv. 652368 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)*

P. (MARCHESELLI ALBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 26/09/2012

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Rettifica di accertamento in materia doganale - Art. 11 del d.lgs n. 374 del 1990 - Testo previgente al d.l. n. 1 del 2012 - Contraddittorio anticipato - Art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Agli avvisi di rettifica in materia doganale precedenti all'entrata in vigore del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., in l. n. 27 del 2012, non si applica l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, perché, in tale ambito, opera lo "ius speciale" di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990, nel testo vigente "ratione temporis", preordinato a garantire al contribuente un contraddittorio pieno in un momento anticipato rispetto alla formazione dell'atto definitivo, che può essere impugnato in sede giurisdizionale, non sussistendo violazione né dei principi unionali né degli artt. 3 e 24 Cost., perché il procedimento previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 tutela il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo e, dunque, il suo diritto di difesa endoprocedimentale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7, Legge 24/03/2012 num. 27 art. 1, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 92

Massime precedenti Vedi: N. 15032 del 2014 Rv. 631845 - 01, N. 12832 del 2018 Rv. 648523 - 01, N. 8060 del 2013 Rv. 625893 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2214 del 25/01/2019 (Rv. 652514 - 01)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *(Conf.)*

E. (MANZON FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 29/11/2011

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Valore doganale - Determinazione - Valore di transazione dichiarato - Contestazione - Modalità operative - Oneri a carico dell'Amministrazione - Oggetto.

In tema di diritti doganali, nel caso di fondati dubbi sulla corrispondenza tra il valore dichiarato e l'importo totale pagato o da pagare ai sensi dell'art. 29 del codice doganale comunitario (Regolamento CEE n. 2913/1992), l'Amministrazione - dopo aver chiesto informazioni complementari all'interessato e consentito allo stesso di interloquire rispetto ai motivi sui quali siano fondati tali dubbi - ha l'onere di dimostrare di avere applicato, nella rideterminazione del

valore in dogana, i metodi immediatamente sussidiari di cui agli artt. 30 e 31 dello stesso codice doganale, secondo la rigida sequenza ivi prevista in successione, ovvero di indicare le ragioni per le quali il rispetto di tale ordine non sia stato possibile.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 29, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 30, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 31, Regolam. Consiglio CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 181 bis com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 1787 del 2019 Rv. 652321 - 02, N. 20931 del 2013 Rv. 628162 - 01, N. 23246 del 2018 Rv. 650737 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2208 del 25/01/2019 (Rv. 652369 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.**

Relatore: **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (DANZUSO IGNAZIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 26/01/2012

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Calamità naturali - Art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002 - Decisione della Commissione (UE) 2015/5549 - Imprese - Aiuti di Stato illegittimo - Benefici individuali già concessi - Compatibilità con il mercato interno - Condizioni.

In tema di agevolazioni tributarie in favore di vittime di calamità naturali, l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 (recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d'impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, la quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virtù della deroga prevista dall'art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, può essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall'impresa in seguito alla calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompenrazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento "de minimis" applicabile.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 108, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 107, Decisione Commissione CEE 14/08/2015 num. 5549, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 655

Massime precedenti Vedi: N. 29905 del 2017 Rv. 646980 - 01, N. 19577 del 2018 Rv. 650051 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2169 del 25/01/2019 (Rv. 652271 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:*

GIANCARLO TRISCARI. *P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)*

P. (MARCHESELLI ALBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 15/03/2012

180078 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE Art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973 - Rapporti tra il primo ed il terzo comma - Identità di fattispecie sanzionatoria - Circostanza aggravante - Configurabilità - Applicabilità anche alle dichiarazioni relative all'origine del prodotto - Ragioni.

In tema di sanzioni per violazioni delle disposizioni in materia doganale, l'art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973, applicabile "ratione temporis", contempla un'unica fattispecie sanzionatoria, non prevedendo, invero, al comma 3, una fattispecie legale diversa rispetto a quella di cui al comma 1, ma configurandone una mera circostanza aggravante, che comporta una maggiorazione dell'entità della stessa sanzione, comminata per "le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci" non corrispondenti all'accertamento degli Uffici finanziari, fermo restando che ricadono nel suo ambito applicativo - poiché nel concetto di "qualità" di una merce rientra qualsiasi caratteristica, proprietà o condizione che serva a determinarne la natura ed a distinguerla da altre simili - anche le dichiarazioni sull'origine (o la provenienza) della merce stessa, in quanto sintomatiche della specificità del prodotto.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303 com. 1, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303 com. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 3467 del 2014 Rv. 630066 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1957 del 24/01/2019 (Rv. 652324 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **MILENA BALSAMO.** Relatore: **MILENA BALSAMO.** P.M. **GIACALONE GIOVANNI.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (FANTOZZI AUGUSTO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/02/2008

177498 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE Agevolazioni ex art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Annotazione della trasmissione del vincolo ipotecario in seguito a cessione del credito - Applicabilità - Condizioni.

In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione dalle imposte di cui all'art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 601 del 1973, si applica non solo alle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, ma anche a tutti gli atti e a tutte le formalità ad esse connesse, comprese le cessioni di credito, con le annotazioni della trasmissione dei relativi vincoli ipotecari, effettuate da banche o intermediari finanziari.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 17, Legge 30/04/1999 num. 130 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 9903 del 2011 Rv. 617803 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1947 del 24/01/2019 (Rv. 652391 - 01)

Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** Estensore: **VITTORIO RAGONESI.** Relatore: **VITTORIO RAGONESI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (TREMOLADA ALESSANDRO PAOLO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 01/12/2017

178462 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE Imposte sui redditi di capitale - Società a base ristretta - Utili extracontabili - Presunzione di attribuzione ai soci - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta

presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva escluso l'operare della presunzione in ragione del fatto che, sebbene il contribuente fosse socio unico e amministratore di diritto della società, tuttavia quest'ultima era gestita da un terzo, quale amministratore di fatto, senza considerare che il contribuente aveva patteggiato la pena in relazione alle imputazioni, in concorso con detto amministratore di fatto, di falsa fatturazione e di appropriazione di beni sociali, dimostrative della loro comunanza d'intenti; che la presenza di un amministratore di fatto, in sé, non dimostrava anche la percezione da parte di quest'ultimo di utili non contabilizzati; che era inverosimile ritenere che il contribuente, unico socio della società, non traesse guadagno dalla condotta illecita di falsa fatturazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D)

Massime precedenti Conformi: N. 15824 del 2016 Rv. 640622 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 32959 del 2018 Rv. 652116 - 01, N. 27778 del 2017 Rv. 646282 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1985 del 24/01/2019 (Rv. 652208 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **PIERPAOLO GORI.**

Relatore: **PIERPAOLO GORI. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)**

C. (BUSSANI MAURO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/01/2011

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise – Imprese autoproduttrici energivore – Mancato rispetto del termine per la trasmissione dei dati del consumo del mese precedente – Decadenza – Esclusione.

In tema di accise sull'energia elettrica utilizzate in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh (cd. imprese autoproduttrici energivore), non determina la decadenza dal beneficio il fatto che il contribuente non abbia trasmesso, al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente, ove la misura del consumo risulti in altro modo dimostrata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 55

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1984 del 24/01/2019 (Rv. 652268 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **PIERPAOLO GORI.**

Relatore: **PIERPAOLO GORI. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 13/01/2011

179843 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI Accise – Rimborso del pagamento effettuato in altro Stato UE – Diniego per violazioni formali – Legittimità – Esclusione – Fondamento.

In tema di accise su prodotti esportati per il consumo nell'Unione Europea, l'istanza di rimborso del pagamento, effettuato sia in Italia che nel paese di destinazione, non può essere respinta dall'Amministrazione finanziaria sulla base del mero rilievo formale che la domanda sia stata presentata senza adeguato preavviso ed in presenza di refusi, ove non sia stata allegata e provata un'evasione dell'imposta da parte del contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14, Direttive Commissione CEE 25/02/1992 num. 12, Decr. Minist. Finanze 12/12/1996 num. 689, Decr. Minist. Finanze 25/03/1996 num. 210

Sez. 5 - , Sentenza n. 1952 del 24/01/2019 (Rv. 652367 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA STALLA.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA STALLA.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.)*

M. (ESPOSITO GENNARO) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 23/11/2011

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA TAR SU - Delibera comunale - Dovere di disapplicazione incidentale del giudice tributario - Fondamento - Limiti.

In tema di TAR SU, il giudice tributario, nell'ambito della cognizione dei motivi di impugnazione contro l'atto impositivo, ha il potere-dovere di disapplicare, anche d'ufficio, la delibera comunale presupposta, qualora sia illegittima, in applicazione del principio generale di cui all'art. 5 della l. n. 2248 del 1865, All. E., con l'unico limite dell'eventuale giudicato amministrativo che abbia affermato la legittimità di tale delibera.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 5, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9631 del 2012 Rv. 622999 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1996 del 24/01/2019 (Rv. 652325 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.**

Relatore: **LIANA MARIA TERESA ZOSO.**

B. (VIANELLO RICCARDO) contro E. (SCHIAVON LUCA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 04/06/2012

159426 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - RAPPORTI CON I TERZI - MANCATA REGISTRAZIONE - RESPONSABILITA' DEI SOCI - ESCUSSIONE PREVENTIVA DEL PATRIMONIO SOCIALE Cartella esattoriale notificata ai soci senza previa escussione della società - Legittimità - Applicabilità del "beneficium excussionis" - Esclusione - Fondamento.

La cartella esattoriale non è un atto esecutivo ma preannuncia l'esercizio dell'azione esecutiva ed è, pertanto, assimilabile al precetto, sicché è inapplicabile l'art. 2304 c.c. che disciplina il "beneficium excussionis" relativamente alla sola fase esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2304

Massime precedenti Conformi: N. 15966 del 2016 Rv. 640644 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 23260 del 2018 Rv. 650688 - 01

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 2128 del 24/01/2019** (Rv. **652726 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO.** Estensore: **LUCIO LUCIOTTI.** Relatore: **LUCIO LUCIOTTI.**

C. (PICIOCCHI PIETRO) contro C. (BRIDA LUCA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 20/12/2016

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Esenzione per le aree pertinenziali - Portata - Fattispecie.

In materia di ICI, deve escludersi l'autonoma imponibilità di un'area pertinenziale ad un fabbricato, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, ove ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c., restando irrilevante, in detta ipotesi, il regime di edificabilità attribuito dallo strumento urbanistico a tale area. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto esente da imposizione un'area pertinenziale, classificata a verde, sulla quale era stato realizzato un garage in deroga agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti, ex art. 9 della l. 122 del 1989, stante la accertata destinazione al servizio del contiguo fabbricato residenziale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2, Cod. Civ. art. 817, Legge 24/03/1989 num. 122 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 27573 del 2018 Rv. 650959 - 01

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 1922 del 24/01/2019** (Rv. **652390 - 01**)

Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** Estensore: **LORENZO DELLI PRISCOLI.**

Relatore: **LORENZO DELLI PRISCOLI.**

D. (ATTANASIO ANTONINO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 17/03/2017

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Redditi di impresa - Spese di sponsorizzazione e spese di rappresentanza - Distinzione - Fattispecie.

In tema di determinazione dei redditi di impresa, costituiscono spese di sponsorizzazione quelle correlate ad iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre sono classificabili quali spese pubblicitarie o di propaganda quelle sostenute per la realizzazione di iniziative volte alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta, con la conseguenza che solo le prime, in quanto costituenti spese di rappresentanza, sono deducibili ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, nella formulazione applicabile "ratione temporis". (Fattispecie in cui la S.C. ha confermato la qualificazione come spese di rappresentanza dei costi sostenuti per la sponsorizzazione di automobili da corsa da parte di un marchio della moda, evidenziando come, trattandosi di beni merceologicamente del tutto diversi, l'effetto di promozione del prodotto e l'incremento dei ricavi e degli utili potevano essere conseguiti solo in via solo mediata ed indiretta, preminente essendo la finalità di far crescere, attraverso il ricorso ad uno sponsor autorevole, l'immagine ed il prestigio della casa di produzione automobilistica).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 25021 del 2018 Rv. 650713 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2017 del 24/01/2019** (Rv. **652210 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **ROSARIA MARIA CASTORINA**.

Relatore: **ROSARIA MARIA CASTORINA**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

F. (LUCISANO CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 19/05/2011

279168 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE Imprenditore agricolo - Cessione di terreno divenuto edificabile - Assoggettabilità ad I.V.A. - Esclusione - Imposta proporzionale di registro - Applicabilità.

279453 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE In genere.

La cessione, da parte di un imprenditore agricolo, di un terreno divenuto edificabile non rientra - avendo il suddetto terreno perduto la qualità di bene strumentale all'esercizio dell'impresa - tra le operazioni imponibili ex art. 1 del d.P.R. n.633 del 1972, sicché deve assoggettarsi all'imposta proporzionale di registro e non all'I.V.A., come peraltro sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 15 settembre 2011 (in cause C-180/10 e C-181/10), sull'interpretazione dell'art. 4, nn. 1 e 2, della Sesta Direttiva n.77/388/CEE del 17 maggio 1977, nonché degli articoli 9, n. 1, 16 e 295, n. 1, punto 3, della Direttiva I.V.A.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 9, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 16, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 295, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 8327 del 2014 Rv. 630051 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 1775 del 23/01/2019** (Rv. **652319 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **GIUSEPPE FUOCHI**

TINARELLI. Relatore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI**. P.M. **SORRENTINO FEDERICO**.(Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (FIORE EDOARDO L.F.)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 28/10/2010

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Finanziamento erogato da ente pubblico - Interessi attivi - Imponibilità - Presupposti.

In caso di finanziamento erogato da un ente pubblico (nella specie, la ex Cassa del Mezzogiorno), gli interessi attivi maturati sul conto di deposito bancario costituiscono ricavi, soggetti ad imposizione, ove il destinatario sia il "diretto" utilizzatore delle somme per la realizzazione delle opere, senza che assuma rilievo la natura vincolata del finanziamento.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 72, Cod. Civ. art. 1813

Sez. 5 - , **Sentenza n. 1782 del 23/01/2019** (Rv. **652713 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **FABIO ANTEZZA**.

Relatore: **FABIO ANTEZZA**. P.M. **SORRENTINO FEDERICO**. (Conf.)

M. (TINELLI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 10/06/2010

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Termine di decadenza - Disciplina transitoria di cui all'art. 1 d.l. n. 106 del 2005 - Ambito applicativo - Fondamento.

In tema di riscossione coattiva, i termini decadenziali previsti in via transitoria dall'art. 1, commi 5 bis e 5 ter, del d.l. n. 105 del 2005, conv. in l. n. 156 del 2005, per la notificazione delle cartelle di pagamento emesse a seguito della liquidazione delle dichiarazioni presentate dagli stessi contribuenti, si applicano, sussistendone i presupposti temporali, anche con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dopo l'entrata in vigore della citata legge di conversione ed a prescindere dal rispetto dei termini per l'iscrizione a ruolo e di quelli per la liquidazione dell'imposta mediante procedure automatizzate, in quanto la relativa disciplina è volta a garantire, oltre che l'interesse del contribuente a non essere assoggettato all'azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato, anche quello dell'erario ad evitare che, nella fase transitoria, un termine di decadenza eccessivamente ristretto possa precludere od ostacolare la notificazione delle cartelle relative alle dichiarazioni presentate prima dell'entrata in vigore della suddetta l. n. 156 del 2005 e, quindi, pregiudicare la riscossione dei tributi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/06/2005 num. 106 art. 1, Legge 31/07/2005 num. 156

Massime precedenti Vedi: N. 29845 del 2017 Rv. 646572 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1802 del 23/01/2019 (Rv. 652323 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: MILENA D'ORIANO. Relatore: MILENA D'ORIANO. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

M. (AMATO CARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 22/01/2013

279502 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - IN GENERE Imposte ipotecarie e catastali - Agevolazione ex art. 35, comma 10-ter, d.l. n. 223 del 2006 - Presupposti.

In tema d'imposte ipotecarie e catastali, ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte previste dall'art. 35, comma 10-ter del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, occorre non solo che il bene oggetto di cessione sia strumentale ed appartenga ad uno dei soggetti ivi indicati, ma anche che detta cessione rientri nell'ambito di un'operazione di leasing finanziario.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 10, Legge 04/08/2006 num. 248

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1830 del 23/01/2019 (Rv. 652460 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. Relatore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 24/02/2011

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative tributarie - Art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997 - Violazione meramente formale - Esclusione - Fondamento.

La sanzione amministrativa di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs n. 471 del 1997, correlata all'illegittimo computo di imposta in detrazione e, in caso di operazioni inesistenti, alla liquidazione operata, non integra una violazione di carattere meramente formale - come tale non punibile - poiché, anche quando non determina in concreto l'omesso versamento dell'IIVA od un'indebita detrazione, arreca un pregiudizio alle azioni di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria che deve valutare la correttezza delle operazioni e la loro effettività.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 6, Legge 27/12/2000 num. 212 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 14158 del 2018 Rv. 648751 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1759 del 23/01/2019 (Rv. 652365 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *Relatore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/11/2010

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Soprattasse e pene pecuniarie - Sospensione della riscossione nel caso di violazione dovuta a condotta illecita di terzi, ai sensi della legge n. 423 del 1995 - Portata applicativa - Adempimenti previsti dalla legge - Necessità - Esclusione - Applicazione anche in caso di pagamento già effettuato - Legittimità - Possibilità di fornire in giudizio la prova delle condizioni previste dalla legge - Sussistenza.

L'art. unico della l. n. 423 del 1995, il quale, in tema di violazioni delle leggi tributarie, prevede la sospensione della riscossione delle soprattasse e delle pene pecuniarie (per omesso, insufficiente o ritardato versamento d'imposta) qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di professionisti ivi indicati, va interpretato - al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento ed in coerenza con quanto previsto dal sopravvenuto art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 - nel senso che la non debenza delle dette soprattasse e pene pecuniarie non è subordinata al rispetto degli adempimenti procedurali (istanza di sospensione da parte del contribuente, denuncia del reato all'autorità giudiziaria, ecc.) stabiliti dalla medesima l. n. 423 del 1995, e che le condizioni obiettive richiamate dalla legge stessa possono essere fatte valere anche in sede di impugnazione dell'atto impositivo, o chiedendo la restituzione di quanto già versato, e fornendo la prova della sussistenza delle anzidette circostanze direttamente in sede di giudizio tributario.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 11/10/1995 num. 423 art. 1, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 17578 del 2002 Rv. 559130 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1744 del 23/01/2019 (Rv. 652712 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **ANDREINA GIUDICEPIETRO.** *Relatore:* **ANDREINA GIUDICEPIETRO.** *P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)*

C. (STEVANATO DARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 01/03/2010

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE "Dual income tax" - Art. 5, comma 1, lett. b) della l. n. 383 del 2001 - Fruizione delle agevolazioni di cui al d.lgs. n. 466 del 1997 - Operazioni eseguite fino alla data del 30 giugno 2001 - Rilevanza - Limiti.

In tema di "dual Income tax", l'art. 5, comma 1, lett. b), della l. n. 383 del 2001, deve essere interpretato nel senso che assumono rilevanza, ai fini della persistente fruizione degli effetti agevolativi previsti dal d.lgs. n. 466 del 1997, le operazioni di variazione in aumento del capitale eseguite fino alla data del 30 giugno 2001, in proporzione ai giorni che intercorrono tra la data del conferimento in denaro e quella di chiusura del periodo d'imposta in cui esso è effettuato e, per il periodo d'imposta successivo, per l'intero loro ammontare, mentre detto

effetto non si produce, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), del medesimo d.lgs., fino alla concorrenza dei finanziamenti verso partecipate, ancorché effettuati successivamente al 30 giugno 2001, se non nell'ipotesi di rimborso di detti finanziamenti, ancorché intervenuto successivamente alla predetta data, nei limiti di tale rimborso ed in proporzione al periodo intercorrente tra la data del rimborso medesimo e quella di chiusura del periodo d'imposta in cui è stato effettuato e, per il periodo d'imposta successivo, per l'intero suo ammontare (salvo che intervengano nuove variazioni in aumento o in diminuzione dei crediti da finanziamento da valutare, nei sensi sopra indicati, al termine del periodo d'imposta considerato).

Riferimenti normativi: Legge 18/10/2001 num. 383 art. 5 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 466 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 466 art. 1 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 21241 del 2017 Rv. 645306 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1830 del 23/01/2019 (Rv. 652460 - 02)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. Relatore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 24/02/2011

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative tributarie - Art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997 - Disapplicazione per incompatibilità con il diritto dell'Unione europea - Ammissibilità - Presupposti.

In tema di sanzioni amministrative tributarie, la mancanza di evasione o di detrazione fiscalmente illegittime non è ininfluyente, alla stregua dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai fini della determinazione della correlata sanzione, potendo assumere rilievo in relazione al parametro della proporzionalità: ne deriva che deve essere disapplicato, per contrasto con il diritto unionale, l'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997, laddove stabilisce l'entità della sanzione per illegittima detrazione d'imposta nella misura pari allo stesso ammontare della detrazione (illegittimamente) compiuta, senza prevedere la possibilità di adeguarla alle circostanze specifiche di ogni singolo caso, dovendosi prevedere la possibilità di elevare progressivamente l'entità della sanzione al fine di assicurare l'esatta riscossione dell'IVA ed evitare l'evasione d'imposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 14767 del 2015 Rv. 636159 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1787 del 23/01/2019 (Rv. 652321 - 01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. Relatore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)

S. (SANTACROCE BENEDETTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/10/2010

133003 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE Atti processuali - Interpretazione "utile" - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

Il giudice, a fronte di atti processuali che scontino un non insuperabile tasso di ambiguità, ove gli strumenti dell'ermeneutica lo consentano, deve interpretarli nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, atteso che la regola dell'interpretazione "utile" è imposta sia dal diritto interno, da parte dell'art. 1367 c.c., sia dal diritto europeo, in forza dell'art. 6, par. 3, TUE (come modificato dal Trattato di Lisbona), che recepisce nel diritto dell'Unione i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e, tra questi, il diritto

all'effettività della tutela giurisdizionale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondata la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per avere la decisione gravata statuito in merito ad un avviso di accertamento erroneamente indicato nel corpo della sentenza, ma correttamente identificato nell'epigrafe della stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367, Tratt. Internaz. 01/02/1992 art. 6, Tratt. Internaz. 13/12/2007, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Sez. 5 - , Sentenza n. 1742 del 23/01/2019 (Rv. 652711 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.** *P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)*

C. (PAOLUCCI VITTORIO) contro E.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 24/06/2011

006019 AGRICOLTURA - BONIFICA - CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORZIALI Contributi di bonifica - Piano di classifica - Omessa impugnazione - Conseguenze.

In tema di contributi di bonifica, il piano di contribuzione costituisce la mera ripartizione economica, compiuta sulla base del piano di classifica, dei costi sostenuti delle opere di bonifica effettuate annualmente dal consorzio: ne deriva che, in difetto di impugnazione del piano di classifica, il contribuente non può contestare il "quantum" richiestogli con l'avviso di pagamento emesso in conformità al piano di contribuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 860, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 21176 del 2014 Rv. 633055 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1784 del 23/01/2019 (Rv. 652320 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **FABIO ANTEZZA.**

Relatore: **FABIO ANTEZZA.** *P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (CARDASCIA LUIGI)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 09/07/2010

279387 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - MODALITA' Differenze inventariali - Presunzioni di cessione e di acquisto di beni in evasione di imposta - Deduzione di impiego dei beni per la produzione - Conseguenze.

In tema di presunzione legale di acquisti e cessioni in evasione di imposta, qualora il ricorrente allegghi l'impiego dei beni per la produzione, i limiti probatori per superare detta presunzione "mista" possono essere riferiti, ex art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 441 del 1997, solo all'oggetto e non anche ai mezzi di prova esperibili, con la conseguenza che il relativo onere istruttorio può essere assolto anche mediante presunzioni semplici, purché abbiano i caratteri di cui all'art. 2729 c.c.

Riferimenti normativi: DPR 10/11/1997 num. 441 art. 1 com. 2 lett. A, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27549 del 2018 Rv. 651215 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 1822 del 23/01/2019** (Rv. **652366 - 01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Estensore: **GIANCARLO TRISCARI**.

Relatore: **GIANCARLO TRISCARI**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

C. (POZZI GIORGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 06/07/2011

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Diniego di rimborso - Cessazione dell'attività - Prova dei fatti costitutivi del diritto di credito - Necessità.

In tema di IVA, anche nell'ipotesi di domanda di rimborso presentata a seguito della cessazione dell'attività l'Amministrazione finanziaria è tenuta a verificare la sussistenza del credito del contribuente che dovrà assolvere, in caso di contestazione, all'onere probatorio sullo stesso gravante.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 com. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12291 del 2018 Rv. 648374 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 1802 del 23/01/2019** (Rv. **652323 - 02**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **MILENA D'ORIANO**. Relatore: **MILENA D'ORIANO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

M. (AMATO CARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 22/01/2013

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Imposta di registro - Liquidazione per insussistenza dei presupposti di un'agevolazione - Natura - Fondamento e conseguenze.

L'imposta di registro liquidata dall'Ufficio a seguito dell'accertata insussistenza dei presupposti di un trattamento agevolato applicato al momento della registrazione dell'atto, deve essere qualificata come "complementare" e non come "principale" o "suppletiva", in quanto, da un lato, essa è applicata successivamente e, da un altro, non è volta ad emendare errori o omissioni da parte dell'Ufficio in sede di registrazione: ne consegue che la relativa richiesta di pagamento deve essere contenuta in uno specifico atto impositivo, che deve essere notificato ai contribuenti entro tre anni dalla registrazione dell'atto.

Riferimenti normativi: DPR 25/04/1986 num. 131 art. 42, DPR 25/04/1986 num. 131 art. 76

Sez. 5 - , **Sentenza n. 1768 del 23/01/2019** (Rv. **652634 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**.

Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**.

B. (BOTTACCHIARI ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE VENEZIA, 28/02/2011

005014 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA' - IN GENERE Indennità corrisposte all'agente per la cessazione del rapporto di agenzia - Trattamento tributario - Inquadrabilità fra i redditi di lavoro autonomo - Sussistenza - Assoggettamento a ritenuta d'acconto - Necessità.

178419 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO In genere.

178493 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - DETERMINAZIONE In genere.

Alla luce del combinato disposto degli artt. 49, commi 4 e 12, lett. f), del d.P.R. n. 597 del 1973, e 25, comma 1, terza proposizione, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo sostituito dall'art. 43 del d.P.R. n. 897 del 1980, applicabile ai redditi prodotti dal 1 gennaio 1982), costituiscono reddito di lavoro autonomo le indennità percepite per la "cessazione di rapporti di agenzia", ed, in quanto tali, debbono intendersi assoggettate a ritenuta di acconto.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 49 com. 4, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 12 lett. F, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 com. 1, DPR 30/12/1980 num. 897 art. 43

Massime precedenti Conformi: N. 5095 del 1997 Rv. 505012 - 01

Annotata Sez. 5 - , Ordinanza n. 1795 del 23/01/2019 (Rv. 652322 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO.** Estensore: **ANTONELLA DELL'ORFANO.** Relatore:

ANTONELLA DELL'ORFANO. P.M. **BALDI FULVIO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (LUPI RAFFAELLO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 13/12/2010

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA - Detrazione - Spese di ospitalità della stampa in eventi fieristici - Qualificazione - Spese di pubblicità - Fondamento.

In tema di IVA sono detraibili come spese di pubblicità quelle di ospitalità per la stampa specializzata e le personalità invitate a presenziare ad eventi fieristici organizzati dal contribuente in quanto finalizzate, prevalentemente, alla pubblicizzazione dei beni prodotti o dei servizi prestati dall'azienda.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19

Massime precedenti Conformi: N. 8851 del 2016 Rv. 639866 - 01

--Massime successive: Vedi

Sez. 5 - , Sentenza n. 1787 del 23/01/2019 (Rv. 652321 - 02)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** Estensore: **MARIA GIULIA PUTATURO**

DONATI VISCIDO DI NOCERA. Relatore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI**

VISCIDO DI NOCERA. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA.** (Diff.)

S. (SANTACROCE BENEDETTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/10/2010

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Contraddittorio endoprocedimentale - Art. 181-bis, par. 2, Reg. CEE n. 2454/1993 - Portata - Sindacato dell'autorità giudiziaria - Oggetto.

In tema di dazi doganali, il contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art.181-bis, par. 2, del Reg. CEE n. 2454 del 1993, che costituisce espressione del diritto di difesa, mira a garantire l'osservanza della sequenza di regole imposta dal codice doganale comunitario per la determinazione del valore in dogana delle merci, sicché, solo in presenza di fondati dubbi sull'attendibilità del prezzo di transazione dichiarato, l'Amministrazione può ricorrere ai criteri sussidiari di determinazione del valore, quali previsti dagli artt. 30 e 31 del codice doganale, e sempreché tali dubbi persistano anche dopo la doverosa richiesta di informazioni

complementari, spettando al giudice nazionale il sindacato sia sulla fondatezza dei dubbi sull'attendibilità del prezzo dichiarato sia sul conferimento all'interessato di una ragionevole possibilità di contraddire.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 02/07/1993 num. 2454 art. 181 bis, Regolam. Comunitario 12/10/1992 num. 2913 art. 29, Regolam. Comunitario 12/10/1992 num. 2913 art. 30, Regolam. Comunitario 12/10/1992 num. 2913 art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 23246 del 2018 Rv. 650737 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1699 del 22/01/2019 (Rv. 652725 - 01)

Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.**

Relatore: **ROBERTO GIOVANNI CONTI.**

M. (RICCIONI ALESSANDRO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 29/11/2016

133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Relata di notifica – Prova sino a querela di falso - Limiti – Conseguenze.

In tema di notifica ex art. 140 c.p.c., il compimento delle formalità richieste deve risultare dalla relata redatta dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 148 c.p.c. che, sotto tale profilo, è coperta da fede privilegiata, a differenza di quanto avviene per l'effettivo inoltro dell'avviso informativo al destinatario da parte dell'ufficio postale cui è stato consegnato da detto pubblico ufficiale, con la conseguenza che la prova dell'eventuale mancato recapito dello stesso potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26, Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 48, Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Vedi: N. 2082 del 1999 Rv. 524018 - 01, N. 4844 del 1993 Rv. 482024 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1602 del 22/01/2019 (Rv. 652724 - 01)

Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** *Estensore:* **VITTORIO RAGONESI.** *Relatore:*

VITTORIO RAGONESI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (RUSSO LUIGI)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 09/02/2017

023014 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE Associazioni non riconosciute - Responsabilità dei rappresentanti per debiti tributari – Portata.

In tema di associazioni non riconosciute, per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale ma "ex lege", è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione nel periodo considerato, dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell'associazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8752 del 2017 Rv. 644059 - 01, N. 19486 del 2009 Rv. 609518 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 1323 del 18/01/2019** (Rv. **652315 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **ANDREINA GIUDICEPIETRO**. Relatore: **ANDREINA GIUDICEPIETRO**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (D'AYALA VALVA FRANCESCO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PARMA, 14/12/2010

178484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI Plusvalenze - Opzione per l'imposizione sostitutiva - Natura - Perfezionamento - Conseguenze.

In tema di plusvalenze, l'opzione per l'imposizione sostitutiva ex art. 5 della l. n. 448 del 2001 è una scelta volontaria che non può essere revocata dal contribuente, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non tenga conto del valore rideterminato, non ha diritto al rimborso dell'imposta versata ed è tenuto, nell'ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti delle rate successive, mentre qualora abbia invece effettuato il pagamento della prima rata nei termini di legge ed abbia omissi i versamenti delle successive, queste sono iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 21049 del 2018 Rv. 650328 - 01

Annotata Sez. 5 - , **Ordinanza n. 1348 del 18/01/2019** (Rv. **652267 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **ANTONELLA DELL'ORFANO**. Relatore: **ANTONELLA DELL'ORFANO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (MOLINARI GIANCARLO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 23/02/2011

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Accertamento induttivo – Attività svolta a seguito di scritto anonimo – Legittimità – Fondamento.

In tema di accertamento induttivo, lo scritto anonimo – pur se inutilizzabile ai fini della prova dei fatti in esso rappresentati - ben può costituire l'innescio di attività volte all'assunzione di dati conoscitivi anche in assenza di elementi di riscontro, in attuazione di un principio che, affermato nella materia penale, nella quale è ritenuto compatibile con le garanzie riconosciute all'indagato, a maggior ragione può essere riconosciuto in sede tributaria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 14930 del 2017 Rv. 644593 - 01, N. 6501 del 2013 Rv. 625865 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 1325 del 18/01/2019** (Rv. **652204 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **ANDREINA GIUDICEPIETRO**. Relatore: **ANDREINA GIUDICEPIETRO**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

A. (LUCISANO CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 11/01/2011

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Condono ex art. 9 l. n. 289 del 2002 – Riapertura termini – Opzione per l'affrancamento delle perdite – Revocabilità – Esclusione – Fondamento.

La riapertura dei termini del condono ex art. 9 della l. n. 289 del 2002 non consente di revocare l'opzione per l'affrancamento delle perdite già effettuata in una precedente dichiarazione, trattandosi di una manifestazione di volontà del contribuente, in quale tale irretrattabile.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9, Decreto Legge 24/12/2003 num. 355, Legge 27/02/2004 num. 47

Massime precedenti Vedi: N. 17141 del 2018 Rv. 649609 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 1341 del 18/01/2019** (Rv. **652316 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **STEFANIA BILLI**. Relatore: **STEFANIA BILLI**.

C. (DEL FEDERICO LORENZO) contro A. (RUSSO CORVACE GIUSEPPE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 10/03/2014

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARSU - Aree autostradali - Servizio di gestione dei rifiuti - Competenza del concessionario - Conseguenze.

Il servizio di gestione dei rifiuti sulle aree autostradali e relative pertinenze, dalla raccolta allo smaltimento in discarica, compete al concessionario della rete viaria a norma dall'art. 14 del d.lgs. n. 285 del 1992: ne consegue che, in relazione a detta attività, alcun potere impositivo, ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, può essere riconosciuto in capo ai comuni, quali enti proprietari che in tale ambito operano in regime di privativa, non essendo detto potere configurabile in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 23583 del 2009 Rv. 610662 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 1298 del 18/01/2019** (Rv. **652202 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **PAOLA D'OVIDIO**. Relatore: **PAOLA D'OVIDIO**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Diff.)

C. (CASSONI SANDRA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/12/2012

177201 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA' TRIBUTARIA Imposta di registro – Responsabilità solidale ex art. 57 TUR – Accertamento con adesione – Estinzione della pretesa impositiva nei confronti del coobbligato – Esclusione – Fondamento.

In tema di imposta di registro, la responsabilità solidale ex art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 non viene meno per effetto dell'adesione di uno dei coobbligati alla definizione per adesione, essendo necessario che ad essa segua l'integrale estinzione del debito tributario, come definito

in sede di adesione (nei confronti del coobbligato aderente), ovvero accertato in sede giudiziale (nei confronti del coobbligato non aderente).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1343 del 18/01/2019 (Rv. 652317 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: DARIO CAVALLARI. Relatore: DARIO CAVALLARI.

I. (RICCIO BIAGIO) contro C. (RUSSO FABIO)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 02/05/2013

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE impugnazioni civili - Condanna al "raddoppio" del contributo unificato – Ricorso incidentale tardivo inammissibile ex art. 334, comma 2, c.p.c. – Esclusione - Fondamento.

162016 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di impugnazioni, la condanna al pagamento del "doppio" del contributo unificato non può essere pronunciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 12103 del 2018 Rv. 648965 - 01, N. 18348 del 2017 Rv. 645149 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1303 del 18/01/2019 (Rv. 652203 - 02)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.

Relatore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO. P.M. SANLORENZO RITA.(Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (BERTOLINI ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 17/02/2011

279452 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - IN GENERE IVA – Nota di variazione dell'imponibile – Corrispondenza tra i dati – Onere della prova – Spettanza ed oggetto.

Sul contribuente che intenda accedere alla procedura di variazione dell'imponibile prevista dall'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 grava l'onere di provare la corrispondenza tra l'operazione originaria e quella sopravvenuta, mediante l'indicazione di quei dati che risultino idonei a collegarle, ovvero dimostrando l'identità tra l'oggetto della fattura e delle registrazioni originarie e l'oggetto della registrazione della variazione, ferma la possibilità, qualora la corrispondenza tra detti documenti contabili non emerga inequivocabilmente, di ricorrere ad altri mezzi di prova, nel rispetto dei principi generali in materia.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 24, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26

Massime precedenti Vedi: N. 22940 del 2018 Rv. 650686 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 1344 del 18/01/2019** (Rv. **652318 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **DARIO CAVALLARI**. Relatore: **DARIO CAVALLARI**.

E. (RUBINO GIANLUCA) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 09/09/2013

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARSU – Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani – Scadenza del termine per l'adozione del decreto attuativo del Ministero dell'Ambiente - Potere regolamentare dei Comuni – Sussistenza – Fondamento.

In tema di TARSU, la mancata tempestiva adozione, da parte del Ministero dell'Ambiente, del decreto di cui all'ultima parte dell'art. 195, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 152 del 2006 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", modificata dall'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 4 del 2008) con il quale sono fissati i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, non fa venir meno il relativo potere regolamentare dei Comuni, poiché la norma transitoria dettata dall'art. 265, comma 1, dello stesso decreto prevede che la normativa previgente continui ad operare fino all'emanazione di quella di attuazione di cui alla parte quarta del medesimo decreto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 195 com. 2 lett. E, Decreto Legisl. 16/01/2008 num. 4 art. 2 com. 26, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 265 com. 1, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 264 com. 1 lett. I, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22

Massime precedenti Vedi: N. 23312 del 2011 Rv. 619985 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 1310 del 18/01/2019** (Rv. **652314 - 02**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA**. Relatore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (CAMPEIS GIOVANNI BATTISTA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 19/05/2011

179843 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI Gasolio per autotrazione - Agevolazione ex art. 1 del d.l. n. 265 del 2000 - Esenzione ex art. 7, comma 1-ter del d.l. n. 417 del 1991 - Cumulabilità - Esclusione - Fondamento.

L'agevolazione fiscale di cui all'art. 1 del d.l. n. 265 del 2000 (conv., con modif., dalla l. n. 343 del 2000), e quella di cui all'art. 7, comma 1-ter del d.l. n. 417 del 1991 (conv., con modif., dalla l. n. 66 del 1992), non sono cumulabili sugli stessi quantitativi acquistati di gasolio per autotrazione, atteso che il beneficio del credito di imposta per il trasporto merci di cui al d.l. n. 265 del 2000, esercitabile ai sensi del d.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3, mediante la compensazione prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 ovvero mediante istanza di rimborso di denaro della quota non compensata, presuppone il pagamento dell'accisa nell'aliquota prevista nell'allegato I annesso al d.lgs. n. 504 del 1995 e successive modificazioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/09/2000 num. 265 art. 1, Legge 23/11/2000 num. 343, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504, Decreto Legge 30/12/1991 num. 417 art. 7 com. 1, Legge 06/02/1992 num. 66, DPR 09/06/2000 num. 277 art. 4, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 1362 del 18/01/2019** (Rv. **652207 - 01**)

Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE**. Estensore: **PAOLO DI MARZIO**. Relatore: **PAOLO DI MARZIO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 27/09/2011

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Condono – Delega inoltrata dall'intermediario in via telematica – Contestazione del contribuente- Regime probatorio.

In tema di condono, la trasmissione da parte del contribuente di atti in via telematica tramite intermediario comporta una presunzione di identità tra i dati risultanti all'esito della trasmissione all'anagrafe tributaria e quelli presenti nel modello cartaceo sottoscritto dal contribuente, perché la via telematica costituisce una modalità di invio, con la conseguenza che, nell'ipotesi di contestazione circa la conformità tra tali da parte del contribuente, è quest'ultimo a dover dimostrare la difformità, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., trattandosi di deduzione dell'inefficacia del fatto costitutivo della pretesa tributaria azionata, ed essendo onere dello stesso, in base all'ordinaria diligenza, conservare una copia del modulo cartaceo anche oltre il termine previsto dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 com. 2, Legge 27/12/2002 num. 289

Massime precedenti Vedi: N. 15015 del 2017 Rv. 644694 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 1310 del 18/01/2019** (Rv. **652314 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA**. Relatore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (CAMPEIS GIOVANNI BATTISTA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 19/05/2011

179843 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI Agevolazioni - Credito di imposta per trasporto merci di cui al d.l. n. 265 del 2000 - Presupposti - Mancanza - Conseguenze.

Il beneficio del credito di imposta per trasporto merci, di cui al d.l. n. 265 del 2000 (conv., con modif., dalla l. n. 343 del 2000), esercitabile ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 277 del 2000 mediante compensazione ex art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 ovvero istanza di rimborso in denaro della quota non compensata, presuppone il pagamento dell'accisa nell'aliquota prevista dall'allegato I annesso al d.lgs. n. 504 del 1995 per il gasolio per autotrazione: in mancanza di detto presupposto, l'amministrazione finanziaria è legittimata ad annullare, con provvedimento motivato, l'atto di assenso illegittimamente formato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 277 del 2000.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/09/2000 num. 265 art. 1, Legge 23/11/2000 num. 343, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504

Sez. 5 - , **Sentenza n. 1304 del 18/01/2019** (Rv. **652266 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **FRANCESCO FEDERICI**. Relatore: **FRANCESCO FEDERICI**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Diff.)

B. (MAISTO GUGLIELMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/05/2010

178482 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ONERI DI UTILITA' SOCIALE Redditi di

impresa – Accantonamento somme per premi fedeltà ai promotori finanziari – Deducibilità – Principio di competenza – Applicabilità.

In tema di imposte sul reddito d'impresa, l'accantonamento di somme per premi fedeltà in forma di prodotti assicurativi e previdenziali da attribuire ai promotori finanziari al momento della cessazione del rapporto è deducibile secondo il principio di competenza in quanto costituisce un costo certo, determinato in base a criteri oggettivi e inerente all'attività aziendale, essendo gli esborsi destinati a garantire l'erogazione di tali benefici integrativi sopportati dall'impresa in costanza di rapporto lavorativo, senza che assuma rilevanza la previsione contrattuale di situazioni, riconducibili al venir meno del patto di fedeltà, al cui verificarsi consegua la perdita del trattamento premiale, trattandosi di condizioni risolutive e non sospensive.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 7340 del 2008 Rv. 602261 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1359 del 18/01/2019 (Rv. 652205 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: STEFANIA BILLI. Relatore: STEFANIA BILLI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

L. (LUCACCIONI NADA) contro C. (ZETTI LUCA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 26/11/2013

181413 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE Imposta sulla pubblicità - Finalità decorativa e finalità pubblicitaria - Distinzione - Fattispecie.

In tema di imposta sulla pubblicità occorre distinguere i mezzi di comunicazione con il pubblico, soggetti ad imposizione, in quanto obiettivamente idonei a veicolare un messaggio, diretto ad una pluralità indeterminata di possibili acquirenti, che promuova l'immagine ovvero i prodotti e/o servizi di un'azienda da quelli aventi finalità meramente decorativa, per i quali detta imposta non trova invece applicazione. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto di natura pubblicitaria le rappresentazioni fotografiche di ampia metratura, apposte sulla vetrine di un supermercato ed evocative dei prodotti alimentari ivi commercializzati, stante la loro preminente funzione promozionale delle vendite).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 5, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 15449 del 2010 Rv. 613891 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1303 del 18/01/2019 (Rv. 652203 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.

Relatore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO. P.M. SANLORENZO RITA.(Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (BERTOLINI ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 17/02/2011

279451 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA IVA - Nota di variazione dell'imponibile – Presupposti.

In tema di IVA, ai fini della variazione dell'imponibile ex art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, devono ricorrere i seguenti presupposti: a) la realizzazione di un'operazione imponibile, per la quale sia stata emessa fattura; b) il sopravvenire di una causa di scioglimento del contratto; c) la sussistenza di un titolo idoneo a realizzare gli effetti solutori

del precedente contratto; d) l'identità delle parti dell'accordo risolutorio e del negozio oggetto di risoluzione consensuale; e) il regolare adempimento degli obblighi di registrazione previsti dal d.P.R. n. 633 del 1972; f) un lasso di tempo infrannuale, entro il quale deve verificarsi la vicenda risolutiva, qualora essa trovi titolo in un accordo di mutuo dissenso.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26

Massime precedenti Vedi: N. 24231 del 2011 Rv. 620340 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 1105 del 17/01/2019** (Rv. **652501 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **ANDREA VENEGONI**. Relatore: **ANDREA VENEGONI**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (D'AYALA VALVA FRANCESCO)

Dichiara estinto il processo, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE GENOVA, 31/12/2009

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione automatica delle controversie ex art. 3, comma 2 bis, del d.l. n. 40 del 2010 – Presupposti - Pendenza della lite dinanzi alla Commissione tributaria centrale – Causa decisa ma ancora soggetta ad impugnazione - Inclusione - Fondamento.

In tema di condono fiscale, la definizione automatica delle controversie pendenti davanti alle Commissioni tributarie centrali, prevista dall'art. 3, comma 2 bis, lett. a), del d.l. n. 40 del 2010, conv., con modif., in l. n. 73 del 2010, si applica anche alle cause in relazione alle quali dette Commissioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, abbiano già adottato la decisione, purché la stessa sia ancora soggetta a impugnazione, atteso che, da un lato, non può operare la disciplina prevista dall'art. 3, comma 2, lett. b), del detto decreto, riferita ai processi pendenti davanti alla Corte di cassazione, in quanto, non essendo stato proposto il gravame, manca la "competente segreteria o cancelleria" alla quale presentare l'istanza di definizione, e, dall'altro, la pendenza della lite è considerata al solo al fine di individuare l'ufficio giudiziario davanti al quale è incardinata la lite, per consentire l'espletamento dell'attività amministrativo-esecutiva di definizione della controversia, senza che rilevi l'esistenza o meno del potere di "ius dicere".

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 com. 2 lett. A), Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 com. 2 lett. B), Legge 22/05/2010 num. 73 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 13926 del 2012 Rv. 623687 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 560 del 2017 Rv. 642450 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21806 del 2018 Rv. 650329 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 1150 del 17/01/2019** (Rv. **652710 - 02**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **SALVATORE SAIJA**. Relatore: **SALVATORE SAIJA**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

E. (FIERTLER GIUSEPPE) contro G. (SIRENA PIETRO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 15/07/2010

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Autosufficienza - Trascrizione delle relate di notifica - Necessità - Limiti - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria soltanto qualora sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, atteso che l'adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall'art. 366 c.p.c. non è fine a se stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti. (Nella specie, la S.C. ha disatteso l'eccezione di

inammissibilità del motivo, con cui era stata denunciata l'erroneità della decisione impugnata, che aveva affermato la nullità della notifica di una cartella di pagamento, stante l'illeggibilità della firma del destinatario e l'omessa indicazione della sua qualifica - osservando che la mera trascrizione della relata di notifica non avrebbe potuto aggiungere alcunché alla piena intellegibilità della censura).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 5185 del 2017 Rv. 643229 - 01, N. 31038 del 2018 Rv. 651622 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1150 del 17/01/2019 (Rv. 652710 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **SALVATORE SAIJA.** Relatore: **SALVATORE SAIJA.** P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA.** (Conf.)

E. (FIERTLER GIUSEPPE) contro G. (SIRENA PIETRO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 15/07/2010

100192 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - FORMA E CONTENUTO Controricorso privo di ricorso incidentale - Esposizione sommaria dei fatti - Richiamo implicito - Sufficienza - Limiti - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione, il controricorso - ai fini del rispetto del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. (richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.c., «in quanto è possibile») - assolvendo alla sola funzione di contrastare l'impugnazione altrui, deve contenere l'autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa soltanto nel caso in cui con esso venga proposta impugnazione incidentale, stante l'autonomia di questa rispetto all'impugnazione principale; tuttavia, qualora il controricorrente, pur senza proporre impugnazione incidentale, sollevi eccezioni sull'ammissibilità del ricorso che implicino una valutazione del materiale documentale delle fasi di merito, il controricorso deve contenere una sufficiente ed autonoma esposizione dei fatti di causa inerenti a dette eccezioni, in modo da consentire alla Corte di verificarne la portata, dalla sola lettura dell'atto. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'eccezione sollevata dal controricorrente, che aveva a propria volta eccepito l'inammissibilità del ricorso in ragione dell'assunto passaggio in giudicato di alcuni capi della sentenza di primo grado, senza peraltro riportarne la motivazione, se non per estratto, in modo ritenuto inidoneo ad apprezzare se le frasi trascritte integrassero vere e proprie "rationes decidendi").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 18483 del 2015 Rv. 637061 - 01

AnnotataSez. 5 - , Ordinanza n. 1156 del 17/01/2019 (Rv. 652199 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **ANDREA PENTA.** Relatore: **ANDREA PENTA.** P.M. **GIACALONE GIOVANNI.** (Conf.)

D. (DELL'OCA CESARE) contro E. (RENZELLA ROBERTO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/07/2013

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazione presso l'ultimo domicilio del "de cuius" - Conoscenza da parte dell'Ufficio del nominativo degli eredi - Nullità - Sanatoria - Condizioni.

La notifica dell'avviso di accertamento nei confronti di un contribuente deceduto, notificato agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il domicilio del "de cuius", è nulla ove gli eredi abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale almeno trenta giorni prima della notificazione: peraltro, atteso che la natura sostanziale dell'avviso di accertamento tributario non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto

processuale, detta nullità deve ritenersi sanata, per raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156, comma 3, c.p.c., qualora l'erede proponga tempestivo ricorso avverso il ruolo, purché ciò avvenga prima della scadenza del termine di decadenza, previsto dalle singole leggi d'imposta, per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65

Massime precedenti Vedi: N. 973 del 2018 Rv. 646694 - 01, N. 23416 del 2015 Rv. 637408 - 01, N. 22476 del 2015 Rv. 637067 - 01

AnnotataSez. 5 - , Ordinanza n. 1129 del 17/01/2019 (Rv. 652160 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.**

Relatore: **ROSARIA MARIA CASTORINA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (FISCHIONI GIUSEPPE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/04/2011

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE Aliquota agevolata al 10% ex art. 16 d.P.R. n. 633 del 1972 – Acquisto separato delle pertinenze – Applicabilità – Fondamento.

In tema di IVA, l'aliquota agevolata al 10%, di cui al combinato disposto degli artt. 16 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 127 undecies della parte III della tabella A, allegata al detto decreto, è applicabile anche nel caso di vendita di un box-autorimessa con atto separato rispetto all'unità abitativa principale, trattandosi di pertinenza che condivide la stessa natura del fabbricato al quale accede.

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 16 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 1735 del 2014 Rv. 629479 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1148 del 17/01/2019 (Rv. 652161 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **SALVATORE SAIJA.** *Relatore:*

SALVATORE SAIJA. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

R. (MICILLO GENNARO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 14/06/2010

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario – Presentazione di denuncia-querela sulla falsità della relata di notifica – Sospensione – Esclusione – Fondamento.

Nel processo tributario la presentazione di una denuncia-querela in ordine alla falsità della relata di notifica di una cartella di pagamento non è equiparabile, ai fini della sospensione del processo tributario per cd. pregiudizialità esterna, alla proposizione della querela di falso, alla quale soltanto l'univoca formulazione letterale dell'art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riconnette tale effetto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Vedi: N. 12008 del 2014 Rv. 630977 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 1161 del 17/01/2019** (Rv. **652313 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **ANNA MARIA FASANO.** Relatore: **ANNA MARIA FASANO.**

F. (BRICCONI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 06/03/2013

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario – Memorie illustrative – Nuove domande – Ammissibilità – Esclusione – Specificazione delle domande già proposte – Ammissibilità – Fattispecie.

Nel processo tributario, mediante le memorie illustrative di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 non possono essere proposte domande nuove, ma solo specificate quelle già contenute nel ricorso introduttivo, in ragione della natura impugnatoria del giudizio. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto che, a fronte della domanda di annullamento di una cartella di pagamento per il mancato riconoscimento di un credito IVA, non integrasse un inammissibile ampliamento del "thema decidendum" la deduzione, contenuta nella comparsa di costituzione del nuovo difensore, che il suddetto credito era una posta della quale l'Amministrazione poteva, al più, disconoscere l'utilizzabilità a fini di compensazione, non già un debito, come invece qualificato nell'impugnata cartella esattoriale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 23326 del 2013 Rv. 628832 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 1150 del 17/01/2019** (Rv. **652710 - 03**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **SALVATORE SAIJA.** Relatore: **SALVATORE SAIJA.** P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA.** (Conf.)

E. (FIERTLER GIUSEPPE) contro G. (SIRENA PIETRO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 15/07/2010

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Preavviso di fermo amministrativo – Indicazione del responsabile del procedimento – Necessità – Esclusione – Fondamento.

L'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'agente della riscossione, ed in particolare nel preavviso di fermo amministrativo, non è richiesta dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente) a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dall'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., in l. n. 31 del 2008.

Riferimenti normativi: Legge 20/07/2000 num. 212 art. 7, Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 36 com. 4, Legge 28/02/2008 num. 31

Massime precedenti Vedi: N. 11856 del 2017 Rv. 644115 - 01, N. 4516 del 2012 Rv. 622198 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 1168 del 17/01/2019** (Rv. **652200 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **LOREDANA NAZZICONE.** Relatore: **LOREDANA NAZZICONE.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Conf.)

A. (RUSSO LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 19/10/2012

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Concordato preventivo - Art. 168 l. fall. nella formulazione anteriore alla l. n. 134 del 2012 - Sequestro conservativo - Ammissibilità – Esclusione - Fondamento.

In tema di concordato preventivo, anche nella vigenza dell'art. 168 l. fall. nella formulazione anteriore all'art. 33, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, pur in mancanza di una espressa previsione normativa, doveva ritenersi improponibile il ricorso per sequestro conservativo sui beni del debitore, trattandosi di un vincolo idoneo a convertirsi in pignoramento e quindi volto ad assicurare la garanzia patrimoniale in vista di una futura esecuzione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 168, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 33 com. 1, Legge 07/08/2012 num. 134, Cod. Proc. Civ. art. 671, Cod. Civ. art. 2740

Massime precedenti Vedi: N. 761 del 1976 Rv. 379418 - 01, N. 6809 del 1994 Rv. 487448 - 01, N. 3518 del 1983 Rv. 428410 - 01

AnnotataSez. 5 - , Ordinanza n. 1166 del 17/01/2019 (Rv. 652265 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

L. (BLOISE GENEROSO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 04/12/2012

279415 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI Imposta sugli intrattenimenti - Obbligo di dichiarazione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze sul termine di decadenza per l'accertamento.

In tema di imposte sugli intrattenimenti, l'IVA deve essere determinata forfettariamente, ai sensi dell'art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, sicché essa non è assoggettata all'obbligo di dichiarazione annuale, con l'ulteriore conseguenza che l'accertamento delle eventuali violazioni deve avvenire, a pena di decadenza, ex art. 40 del d.P.R. n. 640 del 1972, nel termine di cinque anni dal giorno di commissione delle stesse, non trovando applicazione l'art. 57, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, che fa decorrere la prescrizione della pretesa impositiva dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 640 art. 40, DPR 26/10/1972 num. 640 art. 14 quinquies, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 com. 6, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 6941 del 2001 Rv. 546862 - 01, N. 14575 del 2001 Rv. 550388 - 01

AnnotataSez. 5 - , Ordinanza n. 1141 del 17/01/2019 (Rv. 652633 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ORONZO DE MASI.** *Relatore:* **ORONZO DE MASI.** *P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)*

C. (IBBA ALESSANDRA) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/02/2012

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Accordi tra i legittimari - Natura - Qualificazione - Conseguenze - Fattispecie.

Gli accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari sono assoggettati all'imposta di registro ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. n. 131 del 1986, e non a quella di successione, ove non abbiano natura meramente ricognitiva dell'inefficacia delle disposizioni testamentarie lesive, ma siano volti a modificare e/o integrare le stesse, poiché le attribuzioni concordate tra gli interessati non hanno natura ereditaria ma concretano un trasferimento. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto assoggettato, in applicazione del principio, ad imposta di registro un accordo con il quale la "legittima" era stata reintegrata mediante attribuzione di una somma di denaro previa

rinuncia, da parte del legittimario, al legato in sostituzione di legittima allo stesso destinato per testamento).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 29, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 43, Cod. Civ. art. 1965

Massime precedenti Vedi: N. 2869 del 1992 Rv. 476158 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1127 del 17/01/2019 (Rv. 652513 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.**

Relatore: **ROSARIA MARIA CASTORINA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)**

P. (MARINI GIUSEPPE) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 02/08/2010

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Agevolazione ex art. 4, comma 90, l. n. 350 del 2003 - Diritto alla restituzione delle somme già corrisposte - Sussistenza - Fondamento.

In tema di agevolazioni contributive di cui all'art. 4 della l. n. 350 del 2003, il contribuente che abbia ottemperato integralmente al pagamento dell'obbligazione tributaria ha diritto ad ottenere la restituzione di quanto versato in eccesso sia perché, sotto il profilo testuale, la locuzione "regolarizzare la propria posizione", contenuta nella disposizione di cui innanzi, è riferibile anche all'ipotesi in cui il contribuente abbia provveduto al versamento, sia perché, sotto il profilo logico-sistematico, l'unitarietà dell'agevolazione rende irragionevole ex art. 3 Cost. ritenere esclusi quanti abbiano già pagato.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 90, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11133 del 2010 Rv. 613546 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1118 del 17/01/2019 (Rv. 652198 - 01)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **ANNA MARIA FASANO.** *Relatore:* **ANNA MARIA FASANO. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)**

F. (AROSSA FABRIZIO FABIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/01/2011

279123 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERECessione di azienda - Avviamento - Marchio - Inclusione - Fondamento.

In tema di cessione d'azienda, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, nel valore dell'avviamento commerciale deve essere considerato anche il marchio in quanto esso, ove faccia parte del complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, comporta un incremento di valore dell'azienda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52, DPR 31/07/1996 num. 460 art. 2, Cod. Civ. art. 2569

Massime precedenti Vedi: N. 25448 del 2018 Rv. 650748 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 1169 del 17/01/2019** (Rv. **652201 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **GIACOMO MARIA STALLA**. Relatore: **GIACOMO MARIA STALLA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

S. (CARDOSI ALESSANDRO) contro P. (ZOCALI MANUELA MARIA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 14/01/2013

181413 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE Iscrizioni segnalanti apparecchi Bancomat e Postamat - Esclusione - Fondamento.

Le iscrizioni "Bancomat" e "Postamat", ove di superficie non superiore al mezzo metro quadrato, non sono assoggettate al pagamento dell'imposta sulla pubblicità in quanto non costituiscono messaggi di rilevanza pubblicitaria ma avvisi al pubblico volti a segnalare l'ubicazione di un terminale automatizzato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 5, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 26727 del 2016 Rv. 642370 - 02

Sez. 5 - , **Sentenza n. 881 del 16/01/2019** (Rv. **652194 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **PAOLA D'OVIDIO**. Relatore: **PAOLA D'OVIDIO**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

D. (BALLARIANO GIOVANNI PAOLO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 06/12/2011

279161 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IMPOSTA COMPLEMENTARE Imposta dovuta all'esito della riqualificazione ex art. 20 TUR - Natura complementare - Fondamento.

L'imposta di registro liquidata dall'Amministrazione finanziaria a seguito di riqualificazione dell'atto negoziale ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 ha natura complementare, poiché non è qualificabile né come imposta principale, a differenza della quale è successiva rispetto al momento di registrazione dell'atto, né come imposta suppletiva, atteso che, diversamente da questa, non è diretta a correggere errori od omissioni propri dell'Ufficio, bensì a ricostruire "a posteriori" il reale contenuto giuridico dell'atto registrato.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 3932 del 2014 Rv. 629963 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 869 del 16/01/2019** (Rv. **652191 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**.

Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Parz. Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (FALSITTA GASPARE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/05/2011

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Elusione fiscale – Operazione di “leveraged buy out” – Configurabilità – Fattispecie.

In materia tributaria, configura abuso del diritto l'operazione che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, ossia quella che non abbia una giustificazione economica apprezzabile differente dall'intento di conseguire un risparmio di imposta. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso la natura elusiva

dell'operazione di "leveraged buy out", posta in essere mediante più atti di fusione, in quanto espressione di un progetto di riorganizzazione societaria non diversamente realizzabile).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis, Cod. Civ. art. 2357, Cod. Civ. art. 2358, Cod. Civ. art. 2501 bis

Massime precedenti Vedi: N. 30404 del 2018 Rv. 651769 - 01, N. 439 del 2015 Rv. 634098 - 01, N. 4604 del 2014 Rv. 630063 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 868 del 16/01/2019 (Rv. 652458 - 01)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.

Relatore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO. P.M. SANLORENZO RITA.(Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (FALSITTA GASPARE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/06/2010

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Abuso del diritto – Operazione di “leveraged buy out” – Configurabilità – Presupposti

In materia tributaria, l'operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco costituisce condotta abusiva, la quale, pertanto, non ricorre qualora tale operazione possa spiegarsi altrimenti, che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta; di talché è pienamente legittima l'operazione di leveraged buy out che, espressione di in più ampio progetto di ristrutturazione societaria volto all'ingresso di nuovi soci, si realizza mediante risorse finanziarie reperite con finanziamento bancario e non concesso dalla società "obiettivo" e senza compromettere l'equilibrio economico e finanziario con la fusione di quest'ultima nella Newco.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis, Cod. Civ. art. 2357, Cod. Civ. art. 2358, Cod. Civ. art. 2501 bis

Massime precedenti Vedi: N. 30404 del 2018 Rv. 651769 - 01, N. 439 del 2015 Rv. 634098 - 01, N. 4604 del 2014 Rv. 630063 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 866 del 16/01/2019 (Rv. 652457 - 01)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: ANDREINA GIUDICEPIETRO. Relatore:

ANDREINA GIUDICEPIETRO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

H. (UCKMAR VICTOR) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/04/2011

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000675/2015 63451101

Massime precedenti Conformi: N. 675 del 2015 Rv. 634511 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 955 del 16/01/2019** (Rv. **652159 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **LUIGI D'ORAZIO**. Relatore: **LUIGI D'ORAZIO**. P.M. **TASSONE KATE**. (Conf.)

E. (PETRECCA STEFANO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/12/2010

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Enti statali - Agevolazioni fiscali - Eur s.p.a. - Spettanza - Esclusione - Ragioni.

178542 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI In genere.

In tema di IRPEG, la società Eur s.p.a., Ente Eur sino al 15 marzo 2000, non ha natura di organo dello Stato, ed avendo come oggetto lo svolgimento di attività commerciale, sia prima che dopo la trasformazione in società per azioni, non può beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 88 (ora 74) del d.P.R. n. 917 del 1986, in quanto non rientra nell'elencazione tassativa dei soggetti esenti di cui al comma 1, né esercita funzioni statali o le altre elencate al comma 2 della stessa norma, né può fruire delle agevolazioni di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 601 del 1973, riservate allo Stato e agli enti territoriali ivi elencati.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 5, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 304 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8322 del 2015 Rv. 635169 - 01, N. 29185 del 2017 Rv. 646289 - 01

AnnotataSez. 5 - , **Sentenza n. 877 del 16/01/2019** (Rv. **652193 - 02**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **ROBERTO MUCCI**. Relatore: **ROBERTO MUCCI**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (BENINI CARLO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 29/09/2010

279394 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE Presunzione di solidarietà del cessionario ex art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972 – Presupposti - Prova contraria - Oggetto.

In tema di IVA, qualora il cedente non versi l'imposta relativa a cessioni di autovetture effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario è obbligato solidalmente al pagamento in forza della presunzione di cui all'art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, essendo a tal fine sufficiente l'obiettivo divaricazione fra il prezzo sostenuto e quello di mercato, ferma la possibilità per lo stesso cessionario di dimostrare la "plausibilità" del prezzo corrisposto, in quanto analogo a quello costantemente pattuito dal cessionario nelle precedenti transazioni con il cedente ovvero praticato anche da altri operatori del mercato di riferimento.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 bis, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 14

AnnotataSez. 5 - , **Sentenza n. 877 del 16/01/2019** (Rv. **652193 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **ROBERTO MUCCI**. Relatore: **ROBERTO MUCCI**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (BENINI CARLO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 29/09/2010

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Controricorso per cassazione - Procura conferita al di fuori delle modalità di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c. - Validità – Esclusione – Conseguenze.

Nel giudizio di cassazione la procura deve essere rilasciata a margine o in calce del controricorso o su foglio separato ma congiunto materialmente ad esso, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 3, c.p.c., sicché, ove la stessa sia conferita con altre modalità, esorbitanti tale modello legale, il controricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20692 del 2018 Rv. 650007 - 01, N. 1255 del 2018 Rv. 647579 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 876 del 16/01/2019 (Rv. 652309 - 01)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: VALERIA PICCONE. Relatore: VALERIA PICCONE. P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (BERLIRI CLAUDIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 11/01/2011

178452 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI Redditi di impresa – Deduzione costi – Inerenza – Costi di automezzi aziendali in uso promiscuo ai dipendenti – Regime applicabile ratione temporis.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, i costi relativi ad automezzi aziendali adibiti al trasporto promiscuo di cose e persone immatricolati prima del d.m. 4 agosto 1998 e concessi in uso ai dipendenti sono deducibili, ai sensi dell'art. 75 (ora 109, comma 5) del d.P.R. n. 917 del 1986, nei limiti della loro inerenza all'attività esercitata, in quanto non rientrano tra i mezzi di trasporto indicati dall'art. 121 bis (ora 164) del medesimo T.U., che non ha portata retroattiva.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 121 bis, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 164, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 54, DM Trasporti 04/08/1998

Massime precedenti Vedi: N. 31031 del 2018 Rv. 651621 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 954 del 16/01/2019 (Rv. 652312 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUIGI D'ORAZIO. Relatore: LUIGI D'ORAZIO. P.M. TASSONE KATE. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (BEGHIN MAURO)

Cassa e decide nel merito, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 25/05/2011

178531 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE Operazioni straordinarie - Imposta sostitutiva ex art. 176, comma 2-ter, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Determinazione - Criteri.

In tema di imposte sui redditi, ai fini della individuazione dell'aliquota applicabile per la determinazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del d.P.R. n. 917 del 1986, le operazioni straordinarie, realizzate mediante fusioni, scissioni e conferimenti di azienda, sia prima che dopo il 31 dicembre 2007, vanno sempre considerate complessivamente, seppure il contribuente intenda procedere al loro riallineamento in più periodi di imposta, onde evitare pratiche elusive mediante l'esercizio frazionato dell'opzione.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 46, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 47, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 176 com. 2, DM min. EFI 25/07/2008 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 26697 del 2016 Rv. 642367 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 901 del 16/01/2019 (Rv. 652459 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.**

Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (TIEGHI ROBERTO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 19/09/2011

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Violazioni formali e meramente formali - Distinzione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di sanzioni tributarie, costituiscono violazioni formali quelle che, pur non incidendo sulla determinazione dell'imponibile o dell'imposta, come quelle di carattere sostanziale, comportano un pregiudizio all'attività di accertamento, mentre sono violazioni meramente formali quelle irrilevanti anche sotto tale profilo che, pertanto, non sono punibili. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva qualificato in termini di violazione formale l'inoltro da parte del contribuente di risposte a richieste di informazioni finanziarie ad un indirizzo di posta elettronico errato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 27598 del 2018 Rv. 650964 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 933 del 16/01/2019 (Rv. 652310 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **DARIO CAVALLARI.** *Relatore:* **DARIO CAVALLARI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (INGARAO MASSIMO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 26/09/2012

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Credito d'imposta per incremento occupazionale - Condizioni - Distinzione tra i lavoratori a tempo indeterminato di quelli con contratto a tempo parziale - Esclusione - Fondamento.

Il credito d'imposta per incremento occupazionale di cui all'art. 7 della l. n. 388 del 2000 è volto a favorire un generale aumento delle assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, prevedendo, quale condizione per la fruizione del beneficio, che il nuovo assunto non abbia prestato attività lavorativa a tempo indeterminato nei ventiquattro mesi precedenti, con la conseguenza che, ove non muti la natura del contratto di lavoro, non assume rilevanza la distinzione tra lavoratori a tempo pieno ed a tempo parziale.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 23766 del 2013 Rv. 628462 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 904 del 16/01/2019** (Rv. **652264 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO.** Estensore: **FRANCESCO FEDERICI.** Relatore: **FRANCESCO FEDERICI.** P.M. **BALDI FULVIO.** (Conf.)

O. (CICCOTTI SABINA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 08/03/2011

136046 PROPRIETA' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - IN GENERE Accessione - Opere fatte di un terzo con materiali propri - Consenso preventivo del proprietario - Buona fede del terzo - Ius tollendi - Insussistenza - Diritti del costruttore - Compimento della costruzione su concessione del proprietario del suolo conferita con un contratto nullo.

In virtù del principio dell'accessione il proprietario del suolo acquista la proprietà delle costruzioni e delle piantagioni fin dal momento in cui esse vengono dal terzo eseguito con materiali propri e si inseriscono e si incorporano nel suolo, salva la facoltà dello "ius tollendi", data allo stesso proprietario, al fine di non rendere la sua condizione del tutto dipendente dal fatto più o meno arbitrario del terzo; qualora tale facoltà non sia o non possa essere esercitata (per essere, le opere considerate, state eseguite a sua scienza e senza opposizione o in buona fede) al terzo spetta solamente un diritto di credito da farsi valere nei confronti del proprietario del suolo. Detta disciplina dell'accessione è applicabile anche quando il terzo abbia avuto la disponibilità del fondo e la concessione ad eseguire dette opere dal proprietario dello stesso fondo in base ad un titolo radicalmente nullo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936

Massime precedenti Conformi: N. 1949 del 1962 Rv. 253056 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 898 del 16/01/2019** (Rv. **652196 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO.** Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.**

Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** P.M. **BALDI FULVIO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (TESAURO FRANCESCO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/06/2010

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE "Transfer pricing" - Riparto e contenuto dell'onere probatorio delle parti - Fattispecie.

In materia di "transfer pricing" l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare l'esistenza di transazioni economiche, tra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, ma non anche quello di dimostrare la maggiore fiscalità nazionale o il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente, perché la normativa di riferimento non è una disciplina antielusiva in senso proprio, mentre spetta al contribuente provare che la transazione è avvenuta in conformità ai valori di mercato normali. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che il prezzo praticato non doveva considerarsi superiore al valore normale, in quanto, se fosse stato applicato il prezzo indicato dall'Amministrazione, vi sarebbe stata una notevole perdita di bilancio per la controllata).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 7, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9 com. 3, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18392 del 2015 Rv. 636455 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 939 del 16/01/2019** (Rv. **652311 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA.** Estensore: **LUCA VARRONE.** Relatore: **LUCA VARRONE.** P.M. **GIACALONE GIOVANNI.** (Conf.)

M. (REALI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/03/2014

279233 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE Atti traslativi di beni immobili - Acquisto da parte di imprenditori agricoli a titolo principale - Aliquota agevolata - Termine di decadenza per l'esercizio della pretesa tributaria - Decorrenza - Fondamento.

In tema di imposta di registro, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata di cui all'art. 1, nota I, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, stipulati dagli imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 153 del 1975, il termine di decadenza triennale per l'esercizio della pretesa tributaria, previsto dall'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, decorre dalla data di registrazione dell'atto, perché l'acquirente deve consegnare al pubblico ufficiale rogante la certificazione relativa ai requisiti richiesti dall'art. 12 della l. n. 153 del 1975 prima che avvenga la registrazione, non essendo applicabile il più lungo termine per la produzione della richiamata certificazione, indicato nella stessa disposizione della tariffa, con riferimento al diverso caso in cui l'acquirente dichiara, nell'atto di trasferimento, di voler conseguire la qualifica di imprenditore agricolo, che ancora non possiede.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 all. I art. 1, Legge 09/05/1975 num. 153 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 2880 del 2016 Rv. 638910 - 01, N. 7268 del 2017 Rv. 643470 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 947 del 16/01/2019** (Rv. **652586 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** Estensore: **MILENA BALSAMO.** Relatore: **MILENA BALSAMO.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

R. (MAGGIORE ENRICO) contro M. (MARIANI SABRINA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/05/2012

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Costituzione in giudizio dell'appellato - Tardività - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Decadenza dalle attività processuali precluse - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Nel processo tributario la tardiva costituzione in giudizio dell'appellato - sia per quanto stabilito dagli artt. 23 e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992 e sia per l'operare in via residuale delle disposizioni del codice di procedura civile - non comporta, in difetto di un'espressa previsione, alcuna invalidità ma soltanto la decadenza della parte dalla facoltà di svolgere le attività processuali eventualmente precluse. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata, che aveva omesso di pronunciarsi sulle deduzioni dell'appellato, assumendone la tardività, per essersi quest'ultimo costituito depositando una nota, ove chiedeva semplicemente il rigetto del gravame, senza esplicitarne le ragioni, illustrate in una successiva memoria).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 54, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Conformi: N. 21212 del 2004 Rv. 577965 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2925 del 2010 Rv. 611845 - 01, N. 6734 del 2015 Rv. 635139 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 951 del 16/01/2019 (Rv. 652364 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: STEFANIA BILLI. Relatore: STEFANIA BILLI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

I. (CARDOSI ALESSANDRO) contro A. (CAPRIOTTI CINZIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 20/06/2013

181413 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE Supermercato o centro commerciale - Cartelli mobili bifacciali posti fronte-retro su ogni carrello della spesa - Superficie imponibile - Unico messaggio pubblicitario - Condizioni - Fondamento.

La pubblicità realizzata attraverso cartelli mobili bifacciali, posti fronte-retro su ogni carrello della spesa di un supermercato o di un centro commerciale, ove riguardino il medesimo soggetto o la stessa ditta commerciale ed abbiano identico contenuto, in applicazione dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, possono essere considerati un unico messaggio pubblicitario ai fini del calcolo della superficie imponibile, perché assolvono ad una funzione pubblicitaria unitaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 7 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 252 del 2012 Rv. 620993 - 01, N. 32648 del 2018 Rv. 652170 - 01, N. 9492 del 2018 Rv. 647828 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 774 del 15/01/2019 (Rv. 652308 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: PAOLO FRAULINI. Relatore: PAOLO FRAULINI. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (TAMBURRO LUCIANO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/02/2011

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE IVA - Versamento rateale - Oneri a carico del contribuente - Sopravvenuto fallimento - Conseguenze.

279439 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - TERMINI In genere.

In tema di IVA, qualora sopravvenga il fallimento del contribuente che benefici dell'agevolazione della rateazione dell'obbligo di versamento di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 241 del 1997, gli organi della procedura hanno l'onere di manifestare la volontà di continuare a beneficiare della rateizzazione (ed, in detta ipotesi, dovranno rispettare le medesime scadenze previste per il contribuente "in bonis"), essendo tenuti, in mancanza, a versare "una tantum" il saldo dell'imposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 20

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 722 del 15/01/2019** (Rv. **652156 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **ANDREA PENTA.** Relatore: **ANDREA PENTA.** P.M. **GIACALONE GIOVANNI.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (ARMELLA SARA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 07/12/2011

279103 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI Qualificazione del contratto ai fini fiscali - Criteri - Art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Fattispecie.

In tema d'imposta di registro, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, l'Amministrazione finanziaria, pur non essendo tenuta a conformarsi alla qualificazione attribuita dalle parti al contratto, non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l'atto risulta inquadrabile, salva la prova, da parte sua, sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione ed alterazione degli schemi negoziali classici. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, al fine di accertare se una vendita immobiliare effettuata "in blocco", in favore di società appartenente al medesimo gruppo, avesse scopi elusivi ovvero rispettasse le condizioni richieste per la conservazione delle agevolazioni fiscali dall'art. 1, comma 1, sesto periodo, della Tariffa di cui all'allegato A al d.P.R. n. 131 del 1986).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A

Massime precedenti Conformi: N. 2054 del 2017 Rv. 642530 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 13610 del 2018 Rv. 649708 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 718 del 15/01/2019** (Rv. **652155 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **ANDREA PENTA.** Relatore: **ANDREA PENTA.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/05/2010

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Dichiarazione dei redditi - Dichiarazione sostitutiva o integrativa - Termini.

279426 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di dichiarazione dei redditi, la dichiarazione sostitutiva (di quella annuale a suo tempo non presentata) ed integrativa (di quella presentata con esposizione di dati da correggere), soggiacendo alle disposizioni degli artt. 54, comma 1, e 57, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 ed ai relativi termini di rettifica, possono essere presentate non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, se dirette ad evitare un danno per la P.A., mentre se intese ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontrano il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 1, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8

Massime precedenti Vedi: N. 3965 del 2002 Rv. 553147 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13378 del 2016 Rv. 640206 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 703 del 15/01/2019** (Rv. **652499 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **ANNA MARIA FASANO**. Relatore: **ANNA MARIA FASANO**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

A. (SALVINI LIVIA) contro C. (MOLLO RUGGERO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 16/05/2016

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARSU - Rifiuti da imballaggi terziari - Regime - Fondamento - Imballaggi secondari - Onere della prova in capo all'operatore economico - Oggetto - Conseguenze - Riduzione tariffaria.

In tema di TARSU, i rifiuti degli imballaggi terziari non possono essere assimilati dai Comuni a quelli urbani perché sono oggetto di un regime speciale fondato sul divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, sicché, essendo previsto per gli imballaggi secondari l'esonero dalla privativa comunale ove sia provato l'avviamento a recupero (art. 21, comma 7, del d.lgs. n. 22 del 1997, applicabile "ratione temporis"), l'operatore economico ha l'onere di dimostrare il conferimento degli stessi ai soggetti autorizzati giovandosi, in tal caso, non già della riduzione della superficie tassabile, prevista dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali, bensì del diritto alla riduzione tariffaria determinata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 58, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 59, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 67 com. 2, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49 com. 14, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21 com. 20, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49 com. 14, DPR 27/04/1999 num. 158 art. 7 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 9731 del 2015 Rv. 635472 - 01, N. 4960 del 2018 Rv. 649761 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 724 del 15/01/2019** (Rv. **652500 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **ANDREA PENTA**. Relatore: **ANDREA PENTA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Parz. Diff.)

C. (CUGIA DI SANT'ORSOLA FABRIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/07/2012

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Imposta di registro, ipotecaria e catastale - Notaio delegato nell'espropriazione immobiliare - Funzione - Conseguenze - Soggettività passiva esclusiva - Sussistenza.

279220 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI In genere.

In tema d'imposta di registro, catastale e ipotecaria, il notaio delegato all'espropriazione immobiliare, concorrendo all'esercizio della funzione giudiziaria in virtù di un rapporto fiduciario con il giudice dell'esecuzione, allorché riceva somme dai partecipanti alla vendita a titolo di fondo spese per il trasferimento, comprese le imposte relative alla registrazione del decreto di vendita, agisce quale sostituto del cancelliere ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 347 del 1990 ed è l'unico soggetto debitore nei confronti dell'Agenzia delle entrate, fungendo, peraltro, da "adiectus solutionis causae", con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1188 c.c., il partecipante deve ritenersi liberato dalla propria obbligazione nel momento stesso in cui versa al professionista i relativi importi.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 54 com. 5, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 68 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, Cod. Civ. art. 1188, Legge 31/10/1990 num. 347 art. 6 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 15005 del 2014 Rv. 631561 - 01, N. 19172 del 2004 Rv. 577331 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 775 del 15/01/2019 (Rv. 652189 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: MICHELE CATALDI. Relatore: MICHELE CATALDI. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (VIANELLO RICCARDO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 16/05/2011

178483 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI Redditi di impresa - Deducibilità perdite su crediti - Dichiarazione di fallimento (assetto anteriore al d.lgs. n. 147 del 2015) - Fondamento e limiti.

In tema di redditi d'impresa, nel regime anteriore al d.lgs. n. 147 del 2015, le perdite su crediti, nell'ipotesi di sottoposizione del debitore a procedure concorsuali, sono deducibili soltanto nell'esercizio coincidente con il momento di apertura della procedura, in quanto è in tale fase che si concretizzano gli elementi certi e precisi di inesigibilità del credito maturato dall'impresa, non essendo possibile frazionare la perdita nei successivi esercizi, lasciandosi altrimenti al contribuente la possibilità di scegliere il periodo di imposta nel quale è più conveniente operare la deduzione, in violazione del principio inderogabile di competenza di cui all'art 75 del d.P.R. n. 917 del 1986.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 147 art. 13, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Massime precedenti Vedi: N. 8821 del 2012 Rv. 622950 - 01, N. 23330 del 2017 Rv. 645649 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 707 del 15/01/2019 (Rv. 652186 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: MARCELLO MARIA FRACANZANI.

Relatore: MARCELLO MARIA FRACANZANI. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (TINELLI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 22/09/2010

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Appello - Motivi specifici - Sanzione di inammissibilità - Interpretazione restrittiva - Necessità - Fondamento.

Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 1, Preleggi art. 14, Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 20379 del 2017 Rv. 645045 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 716 del 15/01/2019** (Rv. **652304 - 01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Estensore: **SALVATORE LEUZZI**. Relatore: **SALVATORE LEUZZI**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (GIANNI SAVERIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 07/02/2011

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Condono cd. tombale relativo all'IVA - Rilevanza per la determinazione di imposte ulteriori - Esclusione - Ragioni.

Il condono cd. tombale ottenuto ai sensi dell'art. 9 della l. n. 289 del 2002 per l'IVA non rileva ai fini della determinazione delle imposte ulteriori, delle quali non preclude l'autonomo accertamento, trattandosi di istituto, da un lato, diretto all'individuazione di valori reddituali meramente virtuali cui è commisurato il pagamento dei singoli tributi, e, da un altro, suscettibile di incidere solo sull'imponibile in base al quale è quantificata l'imposta lorda oggetto di definizione automatica.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 11456 del 2002 Rv. 556518 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16692 del 2017 Rv. 644800 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 769 del 15/01/2019** (Rv. **652188 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **ANTONELLA DELL'ORFANO**. Relatore: **ANTONELLA DELL'ORFANO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (DE BONIS GAETANO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 22/05/2013

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Accertamento mediante studi di settore - Presunzioni di reddito - Onere della prova contraria del contribuente - Modalità di assolvimento.

In tema di accertamento mediante studi di settore, al fine di superare la presunzione di reddito determinata dalla procedura standardizzata, grava sul contribuente l'onere di dimostrare, attraverso informazioni ricavabili da fonti di prova acquisite al processo con qualsiasi mezzo, la sussistenza di circostanze di fatto tali da far discostare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento e giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale in virtù di detta procedura.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 181, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 187, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14288 del 2016 Rv. 640541 - 01

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 677 del 15/01/2019** (Rv. **652389 - 01**)

Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO**. Estensore: **LORENZO DELLI PRISCOLI**. Relatore: **LORENZO DELLI PRISCOLI**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 17/02/2017

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Cartella per il recupero di somme oggetto di sgravio indebito - Previo avviso di accertamento - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di recupero di somme oggetto di sgravio indebito, deve escludersi l'applicazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1973 che consente all'ufficio di recuperare le «somme erroneamente rimborsate» e gli «interessi eventualmente corrisposti», tramite diretta iscrizione a ruolo entro termini decorrenti dall'«esecuzione del rimborso», tenuto conto che la norma fa esclusivo riferimento al rimborso, e non allo sgravio, e che i due istituti sono tra loro eterogenei, essendo l'uno un provvedimento in autotutela con effetto sull'«obligatio» e l'altro un mero atto con effetto sulla «solutio», e non potendo pertanto estendersi all'uno la disposizione letteralmente riferita all'altro, con la conseguenza che la diretta reiscrizione a ruolo, senza previo avviso di accertamento, è consentita solo per il recupero del rimborso erroneamente effettuato, non implicante gli aspetti provvedimentali connaturati allo sgravio, mentre la declaratoria di erroneità di uno sgravio deve seguire la via ordinaria dell'accertamento, dovendo rimuoversi un provvedimento di secondo grado.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43, Legge 31/07/2005 num. 156 art. 1, Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 22570 del 2017 Rv. 645644 - 01

Annotata Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 673 del 15/01/2019 (Rv. 652388 - 01)

Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** Estensore: **ROBERTO GIOVANNI CONTI.**

Relatore: **ROBERTO GIOVANNI CONTI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 12/01/2017

178380 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE Mancanza dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica - Consegna spontanea della documentazione da parte del contribuente - Rilevanza - Esclusione.

279382 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI In genere.

In tema di accertamento tributario, l'illegittimità o la mancanza del provvedimento di autorizzazione del Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, comporta l'inutilizzabilità delle prove acquisite in seguito ad un accesso domiciliare, anche nel caso in cui il contribuente abbia consegnato spontaneamente la documentazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 32101 del 2018 Rv. 651906 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 705 del 15/01/2019 (Rv. 652185 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.**

Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** P.M. **SANLORENZO RITA.**(Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (FACCINI ROBERTO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 06/09/2010

175008 TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - N.A.T.O. Pensioni erogate ai dipendenti NATO - Imponibilità - Fondamento.

In tema di IRPEF, le pensioni erogate in Italia ai dipendenti della N.A.T.O. sono soggette ad imposizione, non trovando applicazione l'esenzione prevista dall'art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 2083 del 1962, norma speciale di stretta interpretazione, limitata agli stipendi ed agli

emolumenti percepiti dagli impiegati di tale organismo internazionale in costanza del rapporto lavorativo.

Riferimenti normativi: DPR 18/09/1962 num. 2083 art. 8 com. 1 lett. C, Legge 10/11/1954 num. 1126 art. 19, Legge 30/11/1955 num. 1338, Legge 30/11/1955 num. 1335 CORTE COST.

Sez. 5 - , Ordinanza n. 759 del 15/01/2019 (Rv. 652158 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

F. (QUERCIA LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE BARI, 17/02/2011

177355 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO Processo tributario - Regime dettato dall'art. 17 del d.P.R. n. 636 del 1972 - Ricorso - Deposito presso l'Ufficio competente - Necessità - Omissione - Conseguenze.

Nel processo tributario l'omissione della consegna o della spedizione di una copia del ricorso all'ufficio finanziario competente legittimato a contraddire determina, nel vigore dell'art. 17 del d.P.R. n. 636 del 1972, come modificato dal d.P.R. n. 739 del 1981, l'inammissibilità del ricorso, attenendo tale formalità alla valida costituzione del rapporto processuale, e quindi alla corretta instaurazione del contraddittorio, la cui mancanza integra una nullità rilevabile d'ufficio, senza che possano ammettersi equipollenti o sanatorie.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17, DPR 03/11/1981 num. 739 art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 10497 del 2016 Rv. 639982 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12727 del 2002 Rv. 557218 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 739 del 15/01/2019 (Rv. 652262 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ANDREA PENTA.** *Relatore:* **ANDREA PENTA.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

A. (SALVINI LIVIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/12/2012

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative tributarie - Mancata emissione scontrini fiscali - Sanzione di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 - Modalità di contestazione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

Ai fini dell'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio dell'attività prevista dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 non rilevano le modalità di contestazione delle infrazioni, in quanto detta disposizione normativa è volta a sanzionare la condotta illecita rappresentata dalla quadrupla violazione dell'obbligo di emettere lo scontrino fiscale commessa nel corso di un quinquennio, a prescindere da come sia stata effettuata la contestazione in ciascuna ipotesi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 26178 del 2018 Rv. 651062 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 745 del 15/01/2019** (Rv. **652263 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** Estensore: **STEFANIA BILLI.** Relatore: **STEFANIA BILLI.** P.M. **GIACALONE GIOVANNI.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (RONGO LAMBERTO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/03/2013

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni in materia tributaria - Pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso - Legittimità - Fondamento.

In materia di sanzioni amministrative, è legittimo il pagamento effettuato in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 entro il termine per la proposizione del ricorso, comprensivo del periodo di sospensione feriale, atteso che la "ratio" della detta disposizione è quella di riconoscere al contribuente la facoltà di scegliere se pagare ovvero contestare giudizialmente la pretesa fino all'ultimo giorno utile per presentare ricorso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 10778 del 2015 Rv. 635640 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 752 del 15/01/2019** (Rv. **652306 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **ANTONIO MONDINI.** Relatore: **ANTONIO MONDINI.** P.M. **GIACALONE GIOVANNI.** (Conf.)

C. (DE PAOLI LUCA) contro I. (DA PASSANO FILIPPO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 18/10/2012

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Regolamento ex art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997 - Contrasto con l'art. 3 del cd. Statuto del contribuente - Esclusione - Fondamento.

In tema di ICI, il regolamento emanato dai Comuni ex art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997 (nella formulazione applicabile "ratione temporis") ai fini della semplificazione e razionalizzazione del procedimento di accertamento dell'imposta, non contrasta con l'art. 3 del cd. Statuto del contribuente poiché, nel prevedere il termine di decadenza entro il quale deve essere notificato al contribuente l'avviso di accertamento, non consente la proroga del termine previsto dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 per la procedura di verifica delle dichiarazioni di cui all'art. 10 dello stesso decreto, limitandosi ad attribuire ai Comuni la possibilità di stabilire un nuovo e diverso termine per la comunicazione sostitutiva delle suddette dichiarazioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 com. 2, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 59, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 14908 del 2016 Rv. 640826 - 01

Annotata Sez. 5 - , **Sentenza n. 701 del 15/01/2019** (Rv. **652456 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **PIERPAOLO GORI.** Relatore: **PIERPAOLO GORI.** P.M. **DEL CORE SERGIO.** (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (PIZZONIA GIUSEPPE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 20/01/2009

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Accertamento tributario - Verifiche - Rispetto del termine

dilatorio - Necessità - Tributi armonizzati - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Esclusione - Prova di "resistenza" - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera una valutazione "ex ante" in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'atto impositivo emesso "ante tempus", anche nell'ipotesi di tributi "non armonizzati", senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di "resistenza", invece necessaria, per i soli tributi "armonizzati", ove la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione "ex post" sul rispetto del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7, Costituzione art. 111, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8749 del 2018 Rv. 647732 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18184 del 2013 Rv. 627474 - 01, N. 24823 del 2015 Rv. 637605 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 766 del 15/01/2019 (Rv. 652307 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

P. (SALVINI LIVIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 19/10/2011

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Professionista operante in studio associato - Onere della prova della mancanza di autonoma organizzazione - Sussistenza ed oggetto - Fattispecie.

In tema di IRAP, il professionista (nella specie, commercialista) il quale sia inserito in uno studio associato, sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale, diversa da quella espletata in forma associata, ha l'onere di dimostrare, al fine di sottrarsi all'applicazione dell'imposta, la mancanza di autonoma organizzazione, ossia di non fruire dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione alla detta associazione che, proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmente fa conseguire agli aderenti vantaggi organizzativi e incrementativi della ricchezza prodotta quali, ad esempio, le sostituzioni in attività - materiali e professionali - da parte di colleghi di studio, l'utilizzazione di una segreteria o di locali di lavoro comuni, la possibilità di conferenze e colloqui professionali o altre attività allargate, l'utilizzazione di servizi collettivi e quant'altro caratterizzi l'attività svolta in associazione professionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 com. 1, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 25311 del 2014 Rv. 633690 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 740 del 15/01/2019** (Rv. **652157 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **ANDREA PENTA.** Relatore: **ANDREA PENTA.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 27/12/2011

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE Riscossione - Annullamento giurisdizionale dell'atto impositivo - Riscossione provvisoria - Legittimità - Esclusione - Passaggio in giudicato della decisione di annullamento - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di riscossione dei tributi, l'accertamento emesso a tutela di un credito tributario diviene illegittimo a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo dal momento che tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima, ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 11, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 bis

Massime precedenti Vedi: N. 13445 del 2012 Rv. 623512 - 01, N. 20526 del 2006 Rv. 593687 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 758 del 2017 Rv. 641998 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 777 del 15/01/2019** (Rv. **652190 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **MICHELE CATALDI.** Relatore: **MICHELE CATALDI.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

D. (MARTELLI CORRADO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 12/05/2011

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Giudizio di legittimità - Rispetto dell'art. 366 n. 6 c.p.c. - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

Nel processo tributario di cassazione il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell'indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, al fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria - del quale è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369, comma 3, c.p.c. - deve rispettare, a pena d'inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione gravata che aveva ritenuto legittimo un avviso di accertamento relativo ad un'attività commerciale che il contribuente asseriva erroneamente dichiarata, atteso che in sede di legittimità il ricorrente, oltre a non aver prodotto i documenti comprovanti l'avvenuta correzione del codice delle attività, neppure aveva fornito alcun dato utile ad individuare il momento processuale della relativa produzione nei gradi precedenti, precludendo la verifica della loro pregressa acquisizione, negata dalla sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 25 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 23575 del 2015 Rv. 637488 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 584 del 11/01/2019 (Rv. 652723 - 01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

Relatore: ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

B. (BARONE GIAN ENRICO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 15/05/2017

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Aree destinate ad opere di urbanizzazione per servizi di quartiere - Edificabilità - Conseguenze - Fondamento.

Le aree comprese nella zona G, quali definite dallo strumento urbanistico ed ai sensi del d.m. Lavori Pubblici n. 1444 del 1968, destinate ad opere di urbanizzazione "per servizi di quartiere con particolare destinazione ad attrezzature scolastiche, sociali, culturali, assistenziali, a verde pubblico e parcheggio o per servizi di quartiere con particolare destinazione a verde pubblico", devono ritenersi edificabili, sicché determinano, in caso di cessione a titolo oneroso, plusvalenze ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, in quanto tale previsione non contiene alcun riferimento dal quale possa ritenersi applicabile alla sola edilizia residenziale.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 lett. B, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36, Legge 04/08/2006 num. 248, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444

Massime precedenti Conformi: N. 15320 del 2013 Rv. 627165 - 01

AnnotataSez. 5 - , Sentenza n. 345 del 09/01/2019 (Rv. 652303 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: DARIO CAVALLARI. Relatore: DARIO CAVALLARI. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (LEO MAURIZIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/05/2011

058008 CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Cessione di contratti di prestazione sportiva - Oggetto - Immobilizzazione immateriale strumentale - Deducibilità - Condizioni - Conseguenze - Cessione senza corrispettivo - Atto a titolo gratuito - Giustificazione causale - Fondamento.

164006 SPORT - CONTRATTO INGAGGIO In genere.

La cessione, da una società sportiva all'altra, di un contratto di prestazioni calcistiche ex art. 5 della l. n. 91 del 1981, ha ad oggetto un bene immateriale strumentale all'esercizio dell'impresa, idoneo a generare minusvalenze deducibili, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo applicabile "ratione temporis"), solo se l'atto è a titolo oneroso, mentre ciò non avviene ove non sia previsto il pagamento di un corrispettivo per detta cessione, ipotesi nella quale la causa concreta del negozio risiede nell'interesse del cedente a privarsi del proprio diritto esclusivo a godere delle prestazioni sportive senza ricevere nulla in cambio, a nulla rilevando, quindi, che la cessionaria debba corrispondere al calciatore ceduto un compenso.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 85, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 86, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101 com. 1, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 5, Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 2424 bis

Massime precedenti Vedi: N. 24588 del 2015 Rv. 637564 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 352 del 09/01/2019** (Rv. **652455 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO.** Estensore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** Relatore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** P.M. **ZENO IMMACOLATA.** (Diff.)

S. (ACAMPORA FABIO) contro D.

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 13/12/2010

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI IVA - Esenzione ex art. 10, comma 8-bis, d.P.R. n. 633 del 1972 - Condizioni - Fondamento.

In tema di IVA, il regime di esenzione previsto dall'art. 10, n. 8 bis, del d.P.R. n. 633 del 1972, si applica sul presupposto oggettivo che si tratti di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa e su quello soggettivo che il cedente non sia l'impresa costruttrice o esecutrice di lavori di manutenzione straordinaria, restauro o ristrutturazione ovvero che non svolga in prevalenza attività di intermediazione nel mercato delle vendite immobiliari, atteso che la norma, che trova il proprio fondamento nei principi di cui agli artt. 2 e 42 Cost., ha finalità di carattere sociale, correlate al godimento delle case di abitazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 42, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 lett. 8BIS

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 363 del 09/01/2019** (Rv. **652184 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **ANNA MARIA FASANO.** Relatore: **ANNA MARIA FASANO.** P.M. **GIACALONE GIOVANNI.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (VULCANO MARIA SONIA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 08/06/2012

140039 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE Principio della ragione più liquida - Operatività - Portata e fondamento - Fattispecie.

In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria volto a far dichiarare non dovuta l'agevolazione di cui all'art. 33 della l. n. 338 del 2000 affermando, in accoglimento del ricorso incidentale, la decadenza della stessa dall'esercizio della pretesa impositiva, stante il carattere pregiudiziale della relativa censura).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11458 del 2018 Rv. 648510 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 348 del 09/01/2019 (Rv. 652003 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: PAOLO BERNAZZANI. Relatore:

PAOLO BERNAZZANI. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Parz. Diff.)

Z. (VACCARO CARMINE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 16/12/2009

178501 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE Contratto di locazione risolto per mutuo consenso - Effetti retroattivi del patto di risoluzione - Opponibilità all'Amministrazione finanziaria - Esclusione.

In tema di imposte sui redditi, in caso di scioglimento o risoluzione del contratto di locazione per mutuo consenso, gli effetti retroattivi del patto risolutorio non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 1372, comma 2, c.c., non potendo essere pregiudicata la legittima pretesa impositiva "medio tempore" maturata.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 23, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 34, Cod. Civ. art. 1458 com. 1, Cod. Civ. art. 1372

Massime precedenti Vedi: N. 4366 del 2011 Rv. 616722 - 01, N. 24444 del 2005 Rv. 585870 - 01

AnnotataSez. 5 - , Sentenza n. 351 del 09/01/2019 (Rv. 652183 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.

Relatore: ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Parz. Diff.)

A. (FALCITELLI FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/07/2015

279456 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONI E PRESTAZIONI ACCESSORIE Consulenza per la cessione di azioni - Operazione accessoria - Condizioni.

In tema di IVA, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 633 del 1972, la consulenza svolta in occasione di una cessione di azioni può essere qualificata come operazione accessoria ove in mancanza di quella principale non sarebbe stata posta in essere, dovendo in detta ipotesi le operazioni ritenersi funzionalmente collegate in vista del conseguimento di un identico bene o servizio.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 12 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 11 com. 2 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 13312 del 2013 Rv. 626834 - 01

AnnotataSez. 5 - , Ordinanza n. 370 del 09/01/2019 (Rv. 652305 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: ROBERTO SUCCIO. Relatore: ROBERTO SUCCIO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (BERTOLINI ALESSANDRO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 28/09/2011

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Affidamento incolpevole del contribuente - Tutela - Fondamento - Condizioni - Fattispecie.

In tema di sanzioni tributarie la tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente, sancita dall'art. 10, commi 1 e 2, della l. n. 212 del 2000, costituisce espressione di un principio generale dell'ordinamento tributario, che trova origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. ed, in materia di tributi armonizzati, in quelli dell'ordinamento dell'Unione

europea, sicché deve ritenersi che la situazione di incertezza interpretativa, ingenerata da risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria, anche se non influisce sulla debenza dell'imposta, deve essere valutata ai fini dell'esclusione dell'applicazione delle sanzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata la quale aveva annullato le sanzioni irrogate al contribuente, che, in materia di IVA, aveva superato il limite massimo dei crediti d'imposta annualmente compensabili, a fronte dell'incertezza provocata dalle indicazioni contenute in una risoluzione dell'Agenzia delle entrate, poi seguita da un comunicato stampa, peraltro insufficiente a risolvere il problema interpretativo).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 1, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 1, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 2, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 23, Costituzione art. 53, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10195 del 2016 Rv. 639903 - 01, N. 537 del 2015 Rv. 634360 - 01, N. 5934 del 2015 Rv. 635008 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 218 del 08/01/2019 (Rv. 652535 - 01)

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO. Estensore: MAURO MOCCI. Relatore: MAURO MOCCI.

C. (MARINELLI UGO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 02/02/2016

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali - Procedimento di rettifica - Principio del contraddittorio - Ambito e modalità esplicative.

In materia di dazi doganali, è legittimo l'atto di rettifica dell'accertamento emesso dall'amministrazione senza il rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, sia perché detta disposizione normativa, cui rinvia l'art. 245 del codice doganale, si applica esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività del contribuente; sia perché, in generale, la violazione del diritto al contraddittorio nel corso del procedimento amministrativo può portare, in base alla giurisprudenza della CGUE, all'annullamento del provvedimento conclusivo solo se, in mancanza del suddetto vizio, il procedimento si sarebbe potuto concludere in maniera diversa. (Nella specie, la S.C. ha dato atto che l'amministrazione era del tutto vincolata all'emissione dell'atto di rettifica, essendo scaturito il procedimento di revisione da un'informativa dell'organismo comunitario preposto alla repressione delle frodi finalizzate all'evasione dei tributi comunitari).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 245, Regolam. Consiglio CEE 16/11/2000 num. 2700

Massime precedenti Vedi: N. 15032 del 2014 Rv. 631845 - 01, N. 12832 del 2018 Rv. 648523 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 44 del 03/01/2019 (Rv. 652002 - 01)

Presidente: ROBERTA CRUCITTI. Estensore: PAOLO FRAULINI. Relatore: PAOLO FRAULINI. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (DAMASCELLI ANTONIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 15/04/2011

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Compensi architetti ed ingegneri - Forfetizzazione costi - Ammissibilità - Fondamento e conseguenze.

In tema di compensi professionali spettanti agli architetti ed agli ingegneri, è consentito conglobare nell'onorario anche le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico in misura forfettizzata, entro i limiti previsti dall'art. 13 della l. n. 143 del 1949, senza che vi sia pertanto alcun onere per il professionista di documentare ai fini fiscali l'effettività della spesa, con la conseguenza che, in presenza di un'istanza di rimborso del contribuente fondata sull'erronea determinazione dell'imposta, per essere stati inclusi nell'imponibile anche i costi, l'onere di dimostrare l'insussistenza del diritto alla forfettizzazione degli stessi è posto a carico dell'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 art. 13, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27331 del 2006 Rv. 593745 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 37 del 03/01/2019 (Rv. 652153 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.**

Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (Conf.)

Z. (MIRONE GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 15/04/2011

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato esterno in materia tributaria - Efficacia in un diverso giudizio - Condizioni - Limiti - Fattispecie.

Nel processo tributario l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione a quelli non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che nel giudizio avente ad oggetto il rimborso della ritenuta alla fonte, operata sulla somma corrisposta al contribuente a titolo di acconto sull'indennità di espropriazione, estende i propri effetti il giudicato formatosi nell'ambito della controversia relativa all'istanza di rimborso della ritenuta operata sulla somma corrisposta a titolo di saldo nell'ambito della medesima procedura espropriativa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11

Massime precedenti Conformi: N. 13498 del 2015 Rv. 635809 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 56 del 03/01/2019 (Rv. 652498 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** Estensore: **LIANA MARIA TERESA ZOSO.**

Relatore: **LIANA MARIA TERESA ZOSO.**

G. (PINO SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/04/2012

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Confisca dei beni del debitore – Estinzione per confusione dei crediti impositivi – Fondamento – Limiti - Fattispecie.

Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 159 del 2011, i soli crediti erariali (nella specie, relativi all'imposta di registro), nell'ipotesi di confisca di beni già sottoposti a sequestro, si estinguono per confusione ai sensi dell'art. 1253 c.c., nei limiti in cui il credito stesso abbia trovato capienza nel patrimonio della società oggetto di confisca, mentre restano fermi i crediti non erariali, come quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, ai tributi locali ed ai diritti camerali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1253, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 50 com. 2

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 58 del 03/01/2019** (Rv. **652036 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** Estensore: **RAFFAELE BOTTA.** Relatore:

RAFFAELE BOTTA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (SAGLIOCCO GIORGIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 21/02/2011

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE Condono - Pronuncia di cessazione della materia del contendere - Efficacia nei confronti dei coeredi - Fondamento.

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere.

In tema di processo tributario, la pronuncia di cessazione della materia del contendere per intervenuto condono spiega efficacia anche nei confronti dei coeredi rimasti estranei al giudizio in quanto non ha carattere meramente processuale, ma valore sostanziale di accertamento dell'avvenuta definizione dell'originaria pretesa tributaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 1695 del 2018 Rv. 646920 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 40 del 03/01/2019** (Rv. **652182 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **MARCELLO MARIA FRACANZANI.**

Relatore: **MARCELLO MARIA FRACANZANI.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (DISO CORRADO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 29/02/2012

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Concordato preventivo in materia fiscale - Natura unitaria - Conseguenze.

Il concordato preventivo in materia fiscale, a norma dell'art. 33 del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in l. n. 326 del 2003, configura un negozio unitario, il cui "quantum" complessivo è l'oggetto sul quale si forma il consenso della parte pubblica e della parte privata: ne deriva che un'alterazione o scorporo dello stesso non risulta possibile senza stravolgerne la natura.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 33, Legge 24/11/2003 num. 326



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

questioni processuali e comuni alle sezioni



QUESTIONI PROCESSUALI

1. DIRITTO ALL'EFFETTIVITA' DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE

Sez. 5 - , **Sentenza n. 1787 del 23/01/2019** (Rv. **652321 - 01**)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. Relatore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)

S. (SANTACROCE BENEDETTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/10/2010

133003 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE Atti processuali - Interpretazione "utile" - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

Il giudice, a fronte di atti processuali che scontino un non insuperabile tasso di ambiguità, ove gli strumenti dell'ermeneutica lo consentano, deve interpretarli nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, atteso che la regola dell'interpretazione "utile" è imposta sia dal diritto interno, da parte dell'art. 1367 c.c., sia dal diritto europeo, in forza dell'art. 6, par. 3, TUE (come modificato dal Trattato di Lisbona), che recepisce nel diritto dell'Unione i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e, tra questi, il diritto all'effettività della tutela giurisdizionale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondata la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per avere la decisione gravata statuito in merito ad un avviso di accertamento erroneamente indicato nel corpo della sentenza, ma correttamente identificato nell'epigrafe della stessa).

Riferimenti normativi: -Cod. Civ. art. 1367-

-Tratt. Internaz. 01/02/1992 art. 6-

-Tratt. Internaz. 13/12/2007-

-Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6-CORTE COST.

2. DIRITTO PROCESSUALE DELL'UNIONE EUROPEA

Sez. U - , **Sentenza n. 2840 del 31/01/2019** (Rv. **652492 - 01**)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: RAFFAELE FRASCA. Relatore: RAFFAELE FRASCA.

A. (PAPPALARDO MARISA) contro B. (BERSANO MASSIMO)

Regola giurisdizione

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Ingiunzione di pagamento europea – Opposizione – Richiesta del creditore di prosecuzione secondo la procedura ordinaria – Individuazione della procedura – Spettanza al creditore – Poteri del giudice dell'ingiunzione – Fissazione di un termine al creditore per introdurre la domanda – Inosservanza – Conseguenze.

In tema di ingiunzione di pagamento europea ai sensi del Reg. CE n. 1896 del 2006, qualora l'ingiunzione emessa dal giudice italiano venga opposta dal debitore ingiunto a norma dell'art. 16 del Regolamento e il creditore abbia chiesto, prima dell'emissione dell'ingiunzione, che il processo, in caso di opposizione, prosegua secondo la disciplina della procedura civile ordinaria, l'individuazione di tale procedura, in relazione alla natura della situazione creditoria azionata con la domanda ingiuntiva, spetta non già al giudice, ma allo stesso creditore, che dovrà procedervi nel termine che il giudice dell'ingiunzione dovrà fissare all'atto della comunicazione al creditore della proposizione dell'opposizione,

ai sensi dell'art. 17, par. 3, del Regolamento; l'inosservanza di tale termine determina, a norma del comma 3 dell'art. 307 c.p.c., l'estinzione del giudizio.

Riferimenti normativi:-Regolam. Consiglio CEE 12/12/2006 num. 1896 art. 16-

-Regolam. Consiglio CEE 12/12/2006 num. 1896 art. 17-

-Cod. Proc. Civ. art. 645-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 307-CORTE COST.

-Regolam. Consiglio CEE 12/12/2006 num. 1896 art. 26-

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7075 del 2017 Rv. 643335 - 01, N. 10799 del 2015 Rv. 635365 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 2840 del 31/01/2019 (Rv. 652492 - 02)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **RAFFAELE FRASCA.** *Relatore:* **RAFFAELE FRASCA.**

A. (PAPPALARDO MARISA) contro B. (BERSANO MASSIMO)

Regola giurisdizione

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Ingiunzione di pagamento europea – Opposizione – Richiesta del creditore di prosecuzione secondo la procedura ordinaria – Prosecuzione del giudizio secondo la forma di introduzione dell'azione individuata dal creditore – Litispendenza – Individuazione.

In tema di ingiunzione di pagamento europea ai sensi del Reg. CE n. 1896 del 2006, qualora il debitore ingiunto proponga opposizione a norma dell'art. 16 del Regolamento e il giudizio prosegua nella forma e secondo la disciplina individuate dal creditore nel termine a lui assegnato dal giudice dell'ingiunzione, la litispendenza si determina con riferimento alla data di deposito della domanda di ingiunzione europea.

Riferimenti normativi:-Regolam. Consiglio CEE 12/12/2006 num. 1896 art. 16-

-Regolam. Consiglio CEE 12/12/2006 num. 1896 art. 17-

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7075 del 2017 Rv. 643335 - 01, N. 10799 del 2015 Rv. 635365 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 1216 del 17/01/2019 (Rv. 652054 - 01)

Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *Relatore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

C. (MURITI MICHELE) contro S. (URSO MARCELLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/07/2013

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - Regolamento europeo n. 44 del 2001 - Procedimento di concessione della esecutività e di opposizione - Esclusione di particolari forme per il conferimento della procura in favore di difensore straniero - Fondamento - Fattispecie.

In tema di procedimenti di riconoscimento, esecutività e opposizione delle decisioni emesse in materia civile e commerciale in uno Stato membro, disciplinati "ratione

temporis" dagli artt. 38 ss. del Regolamento europeo n. 44 del 2001, l'art. 56, della sezione 3 del capo III del cit. regolamento non richiede alcuna legalizzazione o formalità analoga per la validità della procura alle liti rilasciata all'estero, in favore di un difensore straniero, per la richiesta, in Italia, della dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in altro Stato membro, nonché per la difesa all'opposizione nei confronti della medesima, giacché la reciproca fiducia nella giustizia in seno all'Unione europea implica che tali procedimenti si svolgano in modo efficace e rapido. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la procura conferita in Spagna, in favore di un difensore spagnolo, mediante scrittura privata la cui sottoscrizione era stata certificata dal medesimo avvocato, al fine di ottenere, in Italia, la concessione dell'esecutività di un provvedimento del Tribunale di Saragozza, nonché per la difesa nel giudizio di opposizione).

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 83-

-Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 38-

-Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 56-

Massime precedenti Vedi: N. 16050 del 2018 Rv. 649564 - 01

3. GIURISDIZIONE

*Sez. 3 - , **Ordinanza n. 2331 del 29/01/2019** (Rv. **652658 - 01**)*

*Presidente: **OLIVIERI STEFANO**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)*

I. (RAVERA LUCIO) contro L.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/03/2016

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Trasporto marittimo internazionale - Polizza di carico - Valida clausola di deroga della giurisdizione italiana riportata nel documento - Operatività anche nei confronti dei successivi prenditori del titolo - Sussistenza - Fondamento.

In tema di trasporto marittimo, la clausola derogativa della giurisdizione del giudice italiano che le parti contraenti, nel concorso dei presupposti e dei requisiti fissati dal diritto comune o dal diritto speciale internazionale applicabile al rapporto, abbiano validamente inserito nel contratto e riportato nell'originale negoziabile della polizza di carico, è operante anche nei confronti dei successivi prenditori del titolo secondo la relativa legge di circolazione, senza che si renda, all'uopo, necessaria la ripetizione, ad ogni suo trasferimento, degli adempimenti formali (presupposti della sua validità) fra detti contraenti, in considerazione della stretta connessione fra esecuzione del trasporto e diritto alla consegna della merce che scaturisce dalla polizza in favore del portatore.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 37-CORTE COST.

-Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4-

-Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11-

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3568 del 2011 Rv. 615916 - 01

4. COMPETENZA

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 419 del 10/01/2019 (Rv. 652509 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: LINA RUBINO. Relatore: LINA RUBINO.
C. (VITAGLIONE VALENTINA) contro S. (D'ANTONIO PIERLUIGI)

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Querela di falso - Domanda in cui sia parte un magistrato - Devoluzione al foro speciale ex art. 30 bis c.p.c. - Esclusione.

Il giudice competente per territorio a conoscere della querela di falso proposta in via principale, in cui sia parte un magistrato, va individuato secondo i criteri ordinari, di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., senza che possa aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui rapporti giuridici della cui prova si tratta, restando dunque inapplicabile il foro speciale previsto dall'art. 30 bis c.p.c.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 18-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 19-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 30 bis-CORTE COST. PENDENTE

-Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1 lett. 5-

-Cod. Proc. Civ. art. 221-

-Cod. Proc. Civ. art. 47-

Massime precedenti Conformi: N. 6851 del 2012 Rv. 622350 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2105 del 24/01/2019 (Rv. 652461 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

G. (DE CATERINI PAOLO) contro C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE PERUGIA, 10/04/2018

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Associazione politica non riconosciuta - Ricorso monitorio per il pagamento di contributi ex art. 16, c. 3, l. 515 del 1993 e art. 6 l. n. 195 del 1974 - Causa relativa a diritti di obbligazione - Eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito - Onere di contestazione specifica dei singoli criteri concorrenti e della relativa prova - Sussistenza - Contestazione del "forum destinatae solutionis" - Onere probatorio - Contenuto.

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto da un'associazione politica nei confronti della Camera dei deputati per il pagamento del contributo dovuto a titolo di concorso nelle spese sostenute dai partiti o dai movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante nelle elezioni al Parlamento europeo, venendo in rilievo una controversia relativa a diritti di obbligazione, grava sull'opponente che eccepisca l'incompetenza del giudice adito, l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei criteri concorrenti di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. In particolare, quanto alla contestazione del criterio del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, l'opponente è tenuto a fornire la prova dell'ubicazione della sede legale o di fatto dell'associazione, anche mediante la produzione dello statuto, ovvero con altri elementi inerenti al luogo ove si svolgono le assemblee della formazione politica o dove si assumono le decisioni di rilievo.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 18-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 19-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 20-CORTE COST.

-Legge 10/12/1993 num. 515 art. 16 com. 3-

-Legge 02/05/1974 num. 195 art. 6-

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 1093 del 17/01/2019** (Rv. **652611 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **FRANCESCA SPENA.** Relatore: **FRANCESCA SPENA.**

G. (LAZZATI SIMONA) contro S. (BERSANI GIUSEPPE)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/11/2016

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Decisione di merito emessa dal giudice dopo essersi dichiarato incompetente - Impugnazione esperibile - Regolamento necessario di competenza - Fondamento.

La sentenza con cui il giudice di primo grado, dopo avere riconosciuto, nella motivazione, di essere privo del potere di pronunciarsi sulla domanda per incompetenza, abbia, poi, erroneamente, anziché spogliarsi della causa, deciso il merito della stessa, respingendo - in dispositivo - la domanda, è, nondimeno, impugnabile esclusivamente con il regolamento necessario di competenza, posto che essendo la motivazione sul fondo della controversia resa "ad abundantiam" da un giudice che ha esaurito la propria "potestas iudicandi" con la emissione di una pronuncia in rito completamente definitiva della causa dinanzi a sé, anche la statuizione di rigetto, contenuta nel dispositivo, è meramente apparente e, come tale, non solo insuscettibile di passare in cosa giudicata, ma anche in concreto inidonea a incidere sull'individuazione del rimedio impugnatorio esperibile.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 42-

-Cod. Proc. Civ. art. 47-

Massime precedenti Conformi: N. 19754 del 2011 Rv. 619326 - 01

5. ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2270 del 28/01/2019** (Rv. **652427 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **GIUSEPPE GRASSO.**

Relatore: **GIUSEPPE GRASSO.** P.M. **SGROI CARMELO.** (Conf.)

R. (MENEGHEL PAOLO) contro R. (TESTA GABRIELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/09/2016

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Regime processuale dell'astensione e ricusazione - Compatibilità con art. 6 Convenzione europea diritti dell'uomo, art. 6 Trattato Unione europea e art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - Sussistenza - Fondamento.

In tema d'imparzialità del giudice, le norme interne che attengono all'astensione e alla ricusazione (artt. 51 e 52 c.p.c.) non contrastano né con l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo né con l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea né con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ma, al contrario, in virtù del novellato art. 111, comma 1, Cost., ad esse è stato impresso un rafforzamento costituzionale, in connessione con l'espansione internazionale del diritto di difesa. Ne

consegue la piena compatibilità delle predette norme con la tutela a livello europeo del diritto fondamentale ad un processo equo.

Riferimenti normativi:-Costituzione art. 24-

-Costituzione art. 111-

-Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 51-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 52-CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13603 del 2011 Rv. 618392 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2270 del 28/01/2019 (Rv. 652427 - 02)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE GRASSO.**

Relatore: **GIUSEPPE GRASSO.** P.M. **SGROI CARMELO.** (Conf.)

R. (MENEGHEL PAOLO) contro R. (TESTA GABRIELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/09/2016

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
Violazione dell'obbligo di astensione da parte del giudice - Interesse diretto nella causa -
Nullità del provvedimento - Configurabilità - Assenza di un interesse diretto nella causa -
Mero motivo di ricusazione - Omessa proposizione della relativa istanza - Conseguenze.

L'inosservanza dell'obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 1, c.p.c. determina la nullità del provvedimento emesso solo ove il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa che lo ponga nella qualità di parte del procedimento; in ogni altra ipotesi, invece, la violazione di tale obbligo assume rilievo come mero motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza nei termini e con le modalità di legge preclude la possibilità di fare valere il vizio in sede di impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 52-CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7545 del 2011 Rv. 617510 - 01

6. SPESE

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 1518 del 21/01/2019** (Rv. **652276 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**.

B. (BELTRAME ALESSANDRO) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE UDINE, 13/11/2017

133076 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE Qualità di avvocato della parte - Spendita di tale qualità presso il giudice adito - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di giudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale ex art. 82 c.p.c., è onere dell'interessato, che rivesta la qualità di avvocato, specificare a che titolo intenda partecipare al processo, poiché, mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti l'intenzione di operare come proprio difensore ex art. 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva negato la liquidazione delle spese in base alla summenzionata tabella ad un avvocato che, in una controversia avanti al giudice di pace, non aveva dedotto di volere provvedere alla difesa personale, ma si era limitato a qualificarsi in atti, oltre che con il proprio nome, anche con il titolo professionale).

Riferimenti normativi: -Cod. Proc. Civ. art. 82-

-Cod. Proc. Civ. art. 86-

-Cod. Proc. Civ. art. 91-

-Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23-

Massime precedenti Conformi: N. 12680 del 2004 Rv. 574385 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 1685 del 22/01/2019** (Rv. **652533 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **GUIDO FEDERICO**. Relatore: **GUIDO FEDERICO**.

I. (PUTZOLU DOMENICO) contro T. (OGGIANO STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 22/09/2016

162015 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO Riforma parziale della sentenza impugnata - Effetti - Caducazione della pronuncia sulle spese - Conseguenze - Conferma implicita della prima pronuncia sulle spese - Condizioni e limiti.

In tema di regolamento delle spese di lite, qualora una sentenza d'appello riformi parzialmente una decisione di primo grado che aveva accolto la domanda o le domande, condannando alle spese la parte convenuta, così concretandosi la pronuncia di secondo grado nel rigetto parziale dell'unica domanda o nel rigetto di alcune domande, la conferma nel resto delle statuizioni della sentenza impugnata bene può essere intesa come una implicita valutazione, da parte del giudice d'appello, dell'insussistenza di idonee ragioni per compensare in tutto od in parte le spese, in tal modo giustificandosi che esse restino a carico della parte convenuta.

Riferimenti normativi: -Cod. Proc. Civ. art. 91-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 336-

Massime precedenti Conformi: N. 15360 del 2010 Rv. 613956 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 602 del 14/01/2019** (Rv. **652393 - 01**)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M. VISONA' STEFANO.* (Conf.)

B. (AMATO FELICE) contro I. (CORETTI ANTONIETTA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO, 16/06/2016

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Impugnazione della sentenza limitatamente alle spese processuali - Esito complessivo della lite - Determinazione - Criteri - Fattispecie.

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In genere.

In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio. (Nella specie, la S.C. ha disposto la compensazione per reciproca soccombenza delle spese dei gradi di giudizio successivi al primo, in cui la parte era risultata vittoriosa nel merito, promossi solo per motivi relativi alle spese ed accolti parzialmente).

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 91-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 92-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 336-

Massime precedenti Vedi: N. 20888 del 2018 Rv. 650435 - 01, N. 9064 del 2018 Rv. 648466 - 01

7. INTERESSE AD AGIRE

Sez. 2 - , **Sentenza n. 2057 del 24/01/2019** (Rv. **652254 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M. SGROI CARMELO.* (Conf.)

C. (MAGLIONE FRANCESCO) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/05/2014

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE
Presupposti e contenuto.

L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale

di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 100-CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6749 del 2012 Rv. 622515 - 01

8. LITISCONSORZIO NECESSARIO

*Sez. 3 - , **Sentenza n. 2551 del 30/01/2019** (Rv. **652663 - 02**)*

*Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **PAOLO PORRECA.** Relatore: **PAOLO PORRECA.** P.M. **SGROI CARMELO.** (Conf.)*

U. (PISANI PAOLO) contro M. (CHIARELLO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 16/03/2016

*100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
Litisorsozio necessario - Ordine di integrazione del contraddittorio in appello - Estinzione dell'ente nel momento in cui l'ordine poteva essere eseguito - Inammissibilità dell'appello - Esclusione.*

In caso di litisorsozio necessario, ove non si ottemperi all'ordine di integrazione del contraddittorio, impartito dal giudice di appello, in ragione dell'intervenuta estinzione della società nel momento in cui detto ordine poteva essere eseguito, il gravame non può essere dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi:-Cod. Civ. art. 2945-

-Cod. Proc. Civ. art. 331-

-Cod. Proc. Civ. art. 102-CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10980 del 2017 Rv. 643964 - 01

7. PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO

*Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2060 del 24/01/2019** (Rv. **652255 - 01**)*

*Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **LORENZO ORILIA.** Relatore: **LORENZO ORILIA.** P.M. **DEL CORE SERGIO.** (Conf.)*

A. (CIOCIANO FLAVIO) contro R.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/06/2014

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Pronuncia su domanda oggetto di rinuncia in primo od in secondo grado - Ultrapetizione - Sussistenza.

Incorre nel vizio di ultrapetizione la sentenza del giudice del merito che pronunci su una domanda sulla quale vi sia stata rinuncia, tanto se intervenuta nel giudizio di primo grado, quanto in quello d'appello.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 306-

-Cod. Proc. Civ. art. 112-

Massime precedenti Vedi: N. 26733 del 2018 Rv. 650820 - 01, N. 21506 del 2010 Rv. 614818 - 01

8. ECCEZIONI

Sez. 2 - , **Sentenza n. 2970 del 31/01/2019** (Rv. **652432 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **STEFANO OLIVA**. Relatore: **STEFANO OLIVA**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

F. (GRATTAROLA MASSIMO) contro C. (CATTANEO ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 22/09/2015

113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE Eccezione di compensazione - Proposizione in via subordinata rispetto all'eccezione di prescrizione presuntiva - Conseguenze - Fondamento.

L'eccezione di compensazione dedotta in via subordinata determina il rigetto di quella di prescrizione presuntiva proposta in via principale in quanto costituisce implicita ammissione dell'esistenza del debito.

Riferimenti normativi:-Cod. Civ. art. 2956-CORTE COST.

-Cod. Civ. art. 2959-

-Cod. Civ. art. 1243-

Massime precedenti Vedi: N. 21107 del 2009 Rv. 609970 - 01, N. 30058 del 2017 Rv. 646603 - 01

9. PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE

Sez. L - , **Ordinanza n. 87 del 04/01/2019** (Rv. **652044 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **CARLA PONTERIO**. Relatore: **CARLA PONTERIO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

C. (MUSTI ANDREA) contro 2. (PROIA GIAMPIERO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/12/2016

1338226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Onere di contestazione - Ambito - Fatti ignoti alla parte - Esclusione - Fattispecie.

L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio di impugnativa di licenziamento per crisi aziendale, aveva ritenuto non contestati fatti ignoti al lavoratore, quali la riorganizzazione aziendale con soppressione della sua posizione di lavoro e la redistribuzione delle mansioni ad altro personale).

Riferimenti normativi:-Costituzione art. 24-

-Cod. Civ. art. 2697-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 115-CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14652 del 2016 Rv. 640518 - 01

10. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Sez. L - , **Ordinanza n. 2942 del 31/01/2019** (Rv. **652607 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. *Estensore:* **FEDERICO BALESTRIERI**. *Relatore:* **FEDERICO BALESTRIERI**. *P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)*

G. (ROMANO GIOVANNI) contro E. (LEMMO GIAN LUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/05/2014

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Comunicazioni di cancelleria a mezzo PEC - Elezione di domicilio digitale presso un determinato avvocato del collegio difensivo - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di comunicazioni di cancelleria, qualora nell'atto sia stato specificato di voler ricevere le comunicazioni esclusivamente presso l'indirizzo PEC di uno dei difensori di fiducia, non è valida la comunicazione effettuata all'indirizzo PEC di altro difensore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato improcedibile l'appello sebbene il decreto di fissazione di udienza, di cui all'art. 435 c.p.c., fosse stato comunicato all'indirizzo PEC di un codifensore diverso da quello indicato).

Riferimenti normativi:-Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16-

-Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1-

-Cod. Proc. Civ. art. 136-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 366-

-Cod. Proc. Civ. art. 435-CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33547 del 2018 Rv. 651984 - 01, N. 22892 del 2015 Rv. 637146 - 01, N. 25086 del 2018 Rv. 650729 - 02, N. 18622 del 2016 Rv. 642128 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 2683 del 30/01/2019** (Rv. **652604 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. *Estensore:* **CARLA PONTERIO**. *Relatore:* **CARLA PONTERIO**.

C. (BISAGNA GIORGIO) contro S. (BONDI' GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/07/2014

133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. - Avviso di ricevimento della raccomandata allegato all'atto - Requisiti - Annotazione del fatto impeditivo della conoscibilità - Necessità - Fattispecie.

In tema di adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che l'avviso di

ricevimento, relativo alla raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, rechi l'annotazione da parte dell'agente postale dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, senza che sia sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la nullità della notifica di un ricorso introduttivo di primo grado in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, pur allegato all'atto, non risultava compilato nella parte relativa alla mancata consegna del plico al domicilio).

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 140-CORTE COST.

-Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8-

Massime precedenti Vedi: N. 32201 del 2018 Rv. 651828 - 01, N. 24780 del 2018 Rv. 650926 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1699 del 22/01/2019 (Rv. 652725 - 01)

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO. Estensore: ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Relatore: ROBERTO GIOVANNI CONTI.

M. (RICCIONI ALESSANDRO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 29/11/2016

133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Relata di notifica – Prova sino a querela di falso - Limiti – Conseguenze.

In tema di notifica ex art. 140 c.p.c., il compimento delle formalità richieste deve risultare dalla relata redatta dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 148 c.p.c. che, sotto tale profilo, è coperta da fede privilegiata, a differenza di quanto avviene per l'effettivo inoltro dell'avviso informativo al destinatario da parte dell'ufficio postale cui è stato consegnato da detto pubblico ufficiale, con la conseguenza che la prova dell'eventuale mancato recapito dello stesso potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 148-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 140-CORTE COST.

-DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26-

-Cod. Civ. art. 2699-

-Cod. Civ. art. 2700-CORTE COST.

-Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 48-

-Cod. Proc. Civ. art. 221-

Massime precedenti Vedi: N. 2082 del 1999 Rv. 524018 - 01, N. 4844 del 1993 Rv. 482024 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2966 del 31/01/2019 (Rv. 652358 - 01)

Presidente: CORRENTI VINCENZO. Estensore: ANNAMARIA CASADONTE. Relatore: ANNAMARIA CASADONTE. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

A. (DE BLASIIIS DARIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 24/09/2013

133204 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA Residenza all'estero del destinatario della notifica - Conoscenza - Notificazione ex art. 143 c.p.c. - Esclusione - Ricerca presso ufficio anagrafico nazionale - Insufficienza - Ricerca presso ufficio consolare di riferimento - Necessità - Fattispecie.

In tema di notificazione di atti giudiziari, in presenza di informazioni circa l'origine estera del destinatario (nella specie, evincibili dall'estremo "Z404M" del codice fiscale, indicante la cittadinanza statunitense del proprietario del bene oggetto di pretesa usucapione), deve essere seguita la procedura di cui all'art. 142 c.p.c., concernente la notificazione "a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica", e non quella prevista dall'art. 143 c.p.c., non vertendosi in ipotesi di notificazione "a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti". Pertanto, rientra nell'ordinaria diligenza esigibile da parte del notificante, quale espressione della lealtà processuale, un'attività di indagine coerente con le informazioni disponibili, da svolgersi, al fine di accertare la nuova residenza, mediante verifiche presso l'ufficio consolare di riferimento di cui all'art. 6 della l. n. 470 del 1988, non essendo, al contrario, sufficiente la ricerca effettuata presso un ufficio anagrafico nazionale privo di qualsiasi correlazione soggettiva col destinatario straniero.

Riferimenti normativi: -Cod. Proc. Civ. art. 142-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 143-CORTE COST.

-Legge 27/10/1988 num. 470 art. 6-

Massime precedenti Vedi: N. 28695 del 2013 Rv. 629352 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 2551 del 30/01/2019 (Rv. 652663 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PAOLO PORRECA. Relatore: PAOLO PORRECA. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

U. (PISANI PAOLO) contro M. (CHIARELLO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 16/03/2016

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Avviso di ricevimento - Smarrimento o distruzione - Prova - Duplicato - Necessità - Indicazione in esso del soggetto che ha ricevuto il plico - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di notifiche a mezzo posta, in caso di smarrimento o distruzione dell'avviso di ricevimento, l'avvenuta notificazione può essere provata attraverso il duplicato rilasciato dall'Ufficio postale ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 655 del 1982 (non abrogato né modificato, neanche implicitamente, a seguito dell'emenda dell'art. 6 della l. n. 890 del 1982 introdotta dall'art. 1, comma 97-bis, lett. e) della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 461, della l. n. 205 del 2017); in esso deve però essere necessariamente indicato il soggetto che ha ricevuto il plico, al fine di porre il giudice in condizione di verificare in quali esatti termini il recapito dell'atto si sia perfezionato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto idoneo un duplicato recante un timbro con la firma dell'agente addetto al recapito nella colonna riferita alla "consegna a domicilio", sullo spazio previsto per la sottoscrizione del destinatario o della persona abilitata, ma privo di indicazione del soggetto ricevente l'atto e di barratura di alcuna delle caselle).

Riferimenti normativi: -DPR 29/05/1982 num. 655 art. 8-

-Legge 20/11/1982 num. 890 art. 6-

-Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 97 lett. E-

Massime precedenti Vedi: N. 14574 del 2018 Rv. 648777 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019 (Rv. 652386 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.**

D. (GIANNINI STEFANO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/11/2016

133204 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA Repubblica di San Marino - Notifica a mezzo posta presso tale stato estero - Convenzione dell'Aja sulla notifica eseguita all'estero - Adesione della Repubblica sanmarinese - Conseguenze - Validità ed efficacia della ratifica - Fondamento.

La notifica a mezzo del servizio postale, quando raggiunga lo scopo di portare a tempestiva conoscenza dell'atto il destinatario, senza violare il diritto di difesa ed al contraddittorio, può essere validamente eseguita presso la Repubblica di San Marino, in quanto la Convenzione dell'Aja, relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari in materia civile e commerciale, adottata il 15 novembre 1965 e resa esecutiva in Italia con legge di ratifica n. 42 del 1981, che prevede espressamente la facoltà di ricorrere a tale modalità di notifica, è stata ratificata anche dalla Repubblica sanmarinese mediante un decreto del 26 febbraio 2002, a firma "Capitani reggenti", mentre il successivo atto con cui la stessa ha dichiarato di opporsi alla possibilità di notifica diretta a mezzo posta non risulta essere stato adottato con legge, ma costituisce un atto meramente amministrativo - peraltro, privo di sottoscrizione - e, perciò, inidoneo a ridurre l'ambito applicativo della suindicata Convenzione.

Riferimenti normativi: -Cod. Proc. Civ. art. 142-CORTE COST.

-Tratt. Internaz. 15/11/1965-

-Legge 06/02/1981 num. 42-

-Legge 20/11/1982 num. 890-

Massime precedenti Conformi: N. 23290 del 2011 Rv. 619815 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 393 del 09/01/2019 (Rv. 652608 - 01)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **ADRIANA DORONZO.** *Relatore:* **ADRIANA DORONZO.**

S. (PERRI EUGENIA) contro E. (CIZZA VINCENZO MARIA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CROTONE, 23/07/2015

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione con modalità telematiche - Termini - Fattispecie.

In tema di notificazione con modalità telematica, l'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, della l. n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso notificato con modalità telematiche, in quanto la ricevuta di accettazione risultava generata alle ore 21.01 dell'ultimo giorno utile).

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 147-CORTE COST.

-Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 septies-

-Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1-

-Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis-

-Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 bis com. 2 lett. B-

-Legge 11/08/2014 num. 114-

Massime precedenti Conformi: N. 21445 del 2018 Rv. 650216 - 01

11. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE INTRODUTTIVA

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1717 del 23/01/2019 (Rv. 652287 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: GIACINTO BISOGNI. Relatore: GIACINTO BISOGNI.

C. (MIGLIACCIO LUIGI) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/12/2016

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Giudizi dinanzi al tribunale iniziati dopo il 30 giugno 2014 ed anche anteriori alla modifica dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012 ad opera del d.l. n. 83 del 2015 - Deposito per via telematica anziché con modalità cartacee - Mera irregolarità - Raggiungimento dello scopo - Fattispecie.

Nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell'art. 16 bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012, introdotta dal d.l. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti. (Nella specie, la S.C. ha considerato tempestivo -nel regime vigente alla data successiva del 30 giugno 2014- il reclamo proposto in via telematica e non cartacea, preso in carico dall'ufficio giudiziario, avverso il diniego del Tribunale per i minorenni alla permanenza in Italia del familiare a supporto del figlio minore ex art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998).

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 739-CORTE COST.

-Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16-

-Decreto Legge 27/06/2015 num. 83-

-Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1 com. 19 lett. 2-

-Legge 06/08/2015 num. 132 art. 19-

-Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31-

Massime precedenti Conformi: N. 9772 del 2016 Rv. 639888 - 01

12. SEGUE. FASE DI TRATTAZIONE ED ISTRUTTORIA

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019 (Rv. 652251 - 01)

Presidente: ORICCHIO ANTONIO. Estensore: GIUSEPPE DONGIACOMO. Relatore: GIUSEPPE DONGIACOMO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Parz. Diff.)

S. (GRANZOTTO LAURA) contro V. (CURTI MARA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/07/2013

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Modificazione dell'ammontare del risarcimento conseguente al manifestarsi di danni in corso di causa - Domanda nuova - Esclusione - Ammissibilità.

Non costituisce domanda nuova, e deve ritenersi ammessa nel corso di tutto il giudizio di primo grado e finché non si precisano le conclusioni, la modificazione quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, intesa non esclusivamente come modifica della valutazione economica del danno costituito dalla perdita o dalla diminuzione di valore di una cosa determinata, ma anche come richiesta dei danni, provocati dallo stesso fatto che ha dato origine alla causa, che si manifestano solo nel corso del giudizio.

Riferimenti normativi:-Cod. Civ. art. 2043-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 183-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 184-CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16819 del 2003 Rv. 567988 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9453 del 2013 Rv. 626117 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1524 del 21/01/2019 (Rv. 652279 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore: ANTONIO SCARPA.

C. (GIOVANNELLI GIOVANNI) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/03/2018

133010 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - PROCESSO VERBALE Atti del procedimento civile mancanti - Ricostituzione - Applicazione analogica dell'art. 113 c.p.p. - Ammissibilità - Valore dell'atto ricostituito - Conseguenze in ambito probatorio - Poteri del giudice di merito.

In tema di ricostruzione di atti del processo civile, disposta in applicazione analogica dell'art. 113 c.p.p., all'atto ricostituito va attribuito lo stesso valore formale di quello mancante, con l'efficacia probatoria fino a querela di falso propria dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c., ferme le valutazioni del giudice del merito circa la corrispondenza tra copia utilizzata per la ricostituzione ed originale.

Riferimenti normativi:-Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 113-

-Cod. Proc. Civ. art. 221-

-Cod. Civ. art. 2700-CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9269 del 2010 Rv. 612492 - 01, N. 9240 del 2009 Rv. 607922 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2103 del 24/01/2019 (Rv. 652615 - 02)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: ADRIANA DORONZO. Relatore: ADRIANA DORONZO. (Conf.)

N. (CLEMENTINO GIAMPIERO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/01/2016

138031 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE Scelta del consulente - Potere discrezionale del giudice - Incensurabilità in Cassazione - Ricusazione del consulente - Ammissibilità.

La scelta del consulente tecnico è rimessa al potere discrezionale del giudice, salva la facoltà delle parti di far valere mediante istanza di ricusazione ai sensi degli artt. 63 e 51 c.p.c. gli eventuali dubbi circa la obiettività e l'imparzialità del consulente stesso, dubbi che, ove l'istanza di ricusazione non sia stata proposta, non sono più deducibili mediante il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 51-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 63-

Massime precedenti Conformi: N. 6039 del 2000 Rv. 536406 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19173 del 2015 Rv. 637120 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2103 del 24/01/2019 (Rv. 652615 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: ADRIANA DORONZO. Relatore: ADRIANA DORONZO. (Conf.)

N. (CLEMENTINO GIAMPIERO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/01/2016

138057 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE Indagini tecniche suppletive o integrative - Richiesta di chiarimenti - Rinnovazione della consulenza - Potere discrezionale del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Condizioni.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o "in toto", le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. L'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici; peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 191-

-Cod. Proc. Civ. art. 196-

Massime precedenti Conformi: N. 27247 del 2008 Rv. 605391 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22799 del 2017 Rv. 645507 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1644 del 22/01/2019 (Rv. 652624 - 02)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE TEDESCO. P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)

T. (NERI FILIPPO) contro C. (PONTECORVO EDOARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/02/2013

133154 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - IN GENERE Litisconsorzio necessario - Consulenza tecnica d'ufficio - Omessa partecipazione del litisconsorte pretermesso - Conseguenze - Rinnovazione delle operazioni peritali - Necessità.

138060 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE In genere.

Il principio di nullità degli atti processuali compiuti, prima della integrazione del contraddittorio, nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, opera anche riguardo all'espletamento di una consulenza tecnica, con la conseguenza che, qualora il suddetto litisconsorte eccepisca, nei modi indicati dall'art. 157, comma 2, c.p.c., un pregiudizio del proprio diritto di difesa, compete al giudice del merito porvi rimedio tramite la rinnovazione della consulenza medesima, non potendo, in difetto, decidere nei confronti del pretermesso sulla base di quella svolta prima della sua costituzione in giudizio.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 102

-Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2

-Cod. Proc. Civ. art. 191

-Cod. Proc. Civ. art. 194

-Cod. Proc. Civ. art. 196

-Cod. Proc. Civ. art. 201

Massime precedenti Conformi: N. 131 del 1977 Rv. 383629 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16034 del 2002 Rv. 558494 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019 (Rv. 652386 - 03)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO CRISCUOLO.

D. (GIANNINI STEFANO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/11/2016

138022 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO Confessione resa da uno dei litisconsorti necessari - Efficacia nei confronti degli altri - Valutazione del giudice di merito - Insindacabilità in cassazione - Limiti.

La confessione resa da uno dei litisconsorti necessari può essere liberamente apprezzata dal giudice per trarne elementi di convincimento anche nei confronti degli altri, con una valutazione discrezionale che non soggiace al sindacato di legittimità qualora sia motivata.

Riferimenti normativi:-Cod. Civ. art. 2733-

-Cod. Proc. Civ. art. 360-CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19963 del 2005 Rv. 584469 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9520 del 2007 Rv. 596562 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 1874 del 23/01/2019 (Rv. 652681 - 02)

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. Relatore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)

Z. (BUFFONI BARBARA) contro G. (BORGHI LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/10/2014

138264 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE Prova testimoniale - Modo di deduzione - Requisiti.

L'art. 244 c.p.c., nell'esigere l'indicazione specifica dei fatti sui quali è dedotta la prova testimoniale, pur non imponendo alla parte l'onere di precisare in ogni dettaglio le circostanze articolate nei relativi capitoli, richiede che la specificazione ponga il giudice in grado di stabilire se la prova sia influente e pertinente, consentendo altresì alla controparte di esercitare il diritto alla prova contraria.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 244-CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3716 del 1983 Rv. 428625 - 01, N. 12642 del 2003 Rv. 566364 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019 (Rv. 652214 - 02)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO CRISCUOLO.

I. (CAFARELLI GIUSEPPE) contro D. (VERI' ISOLINA SILVANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 07/09/2016

138300 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA' DEI TESTIMONI Testimonianza resa da parenti della parte - Ammissibilità - Verifica dell'attendibilità - Legittimità - Censurabilità in cassazione - Limiti.

In tema di prova testimoniale, l'insussistenza, per effetto della decisione della Corte cost. n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c. non consente al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito - la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata - ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 116-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 246-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 247-CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17630 del 2010 Rv. 614324 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1278 del 18/01/2019** (Rv. **652469 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **FRANCESCA FIECCONI.** Relatore: **FRANCESCA FIECCONI.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

Z. (MASTRANDREA BRUNO BARBATO) contro T. (LUPINACCI SERGIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 11/02/2016

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE "Praesumptio de presunto" – Ammissibilità – Esclusione – Fattispecie.

In tema di prove, è inammissibile la c.d. "praesumptio de praesumpto", non potendosi valorizzare una presunzione come fatto noto per derivarne da essa un'altra presunzione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto insufficiente, ai fini della prova del vizio di origine di un'autovettura dedotto a fondamento di una domanda di risarcimento del danno da prodotto difettoso, il solo argomento presuntivo tratto dal fatto che il vizio era stato denunciato su blog reperibili in internet in relazione allo stesso modello di auto).

Riferimenti normativi: -Cod. Civ. art. 2727-

-Cod. Civ. art. 2729-CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5045 del 2002 Rv. 553601 – 01

13. SEGUE. FASE DECISORIA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1036 del 17/01/2019** (Rv. **652655 - 01**)

Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA.** Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI.**

Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Conf.)

U. (COTTI MARINO) contro R. (CAMBA ALESSANDRA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 28/09/2015

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 137 RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO Immediata fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni - Diritto delle parti - Esclusione - Fondamentoe.

Nel procedimento ordinario di cognizione, così come l'udienza per le deduzioni istruttorie indicata dall'art. 184 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, non costituisce un momento indefettibile che debba necessariamente precedere la rimessione della causa al collegio, simmetricamente è da escludere che le parti abbiano diritto all'immediata fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni, atteso che l'art. 187 del codice di rito affida alla discrezionalità del giudice l'apprezzamento del "se" la causa "sia matura per la decisione" senza necessità di assunzione di mezzi di prova, ciò che può avvenire se tra le parti sia insorta controversia solo in punto di diritto relativamente a diritti disponibili delle parti, o se i fatti controversi siano provati attraverso documenti, ovvero quando le parti stesse non abbiano chiesto l'ammissione di prove sui punti controversi.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 184-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 187-CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16092 del 2005 Rv. 584859 - 01, N. 2504 del 2002 Rv. 553391 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019 (Rv. 652184 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ANNA MARIA FASANO.** *Relatore:* **ANNA MARIA FASANO. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (VULCANO MARIA SONIA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 08/06/2012

140039 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE Principio della ragione più liquida - Operatività - Portata e fondamento - Fattispecie.

In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria volto a far dichiarare non dovuta l'agevolazione di cui all'art. 33 della l. n. 338 del 2000 affermando, in accoglimento del ricorso incidentale, la decadenza della stessa dall'esercizio della pretesa impositiva, stante il carattere pregiudiziale della relativa censura).

Riferimenti normativi:-Costituzione art. 24-

-Costituzione art. 111-

-Cod. Proc. Civ. art. 100-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 371-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 276-CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11458 del 2018 Rv. 648510 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2861 del 31/01/2019 (Rv. 652375 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)**

B. (PAGLIANI GIORGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 22/11/2012

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Motivazione "per relationem" - Rinvio a precedenti di merito - Legittimità - Fondamento.

La motivazione "per relationem" della sentenza, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di

massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione delle controversie, l'utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni.

Riferimenti normativi: -Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118 com. 1-

-Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4-

-Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2-

Massime precedenti Vedi: N. 17640 del 2016 Rv. 640819 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2047 del 24/01/2019 (Rv. 652625 - 02)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO. Relatore: GIUSEPPE FORTUNATO.

M. (CICCARELLI LUCA) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/06/2014

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI Assimilazione dei poteri dei magistrati onorari a quelli dei togati - Sussistenza - Fondamento - Documentazione della situazione legittimante l'intervento del giudice onorario - Necessità - Esclusione.

I giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, con la conseguenza che la nullità della sentenza, per vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, ossia non investita della funzione esercitata. Neppure è richiesto, ai sensi dell'art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941, che sia documentata la situazione legittimante l'assegnazione al giudice onorario del lavoro giudiziario, atteso che il presupposto dell'"impedimento o mancanza dei giudici ordinari", previsto dalla norma, risulta integrato anche dalla mera insufficienza degli organici, essendo attribuita alla magistratura onoraria una funzione suppletiva ed il suo impiego costituendo una misura apprezzabile nell'ottica di un'efficiente amministrazione della giustizia.

Riferimenti normativi: -Costituzione art. 97-CORTE COST.

-Costituzione art. 106-

-Cod. Proc. Civ. art. 158-

-Regio Decr. 30/01/1941 num. 42 art. 43 bis com. 2-

Massime precedenti Vedi: N. 22845 del 2016 Rv. 642405 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12644 del 2008 Rv. 603268 - 01

13. 1. SENTENZE NON DEFINITIVE

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1574 del 22/01/2019** (Rv. **652477 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **EMILIO IANNELLO**. Relatore: **EMILIO IANNELLO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

B. (LEO LANFRANCO ANTONIO) contro B.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 14/03/2016

100179 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME Sentenza non definitiva - Riserva di impugnazione - Inserimento in memoria autorizzata - Deposito - Sufficienza - Esclusione - Necessità della notifica - Fondamento.

La riserva di impugnazione differita di sentenza non definitiva inserita in una memoria autorizzata non produce effetti con il mero deposito, essendo necessario che sia notificata ai procuratori delle parti costituite o personalmente a quelle non costituite, atteso che l'art. 129 disp. att. c.p.c. esprime il principio della necessaria conoscibilità della riserva, laddove una memoria autorizzata può giustificare la presunzione di conoscenza solo in relazione alle questioni a chiarificazione delle quali è stata autorizzata.

Riferimenti normativi: -Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 129-

-Cod. Proc. Civ. art. 170-

-Cod. Proc. Civ. art. 278 lett. 4-

-Cod. Proc. Civ. art. 279-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 361-

Massime precedenti Conformi: N. 26777 del 2014 Rv. 633741 - 01

13. 2. SOSPENSIONE EX ART. 337 C.P.C.

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 1581 del 22/01/2019** (Rv. **652613 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **LUIGI CAVALLARO**. Relatore: **LUIGI CAVALLARO**.

C. (MASINI MARIA STEFANIA) contro A. (CASARINI MAURO)

Regola sospensione

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Impugnazione di sentenza dichiarativa della giurisdizione - Giudizio proseguito dinanzi al giudice che l'ha pronunciata o a cui la causa sia stata rimessa ai sensi dell'art. 353 c.p.c. - Sospensione ex art. 279, comma 4, c.p.c. - Applicabilità - Sospensione ex artt. 295, 337, comma 2, o 367 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

Nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza che ha dichiarato la giurisdizione e quello che sia proseguito davanti al giudice che l'ha pronunciata, o dinanzi al quale la causa sia stata rimessa ai sensi dell'art. 353 c.p.c., l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo giudizio è quella su richiesta concorde delle parti, ai sensi dell'art. 279, comma 4, c.p.c., restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. che quella ex art. 337, comma 2, c.p.c., e senza che sia possibile un'applicazione analogica dell'art. 367 c.p.c., trattandosi di un unico giudizio la cui decisione di merito è

condizionata al riconoscimento della giurisdizione da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 4-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 295-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 353-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2-

-Cod. Proc. Civ. art. 367-CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5894 del 2015 Rv. 635070 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11576 del 2018 Rv. 648273 - 01, N. 10823 del 2014 Rv. 630744 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 80 del 04/01/2019** (Rv. **652448 - 01**)

Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.**

Relatore: **CARLA PONTERIO.** P.M. **CELENTANO CARMELO.** (Conf.)

C. (MARAZZA MAURIZIO) contro C. (CHIUSOLO STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/03/2017

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Giudizio pregiudicante - Sentenza di primo grado non passata in giudicato - Sospensione del giudizio pregiudicato - Necessità - Esclusione - Sospensione facoltativa - Art. 337 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ma può essere disposta, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 c.p.c.; il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, infatti, qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo alla società cessionaria, con decorrenza dalla data della cessione di azienda, operato in separato giudizio con sentenza non definitiva, ma dotata di provvisoria efficacia esecutiva, consentisse di escludere in capo alla società cedente la qualifica di parte datoriale alla data di intimazione del licenziamento, successiva a quella della cessione, e di ritenere perciò l'inefficacia del recesso).

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 282-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 337-

-Cod. Proc. Civ. art. 295-CORTE COST.

-Cod. Civ. art. 2112-

Massime precedenti Conformi: N. 26251 del 2017 Rv. 646764 - 01

14. EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Sez. 3 - , **Sentenza n. 2537 del 30/01/2019** (Rv. **652662 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **FRANCO DE STEFANO.** Relatore: **FRANCO DE STEFANO.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

G. (CELERE PIERO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/03/2016

071086 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE Sentenza di scioglimento della comunione ex art. 720 c.c. - Capo relativo al conguaglio - Provvisoria esecutività - Condizioni.

In tema di scioglimento della comunione mediante assegnazione ex art. 720 c.c. con determinazione di (o condanna al) conguaglio a carico dell'assegnatario, quest'ultimo capo di sentenza non è suscettibile di esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. e, quindi, di essere azionato come titolo esecutivo prima del passaggio in giudicato della statuizione sull'assegnazione, che ha natura costitutiva, in quanto ad essa legato da nesso di corrispettività ancorché non di stretta sinallagmaticità.

Riferimenti normativi: -Cod. Civ. art. 2908-

-Cod. Civ. art. 2909-CORTE COST.

-Cod. Civ. art. 720-

-Cod. Proc. Civ. art. 282-CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1656 del 2017 Rv. 642476 - 01, N. 406 del 2014 Rv. 628923 - 01, N. 20961 del 2018 Rv. 650023 - 02, N. 7369 del 2009 Rv. 607307 - 01

15. CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 572 del 11/01/2019** (Rv. **652132 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **PAOLA GHINOY.** Relatore: **PAOLA GHINOY.** (Diff.)

I. (PULLI CLEMENTINA) contro P. (LOPEZ FRANCESCO SALVATORE)

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE CROTONE, 21/03/2017

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Condizioni di ammissibilità - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.

Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione nella parte corretta, ritenendo che si fosse fatto ricorso al procedimento di correzione al di fuori dei casi previsti dall'art. 287 c.p.c., in un caso in cui il testo originario del dispositivo dichiarava il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento, condannando l'Inps al pagamento dei relativi ratei, e con il provvedimento di correzione si aggiungeva che il ricorrente era invalido al 100 per cento, con conseguente diritto alla pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971, senza che nella motivazione vi fosse alcun riferimento alla pensione di inabilità, né ai requisiti economici previsti per il riconoscimento del beneficio).

Riferimenti normativi: -Cod. Proc. Civ. art. 287-CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 816 del 2000 Rv. 533133 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19601 del 2011 Rv. 619760 - 01

16. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. L - , **Sentenza n. 2677 del 30/01/2019** (Rv. **652569 - 02**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore:** **GUGLIELMO CINQUE. Relatore:** **GUGLIELMO CINQUE. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)**

L. (MASTROPASQUA NICOLO') contro B. (LUCISANO CLAUDIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 30/03/2017

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori - Decorrenza del termine breve per impugnare - Idoneità.

La notifica della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea far decorrere il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 c.p.c..

Riferimenti normativi: -Cod. Proc. Civ. art. 170-

-Cod. Proc. Civ. art. 325-

-Cod. Proc. Civ. art. 326-

Massime precedenti Conformi: N. 20625 del 2017 Rv. 645225 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 2677 del 30/01/2019** (Rv. **652569 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore:** **GUGLIELMO CINQUE. Relatore:** **GUGLIELMO CINQUE. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)**

L. (MASTROPASQUA NICOLO') contro B. (LUCISANO CLAUDIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 30/03/2017

133073 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA Effetti - Decorrenza - Mancata sostituzione del difensore - Conseguenze - Notifica della sentenza - Al difensore non ancora sostituito - Idoneità.

Ai sensi dell'art. 85 c.p.c., la revoca della procura e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte fino alla sostituzione del difensore, sicché la notifica della sentenza è correttamente eseguita, in siffatta situazione, presso il difensore non ancora sostituito.

Riferimenti normativi: -Cod. Proc. Civ. art. 85-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 326-

-Cod. Proc. Civ. art. 325-

Massime precedenti Conformi: N. 11504 del 2016 Rv. 640187 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2990 del 31/01/2019** (Rv. 652436 - 01)

Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** Estensore: **ALDO CARRATO.** Relatore: **ALDO CARRATO.** P.M. **CELENTANO CARMELO.** (Conf.)

A. (LUPPI ALBERTO) contro R. (MANERBA ANDREA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 28/04/2015

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Decorrenza dalla notificazione del primo gravame - Irrituità del gravame in questione - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

Il termine cd. breve di impugnazione decorre, oltre che dalla notificazione del provvedimento da impugnare, anche da quella del primo gravame contro lo stesso - pur se proposto in maniera irrituale - perché il compimento di tale atto dimostra necessariamente la piena conoscenza della decisione contestata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in un caso concernente un'ordinanza, avente natura sostanziale di sentenza, che aveva deciso su una richiesta di reintegrazione nel possesso statuendo, altresì, sulle spese di lite, che fosse idonea a dare corso al detto termine la notifica di un reclamo, nonostante il rimedio rituale previsto dall'ordinamento fosse l'appello).

Riferimenti normativi: -Cod. Proc. Civ. art. 325-

-Cod. Proc. Civ. art. 703-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies-CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22957 del 2010 Rv. 615533 - 01, N. 2478 del 2016 Rv. 638949 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2195 del 25/01/2019** (Rv. 652327 - 01)

Presidente: **MANZON ENRICO.** Estensore: **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.** Relatore: **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (NODARO PIERO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 01/02/2011

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notifica degli atti di impugnazione - Seconda notifica non andata a buon fine - Ulteriore notifica nel rispetto della metà del cd. termine breve - Ammissibilità.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

La notifica degli atti di impugnazione deve ritenersi correttamente effettuata nel caso in cui anche il secondo tentativo non sia andato a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, allorché lo stesso sia stato effettuato, con esito positivo, entro la metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., decorrenti dalla data della consegna della relata negativa del primo tentativo di rinnovo della notifica.

Riferimenti normativi: -Cod. Proc. Civ. art. 137-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 325-

-Cod. Proc. Civ. art. 326-

-Cod. Proc. Civ. art. 360-CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20700 del 2018 Rv. 650482 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14594 del 2016 Rv. 640441 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2362 del 29/01/2019 (Rv. 652618 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: LUIGI CAVALLARO. Relatore: LUIGI CAVALLARO.

A. (CAVALLONE BRUNO) contro R. (VESCI GERARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/12/2016

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Processo civile telematico - Redazione della sentenza in formato elettronico - Pubblicazione - Modalità - Decorrenza del termine cd. "lungo" di impugnazione - Individuazione.

140066 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) In genere.

In tema di redazione della sentenza in formato digitale, la pubblicazione, ai fini della decorrenza del termine cd. "lungo" di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 327-

-Cod. Proc. Civ. art. 133-

-Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119-

-Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 15-

Massime precedenti Conformi: N. 24891 del 2018 Rv. 650663 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17278 del 2016 Rv. 641016 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1893 del 23/01/2019 (Rv. 652510 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO.

C. (VITTORIO SALVATORE) contro R. (SUMA MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/03/2017

100256 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA Mancata conoscenza del processo da parte del convenuto contumace - Notifica della sentenza effettuata personalmente al medesimo – Termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. - Applicabilità - Decorrenza.

In ipotesi di contumacia involontaria, la notifica della sentenza effettuata personalmente al convenuto contumace, in qualunque momento intervenuta, è idonea a far decorrere, dalla data della detta notifica, il termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., laddove solo in caso di omessa notifica della sentenza opera il termine decadenziale lungo di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla conoscenza successivamente acquisita della sentenza, ed assume rilievo la differenza tra nullità ed inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del grado di giudizio al cui esito è stata emessa la sentenza da

impugnare, con il conseguente diverso riparto dell'onere probatorio in punto di conoscenza della pendenza della lite.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 325-

-Cod. Proc. Civ. art. 327-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 326-

Massime precedenti Vedi: N. 8593 del 2018 Rv. 648223 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14570 del 2007 Rv. 598037 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 8 del 03/01/2019 (Rv. 652006 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **ANTONIO ORICCHIO.** *Relatore:* **ANTONIO ORICCHIO. P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)**

L. (PRIORESCHI MAURILIO) contro N. (MAZZOLA EMANUELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/11/2016

100256 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA Decorrenza - Esclusione della decadenza per il contumace - Condizioni - Onere probatorio - Contenuto.

In tema di impugnazioni, il contumace può interporre gravame avverso la sentenza che lo abbia visto soccombente dopo la scadenza del termine annuale dalla sua pubblicazione, a condizione che egli dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.) sia della non conoscenza del processo a causa di detta nullità. Il medesimo contumace ha, quindi, l'onere di dimostrare l'esistenza di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data e tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni, senza che, però, possa delinearsi, come effetto della presunzione semplice di mancata conoscenza del processo, l'inversione dell'onere della prova nei confronti di chi eccepisce la decadenza dall'impugnazione.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 292-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 327-CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18243 del 2008 Rv. 605008 - 01, N. 833 del 2007 Rv. 594402 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 9989 del 2008 Rv. 602853 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1343 del 18/01/2019 (Rv. 652317 - 01)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **DARIO CAVALLARI.** *Relatore:* **DARIO CAVALLARI.**

I. (RICCIO BIAGIO) contro C. (RUSSO FABIO)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 02/05/2013

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE impugnazioni civili - Condanna al "raddoppio" del contributo unificato – Ricorso incidentale tardivo inammissibile ex art. 334, comma 2, c.p.c. – Esclusione - Fondamento.

162016 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di impugnazioni, la condanna al pagamento del "doppio" del contributo unificato non può essere pronunciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Riferimenti normativi: -Cod. Proc. Civ. art. 334 com. 2-

-Cod. Proc. Civ. art. 327-CORTE COST.

-DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1-

Massime precedenti Vedi: N. 12103 del 2018 Rv. 648965 - 01, N. 18348 del 2017 Rv. 645149 - 01

17. APPELLO

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 402 del 10/01/2019** (Rv. **652572 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **ANTONIO VALITUTTI**.

Relatore: **ANTONIO VALITUTTI**.

R. (BRAMBILLA GIORGIO) contro A. (PASCUCCI ANTONIO)

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA'
Impugnazioni - Deduzione di soli vizi di rito - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

L'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito è ammissibile solo qualora i vizi in parola comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c.. Al di fuori di tali casi, l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame, per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito. (In applicazione del predetto principio, la S. C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte d'appello che, a fronte della deduzione da parte degli appellanti del solo vizio della nullità della citazione, anziché sanzionare d'inammissibilità l'appello, aveva dichiarato l'incompetenza per territorio del tribunale di primo grado e affermato la competenza di altro ufficio).

Riferimenti normativi: -Cod. Proc. Civ. art. 100-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 342-

-Cod. Proc. Civ. art. 353-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 354-CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24612 del 2015 Rv. 637945 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 2336 del 29/01/2019** (Rv. **652659 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

G. (MAJO ENRICO) contro E. (CONTE FABRIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/03/2016

100036 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE Mancata riconsegna del fascicolo da parte dell'appellante regolarmente costituitosi - Conseguenze - Improcedibilità dell'impugnazione - Esclusione.

Nel giudizio di appello il mancato deposito del fascicolo da parte dell'appellante ritualmente costituito, nel termine indicato dall'art. 169, comma 2 c. p. c., non consente la dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 169-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 189-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 348-

-Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111-

Massime precedenti Conformi: N. 27298 del 2005 Rv. 586079 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 2461 del 29/01/2019** (Rv. **652420 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **CARLO DE CHIARA.** *Relatore:* **CARLO DE CHIARA.** *P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)*

U. (PETRELLA VINCENZO) contro I. (ACTIS GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 31/01/2012

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Produzione di documenti in appello - Obbligo di esame da parte del giudice - Condizioni - Allegazione delle ragioni di rilevanza - Necessità.

La mera produzione di un documento in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato, ai fini dell'integrazione della ingiustizia della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 342-

-Cod. Proc. Civ. art. 345-

Massime precedenti Conformi: N. 8377 del 2009 Rv. 608001 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 513 del 11/01/2019** (Rv. **652131 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **LUIGI CAVALLARO**. Relatore: **LUIGI CAVALLARO**. (Conf.)

A. (MARESCA ARTURO) contro D. (GATTO VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 28/02/2017

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Giudizio di appello - Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed effetto devolutivo dell'appello - Contenuto - Ricostruzione, qualificazione dei fatti e applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate - Conferma della sentenza impugnata sulla base di elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice - Fattispecie.

In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice. (Nella specie, il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da perdita di "chance" per la mancata selezione nell'ambito di una procedura finalizzata alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, sulla base del contenuto dell'avviso di reclutamento diffuso in vista della selezione; il giudice d'appello, invece, con decisione confermata dalla S.C., aveva reputato fondata la suddetta domanda, ma sulla base della diversa circostanza di fatto - risultante dagli atti, ancorché non considerata dal primo giudice - che alla partecipante non erano state comunicate le ragioni della sua esclusione dalla procedura selettiva, secondo quanto previsto nel capitolato d'appalto tra il somministrante e l'utilizzatore).

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 112-

-Cod. Proc. Civ. art. 434-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 437-CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20652 del 2009 Rv. 609719 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 1 del 03/01/2019** (Rv. **652349 - 01**)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO**. Estensore: **RAFFAELE SABATO**. Relatore: **RAFFAELE SABATO**.

D. (FABBROCINI MARCELLO) contro N. (PICCOLO PASQUALE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NOLA, 29/10/2012

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. - Impugnazione autonoma - Termine previsto dall'art. 348 ter c.p.c. - Applicabilità - Decorrenza dal rilascio di copia autentica del provvedimento - Sussistenza - Fondamento.

133049 PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE In genere.

Il termine per proporre il ricorso per cassazione, previsto dall'art. 348 ter, comma 3, c.p.c., è applicabile pure all'impugnazione autonoma dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, resa ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e può decorrere anche dal rilascio, da

parte della cancelleria, di una copia formale della medesima ordinanza, dovendosi considerare l'estrazione di una copia autentica del provvedimento una forma di conoscenza equipollente della comunicazione di cancelleria, poiché è assistita dagli stessi requisiti di certezza, vertendosi in un'ipotesi in cui tale conoscenza è ottenuta in via formale all'esito di una attività istituzionale regolata dalla legge, che impone l'individuazione del soggetto richiedente e di quello che ritira la copia, nonché l'annotazione della relativa data di rilascio.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 348 bis-

-Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 3-

-Cod. Proc. Civ. art. 325-

-Cod. Proc. Civ. art. 136-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 327-CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3067 del 2017 Rv. 642574 - 01, N. 13858 del 2017 Rv. 644530 - 01

18. RICORSO PER CASSAZIONE

18. 1. MOTIVI

*Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2912 del 31/01/2019** (Rv. **652338 - 01**)*

*Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE**. Estensore: **RICCARDO GUIDA**. Relatore: **RICCARDO GUIDA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (IACOBELLI GIANNI EMILIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 15/04/2011

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Conclusioni - Requisito di forma-contenuto - Esclusione - Fondamento - Limiti.

Il ricorso per cassazione deve essere corredato, a pena di inammissibilità, dall'indicazione dei "motivi per i quali si chiede la cassazione" (art. 366, comma 1, c.p.c.), sicché l'esplicita enunciazione delle conclusioni non è un requisito essenziale di forma-contenuto dell'atto, ove si desuma con certezza, dal contenuto del ricorso, la volontà dell'impugnante di ottenere l'annullamento della decisione.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1-

-Cod. Proc. Civ. art. 156-

-Cod. Proc. Civ. art. 360-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 365

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 640 del 14/01/2019** (Rv. **652398 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **MAURO DI MARZIO.**

Relatore: **MAURO DI MARZIO.** P.M. **SORRENTINO FEDERICO.** (Conf.)

M. (MARTIGNETTI MARIA) contro R. (CARUGNO CUCCIA RAFFAELLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/09/2015

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Nozione - Distinzione tra violazione e falsa applicazione - Individuazione - Erronea ricognizione della fattispecie concreta - Nozione - Estraneità al vizio della violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3-

Massime precedenti Vedi: N. 24155 del 2017 Rv. 645538 - 03, N. 18782 del 2005 Rv. 583680 - 01, N. 195 del 2016 Rv. 638425 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 1229 del 17/01/2019** (Rv. **652671 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **MAURO DI MARZIO.**

Relatore: **MAURO DI MARZIO.**

B. (PECORA FRANCESCO) contro F. (COEN STEFANO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BERGAMO, 25/01/2016

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Sindacato sulla valutazione delle prove - Oneri di allegazione - Limiti - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si allega che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 3-

-Cod. Proc. Civ. art. 115-CORTE COST.

-Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 116-

Massime precedenti Conformi: N. 27000 del 2016 Rv. 642299 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 1234 del 17/01/2019** (Rv. **652672 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **MAURO DI MARZIO**.
Relatore: **MAURO DI MARZIO**.

B. (SANVITALE MARCO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 17/05/2017

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE
Ricorso alla presunzione e valutazione degli elementi presuntivi - Decisione del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.

In tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Riferimenti normativi: -Cod. Civ. art. 2729-CORTE COST.

-Cod. Civ. art. 2727-

-Cod. Proc. Civ. art. 360-CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1216 del 2006 Rv. 587998 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2048 del 24/01/2019** (Rv. **652350 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **GIUSEPPE GRASSO**.
Relatore: **GIUSEPPE GRASSO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

V. (PROFAZIO GIOVANNI) contro Z. (OLIVA STEFANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/10/2014

138016 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE Natura confessoria dichiarazioni delle parti - Accertamento del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti.

Nel giudizio di cassazione non è consentito sindacare l'accertamento della natura confessoria delle dichiarazioni delle parti compiuto dal giudice di merito, non essendo soggetto a vaglio di legittimità il prodotto della sua attività interpretativa, se non nei limiti in cui è contestabile il vizio di motivazione.

Riferimenti normativi: -Cod. Civ. art. 2730-

-Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5-

Massime precedenti Vedi: N. 2231 del 1991 Rv. 471132 - 01, N. 3524 del 1985 Rv. 441143 - 01

18.2. PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2331 del 29/01/2019 (Rv. 652658 - 02)

Presidente: OLIVIERI STEFANO. Estensore: STEFANO GIAIME GUIZZI. Relatore: STEFANO GIAIME GUIZZI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

I. (RAVERA LUCIO) contro L.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/03/2016

100087 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE Documento in idioma straniero richiamato nel ricorso - Omessa traduzione in lingua italiana - Conseguenze - Inammissibilità - Fondamento.

Nel giudizio di legittimità, il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c. con riferimento ai soli atti processuali in senso stretto, nel caso di produzione di documenti redatti in lingua straniera va conformato alla previsione dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. che impone, in applicazione del principio di specificità, un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, previa traduzione, in italiano, nonché della specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio o accesso a fonti esterne ad esso.

Riferimenti normativi: -Cod. Proc. Civ. art. 122-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 123-

-Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6-

-Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 4-

Massime precedenti Vedi: N. 6093 del 2013 Rv. 625480 - 01, N. 5478 del 2018 Rv. 647747 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019 (Rv. 652251 - 02)

Presidente: ORICCHIO ANTONIO. Estensore: GIUSEPPE DONGIACOMO. Relatore: GIUSEPPE DONGIACOMO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Parz. Diff.)

S. (GRANZOTTO LAURA) contro V. (CURTI MARA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/07/2013

100143 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE Questione giuridica implicante accertamento di un fatto e non esaminata nella sentenza impugnata - Prospettazione della stessa nei gradi precedenti - Necessità - Onere di allegazione e deduzione della parte - Contenuto.

Ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Riferimenti normativi: -Cod. Proc. Civ. art. 360-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 366-

Massime precedenti Conformi: N. 20518 del 2008 Rv. 604230 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15430 del 2018 Rv. 649332 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 1150 del 17/01/2019** (Rv. **652710 - 02**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **SALVATORE SAIJA.** Relatore:

SALVATORE SAIJA. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

E. (FIERTLER GIUSEPPE) contro G. (SIRENA PIETRO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 15/07/2010

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Autosufficienza - Trascrizione delle relate di notifica - Necessità - Limiti - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria soltanto qualora sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, atteso che l'adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall'art. 366 c.p.c. non è fine a se stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti. (Nella specie, la S.C. ha disatteso l'eccezione di inammissibilità del motivo, con cui era stata denunciata l'erroneità della decisione impugnata, che aveva affermato la nullità della notifica di una cartella di pagamento, stante l'illeggibilità della firma del destinatario e l'omessa indicazione della sua qualifica - osservando che la mera trascrizione della relata di notifica non avrebbe potuto aggiungere alcunché alla piena intellegibilità della censura).

Riferimenti normativi: -Cod. Proc. Civ. art. 366-

Massime precedenti Vedi: N. 5185 del 2017 Rv. 643229 - 01, N. 31038 del 2018 Rv. 651622 - 01

18.3. CONTRORICORSO

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 1150 del 17/01/2019** (Rv. **652710 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **SALVATORE SAIJA.** Relatore:

SALVATORE SAIJA. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

E. (FIERTLER GIUSEPPE) contro G. (SIRENA PIETRO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 15/07/2010

100192 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - FORMA E CONTENUTO Controricorso privo di ricorso incidentale - Esposizione sommaria dei fatti - Richiamo implicito - Sufficienza - Limiti - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione, il controricorso - ai fini del rispetto del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. (richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.c., «in quanto è possibile») - assolvendo alla sola funzione di contrastare l'impugnazione altrui, deve contenere l'autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa soltanto nel caso in cui con esso venga proposta impugnazione incidentale, stante l'autonomia di questa rispetto all'impugnazione principale; tuttavia, qualora il controricorrente, pur senza proporre impugnazione incidentale, sollevi eccezioni sull'ammissibilità del ricorso che implicino una valutazione del materiale documentale delle fasi di merito, il controricorso deve contenere una sufficiente ed autonoma esposizione dei fatti di causa inerenti a dette eccezioni, in modo da consentire alla Corte di verificarne la portata, dalla sola lettura dell'atto. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'eccezione sollevata dal controricorrente, che aveva a propria volta eccepito l'inammissibilità del ricorso in ragione dell'assunto passaggio in giudicato di alcuni capi

della sentenza di primo grado, senza peraltro riportarne la motivazione, se non per estratto, in modo ritenuto idoneo ad apprezzare se le frasi trascritte integrassero vere e proprie "rationes decidendi").

Riferimenti normativi: -Cod. Proc. Civ. art. 366-

-Cod. Proc. Civ. art. 370 com. 2-

Massime precedenti Vedi: N. 18483 del 2015 Rv. 637061 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 877 del 16/01/2019** (Rv. **652193 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **ROBERTO MUCCI**. Relatore: **ROBERTO MUCCI**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (BENINI CARLO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 29/09/2010

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Controricorso per cassazione - Procura conferita al di fuori delle modalità di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c. - Validità - Esclusione - Conseguenze.

Nel giudizio di cassazione la procura deve essere rilasciata a margine o in calce del controricorso o su foglio separato ma congiunto materialmente ad esso, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 3, c.p.c., sicché, ove la stessa sia conferita con altre modalità, esorbitanti tale modello legale, il controricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: -Cod. Proc. Civ. art. 83-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 370-CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20692 del 2018 Rv. 650007 - 01, N. 1255 del 2018 Rv. 647579 - 01

18.4. DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1271 del 18/01/2019** (Rv. **652468 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **EMILIO IANNELLO**. Relatore: **EMILIO IANNELLO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

A. (FURNO ERIK) contro G. (CROCE ARMANDO)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/12/2015

100091 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA PROCURA SPECIALE Deposito separato rispetto al ricorso - Legittimità - Condizioni - Deposito successivo al termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso.

La norma di cui all'art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., nel sancire, a carico del ricorrente, l'onere del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al difensore conferita con atto separato, sanziona, a pena di improcedibilità del ricorso stesso, l'inattività della parte nel termine stabilito (venti giorni dall'ultima notificazione

del ricorso) e, dunque, tanto l'inadempimento assoluto quanto la tardività del richiesto adempimento. Il deposito dei due atti in tempi diversi, legittimo se compiuto, comunque, entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, rende, invece, improcedibile l'impugnazione in caso di deposito della procura successivo alla scadenza di detto termine.

Riferimenti normativi: -Cod. Proc. Civ. art. 369-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 372-CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10722 del 2002 Rv. 556086 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2343 del 29/01/2019 (Rv. 652660 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

R. (MARCANTONIO MAURIZIO) contro N. (CENTONZE GAETANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 25/09/2014

138154 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN CASSAZIONE
Proponibilità - Condizioni.

Nel giudizio di cassazione, la querela di falso è proponibile limitatamente ad atti del relativo procedimento, come il ricorso o il controricorso, ovvero a documenti producibili ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mentre non può riguardare atti e documenti che il giudice di merito abbia posto a fondamento della sentenza impugnata, in quanto la loro eventuale falsità, se definitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valere come motivo di revocazione. Pertanto, essa può riguardare anche la nullità della sentenza impugnata, con riferimento ai soli vizi della sentenza stessa per mancanza dei suoi requisiti essenziali, di sostanza o di forma, e non anche ove essa sia originata, in via mediata e riflessa, da vizi del procedimento, ovvero dalla eventuale falsità dei documenti posti a base della decisione del giudice di merito.

Riferimenti normativi: -Cod. Proc. Civ. art. 221-

-Cod. Proc. Civ. art. 360-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 372-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 391 bis-CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24856 del 2006 Rv. 593233 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10402 del 2017 Rv. 644013 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1076 del 17/01/2019 (Rv. 652610 - 01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **LUIGI CAVALLARO.** *Relatore:* **LUIGI CAVALLARO.**

A. (GRANATA FABRIZIO) contro I. (CARCAVALLO LIDIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/10/2016

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN
GENERE Procedimento camerale ex art. 380 bis c.p.c. - Controricorso tardivo - Deposito
di documenti ex art. 372 c.p.c. - Efficacia - Condizioni.

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI
DOCUMENTI NUOVI In genere.

Nel procedimento di cui all'art. 380 bis c.p.c., la produzione di documenti, ex art. 372 c.p.c., effettuata dalla parte che abbia depositato tardivamente il controricorso, al quale i

predetti documenti siano stati allegati, è valida ed efficace, a condizione che la parte medesima si avvalga della facoltà di presentare memorie in vista dell'adunanza camerale.

Riferimenti normativi: -Cod. Proc. Civ. art. 380 bis-

-Cod. Proc. Civ. art. 372-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 370-CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9093 del 2002 Rv. 555253 - 01, N. 20029 del 2011 Rv. 619239 - 01

18.5. CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI E REVOCAZIONE DELLE PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 668 del 15/01/2019 (Rv. 652679 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO ROSSETTI.

S. (FESTI FIORENZO) contro A. (PASSALACQUA MARCO)

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 15/11/2017

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Sentenza della Corte di cassazione - Contrasto tra formulazione letterale del dispositivo e pronuncia adottata in motivazione - Errore materiale correggibile ex artt. 287 e 391 bis c.p.c. - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

Il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una pronuncia della Corte di cassazione e quanto dichiarato in motivazione, non incidendo sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un'inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità. (Nella specie, la S.C., in accoglimento del ricorso per correzione degli errori materiali, rilevato che in motivazione venivano dichiarati come fondati i primi due motivi di ricorso mentre nel dispositivo si rigettava il primo e si accoglieva il secondo, ha ordinato di completare il dispositivo dell'ordinanza mediante declaratoria di accoglimento sia del primo sia del secondo motivo).

Riferimenti normativi: -Cod. Proc. Civ. art. 287-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 391 bis-CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15321 del 2012 Rv. 623969 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2486 del 29/01/2019 (Rv. 652387 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ALDO CARRATO. Relatore: ALDO CARRATO.

M. (OCCHINEGRO RICCARDO) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 09/05/2018

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Errore di calcolo - Nozione - Erronea individuazione del termine di decorrenza per la proposizione dell'impugnazione - Riconducibilità al menzionato errore - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

L'errore di calcolo, emendabile ai sensi dell'art. 287 c.p.c., consiste in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, individuazione ed ordine delle operazioni da compiere esattamente determinati e non contestati. Pertanto, non vi rientra la dedotta erronea individuazione del termine di decorrenza dell'impugnazione che abbia condotto alla dichiarazione di inammissibilità di un gravame, poiché tale ipotesi è riconducibile ad un possibile "error in iudicando", non emendabile con il procedimento di correzione ex art. 391 bis c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una parte che aveva richiesto la correzione dell'errore di calcolo asseritamente consistente nell'inesatta individuazione del "dies a quo" per la proposizione del ricorso in cassazione contro una ordinanza emessa ex art. 348 bis c.p.c.).

Riferimenti normativi: -Cod. Proc. Civ. art. 348 bis-

-Cod. Proc. Civ. art. 287-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 391 bis-CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23704 del 2016 Rv. 642984 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 975 del 16/01/2019** (Rv. **652302 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

D. (SASSI FRANCESCO) contro C. (SARDO GAETANO)

Cassa e decide nel merito, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 10/03/2017

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Decisione di accoglimento della revocazione di sentenza non definitiva di legittimità - Potere-dovere del giudice di regolare le spese processuali della fase rescindente e della fase rescissoria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In seguito all'accoglimento del giudizio di impugnazione per revocazione di una sentenza non definitiva emessa in sede di legittimità, il giudice della revocazione, definendo l'intero giudizio, è tenuto a regolare le spese non solo della fase rescindente, ma anche di quella rescissoria, ovverosia di quella riguardante l'eliminazione della pronuncia fondata sull'errore, sia di quella in cui si sostituisce quest'ultima con altra decisione. (Nella specie, la S.C. ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di revocazione, in quanto, pur vittorioso con riguardo al giudizio rescindente, era rimasto soccombente in quello rescissorio).

Riferimenti normativi: -Cod. Proc. Civ. art. 391 bis com. 4-

-Cod. Proc. Civ. art. 395-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 96-CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17552 del 2015 Rv. 636395 - 01, N. 786 del 1969 Rv. 339107 - 01

19. PROCEDIMENTO SOMMARIO PER INGIUNZIONE

Sez. L - , **Ordinanza n. 1509 del 21/01/2019** (Rv. **652454 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI**.
Relatore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI**.

C. (TATANGELO EZIO) contro R. (SABETTA MAURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/09/2013

131019 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE
Inefficacia del decreto ingiuntivo - Condizioni - Mancata notifica nei termini di legge o inesistenza della stessa - Necessità - Nullità o irregolarità della notifica eseguita nei termini prescritti - Opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. - Ammissibilità - Sussistenza - Presunzione di abbandono del titolo - Esclusione - Fondamento.

Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c.

Riferimenti normativi: -Cod. Proc. Civ. art. 644-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 650-CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17478 del 2011 Rv. 619448 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 2703 del 30/01/2019** (Rv. **652573 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **GUIDO FEDERICO**. Relatore: **GUIDO FEDERICO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Diff.)

R. (NICOLODI ALESSANDRO) contro F. (PAPINI COSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/02/2013

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Decreto di pagamento non ritualmente comunicato - Conseguenze - Procedura monitoria - Ammissibilità - Opposizione - Disciplina - Fattispecie.

In materia di spese di giustizia, ove manchi la rituale comunicazione del decreto di liquidazione del compenso spettante all'ausiliario, quest'ultimo può legittimamente fare ricorso al procedimento monitorio per munirsi di un titolo esecutivo nei confronti della parte processuale, la quale può proporre opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., contestando, secondo le regole ordinarie, non solo l'"an" ma anche il "quantum" del credito azionato perché, in assenza di una valida comunicazione del menzionato decreto, non decorre il termine previsto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (nel testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2011) per introdurre lo speciale procedimento ivi disciplinato e, di conseguenza, non si verifica alcun effetto preclusivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che, nel rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva ritenuto che la contestazione della misura del compenso, richiesto in via monitoria dall'ausiliario, avrebbe dovuto essere effettuata ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, evidenziando che l'ingiunto non aveva ricevuto una

rituale comunicazione del decreto di pagamento e che, pertanto, l'opposizione doveva seguire le regole ordinarie).

Riferimenti normativi:-DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170-

-Cod. Proc. Civ. art. 136-CORTE COST.

-Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45-CORTE COST.

-Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 34-

-Cod. Proc. Civ. art. 633-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 645-CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16717 del 2013 Rv. 627101 - 01, N. 25179 del 2013 Rv. 629268 - 01

20. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

*Sez. 1 - , **Ordinanza n. 210 del 08/01/2019** (Rv. **652067 - 01**)*

*Presidente: **DIDONE ANTONIO.** Estensore: **EDUARDO CAMPESE.** Relatore: **EDUARDO CAMPESE.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)*

F. (SPAGNUOLO DOMENICO) contro S. (PERICOLI GUGLIELMO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 10/06/2016

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Controversie per la liquidazione dei diritti e degli onorari di avvocato - Trattazione con il procedimento sommario ordinario e non con il procedimento sommario speciale - Ricorso per cassazione "per saltum" senza accordo delle parti - Inammissibilità - Fondamento.

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE In genere.

In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato, nel caso in cui il ricorrente abbia introdotto il giudizio con le forme del rito sommario ordinario, ex art. 702 bis c.p.c., piuttosto che con quelle del rito speciale, di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011, il provvedimento di primo grado deve essere impugnato con l'appello, ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. non potendo essere proposto ricorso per cassazione "per saltum" se non nel caso di accordo delle parti, e ciò in ragione del consolidato principio di ultrattività del rito che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 702 bis-

-Cod. Proc. Civ. art. 702 quater-

-Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14-

-Decreto Legisl. 13/06/1942 num. 794 art. 28-

Massime precedenti Vedi: N. 20705 del 2018 Rv. 650484 - 01, N. 12165 del 2011 Rv. 618364 - 01

21. PROCEDIMENTI POSSESSORI

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2988 del 31/01/2019** (Rv. **652435 - 01**)

Presidente: **CORRENTI VINCENZO**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

O. (DI SILVIO ANGELO) contro F. (FANTAUZZI CARLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/07/2014

125017 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE Inosservanza delle distanze legali - Dedotto esercizio del diritto di prevenzione - Conseguenze.

Allorquando il convenuto in azione possessoria - per turbativa del possesso derivante dall'inosservanza della distanza legale rispetto a una preesistente costruzione dell'attore - prospetti la legittimità del proprio operato come conseguenza delle modalità di esercizio del diritto di prevenzione da parte dell'attore stesso, è indispensabile, sia pure ai soli effetti possessori, accertare l'esistenza e i limiti di tale diritto, sicché non comporta violazione del divieto del cumulo del petitorio con il possessorio l'indagine del giudice su detta prevenzione, volta unicamente a stabilire l'estensione delle facoltà rispetto alle quali il possessore può ricevere tutela.

Riferimenti normativi: -Cod. Proc. Civ. art. 705-CORTE COST.

-Cod. Civ. art. 873-

-Cod. Civ. art. 1170-CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1420 del 1987 Rv. 450882 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2991 del 31/01/2019** (Rv. **652437 - 01**)

Presidente: **CORRENTI VINCENZO**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

M. (AZZALINI GIORGIO) contro M. (PILLER RÖNER VALERIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/12/2014

125030 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - IN GENERE Cessazione della condotta illecita per iniziativa spontanea dell'autore della medesima - Permanenza dell'interesse della controparte ad ottenere la sentenza - Fondamento - Cessazione della materia del contendere - Ammissibilità - Condizioni.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 042 CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE In genere.

In caso di spoglio o turbativa del possesso, la reintegrazione o la cessazione della turbativa, anche se intervenute, per iniziativa spontanea del soggetto attivo, prima che il giudice gliene abbia fatto ordine ai sensi dell'art. 703 c.p.c., non eliminano l'interesse del soggetto passivo ad ottenere una sentenza che, benché non possa contenere

quell'ordine, ormai inutile, esami la fondatezza nel merito dell'azione possessoria, sia ai fini del necessario regolamento delle spese sia per la valutazione dell'eventuale ed accessoria domanda risarcitoria, dovendosi considerare, altresì, che una pronuncia di cessazione della materia del contendere, oltre all'esecuzione spontanea della rimessione in pristino, deve implicare pure il riconoscimento da parte del convenuto della illegittimità del suo operato.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 703-CORTE COST.

-Cod. Civ. art. 1168-CORTE COST.

-Cod. Civ. art. 1170-CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1578 del 1987 Rv. 450995 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2991 del 31/01/2019 (Rv. 652437 - 02)

Presidente: CORRENTI VINCENZO. Estensore: ALDO CARRATO. Relatore: ALDO CARRATO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

M. (AZZALINI GIORGIO) contro M. (PILLER RÖNER VALERIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/12/2014

125035 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - LEGITTIMAZIONE Legittimità del possesso - Irrilevanza - Autorizzazione, rilasciata dalla competente P.A., ad accedere da fondo privato a strada pubblica - Necessità - Esclusione - Conseguenze.

In tema di tutela possessoria, non assumono rilevanza la legittimità dell'esercizio del vantato possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo, quanto piuttosto la mera situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, sicché, ove si controverta in ordine ad una servitù di passaggio su fondo privato per l'accesso alla strada pubblica, rimane estranea al giudizio la presenza o meno di un titolo autorizzativo, rilasciato dalla competente autorità amministrativa stradale, a compiere gli atti che esteriorizzano il possesso di tale servitù. Ne consegue che, anche in mancanza di detto titolo, la domanda possessoria tra privati è ammissibile e, quindi, valutabile nel merito, pure ai fini dell'eventuale condanna al risarcimento dei danni eventualmente prodotti dall'avversa condotta illecita.

Riferimenti normativi:-Cod. Civ. art. 1168-CORTE COST.

-Cod. Civ. art. 1170-CORTE COST.

-Cod. Proc. Civ. art. 703-CORTE COST.

-Cod. Civ. art. 1140-

Massime precedenti Vedi: N. 1040 del 1998 Rv. 512142 - 01